



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1165

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Indice

1. DDL S. 1165 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1165	5
1.2.2. Testo approvato 1165 (Bozza provvisoria)	47
1.2.3. Testo 1	52
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)	89
1.2.5. Testo 2	113
1.3. Trattazione in Commissione	155
1.3.1. Sedute	156
1.3.2. Resoconti sommari	158
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	159
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 98 (pom.) del 28/03/2019	160
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 99 (pom.) del 02/04/2019	163
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 100 (pom.) del 03/04/2019	168
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 24 (pom.) del 04/04/2019	170
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 25 (pom.) del 09/04/2019	171
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 101 (pom.) del 09/04/2019	172
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 103 (pom.) del 10/04/2019	174
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 104 (ant.) dell'11/04/2019	194
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 105 (pom.) del 16/04/2019	206
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 106 (ant.) del 17/04/2019	216
1.4. Trattazione in consultiva	227
1.4.1. Sedute	228
1.4.2. Resoconti sommari	231
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	232
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 02/04/2019	233
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/04/2019	235
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/04/2019	237
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	239
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 80 (pom.) del 02/04/2019	240

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 82 (ant.) del 10/04/2019	242
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	245
1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 38 (pom.) del 02/04/2019	246
1.4.2.4. 4ª Commissione permanente (Difesa)	253
1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/04/2019	254
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	256
1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 141 (ant.) del 03/04/2019	257
1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019	259
1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/04/2019	268
1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 144 (ant.) dell'11/04/2019	274
1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2019	278
1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2019	285
1.4.2.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	296
1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 63 (pom.) del 02/04/2019	297
1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/04/2019	301
1.4.2.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	305
1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 45 (pom.) del 02/04/2019	306
1.4.2.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	308
1.4.2.8.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	309
1.4.2.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)	312
1.4.2.9.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 69 (pom.) del 02/04/2019	313
1.4.2.9.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 70 (ant.) del 04/04/2019	316
1.4.2.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	319
1.4.2.10.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (pom.) del 28/03/2019	320
1.4.2.10.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 85 (pom.) del 02/04/2019	325
1.4.2.10.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019	330
1.4.2.10.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 89 (pom.) del 16/04/2019	341
1.5. Trattazione in Assemblea	348
1.5.1. Sedute	349
1.5.2. Resoconti stenografici	350
1.5.2.1. Seduta n. 109 del 17/04/2019	351

1. DDL S. 1165 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1165

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"

Titolo breve: *d-l 22 del 2019 - Sicurezza e stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*

Iter

17 aprile 2019: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1165

approvato

[C.1789](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [41/19](#) del 20 maggio 2019, GU n. 120 del 24 maggio 2019. Testo coordinato G.U. n. 120 del 24 maggio 2019.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **22 del 25 marzo 2019**, G.U. n. 71 del 25 marzo 2019 , scadenza il 24 maggio 2019.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **25 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 102 del 26 marzo 2019.

Classificazione TESEO

GRAN BRETAGNA , RECESSO , TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA , SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Articoli

SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.1), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.1), CONTRATTI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 9, 10), VIGILANZA (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), STATI ESTERI (Art.1), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.2-13), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Artt.2-8, 20), MERCATO FINANZIARIO (Artt.2-13), BANCHE ESTERE (Artt.3-8), PAGAMENTO (Artt.3-8), FONDI DI INVESTIMENTO (Artt.3-8), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Artt.3, 5), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.3, 5), DIVIETI (Art.3), RESCISSIONE E RISOLUZIONE DI CONTRATTI (Artt.4, 9, 10), CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI (Artt.3-8), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.7), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Artt.8, 9, 10), DEPOSITI BANCARI (Art.8), TITOLI DI MASSA (Artt.8, 20), INDENNIZZI (Art.8), INFORMAZIONE (Artt.8, 9, 10), ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI (Artt.9-12), REGISTRO DELLE IMPRESE (Artt.9, 10), REVOCA (Artt.9, 10), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Artt.9, 10), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.12), DECRETI MINISTERIALI (Artt.13, 20, 22), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.13, 19, 20, 22), ENTRATE TRIBUTARIE (Art.13), DIRITTI DEGLI STRANIERI (Artt.14, 15), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Artt.14, 15), FAMIGLIA (Artt.14, 15), PERMESSO DI SOGGIORNO (Art.14), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.14), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.14), CITTADINANZA (Art.15), RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI (Art.16), PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE (Art.16), ASSISTENZA SANITARIA (Art.17), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.17), BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) (Art.18), AUMENTO DI CAPITALE (Art.18), GRUPPO DEI VENTI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI (G20) (Art.19), RELAZIONI INTERNAZIONALI (Art.19), CONCORSI PUBBLICI (Art.19), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.19), GARANZIA DELLO STATO (Artt.20-23), CESSIONE DI CREDITI (Artt.20-23), LEASING (Artt.20-23), COMMISSIONE DELL' UNIONE EUROPEA (Art.20), OSSERVATORI (Art.20), FONDI DI GARANZIA (Art.23)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stanislao Di Piazza \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 28 marzo 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stanislao Di Piazza \(M5S\)](#) nominato nella seduta ant. n. 106 del 17 aprile 2019 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 26 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 102 del 26 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1165

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1165

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (DI MAIO)
con il **Ministro della salute** (GRILLO)
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge di cui il presente disegno di legge chiede la conversione contiene un complesso di misure dirette a rafforzare la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori, alla luce di un insieme di sollecitazioni cui l'Italia è chiamata a rispondere nell'evoluzione del contesto internazionale. Il decreto-legge è suddiviso in tre capi. Il primo concerne disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Il secondo riguarda misure per garantire la stabilità finanziaria, mentre il terzo attiene al mantenimento, con alcune modifiche ritenute opportune alla luce della concreta attuazione della misura prevista dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS).

Il secondo capo, a sua volta, è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce misure necessarie in caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea; la seconda reca disposizioni per la tutela dei cittadini italiani, in relazione al medesimo recesso; la terza riguarda gli interventi in tema di partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali.

Capo I - Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G

L'articolo 1 intende aggiornare la normativa in materia di poteri speciali all'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi che l'utilizzo improprio dei dati può determinare sulla sicurezza nazionale.

Come anche evidenziato con la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (2019/2575(RSP)), le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per manomettere i sistemi informatici, causando potenzialmente gravissimi danni ai cittadini e alle loro vite, nonché alle economie europee e nazionali. Inoltre, i fornitori di tecnologie sono tecnicamente in grado di utilizzare componenti della tecnologia della rete 5G per violare la riservatezza dei dati di cittadini, imprese e istituzioni.

Pertanto il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri, le agenzie di cibersicurezza, gli operatori del settore delle telecomunicazioni, i produttori e i fornitori di servizi di infrastruttura critici a segnalare alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) qualsiasi elemento indicante l'esistenza di vulnerabilità tale da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti di telecomunicazione.

Considerando che la rete 5G sarà la struttura portante della nostra infrastruttura digitale, in quanto estenderà la possibilità di connettere diversi dispositivi alle reti e apporterà nuovi vantaggi e nuove opportunità alla società e alle aziende in molti settori, tra cui alcuni settori chiave dell'economia, quali i trasporti, l'energia, la sanità, la finanza, le telecomunicazioni, la difesa e il comparto spaziale, modificando le modalità di produzione ed utilizzo di dati con evidenti impatti sulla sicurezza di quelli sensibili e avuto anche riguardo ai progetti di realizzazione di reti con tecnologia 5G in corso, si ritiene necessario e urgente introdurre un quadro normativo che consenta la protezione degli interessi strategici rilevanti per il sistema di sicurezza nazionale connessi alla realizzazione delle predette infrastrutture.

La norma consente con riguardo alle reti di comunicazioni basate su tecnologia 5G, di porsi in linea con i settori indicati dal regolamento dell'Unione europea sugli Investimenti diretti esteri (IDE) (approvato in via definitiva dal Parlamento europeo e dal Consiglio) come strategici, tra cui le tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare, la sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici.

Nello specifico l'articolo 1 del decreto-legge introduce l'articolo 1-bis nel decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, che dispone i seguenti interventi:

- il comma 1 individua, quale attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili basati sulla tecnologia 5G ai fini dell'esercizio dei poteri speciali previsto dal successivo comma;
- il comma 2 estende l'obbligo di notifica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 ai contratti e accordi stipulati da operatori pubblici e privati, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea;
- il comma 3 introduce una definizione di soggetto esterno all'Unione europea (UE) in chiave sostanzialistica e antielusiva, ricomprendendovi oltre ai soggetti formalmente stabiliti al di fuori dell'UE, anche imprese formalmente europee ma controllate da soggetti *extra* UE;
- il comma 4 consente, ferma restando l'immediata operatività della norma, di introdurre una disciplina di semplificazione degli oneri di notifica e procedurali, al fine di minimizzare l'impatto sulle imprese operanti nei settori strategici così individuati, in conformità al principio di proporzionalità.

Capo II - Misure per garantire la stabilità finanziaria

Il capo è suddiviso in tre sezioni, attinenti alle misure volte a garantire la stabilità finanziaria.

Sezione I - Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo

In data 29 marzo 2017 il Regno Unito ha formalizzato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE). L'eventuale mancata ratifica dell'accordo per il recesso dall'UE approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018 (cosiddetto *no deal*) non consentirebbe di definire soluzioni armonizzate sulle condizioni e sulle modalità di uscita del Regno Unito, né renderebbe possibile la previsione, a livello europeo, di un periodo transitorio utile a favorire un ordinato processo di accompagnamento al rinnovato assetto.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo sul recesso, a decorrere dal 30 marzo 2019 (o dalla data che venisse successivamente concordata tra Regno Unito e UE) il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con l'UE.

In particolare la predetta circostanza è suscettibile di incidere sull'operatività transfrontaliera degli

intermediari nazionali che, a partire dalla data del recesso, non potranno più accedere al beneficio del passaporto per la prestazione delle proprie attività nel Regno Unito (il cosiddetto passaporto unico). Parimenti, gli effetti della Brexit sono suscettibili di interessare la clientela italiana che intrattiene rapporti con gli operatori britannici, i quali non potranno più svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica avvalendosi delle preesistenti abilitazioni.

L'assenza di un accordo sul recesso può determinare significative ricadute anche sull'operatività delle sedi di negoziazione italiane, le quali non potranno continuare a consentire l'accesso, in qualità di membri/partecipanti, agli operatori del Regno Unito divenuti soggetti *extra*-UE, con conseguenti potenziali effetti pregiudizievoli anche in termini di liquidità dei mercati e ordinato svolgimento delle negoziazioni. Analogamente, un eventuale *no deal* potrebbe impattare sull'accesso degli operatori italiani alle sedi di negoziazione del Regno Unito.

Il decreto-legge disciplina pertanto gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in mancanza di accordo, sulle attività svolte nel territorio della Repubblica italiana dagli intermediari del Regno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni per l'operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito.

Al fine di assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela il decreto-legge prevede un regime transitorio differenziato a seconda della natura dei soggetti e del tipo di attività prestata. Resta inteso che l'efficacia delle iniziative legislative in argomento è condizionata alla mancata conclusione dell'accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea. Nello specifico, alle banche, alle imprese di investimento e alle succursali italiane degli istituti di moneta elettronica (IMEL) aventi sede nel Regno Unito - che alla data del recesso del Regno Unito prestano sul territorio della Repubblica attività ammesse al mutuo riconoscimento sulla base del cosiddetto passaporto unico - viene concessa la possibilità di continuare ad operare per diciotto mesi (vale a dire, nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna estensione del termine del 29 marzo per la ratifica dell'accordo, fino a fine settembre 2020) a condizione che notificchino l'intenzione di operare alle autorità competenti entro tre giorni lavorativi prima della data di recesso e presentino, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, l'istanza per l'autorizzazione ad operare in Italia con succursale o in regime di prestazione senza stabilimento, ovvero istanza per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere i rapporti instaurati nell'esercizio della propria attività. Per le banche e le imprese di investimento sopra richiamate che, alla data del presente decreto, siano abilitate alla partecipazione alle aste di titoli di Stato, non è richiesta la presentazione della notifica salvo che per continuare ad esercitare l'attività di raccolta del risparmio. Resta fermo che solo in caso di presentazione dell'istanza di autorizzazione, gli intermediari potranno continuare a esercitare l'attività per l'intero periodo di diciotto mesi dalla data di recesso.

Per le banche che operano in modalità di prestazione di servizi senza stabilimento viene peraltro prevista una limitazione alla raccolta del risparmio, attività consentita solo al fine di gestire i rapporti esistenti. Questa limitazione tiene conto della particolare natura di tale attività che richiede presidi rafforzati volti a tutelare i risparmiatori in vista dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione a operare come banche di Paese terzo.

Le attività svolte da tali soggetti sono sottoposte alla normativa bancaria e finanziaria di derivazione europea e nazionale, inclusa, a titolo esemplificativo, quella in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, di usura, di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Quanto ai poteri esercitabili nei confronti dei predetti operatori, viene espressamente richiamato l'assetto delle attribuzioni proprie delle autorità italiane di settore competenti nei confronti degli intermediari *extra*-UE.

Il riconoscimento della possibilità per le banche e le imprese di investimento del Regno Unito di proseguire la propria operatività - nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni transitorie - rileva altresì ai fini del mantenimento dell'abilitazione a partecipare alle aste di titoli di Stato e della qualifica di specialista in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 2009 e dei profili di partecipazione alle infrastrutture

di *post trading*. La possibilità di continuare a prestare servizi di investimento - sempre nei limiti previsti dalle disposizioni transitorie - consente altresì di gestire le potenziali ricadute connesse a un *no deal* per il *servicing* dei contratti derivati OTC conclusi da intermediari del Regno Unito con soggetti italiani; viene in particolare esclusa una soluzione di continuità per la gestione dei « *life-cycle event* » che presuppongono la sussistenza di un'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento in capo all'intermediario del Regno Unito (problema noto come di *contract continuity*).

Il decreto-legge ammette inoltre che gli intermediari italiani - banche e società di intermediazione mobiliare (SIM), istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, gestori di fondi e intermediari finanziari - che alla data di recesso operano nel Regno Unito possano continuare a prestare i servizi e le attività nel periodo transitorio, pur in assenza, nel predetto periodo, delle necessarie autorizzazioni. Resta in ogni caso ferma la necessità di rispettare quanto previsto dalle disposizioni del Regno Unito circa l'operatività degli intermediari nel proprio territorio successivamente alla *Brexit*.

Agli intermediari del Regno Unito ai quali non è consentito di assumere lo *status* di intermediario di paese *extra-UE* e quindi di poter operare in Italia con succursale o in regime di prestazione senza stabilimento, è richiesto di procedere alla cessazione dell'attività. Tuttavia, al fine di assicurare un'ordinata chiusura dei rapporti in essere e di prevenire ricadute sfavorevoli nei confronti della clientela, ai soggetti in questione è assicurata la possibilità di compiere nel termine massimo di sei mesi tutte le operazioni necessarie a dismettere in modo ordinato l'attività in precedenza svolta, tra cui, a titolo esemplificativo, la cessione dei rapporti a soggetti autorizzati e lo scioglimento dei contratti nel rispetto dei termini ordinari di preavviso; potranno nel suddetto periodo proseguire le attività precedentemente svolte limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti. A ulteriore tutela degli interessi dei risparmiatori, per i finanziamenti eventualmente concessi da tali intermediari nell'ambito delle attività loro riservate viene altresì precisato, a meri fini di chiarezza, che la cessazione non modifica i termini e le modalità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale da parte dei clienti.

La disciplina in questione viene analogamente estesa alle banche, alle imprese di investimento e alle succursali italiane degli istituti di moneta elettronica (IMEL) aventi sede nel Regno Unito che omettano di effettuare le notifiche necessarie a beneficiare del periodo transitorio di diciotto mesi sopra descritto. Gli intermediari che non presentino l'istanza per operare in via definitiva, dovranno procedere all'ordinata chiusura dei rapporti nei sei mesi successivi al termine entro cui avrebbero dovuto presentare l'istanza medesima. Si introduce un regime speciale per quanto concerne la gestione dei contratti derivati OTC in essere tra controparti italiane e imprese di investimento del Regno Unito che non intendano, o siano comunque impossibilitate, a richiedere un'autorizzazione ad operare in Italia o a costituire un intermediario italiano a cui cedere i rapporti instaurati nell'esercizio della propria attività.

È necessario infatti fornire a tali imprese un quadro di continuità che consenta loro di effettuare il *servicing* dei contratti a tutto spettro fino al momento della cessazione delle attività in Italia. Come noto, relativamente al tema della *contract continuity*, nel mese di dicembre la Commissione europea ha approvato delle modifiche ai regolamenti delegati relativi all'obbligo di *clearing* e allo scambio di garanzie su base bilaterale per i derivati OTC, che sostanzialmente « incoraggiano » la sostituzione - attraverso il meccanismo della *novation* - delle controparti dei contratti derivati OTC del Regno Unito con controparti stabilite nell'Unione, prevedendo una finestra di dodici mesi a decorrere dalla data della *Brexit* nell'ambito della quale tali iniziative di « *relocation* » beneficiano di un trattamento speciale. Data tale finestra temporale, per garantire un allineamento, si ritiene di dover salvaguardare l'attività di gestione del ciclo di vita dei derivati OTC da parte delle imprese di investimento del Regno Unito che non notificano la volontà di proseguire l'attività in Italia (o che, pur avendo notificato tale volontà, ritengano di non presentare istanza di autorizzazione), per il medesimo arco temporale massimo.

Per quanto concerne l'operatività delle sedi di negoziazione italiane, lo schema di decreto consente ai gestori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione di continuare ad estendere la propria attività nel Regno Unito per un

periodo massimo di diciotto mesi dal momento del recesso, permettendo l'accesso agli operatori del Regno Unito che, alla data del recesso, risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione. La possibilità di beneficiare del periodo transitorio risulta comunque subordinata alla presentazione, entro la data del recesso, di un'istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito quale mercato *extra-UE*, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Viene inoltre riconosciuta ai gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito la possibilità di continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che, alla data di recesso, risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, venga presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-*ter* o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica.

Il decreto detta ulteriori disposizioni al fine di assicurare che per l'intera durata del periodo transitorio di diciotto mesi, o per il periodo necessario all'ordinata dismissione delle attività pari a sei mesi, i soggetti interessati mantengano l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal TUF. Inoltre, a salvaguardia degli interessi dei clienti, viene previsto un meccanismo di adesione automatico ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori italiani per le banche e le imprese di investimento che continuano ad operare nel periodo transitorio.

Il decreto prevede altresì specifiche disposizioni per il settore assicurativo in una prospettiva di tutela degli assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, volte a consentire alle imprese assicurative del Regno Unito che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano già abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, di proseguire tale attività, limitatamente alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere alla data di recesso del Regno Unito dalla Unione europea, per un periodo transitorio fino al diciottesimo mese successivo tale data.

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea tali imprese del Regno Unito prima operanti come imprese di Stato membro perderanno infatti tale qualifica e diventeranno imprese di Stato terzo, alle quali, ai sensi dell'articolo 29 del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentito l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi. Tale previsione è coerente con il quadro normativo europeo di riferimento per il settore assicurativo che non contempla detta forma di operatività per le imprese di assicurazione. Dette imprese per continuare ad operare in Italia dovrebbero presentare istanza ed essere autorizzate all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 28 del CAP e alle relative disposizioni di attuazione. Tuttavia, in una prospettiva di garanzia della continuità dei servizi nei confronti degli assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative e al fine di prevenire ricadute sfavorevoli nei confronti di tali soggetti, dette imprese potranno procedere nel corso del periodo transitorio alla sola gestione dei contratti e delle coperture già in essere alla data di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Le stesse imprese non potranno assumere nuovi affari, né procedere a rinnovare, anche tacitamente, i contratti, in assenza del soddisfacimento dei requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa di settore a seguito del mutamento del quadro giuridico di riferimento con riguardo alla qualificazione dello Stato di origine. Le previsioni in argomento sono tese quindi a consentire alle imprese, nel periodo transitorio, di procedere a un'ordinata cessazione dell'attività e alla conseguente uscita dal *business* esistente alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Con riguardo agli intermediari del Regno Unito operanti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è previsto, in coerenza con l'attuale *framework* nazionale primario per gli operatori di Stato terzo, che gli stessi cessino l'esercizio dell'attività di distribuzione nel territorio della Repubblica entro la data di recesso con conseguente cancellazione d'ufficio da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dall'elenco annesso al Registro unico. Al fine tuttavia di evitare

pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le sole operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Le disposizioni indirizzate a imprese e intermediari del Regno Unito devono intendersi applicabili anche alle imprese e agli intermediari provenienti da Gibilterra, in linea con le indicazioni europee dettate sul tema dalla Commissione europea e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Gibilterra, infatti, nel diritto dell'Unione europea è un territorio europeo di cui uno Stato membro (nel caso di specie il Regno Unito) ha assunto la rappresentanza ai sensi dell'articolo 355, punto 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 giugno 2017, causa C-591/15).

Per quanto riguarda il comparto della previdenza complementare, le misure complessivamente previste per gli intermediari operanti nel settore assicurativo, bancario, finanziario e dell'intermediazione mobiliare riguardano anche i soggetti che operano come gestori degli investimenti delle forme pensionistiche. L'unico intervento specifico riguarda l'investimento di dette forme in OICR del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tramite una disposizione transitoria che consente la continuazione della detenzione di tali strumenti; ciò in considerazione del fatto che, per effetto della perdita di *status* di Paese membro UE del Regno Unito, tali strumenti non sarebbero compatibili con le previsioni normative che regolano l'attività di investimento delle forme pensionistiche complementare. Di seguito è dettagliato il contenuto delle singole disposizioni del capo I.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del decreto. Gli operatori destinatari delle disposizioni sono individuati sulla base delle definizioni utilizzate dal TUB e dal TUF. L'applicazione del decreto è disposta per il caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza la ratifica dell'accordo approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018.

L'articolo 3 assicura la possibilità di operare per diciotto mesi dalla data di recesso, ai seguenti soggetti aventi sede nel Regno Unito:

- a) banche che prestano i servizi ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Per la raccolta del risparmio da parte di banche senza stabilimento di succursale è prevista tuttavia la possibilità di continuare a gestire solamente i rapporti esistenti;
- b) banche e imprese di investimento che prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione di servizi ai clienti professionali di diritto e alle controparti qualificate ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
- c) banche e imprese di investimento che prestano servizi di investimento nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali nel territorio della Repubblica ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
- d) IMEL che operano nel territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali.

La disposizione richiede che tali soggetti presentino la notifica alle autorità competenti entro tre giorni antecedenti la data di recesso nonché entro il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso l'istanza per l'autorizzazione ad operare come intermediario *extra*-UE o istanza per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere tutti i rapporti instaurati nell'esercizio dell'attività svolta. Una volta rilasciata l'autorizzazione, gli operatori potranno operare in via definitiva secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali applicabili. Fermo restando quanto previsto in termini di istanze autorizzative, per le banche e le imprese di investimento aventi sede nel Regno Unito e abilitate alla partecipazione alle aste di titoli di Stato non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare ad esercitare l'attività di raccolta del risparmio.

Tenuto anche conto delle prescrizioni della disciplina europea concernenti l'attività dei gestori dei fondi comuni di investimento (direttive 2009/65/CE - UCITS; 2011/61/UE - AIFM e 2014/65/UE - MiFID II) e con l'obiettivo di disciplinare l'ordinata dismissione delle attività riservate poste in essere dai predetti operatori (senza pregiudizio agli investimenti già detenuti prima della data del recesso) e dalle ulteriori categorie di soggetti a cui non viene concessa la possibilità di beneficiare del periodo transitorio in ragione del loro *status* di operatori *extra*-UE, l'articolo 4 prevede che gli istituti di

pagamento (IP), i gestori di fondi del Regno Unito e gli OICR, seppure gestiti da operatori UE ma domiciliati nel Regno Unito, operanti in Italia, nonché gli IMEL del Regno Unito operanti sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione anche tramite agenti o soggetti convenzionati, così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti *retail* e professionali su richiesta, cessino l'attività e comunichino alle autorità competenti, alla clientela e alle altre controparti, le iniziative adottate per garantire l'ordinata chiusura dei rapporti. Tali soggetti avranno la possibilità di svolgere le attività necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, ivi comprese le attività precedentemente svolte limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti fino alla loro chiusura, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di recesso, fermo restando il necessario rispetto delle pertinenti disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili. Il medesimo regime viene esteso alle banche, alle imprese di investimento del Regno Unito e agli istituti di moneta elettronica con succursale che non abbiano presentato la notifica di cui all'articolo 3. Per gli intermediari che, pur avendo notificato, non abbiano presentato l'istanza di autorizzazione, viene quindi concesso un termine ulteriore di sei mesi da quello entro cui avrebbero dovuto presentare l'istanza, per l'ordinata chiusura dei rapporti. Per i contratti di finanziamento viene precisato, a meri fini di chiarezza, che la cessazione di attività non modifica i termini e le modalità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale relativi ai crediti concessi. Infine l' articolo chiarisce che in ipotesi di mancata notifica entro la data del recesso o di mancata presentazione dell'istanza, gli intermediari del Regno Unito hanno la possibilità di continuare a gestire, nei sei mesi successivi, i « *life-cycle event* » relativi ai soli OTC *derivatives* in essere rispettivamente alla data del recesso o alla data del termine massimo entro cui presentare l'istanza per le prescritte autorizzazioni, anche nel caso in cui ciò implichi la conclusione di nuovi contratti o la modifica di quelli in essere.

L'articolo 5 consente agli intermediari italiani (banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, gestori di fondi e intermediari finanziari) che alla data di recesso operano nel Regno Unito di continuare ad operare nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti e nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, salvo quanto previsto specificamente per i gestori di sedi di negoziazione all'articolo 6, comma 1.

L'operatività oltre il periodo transitorio verrebbe ammessa, qualora gli intermediari presentino alle autorità competenti l'istanza di autorizzazione per operare in un Paese terzo, in conformità con le disposizioni vigenti.

L'articolo 6 consente ai gestori italiani di una sede di negoziazione (sistema multilaterale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione o mercato regolamentato) di continuare ad estendere la propria attività nel Regno Unito per un periodo massimo di diciotto mesi dal momento del recesso, permettendo l'accesso agli operatori del Regno Unito che risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione. La possibilità di beneficiare del periodo transitorio risulta comunque subordinata alla presentazione, entro la data di recesso, di un'istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito quale mercato *extra-UE*, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del TUF, nonché alla circostanza che continui a essere rispettata la normativa europea di settore. Inoltre viene riconosciuta ai gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito la possibilità di continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori stabiliti in Italia che, alla data di recesso, risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, venga presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-*ter* o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica, nonché continui a essere rispettata la normativa europea di settore.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di adesione degli operatori del Regno Unito ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui agli articoli 128-*bis* del TUB e 32-*ter* del TUF.

L'articolo 8 introduce un meccanismo di adesione automatico ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori italiani per le banche e le imprese di investimento che continuino ad operare nel periodo transitorio con succursale. Infatti le incertezze legate alla copertura assicurativa da

parte dei sistemi del Regno Unito determinano l'assenza delle condizioni necessarie per effettuare l'accertamento di equivalenza dei livelli di tutela.

La medesima protezione è prevista anche per le banche e le imprese di investimento che prestano servizi e attività di investimento in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, nel caso in cui risulti che i relativi clienti non siano tutelati dai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo del Regno Unito per il periodo successivo alla data del recesso.

Simile meccanismo mira quindi a evitare il rischio che i depositanti e gli investitori di tali banche e imprese di investimento siano privati della tutela fino ad oggi garantita dal regime di cooperazione all'interno dell'Unione europea, con riflessi negativi sulla fiducia nel sistema bancario e finanziario e sul corretto funzionamento del mercato e sulla stabilità complessiva.

La tutela dei sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori italiani opererebbe pertanto senza soluzione di continuità rispetto alla protezione già accordata da quelli del Regno Unito. È poi previsto un termine entro il quale l'adesione obbligatoria ai sistemi italiani verrebbe perfezionata sul piano amministrativo, contrattuale e contributivo.

La norma impone altresì di assicurare ai depositanti e agli investitori un'informativa aggiornata e tempestiva, circa il sistema di tutela e di garanzia chiamato ad intervenire in caso di crisi dell'intermediario nonché sulle modalità di rimborso e di indennizzo.

Inoltre la disposizione chiarisce la natura prescrittiva della comunicazione preventiva che la banca che intende trasferirsi da un sistema di garanzia dei depositanti ad un altro in ambito europeo è tenuta ad effettuare ai sensi dell'articolo 96-*quater*.3, comma 1, del TUB; da ciò discende che, in assenza di detta comunicazione entro sei mesi prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, non si dà luogo al trasferimento delle risorse dal sistema di garanzia italiano a quello del Regno Unito. Infine le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle banche, alle imprese di investimento e ai gestori di fondi che entro sei mesi devono procedere alla chiusura dei rapporti ai sensi dell'articolo 4. L'articolo 9 consente alle imprese assicurative del Regno Unito che, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, siano abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, di proseguire tale attività, nei limiti della gestione del solo *business* in essere a tale data, per un periodo transitorio fino al diciottesimo mese successivo a tale data.

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea tali imprese del Regno Unito prima operanti come imprese di Stato membro, perderanno tale qualifica e diventeranno imprese di Stato terzo, alle quali, ai sensi dell'articolo 29 del CAP, non è consentito l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi. Tale previsione è coerente con il quadro normativo europeo di riferimento per il settore assicurativo che non contempla detta forma di operatività per le imprese di assicurazione.

Dette imprese per continuare ad operare in Italia dovrebbero presentare istanza ed essere autorizzate all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 28 del CAP e alle relative disposizioni di attuazione. Tuttavia, in una prospettiva di garanzia della continuità dei servizi nei confronti degli assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, dette imprese potranno procedere nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture già in essere alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le stesse non potranno assumere nuovi affari, né procedere a rinnovare, anche tacitamente, i contratti, in assenza del soddisfacimento dei requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa di settore a seguito del mutamento del quadro giuridico di riferimento con riguardo alla qualificazione dello Stato di origine. Alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea l'IVASS procederà, anche ai fini di tutela del consumatore, alla cancellazione dall'elenco delle imprese UE tenuto dall'IVASS di cui all'articolo 26 del CAP, adottando le iniziative opportune per assicurare l'adeguata informativa ai consumatori.

Per la gestione dei contratti già assunti è richiesta all'impresa la presentazione di un piano contenente le misure di gestione che consentano di procedere alla corretta esecuzione di tali contratti nel migliore interesse degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'IVASS può richiedere all'impresa, laddove ne ravvisi

l'opportunità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'integrazione del piano o aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento e di progressione delle attività dirette alla realizzazione. Si chiarisce che, laddove l'impresa non sia in grado di dare completa attuazione al piano nel termine rappresentato dalla fine del periodo transitorio, ne dia tempestiva informazione all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni precedenti la scadenza del termine in argomento, presentando un'istanza motivata tesa alla concessione da parte dell'Istituto di una proroga. L'Istituto potrà adottare le misure ritenute opportune per la tutela degli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'autorità di vigilanza competente dello Stato di origine, ivi inclusa l'eventuale concessione della proroga del termine sopra citato. L'estensione del periodo originariamente concesso per l'esecuzione del piano è tesa a consentire, a fini di tutela del consumatore, la completa attuazione degli impegni assunti dall'impresa e l'assolvimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dal contratto in essere alla data in cui interviene il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. In ragione delle caratteristiche di struttura, articolazione e durata pluriennale dei contratti e delle coperture potrà infatti essere ravvisata l'esigenza, ai fini della completa attuazione di tali obbligazioni, di un lasso temporale più esteso rispetto al periodo transitorio ordinariamente contemplato dalla norma (diciotto mesi dalla data di recesso).

A partire dalla data dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è esplicitata la possibilità in capo al contraente di sciogliere il vincolo contrattuale ed è disposta la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo. Il contraente può recedere dai contratti con durata superiore all'anno senza incorrere in oneri aggiuntivi rispetto a quelli già statuiti originariamente nel contratto (quali ad esempio, quelli usualmente previsti per i contratti del ramo vita in caso di riscatto anticipato rispetto ad alcune scadenze contrattualmente prestabilite; in questi casi i contratti già prevedono decurtazioni del capitale restituito rispetto quello investito). La previsione è coerente con l'impianto nazionale primario già vigente per il settore assicurativo, che dispone la facoltà in capo al contraente di recedere dal contratto, nelle ipotesi di vincoli negoziali di durata superiore all'anno, in caso di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'impresa.

La norma chiarisce che nel periodo transitorio, ivi incluse le eventuali ipotesi di proroga del termine contemplate dalla disposizione, la ripartizione di responsabilità di vigilanza resta quella dell'esercizio dell'attività in libertà di stabilimento o prestazione di servizi nel contesto UE. Viene assicurato il riferimento esplicito ai poteri sanzionatori nei confronti di detti soggetti. Le imprese di riassicurazione non sono interessate dalla disciplina transitoria in quanto:

- 1) non esistono oggi imprese di riassicurazione del Regno Unito operanti in stabilimento (fattispecie per la quale avrebbe potuto avere senso l'individuazione di deroghe alle norme vigenti);
- 2) l'operatività in libera prestazione di servizi da Stato terzo è già consentita alle imprese di riassicurazione dalle norme vigenti e non richiede un'autorizzazione dell'IVASS al pari dell'attività in libera prestazione di servizi poste in essere da altro Stato membro; si precisa, in proposito, che, con riguardo alle imprese di pura riassicurazione operanti in uno Stato terzo, il passaggio di *status* da imprese UE a *extra-UE* consentirà all'IVASS di attivare i poteri di cui all'articolo 37-ter, commi 5 e 6, del CAP, almeno fino a quando il Regno Unito non otterrà la dichiarazione di equivalenza prevista dall'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*) con riguardo alla riassicurazione.

È inoltre richiamata, al fine di assicurare l'adeguato scambio informativo per la realizzazione del piano di *solvent run-off*, la previsione del CAP che prevede l'adeguata collaborazione e interlocuzione con le autorità di Stato terzo.

L'articolo 10 riguarda gli intermediari operanti in Italia alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. La norma, in coerenza con l'attuale *framework* nazionale primario per gli operatori di Stato terzo, prevede che tali intermediari cessino l'esercizio dell'attività di distribuzione nel territorio della Repubblica entro la data di recesso. A detta data è specificato che tali intermediari sono cancellati d'ufficio dall'IVASS dall'elenco annesso al Registro unico. La norma chiarisce che nel periodo transitorio la ripartizione di responsabilità di vigilanza resta quella dell'esercizio di libertà di stabilimento o prestazione di servizi nel contesto UE. Viene assicurato il riferimento esplicito ai poteri sanzionatori nei confronti di detti soggetti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS

dà adeguata evidenza al pubblico. Viene inoltre previsto che al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono rinnovare, anche tacitamente, i rapporti già esistenti, né avviare nuove attività di distribuzione (tra le quali sono sicuramente ricomprese sia il collocamento di nuovi contratti presso la clientela, sia l'avvio di accordi di distribuzione di nuovi contratti). Il divieto di intraprendere nuove attività di distribuzione esclude pertanto quelle che sono strettamente necessarie per servire legittimamente, per il solo periodo transitorio, i contratti già in essere. Detti intermediari, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito *web*, i contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative delle iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.

L'articolo 11 prevede che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea possano proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del CAP che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo.

L'articolo 12 regola, per i fondi pensione, la detenzione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondi di investimento alternativi (FIA) affinché, in conseguenza della perdita di *status* di Stato membro da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'investimento verso tali soggetti sia considerato, sino al termine del periodo transitorio, assimilato a quella in OICVM UE e FIA UE.

L'articolo 13 riguarda le disposizioni di natura fiscale, che continuano ad applicarsi fino al termine del periodo transitorio.

Sezione II - Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani

L'articolo 14 è finalizzato a introdurre nella legislazione nazionale una specifica norma transitoria finalizzata, in caso di « *no deal* », a regolamentare le modalità di permanenza, sul territorio nazionale, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche stranieri, preservando i diritti acquisiti nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio, alla data del recesso del Regno Unito dall'UE.

La norma, in conformità con le iniziative ventilate dalla parte britannica e illustrate nei documenti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI), di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per cittadini del Regno Unito e i loro familiari in possesso del requisito della residenza quinquennale alla data del recesso del Regno Unito dall'UE.

La richiesta del titolo di soggiorno potrà essere presentata previo assolvimento del pagamento del contributo di soggiorno, previsto dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del TUI.

Il conferimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente al titolare di usufruire di un trattamento analogo a quello riconosciuto al cittadino italiano e di mantenere i diritti già riconosciuti.

Diversamente, per coloro che siano regolarmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia alla data del recesso del Regno Unito dall'UE da più di tre mesi ma da meno di cinque anni si prevede un « regime transitorio di favore », ricorrendo all'articolo 13 della direttiva 109/2003/CE, che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, consente agli Stati di membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità limitata a condizioni più favorevoli, fermo restando che tali permessi non conferiscono il diritto di stabilirsi in altri Stati membri come consentito ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tale soluzione determina il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno elettronico denominato « per residenza », valido cinque anni, rinnovabili alla scadenza, e che, in via straordinaria, consente al possessore la fruizione, in Italia, dei medesimi diritti riconosciuti dalle autorità italiane ai titolari dello

status di soggiornante di lungo periodo (conferito ai sensi del richiamato articolo 9 del TUI), nonché di continuare a godere di prerogative di cui beneficiava, nel nostro Paese, in considerazione della precedente condizione di cittadino dell'Unione europea.

In particolare, il comma 1 prevede che i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe e i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato dell'Unione e in possesso della carta di soggiorno, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del TUI.

Nella norma è prevista la possibilità, per i cittadini del Regno Unito, di regolarizzare la propria posizione entro un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2020 (cosiddetto « periodo di grazia »), come è stato suggerito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nelle citate « linee guida ».

Il comma 2 prevede che tale titolo sia rilasciato ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari che risultino continuativamente presenti in Italia da almeno cinque anni alla data del recesso.

Il riconoscimento di tale *status* determina, come previsto al comma 3, un trattamento, in diversi settori, analogo a quello riconosciuto al cittadino italiano, consentendo il mantenimento di diritti già conferiti dalle autorità italiane.

Il comma 4 prevede, per i cittadini del Regno Unito e per il loro familiari, regolarmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia da più di tre mesi ma da meno di cinque anni, che non possono ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il rilascio di un nuovo permesso « per residenza », in formato elettronico, valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza, al fine di conferire al titolare, in Italia, gli stessi diritti riconosciuti al lungo soggiornante, ai sensi del comma 12 dell'articolo 9 del TUI.

In particolare, il titolo consente a tali soggetti di:

- fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;
- usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il comma 5 prevede la facoltà per i cittadini del Regno Unito titolari di permesso di soggiorno di cui al comma 4, che abbiano maturato i cinque anni di regolare e continuativa « residenza » in Italia, entro la data del recesso, di richiedere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il comma 6 stabilisce il termine a decorrere dal quale la carta di soggiorno in possesso dei familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea cessa di avere validità e non potrà più essere esibita quale documento attestante il regolare soggiorno, prevedendo altresì specifiche sanzioni.

Le medesime sanzioni saranno applicate anche ai cittadini del Regno Unito che, decorso il termine previsto, non hanno provveduto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.

Si richiama, in proposito, l'articolo 6, comma 3, del TUI, per l'applicazione della sanzione prevista dal legislatore per lo straniero in regola con il soggiorno che non ottempera, senza un giustificato motivo, all'ordine di esibizione del documento, ritenendo maggiormente afflittivo il richiamo al reato previsto dall'articolo 10-*bis* del medesimo TUI, alla luce delle eventuali conseguenze correlate al pronunciamento della sentenza di condanna, in considerazione del pregresso diritto di stabilimento e di libera circolazione, riconosciuto a tale categoria di persone.

Il comma 7 stabilisce il termine a decorrere dal quale i cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non potranno più regolarizzare la loro presenza, per soggiornare in Italia, secondo la procedura più favorevole individuata dalle presenti norme, ma saranno considerati stranieri *extra-UE*, rientranti nell'ambito di applicazione del citato testo

unico in materia di immigrazione.

L'articolo 15 è diretto a superare, attraverso una disciplina transitoria, le criticità in cui potrebbero trovarsi i cittadini del Regno Unito che abbiano maturato i requisiti e una legittima aspettativa all'acquisto della cittadinanza italiana sulla base della normativa applicabile ai cittadini UE.

Infatti, per i cittadini degli Stati membri della UE, l'articolo 9, comma 1, lettera *d*) della legge n. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, prevede, quale requisito necessario per la concessione del nostro *status civitatis*, la residenza legale nel territorio della Repubblica per almeno quattro anni.

Diversamente, per i cittadini stranieri il periodo di residenza legale necessario all'acquisto della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *f*), della citata legge n. 91, è pari a dieci anni.

Conseguentemente, in mancanza di un'apposita previsione normativa, i cittadini del Regno Unito richiedenti la cittadinanza italiana dovranno possedere il requisito decennale di residenza legale.

La norma prevede quindi la possibilità di richiedere la cittadinanza sulla base della maturazione del requisito temporale del compimento del periodo di residenza quadriennale alla data del recesso. Tale facoltà può essere esercitata presentando la relativa istanza entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 16 è necessario per garantire un potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito a seguito dell'uscita di questo Paese dall'Unione europea. Le misure previste si inquadrano nell'attuazione del contratto di Governo e, in particolare, dell'impegno a migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese all'estero, con particolare riferimento ai servizi consolari rivolti alla « nuova emigrazione » generatasi nell'ultimo decennio e concentrate in una misura particolare nel Regno Unito (e in particolare in Inghilterra). Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è fondamentale rafforzare le strutture presenti *in loco* in modo da poter fornire ad un numero crescente di cittadini servizi consolari più efficaci, a partire da un orientamento sui diritti connessi al nuovo *status* di residenti in un Paese *extra-UE*.

Ci sono oltre 330.000 connazionali attualmente registrati nei due consolati generali di Londra ed Edimburgo, senza contare gli italiani presenti, anche da anni, ma che non si sono mai registrati, i numerosi turisti e le imprese operanti sul territorio. Già oggi il consolato generale di Londra è al primo posto in tutta la nostra rete diplomatico-consolare per numero di iscrizioni all'AIRE, numero di passaporti emessi, numero di ETD (documenti d'emergenza di viaggio) rilasciati, senza contare i visti d'ingresso nel nostro Paese, le cittadinanze e tutti i servizi che un ufficio consolare è chiamato a fornire ai cittadini italiani all'estero. Attualmente, senza contare il flusso significativo di turisti e i connazionali presenti ma non ancora anagraficamente iscritti, le due sedi consolari nel Regno Unito hanno in media un addetto ogni 6.000 connazionali residenti. Si riportano, per confronto, gli indici medi, desunti dal decreto Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017, sul numero di addetti previsti negli enti locali italiani (che svolgono parte delle funzioni attribuite ai consolati per i connazionali all'estero: anagrafe, stato civile, elettorale, assistenza sociale a persone in difficoltà): per un comune italiano di popolazione comparabile a quella dei residenti nella circoscrizione consolare di Londra (oltre 300.000), è previsto un rapporto di 1 addetto ogni 89 abitanti; per una provincia della stessa popolazione il rapporto previsto è 1 addetto ogni 779 abitanti.

Il comma 1 autorizza una serie di interventi che si rendono necessari: acquistare e ristrutturare gli immobili già adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari (lettera *a*)); incrementare il numero di dipendenti di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri destinati alle rappresentanze consolari maggiormente interessate, fra cui l'istituendo ufficio consolare di carriera a Manchester, necessario a decongestionare il consolato generale di Londra, che non è attualmente più in condizione di garantire un servizio efficace agli oltre 300.000 connazionali iscritti (lettera *b*)); incrementare la tempestività e l'efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini, a partire da una capillare diffusione delle informazioni che servono ai connazionali per conoscere i propri diritti e doveri nel Regno Unito dopo la *Brexit*, nonché potenziare le risorse per il funzionamento delle sedi coinvolte (lettera *c*)).

Il comma 2 incrementa di cinquanta unità il contingente del personale assunto nelle varie sedi consolari ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nelle sedi all'estero è fondamentale l'apporto di personale locale, che conosce la lingua e le usanze del luogo e fornisce un contributo insostituibile al buon andamento del servizio. Tale richiesta va ovviamente vista come complementare rispetto a quelle del comma 1, perché solo potenziando le varie componenti delle strutture consolari nel Regno Unito sarà possibile far fronte alle accresciute esigenze di cittadini e imprese in maniera efficiente.

Il comma 3 è finalizzato, a trent'anni dall'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 470, « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero », e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, all'esigenza di apportare un correttivo alla suddetta normativa per quanto riguarda la decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino all'AIRE, nell'intento di rendere più rapidi ed incisivi i servizi ai cittadini all'estero.

Attualmente, l'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1989 prevede la decorrenza dell'iscrizione AIRE non già dal momento della presentazione della dichiarazione resa all'ufficio consolare da parte del cittadino, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 della legge, bensì dal momento della ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe. Si introduce in tal modo una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all'estero, in coerenza con la modifica introdotta dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, per le variazioni anagrafiche nel territorio nazionale.

Il comma 4 prevede le coperture dei vari interventi di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 17 attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo l'applicazione dei regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) affinché gli stessi possano continuare ad applicarsi dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020 ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie (tessera), copertura da tutti i rischi malattia (S1), cure programmate (S2), e i relativi rimborsi.

Sezione III - Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali

La sezione contiene una serie di interventi volti a consolidare la partecipazione italiana in istituzioni finanziarie internazionali, quali la Banca europea per gli investimenti, nonché a rafforzare il presidio del Ministero dell'economia e delle finanze in ambito internazionale, anche in vista della Presidenza del G20 che l'Italia rivestirà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021.

L'articolo 18 del decreto-legge prevede la sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti (BEI). Infatti, con il recesso del Regno Unito, la BEI perderà il 16 per cento del capitale sottoscritto che, data la leva finanziaria consentita dallo statuto della Banca (*gearing ratio*), pari a 2,5, sostiene circa 100 miliardi di attività del suo portafoglio. Per rimanere solvibile, la BEI dovrebbe immediatamente ridurre la sua attività di prestito. Affinché la BEI possa mantenere una capacità di prestito prossima ai livelli attuali, fino a 65-70 miliardi di euro l'anno, e uno *stock* di attività simili alle attuali (circa 550 miliardi di euro), è necessario quindi sostituire interamente il capitale del membro uscente. Per preservare l'attività di prestito ed evitare il declassamento da parte delle agenzie di *rating*, la BEI ha quindi presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale, che consiste nella sottoscrizione della quota del Regno Unito (39,2 miliardi di euro) da parte dei rimanenti Stati membri in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto, pari a 243,3 miliardi di euro, di cui solo il 9 per cento effettivamente versato dai Paesi membri. La sostituzione del capitale avverrebbe con riserve della BEI per la quota di capitale versato (3,5 miliardi di euro); e con sottoscrizione dei membri per la restante quota di capitale a chiamata (35,7 miliardi di euro). Agli Stati membri è quindi richiesto di sostituire il capitale solo attraverso la sottoscrizione di capitale a chiamata (*callable*), e non di capitale versato (*paid-in*), fino alla ricostituzione della capacità di prestito e mantenimento degli impegni in essere della BEI. Tale sottoscrizione non ha impatto su disavanzo e debito, poiché il capitale a chiamata non comporta esborsi finanziari effettivi. Richiede in alcuni Paesi, tra cui il nostro, l'approvazione del Parlamento.

L'articolo 19 è volto a rafforzare la partecipazione italiana del Ministero dell'economia e delle finanze ai negoziati condotti in ambito europeo e internazionale. Negli ultimi anni, anche in seguito alla grande crisi economica finanziaria, i temi oggetto di discussione si sono moltiplicati e sono divenuti maggiormente complessi, richiedendo un'interazione sempre più adeguata e puntuale sia sotto il profilo qualitativo sia in termini quantitativi. A questa evoluzione non è corrisposto un adeguato potenziamento dell'organico, che anzi tende a ridursi negli anni specie per le professionalità più qualificate, rischiando di non consentire all'Italia livelli di partecipazione ai negoziati in linea con quelli espressi dai principali Paesi avanzati. In aggiunta, l'Italia rivestirà la presidenza del G20 a partire dal 1° dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2021. Nell'anno di presidenza sono previsti complessivamente oltre cento incontri a livello politico o tecnico, che includono il vertice dei Capi di Stato e di Governo. Tali impegni comporteranno per il Dipartimento del tesoro, come si è detto, un notevole incremento di lavoro, a cui si contrappone una grave carenza di risorse professionalmente qualificate, già impegnate peraltro su molteplici fronti europei e internazionali. Il presidio da parte del Dipartimento della complessa attività preparatoria dei *dossier* e delle riunioni con i numerosi interlocutori esteri richiede di poter fare affidamento su un cospicuo e tempestivo rinforzo qualificato, la cui assenza metterebbe a serio rischio la qualità ed efficacia della presidenza italiana del G20 con possibili impatti reputazionali per il Paese. Per quanto sopra indicato, al fine di continuare ad assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali nonché il corretto svolgimento della presidenza di turno del G20, si propone di incrementare il contingente di personale esperto in servizio presso il Dipartimento del tesoro attraverso un reclutamento speciale per acquisire fino a trenta unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali riconosciute al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure concorsuali verranno espletate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai predetti oneri assunzionali, quantificati in euro 220.000 per l'anno 2019 (prevedendo l'assunzione nel mese di novembre 2019) ed euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.

Il comma 2 apporta modifiche al comma 586 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2019, al fine di assegnare una quota delle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste per le finalità già previste dall'ultimo periodo del comma 586, ai sensi del quale la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Il comma 4 modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. L'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. Tali disponibilità sono costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla BEI nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Il conto è alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto e attribuiti annualmente ai conti speciali CEE. L'articolo prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Capo III - Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)

Con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è stato autorizzato, a seguito della positiva decisione della Commissione europea, uno schema per la concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche e degli intermediari finanziari. La misura, che non è qualificata come aiuto di Stato, aveva l'obiettivo di consentire l'avvio di un mercato secondario concorrenziale per

la cessione di tali crediti deteriorati.

Nei tre anni di operatività dello schema, l'ammontare lordo di sofferenze oggetto di cartolarizzazione risulta pari a poco meno di 50 miliardi di euro e il valore nominale della *tranche senior* assistita dalla garanzia pubblica è pari a circa 10 miliardi di euro.

Il contributo di questa misura allo sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati può quindi essere considerato significativo, anche se l'obiettivo di un mercato completo non può ancora ritenersi raggiunto. Pertanto il decreto-legge propone una conferma della misura, che è terminata il 6 marzo, e introduce talune modifiche ritenute opportune alla luce dell'esperienza operativa maturata, sempre nell'ottica di un adeguato bilanciamento fra la tutela del garante Stato e la compatibilità con logiche di mercato.

La nuova autorizzazione è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea, che sarà chiamata a valutare che la misura non contenga elementi di aiuto.

L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulla *tranche senior* emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di sofferenze originate da banche e intermediari finanziari per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla menzionata decisione della Commissione europea.

Tale termine può essere prorogato con decreto del Ministro per ulteriori dodici mesi, sempre previa autorizzazione della Commissione europea.

In coerenza con le prassi della Commissione europea è prevista la nomina di un *monitoring trustee*, incaricato di verificare, per conto della stessa Commissione, la conformità delle operazioni alla decisione stessa.

L'articolo 21 contiene le modifiche alla disciplina della GACS come recata dal decreto-legge n. 18 del 2016.

Con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016, si ricorda che il comma 1, lettera *a*), prevede, a tutela dello Stato garante, che i crediti oggetto di cessione siano trasferiti alla società veicolo di cartolarizzazione per un importo non superiore al valore netto contabile. In proposito si è ritenuto opportuno eliminare il riferimento alla data della cessione che non ha alcun effetto pratico. L'osservazione delle cartolarizzazioni assistite da GACS fin qui poste in essere ha reso evidente la centralità del *servicer* nell'assicurare il buon esito delle operazioni. In relazione a questo si è arricchito il contenuto obbligatorio delle operazioni di cartolarizzazioni, richiesto dal medesimo articolo 4, introducendo l'obbligo per la società cessionaria di sostituire il *servicer* in casi di particolare gravità. Si è altresì previsto che la società cessionaria debba stabilire apposite procedure (ad esempio un *back-up servicer*) per agevolare nel concreto la transizione.

Con la modifica all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, si propone di innalzare dall'attuale BBB- a BBB il livello minimo di *rating* richiesto per i titoli *senior* ai fini del rilascio della garanzia, con relativa riduzione del rischio a carico dello Stato. Tale scelta aumenterebbe la qualità dell'operazione, ottimizzando la struttura e la composizione dei titoli emessi, incrementando lo spessore delle *tranche junior* e *mezzanine* e rendendo dunque più circoscritta e di migliore qualità la componente *senior*. Si ritiene che l'aumento del *rating* minimo richiesto non dovrebbe produrre effetti indesiderati sulla struttura e sui costi dell'operazione, e dunque sulla sua appetibilità per il mercato. Sempre al fine di incentivare il monitoraggio sul *servicer* da parte dei detentori della *tranche mezzanine*, all'articolo 6 del decreto-legge n. 18 del 2016 si è prevista, in linea con le prassi già osservate sul mercato, l'introduzione in via obbligatoria di « *performance trigger* » (scostamento superiore a una certa quota dei flussi di recupero effettivi rispetto a quelli attesi) - da verificare ad ogni data di pagamento degli interessi - in modo tale da determinare la subordinazione della remunerazione della *tranche mezzanine* non solo al pagamento degli interessi ma anche al rimborso integrale del capitale della *tranche senior* ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.

Analogamente, all'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, nel caso di recuperi cumulati effettivi inferiori a quelli attesi, si prevede anche la postergazione della parte variabile delle commissioni da pagare al *servicer* al completo rimborso del capitale dei titoli *senior* ovvero alla data in cui il suddetto

rapporto risulti superiore al 100 per cento.

In correlazione con la modifica del *rating* minimo, sopra descritta, si è reso necessario ridefinire i panieri CDS utilizzati per il calcolo del corrispettivo della garanzia (verrebbe quindi sostituito anche l'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016). In questo contesto, si prevede all'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 che la composizione dei panieri sia fissa per i primi dodici mesi di operatività e che venga aggiornata alla fine del primo anno di implementazione, nonché nel caso di proroga dello schema, sia includendo nuovi emittenti che rispettino i criteri di *rating* previsti, sia escludendo da ciascun paniere emittenti la cui valutazione del merito di credito non sia più coerente con i relativi criteri di *rating* (il decreto-legge n. 18 del 2016 prevedeva l'esclusione automatica dai panieri dei soli emittenti la cui valutazione del merito di credito non fosse più tale da rispettare i criteri di *rating* previsti).

La struttura del corrispettivo della garanzia è stata modificata al fine di tener conto di talune osservazioni provenienti dalla Commissione europea. Si prevede quindi di utilizzare la media dei prezzi dei singoli CDS inclusi nei panieri sui due mesi precedenti, anziché i sei mesi finora previsti, al fine di incorporare più rapidamente nel prezzo della garanzia eventuali variazioni nella struttura dei tassi di mercato. Tale esigenza era già stata sollevata dalla Commissione europea in occasione dell'ultima proroga dello schema attuale e riflessa nel relativo decreto ministeriale. Si prevede altresì, sempre su indicazione della Commissione europea, l'aggiornamento del tasso di sconto per assicurare la coerenza della misura con le condizioni del mercato.

Gli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono stati coerentemente modificati.

Con l'articolo 22 si prevede la possibilità di aggiornare le disposizioni di attuazione già emanate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2016. In tale contesto potrà essere ripensato e rafforzato il flusso informativo periodico sulla *performance* della cartolarizzazione a beneficio del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 23 si riferisce alla copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS.

Il corrispettivo della GACS confluisce nel fondo di dotazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2016, volto a fronteggiare complessivamente il rischio delle garanzie concesse (pertanto senza specifici accantonamenti a fronte delle singole operazioni).

Tale fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016, è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate dagli istituti beneficiari della garanzia all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del capo II del medesimo decreto-legge n. 18 del 2016. Ad oggi, la dotazione attuale del conto corrente di tesoreria n. 25060 è di euro 129.108.130 (si è in attesa della riassegnazione di euro 5.472.330,24, richiesti alla Ragioneria generale dello Stato il 17 dicembre 2018).

Il proposto allungamento della finestra temporale di concessione della garanzia per ulteriori due anni, consentirebbe (secondo una stima della Banca d'Italia) la concessione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi.

Al riguardo, ancorché il corrispettivo della garanzia sia considerato dalla Commissione europea « a mercato », e quindi idoneo a coprire il costo del rischio, lo Stato garante resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire nel quadro normativo o nel contesto economico-finanziario e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro stimati dal *servicer* e valutati dalle agenzie di *rating*, esponendo così la garanzia pubblica.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere, prudenzialmente, un incremento delle risorse finanziarie del fondo di garanzia per ulteriori 100 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo o della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, (n. 6077), intestata al Dipartimento del tesoro.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Relazione tecnica

Il decreto-legge oggetto della presente relazione è volto a regolare in modo ordinato e coerente, con un approccio sistematico, l'operatività nel territorio nazionale degli intermediari e dei soggetti che, per effetto del recesso del Regno Unito, perderebbero l'attuale *status* venendo ad assumere quello di soggetti provenienti da un paese terzo con il quale non sono in essere accordi di cooperazione. Analogamente, il decreto prevede misure specifiche per quanto concerne il prosieguo dell'attività dei soggetti residenti in Italia ma che svolgono parte della propria attività nel regno Unito, nonché disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito.

Il decreto contiene inoltre alcune ulteriori disposizioni urgenti volte alla tutela della stabilità finanziaria: trattasi del mantenimento dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze, della partecipazione italiana ad organismi e istituzioni finanziarie internazionali.

Descrizione dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1-11 si evidenzia, che trattasi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, trattasi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, con particolare riferimento alle quali si fa presente quanto segue. Le disposizioni contenute nell'**articolo 12** prevedono che durante il periodo transitorio gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE. Inoltre, viene stabilito all'**articolo 13** che fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti



dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di IVA e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della suddetta disposizione. Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che le misure non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica, atteso che l'intenzione degli interventi è quella di mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito.

Con riguardo all'art. 14, si evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riguardo agli oneri ricadenti sulle Questure in esito all'attuazione delle nuove disposizioni, va osservato che la platea dei potenziali beneficiari delle norme proposte è assai circoscritta, tanto da non costituire un aggravio per l'Amministrazione. Infatti, i cittadini del Regno Unito residenti in Italia (al settembre 2018) sono circa 17.000, mentre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha riferito di circa 30.000 utenti, potenziali fruitori delle norme anzidette; stime queste, entrambe, irrilevanti se lette congiuntamente al dato relativo alle pratiche di soggiorno trattate, annualmente dalle Questure. Ad esempio, nel 2018, le Questure sul territorio hanno provveduto al rilascio di 282.105 nuovi titoli di soggiorno, su un totale di 1.660.868 pratiche di primo rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato, definite positivamente. Va rilevato, inoltre, che ai sensi degli articoli 7-vicies, ter e quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del *permesso di soggiorno elettronico*, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in euro 24,56, più IVA. Si precisa, infine, che nella norma proposta è stato esplicitamente chiarito, **al comma 4**, che tali persone, per la richiesta del titolo di soggiorno, dovranno comunque assolvere al pagamento del *contributo al soggiorno*, previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del TUI, analogamente a quanto è al momento previsto per i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del *permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*.

Dall'intervento di cui all'art. 15 non derivano nuovi o maggiori oneri, considerato che nel periodo transitorio individuato dalla norma, non cambiano le condizioni rispetto a quanto previsto dalla disciplina attuale, anche sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa.

A fine febbraio 2019, i dati relativi alle richieste di cittadinanza in istruttoria da parte di cittadini del regno Unito risultano pari a 1.323, di cui n. 766 per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992) e n. 557 per residenza (art. 9 della legge n. 91/1992).



Le disposizioni di cui all'art. 16. In conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è necessario potenziare la tutela dei concittadini ivi residenti. Gli interventi proposti non sono suscettibili di generare, per la finanza pubblica, oneri superiori rispetto a quelli quantificati e coperti dalle stesse disposizioni autorizzative che qui si propongono, per le ragioni di seguito esposte. Il **comma 1, lettera a)**, è finalizzato prioritariamente all'acquisto della sede del Consolato Generale ad Edimburgo (attualmente in un immobile in locazione al costo annuale di circa euro 115.000 al cambio attuale e al netto degli oneri accessori), al riadattamento dei locali del Consolato Generale a Londra, già di proprietà demaniale, (in relazione all'esigenza di adattare gli spazi all'aumento del personale della sede, reso necessario dalla circostanza che in 10 anni il numero di connazionali residenti nell'area di competenza è quasi raddoppiato, passando da 175.000 circa del 2008 agli oltre 307.000 di dicembre 2018, con circa 30.000 richieste di iscrizione anagrafica pendenti) e all'adattamento/acquisto di locali per un nuovo ufficio consolare di carriera a Manchester. Considerato il costo storico dell'acquisto di locali di ampiezza adeguata in una zona non periferica a Edimburgo, di possibili interventi di adattamento nella sede demaniale di Londra e di adeguamento di una possibile nuova sede (inizialmente in locazione) a Manchester, si stima che una cifra di 2,5 milioni per il 2019 e di 1 milione per il 2020 sia necessaria. I costi sono stimati in base ai costi rilevati per l'acquisto in area centrale e semicentrale di Edimburgo (2 milioni circa, ad un costo unitario di 5000 euro/mq per 350/400 mq) e al costo storico di interventi di manutenzione effettuati nelle sedi demaniali nel Regno Unito. La disposizione è espressamente configurata nella norma come un tetto di spesa, quindi non sono possibili oneri maggiori rispetto a quelli quantificati nella disposizione normativa. Per le esigenze derivanti dall'apertura di un ufficio consolare di carriera a Manchester e dal potenziamento delle sedi diplomatico-consolari nel Regno Unito e in altri Paesi UE che risentiranno delle conseguenze della Brexit, **il comma 1, lettera b)**, considera la necessità di coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI aggiuntive da destinare all'estero. Il costo medio annuo lordo delle unità di personale di ruolo attualmente in servizio nel Regno Unito è pari a circa 115.000 euro. Il costo è stato quantificato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico all'estero del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito (ad esclusione dei posti per funzionari presso l'Ambasciata, in quanto tali incarichi non sono oggetto di aumento, non svolgendo l'ambasciata a Londra funzioni consolari). Il dato pertanto tiene conto delle aggiunte per situazione di famiglia e delle altre componenti del trattamento economico. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2019, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 750.000 per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Anche in questo caso, la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa. Per garantire la tutela dei concittadini **il comma**



1, **lettera c)**, incrementa le risorse disponibili per il funzionamento delle strutture esistenti (o da istituire, come il nuovo ufficio consolare a Manchester). Per assicurare il conseguimento della finalità di potenziare il servizio dei consolati nel Regno Unito, è necessario innanzi tutto ampliare gli orari di attività degli uffici, anche mediante turnazioni, con conseguente aumento delle spese vive di funzionamento, incluse quelle per la sicurezza. E' inoltre necessario assicurare la copertura dei costi di funzionamento del nuovo ufficio consolare a Manchester (considerata la presumibile consistenza della collettività italiana residente, si stima un costo di funzionamento intermedio tra i circa 200.000 euro annui del Consolato generale ad Edimburgo e i circa 700.000 del consolato generale a Londra). In relazione a possibili turnazioni, non sono invece dovuti maggiori compensi al personale in servizio, data la natura onnicomprensiva dell'indennità di servizio all'estero, art. 170 DPR n. 18/1967. Gli uffici consolari intendono inoltre stipulare per il Regno Unito specifici servizi di assistenza legale e sociale a favore dei connazionali presenti nel Paese (esperti legali locali, assistenti sociali e contratti per la parziale esternalizzazione di alcune attività propedeutiche alla fornitura dei servizi consolari). La stima è stata effettuata sulla base del costo storico dei corrispondenti servizi nel Regno Unito, fermo restando che la spesa effettiva dipenderà dai prezzi di aggiudicazione dei servizi in questione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

Il **comma 2** incrementa di 50 unità il contingente del personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il costo unitario delle nuove assunzioni di personale locale ai sensi dell'articolo 152 del DPR n. 18/1967 è stato quantificato a partire dal costo unitario medio della categoria, facendo riferimento alla media dei Paesi UE ponderata sulle presenze effettive, accertato in euro 45.087 pro capite (lordo amministrazione) per il 2019. A tale importo è stato applicato un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2019).

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unità	Onere totale
2019		€ 45.087,00	25	€ 1.127.175,00
2020	2%	€ 45.988,74	50	€ 2.299.437,00
2021	2%	€ 46.908,51	50	€ 2.345.425,74



2022	2%	€ 47.846,69	50	€ 2.392.334,25
2023	2%	€ 48.803,62	50	€ 2.440.180,94
2024	2%	€ 49.779,69	50	€ 2.488.984,56
2025	2%	€ 50.775,28	50	€ 2.538.764,25
2026	2%	€ 51.790,79	50	€ 2.589.539,53
2027	2%	€ 52.826,61	50	€ 2.641.330,33
2028	2%	€ 53.883,14	50	€ 2.694.156,93

Il **comma 3** prevede che la decorrenza dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero abbia effetto dal momento della domanda e non dal momento della ricezione da parte del comune della dichiarazione resa all'ufficio consolare. La modifica allinea il regime applicabile agli italiani all'estero a quello ora previsto per le iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente. La disposizione ha carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è assicurata mediante corrispondente riduzione, operata dal **comma 4**, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli stanziamenti proposti sono coerenti con la finalità dell'accantonamento, essendo destinati a dare continuità ad impegni della Repubblica italiana sul piano internazionale.

La disposizione di cui **all'articolo 17**, con il prevedibile avveramento dello scenario "no deal", si pone il problema di come tutelare, successivamente alla data del 29/3/2019 sia i cittadini italiani nel Regno Unito che i cittadini britannici in Italia. Indipendentemente dall'eventuale proroga della fuoriuscita e dall'estensione del rinvio, prudenzialmente è stata elaborata la norma in esame finalizzata alla salvaguardia dei diritti alla salute dei suddetti cittadini. Suo contenuto è principalmente un rinvio ai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (Reg. CE 883/2004 e Reg. CE 987/2009) affinché gli stessi possano continuare ad applicarsi dal 29 marzo 2019 e per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a: prestazioni medicalmente necessarie

(tessera), copertura da tutti i rischi malattia (S 1), cure programmate (S2) – e i relativi rimborsi. La norma è ad invarianza di spesa per le finanze pubbliche, perché, a condizione di reciprocità, procrastina di 18 mesi il regime vigente.

L'art. 18 prevede la sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Infatti, con il recesso del Regno Unito, la Banca perderà il 16 per cento del capitale sottoscritto che, data la leva finanziaria consentita dallo Statuto della Banca (*gearing ratio*) pari a 2,5, sostiene circa 100 miliardi di attività del suo portafoglio. Per rimanere solvibile, la Banca dovrebbe immediatamente ridurre la sua attività di prestito. Affinché la BEI possa mantenere una capacità di prestito prossima ai livelli attuali, fino a 65-70 miliardi di euro l'anno, e uno *stock* di attività simili alle attuali (circa 550 miliardi di euro), è necessario quindi sostituire interamente il capitale del membro uscente. Per preservare l'attività di prestito ed evitare il declassamento da parte delle agenzie di rating, BEI ha quindi presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale, che consiste nella sottoscrizione della quota del Regno Unito (39,2 miliardi di euro) da parte dei rimanenti stati membri in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto pari a 243,3 miliardi di euro, di cui solo il 9 per cento effettivamente versato dai paesi membri. La sostituzione del capitale avverrebbe con riserve della Banca per la quota di capitale versato (3,5 miliardi di euro); e con sottoscrizione dei membri per la restante quota di capitale a chiamata (35,7 miliardi di euro). Agli stati membri è quindi richiesto di sostituire il capitale solo attraverso la sottoscrizione di capitale a chiamata (*callable*), e non di capitale versato (*paid-in*) fino alla ricostituzione della capacità di prestito e mantenimento degli impegni in essere della Banca.

La quota di capitale che l'Italia dovrà sottoscrivere è pari a 6.855.963.864 euro.

Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione. Per questo motivo non ha impatto sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione, prevista dall'articolo 19 del decreto-legge, è volta ad incrementare il contingente di personale esperto in servizio presso il Dipartimento del tesoro attraverso un reclutamento speciale per acquisire fino a 30 unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali riconosciute al MEF. Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione sono riferiti all'assunzione di 30 unità di terza area F3, comprensivi del trattamento accessorio e computati al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione.

Ai predetti oneri assunzionali, quantificati in euro 220.000 per l'anno 2019 (prevedendo l'assunzione nel mese di novembre 2019), ed euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 2 dell'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio n. 145 del 2018 al fine di assegnare la quota dell'autorizzazione di spesa dallo stesso prevista, già quantificata in sede di relazione tecnica al medesimo provvedimento e pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare gli oneri relativi al personale esterno del Gruppo di lavoro MEF per il supporto ai dossier finanziari. Il successivo comma 3 dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per la quantificazione si fa riferimento alla tabella di seguito riportata:

Costi senza
accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	30	€ 41.353,52	€ 1.240.605,62

6-bis



Costi con
accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	30	€ 43.588,87	€ 1.307.666,12

Il comma 4 del medesimo articolo 19 modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. L'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, del 2007 disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. Tali disponibilità sono costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Il conto è alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto e attribuiti annualmente ai conti speciali CEE. L'articolo prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

La previsione del **CAPO III** è relativa alle GACS. Il corrispettivo della GACS confluisce nel fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 18/2016, volto a fronteggiare complessivamente il rischio delle garanzie concesse (pertanto senza specifici accantonamenti a fronte delle singole operazioni). Tale fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016, è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate dagli istituti beneficiari della garanzia all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del Capo II del decreto legge n. 18/2016. Ad oggi, la dotazione del conto corrente di tesoreria n. 25060, è pari ad euro 129.108.130. Il proposto allungamento della finestra temporale di concessione della garanzia per ulteriori 2 anni (ipoteticamente fino a marzo 2021), consentirebbe (secondo una stima di Banca d'Italia) la concessione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi di euro.

Al riguardo, ancorché il corrispettivo della garanzia sia considerato dalla Commissione europea “a mercato”, e quindi idoneo a coprire il costo del rischio, ed ancorché le modifiche introdotte siano volte a rafforzare le tutele dello Stato garante (innalzamento del rating minimo richiesto, possibilità di differimento del pagamento degli interessi sulle tranche mezzanine e delle commissioni di servicing nel caso di recuperi inferiori alle attese, rafforzamento del monitoraggio, ecc...), lo Stato resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire, in particolare nel quadro normativo e/o nel contesto economico-finanziario, e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro stimati dal servicer e valutati dalle agenzie di rating, esponendo così la garanzia pubblica. Si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, prudenzialmente, (art. 23) un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia che fronteggia la GACS per ulteriori 100 mln di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 37, comma 6 del decreto -- legge n. 66/2014. Dette nuove risorse, confluiranno, pertanto, nel citato conto corrente di tesoreria centrale n. 25060, che continuerà ad essere, altresì, alimentato dai corrispettivi delle garanzie già in essere e di quelle che saranno concesse ai sensi dell'art. 20.

La garanzia concessa è da ritenersi di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.

Gli oneri per l'incarico di “soggetti qualificati indipendenti” (cd. trustee), di cui all'art. 20, comma 3, vengono drasticamente ridotti in 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (a fronte di un importo massimo in precedenza fissato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18/2016, in un milione di euro all'anno). Sulla base del dato storico delle entrate e delle uscite del Fondo, gli importi delle commissioni che saranno versate dai cessionari delle banche richiedenti, quale prezzo per la garanzia sulle operazioni GACS (in essere e future), risultano adeguati ai fini della copertura degli oneri relativi alla remunerazione del trustee.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2013, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Regional Manager dello Stato

22 MAR 2019

Co.	s/e	natura	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	s	k	Acquisto, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito	2,50	1,00		2,50	1,00			2,50	1,00	
16	s	c	Incremento degli assegni e indennità per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria	0,75	1,50	1,50	0,75	1,50	1,50		0,75	1,50	1,50
16	s	c	Incremento della tempestività e dell'efficacia dei servizi consolari	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		1,50	1,50	1,50
5	s	c	Incremento del personale a contratto e tempo indeterminato da n.2.870 unità a n.2.920 unità presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli Istituti italiani di cultura.	1,13	2,30	2,35	1,13	2,30	2,35		1,13	2,30	2,35
5	s	c	Riduzione - Tab.A.MAECI	-5,88	-6,30	-5,69	-5,88	-6,30	-5,69		-5,88	-6,30	-5,69
9	s	c	Incremento facoltà assunzionali a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze fino a trenta unità di personale di alta professionalità fascia terza	0,22	1,31	1,31	0,22	1,31	1,31		0,22	1,31	1,31
9	e	t/c	Incremento facoltà assunzionali a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze fino a trenta unità di personale di alta professionalità fascia terza - effetti riflessi				0,11	0,64	0,64		0,11	0,64	0,64
9	s	c	Riduzione del Fondo con finalità di finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato	-0,22	-1,31	-1,31	-0,22	-1,31	-1,31		-0,22	-1,31	-1,31
9	e	t/c	Riduzione del Fondo con finalità di finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato - effetti riflessi				-0,11	-0,64	-0,64		-0,11	-0,64	-0,64
9	s	c	Stipula di contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile relativi alle attività di carattere logistico-organizzativo da parte della delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze	1,20	1,65	1,67	1,20	1,65	1,67		1,20	1,65	1,67
9	s	c	Riduzione dell'autorizzazione di spesa per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20	-1,20	-1,65	-1,67	-1,20	-1,65	-1,67		-1,20	-1,65	-1,67
9	s	k	Incremento Dotazione iniziale fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze	100,00									
9	s	k	Riduzione Fondo di riserva per le garanzie dello Stato	-100,00									
TOTALE ENTRATE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	-0,35		0,00	0,00	-0,35
SALDO				0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35		0,00	0,00	0,35

Disegno di Legge

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019.

Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e, in particolare, il capo II, concernente la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali e, in particolare, l'articolo 12, che disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE;

CONSIDERATA l'attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo per il recesso dall'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

RITENUTO necessario tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché assicurare l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'accordo per il recesso dal Trattato sull'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attività nel territorio della Repubblica;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l'autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche o intermediari finanziari aventi

sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze è scaduta il 6 marzo 2019;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva riduzione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'Unione europea in materia di rettifiche di valore delle esposizioni deteriorate;

RAVVISATA la necessità di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto;

RITENUTO opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale della disponibilità dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;

RITENUTO necessario ed urgente potenziare il contingente di personale con alta e specifica professionalità in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - al fine di assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, al momento in atto, volti a definire una nuova architettura finanziaria europea e internazionale, nonché in considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante dalla Presidenza italiana del G20 che richiede un'intensa e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto prima possibile, essendo l'Italia nella Troika delle Presidenze già a partire dal 1° dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e per la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G

Art. 1.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)

1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al

comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

- 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
- 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
- 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2. ».

Capo II

MISURE PER GARANTIRE LA STABILITA' FINANZIARIA

Sezione I

MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO IN ASSENZA DI ACCORDO

Art. 2.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.

2. Nella presente sezione l'espressione:

- a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- d) 'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito' indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- f) 'istituti di moneta elettronica del Regno Unito' indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- g) 'gestori di fondi del Regno Unito' indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

- h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;
- m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
- n) 'autorità competenti' indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
- o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

Art. 3.

(Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della

Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.

5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d'Italia.

6. La notifica all'autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.

7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.

9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

Art. 4.

(Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia)

1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *m-duodecies*, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma *2-quinquies*, lettera *b*), e comma *2-sexies*, lettera *b*), del TUF, cessano l'attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: *a*) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3; *b*) non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera *b*) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:

a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;

b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte del cliente.

Art. 5.

(Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

Art. 6.

(Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito)

1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle

controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-*ter* del Testo unico della finanza.

Art. 8.

(Tutela dei depositanti e degli investitori)

1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-*quater*.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.

5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.

6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto

dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

Art. 9.

(Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.
3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.
4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.
5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

Art. 10.

(Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio

ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore

3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

Art. 11.

(Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso)

1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Art. 12.

(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)

1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Art. 13.

(Disposizioni fiscali)

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Sezione II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

Art. 14.

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui

all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura « per residenza », è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.

8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)

1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

Art. 16.

(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)

1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;

b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2.920 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.

3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica ». L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

Sezione III

PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE
E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI

Art. 18.

(Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti)

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.
2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.
3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 19.

(Supporto all'attività internazionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 586 l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: « 586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile. ».
3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: « entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato ».

Capo III

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Art. 20.

(Garanzia cartolarizzazione sofferenze)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 24.

Art. 21.

(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "alla data della cessione" sono soppresse;

b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

« f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;

f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito. ».

2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";

b) il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento."

4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: « 1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento. ».

5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea. »;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

2) alla lettera d), punto i), le parole "2,70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";

3) alla lettera d) punto ii), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte".

6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

« Allegato 1. PANIERI CDS

1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

Ubi Banca S.p.a.

Mediobanca Spa

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Atlantia S.p.a.

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

Mediobanca S.p.a.

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Eni S.p.a.

Atlantia S.p.a.

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Eni S.p.a.

7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b., è sostituito dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile è 2.75%";

b) al punto (4), lettera a., le parole "2.70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2.76 volte";

c) al punto (4), lettera b., le parole "8.98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9.23 volte";

d) al punto (5), le parole "I fattori 2.70 e 8.98" sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23";

e) al punto (11) le parole "un tasso di sconto al 2%" sono sostituite dalle seguenti: "un tasso di sconto al 2.75%" e le formule:

" $P3-5y = (7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)/(7+4r)$ (CDS_{5y} - CDS_{3y}) = 2.70 (CDS_{5y} - CDS_{3y})

$P3-5y = (7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)/(3+2r)$ (CDS_{7y} - CDS_{5y}) = 8.98 (CDS_{7y} - CDS_{5y})"

sono sostituite dalle seguenti:

" $P3-5y = (7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)/(7+4r)$ (CDS_{5y} - CDS_{3y}) = 2.76 (CDS_{5y} - CDS_{3y})

$P5-7y = (7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)/(3+2r)$ (CDS_{7y} - CDS_{5y}) = 9.23 (CDS_{7y} - CDS_{5y})".

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

Art. 22.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Salvini, Ministro dell'interno

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Grillo, Ministro della salute

Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.2.2. Testo approvato 1165 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1165

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 aprile 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2019, N. 22

All'articolo 3:

al comma 7, dopo le parole: « istanza prevista » sono inserite le seguenti: « , ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario, »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso ».

All'articolo 4, comma 2, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di recesso ».

All'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 ».

All'articolo 8, comma 5, le parole: « all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 7 del regolamento di

cui al decreto del Ministro del tesoro ».

All'articolo 10, comma 3, le parole: « e ogni altra disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e ad ogni altra disposizione ».

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « sono stabilite » *sono inserite le seguenti:* « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

All'articolo 14:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998 ».

All'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Viaggi di servizio*) - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo" ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « di tutela della salute » *sono sostituite dalle seguenti:* « di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie » *e la parola:* « britannici » *è sostituita dalle seguenti:* « del Regno Unito »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.

2-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-*bis*, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1 »;

alla rubrica, dopo la parola: « prestazioni » *sono inserite le seguenti:* « di sicurezza sociale e ».

Al capo II, sezione II, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 17-*bis*. - (*Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori*) - 1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020.

Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 17-ter. - (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali) - 1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.

Art. 17-quater. - (Disposizioni in materia aeroportuale) - 1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità ».

All'articolo 19:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Al capo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 19-bis. - (Principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi) - 1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia." sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.".

Art. 19-ter. - (Attività di negoziazione per conto proprio) - 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2,

paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".

Art. 19-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali) - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (*Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale*) - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 19-quinquies. - (Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) - 1. All'articolo 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23

ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" ».

All'articolo 20, comma 3:

al primo periodo, le parole: « del soggetto previsto dall'articolo 13 » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società di cui all'articolo 13, comma 1, » *e le parole:* « nel presente capo e nella decisione della Commissione europea » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 »;

al secondo periodo, le parole: « a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , a valere sulle risorse di cui all'articolo 23 ».

All'articolo 21:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di *performance* collegati, tra cui:

a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (*servicer*);

b) valore al lordo delle rettifiche di valore (*gross book value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;

c) valore nominale dei Titoli *senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;

d) valore nominale dei Titoli *senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre" »;

al comma 5, lettera b), capoverso 2, le parole: « in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato »;

al comma 6, capoverso, numero 3), le parole: « Eni S.p.a. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Eni S.p.a." »;

al comma 7, lettera a), le parole: « è sostituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « è sostituito ».

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: « possono essere integrate » *sono inserite le seguenti:* « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, » *e le parole:* « , da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia » *sono soppresse.*

All'articolo 23, comma 1, le parole: « ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

11 aprile 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MALLEGNI

Sopprimere l'articolo.

1.2

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero i servizi relativi alle reti di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica e mobile basati sulla tecnologia 5G».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «a banda larga».

1.3

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «beni o servizi» inserire le seguenti: «, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo,».

1.4

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative a apparecchiature o dispositivi tecnici in grado di intercettare la corrispondenza o progettati per il rilevamento remoto di conversazioni o la cattura di dati informatici».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sistemi di informazione con rilevamento remoto di conversazioni e cattura di dati informatici».

1.5

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative all'integrità, alla sicurezza e alla continuità operativa degli specifici sistemi elettronici e informatici necessari per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e i sistemi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

1.6

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività di hosting di dati la cui compromissione o la cui divulgazione potrebbe compromettere, in particolare, l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero la difesa nazionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e le attività di hosting di dati».

1.7

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'integrità e la sicurezza delle reti» con le seguenti: «l'integrità e la sicurezza delle reti 5G».

1.8

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

1.9

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;*

— 4 —

b) *aggiungere in fine le seguenti parole*: «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».

1.10

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».

1.11 (testo 2)

MALLEGNI, CONZATTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta.».

Art. 2

2.1

MONTANI, SAVIANE

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) "SICAV del Regno Unito" indica le società di investimento a capitale variabile, aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

— 5 —

Art. 3

3.1

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole: «le banche del Regno Unito,» inserire le seguenti: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito,».

3.2

MONTANI, SAVIANE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

Art. 4

4.1

CONZATTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito» e dopo le parole: «soggetti convenzionati così come le banche» inserire le seguenti: «, i gestori di fondi, gli OICR».

4.2

MONTANI, SAVIANE

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro quindici giorni» con le seguenti: «Entro trenta giorni».

Art. 5

5.1

MONTANI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

3-ter. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui al comma 1 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo non comporta, fino ad esaurimento delle relative obbligazioni: (i) alcuna modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi, nonché del rimborso del capitale da parte del cliente; (ii) alcun impatto sulla gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti di finanziamento in essere, alla data di recesso, verso controparte avente sede legale nell'Unione Europea».

Art. 6

6.1

CONZATTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla fine del comma.

6.2

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro i 15 giorni a decorrere dalla data di recesso»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio».*

6.3

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»;*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»*

6.4

CONZATTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che,» fino alla fine del comma.

6.5

BOTTICI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.».

Art. 13

13.1

BOTTICI, LANNUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

13.0.1

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Sezione I-bis

*ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
L'ECONOMIA DIGITALE NEL SETTORE BANCARIO, FINAN-
ZIARIO E AMMINISTRATIVO NONCHÉ DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGOLATORIE*

Art. 13-bis.

*(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel
settore bancario, finanziario, Amministrativo e la Finanza)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e amministrativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche europee degli esteri, del lavoro e delle politiche sociali, nonché dal Presidente della Conferenza Stato regioni.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

3. Il Comitato definisce le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative rispetto a iniziative nazionali ed assicura la definizione della strategia e gli indirizzi necessari da perseguire nei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione Europea.

4. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collabora-

zione pubblico-privato. Il Comitato opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13-ter.

(Regolazione proporzionale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un regolamento per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,

b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;

c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,

d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;

b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,

c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

4. Le imprese possono chiedere la disapplicazione temporanea di normative di vigilanza che non derivino da norme comunitarie o che siano in contrasto con in principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale.

Art. 13-*quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, compila annualmente una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, amministrativo e utilizza modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».

13.0.2

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Sezione I-*bis*.

DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI TRA BANCHE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI

Art. 13-*bis*.

(Incentivo all'aggregazione aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota del 1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

Art. 13-ter.

(Scissioni bancarie)

1. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

13.0.3

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: "entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato".

3. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013"».

13.0.100 (già 19.0.2)

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".».

Art. 14

14.1

ALFIERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

14.2

MARINO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».

14.3

ALFIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Nei casi di cittadini muniti di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la continuità del soggiorno di cui al comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze che non superino 5 anni consecutivi».

Conseguentemente al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole «commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13» con le seguenti: «commi 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13».

14.4

MARINO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «commi 2, 4, 6, 7» con le seguenti: «commi 2, 4, 7, ad esclusione della lettera d)»;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «; la continuità del soggiorno ai fini del comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze non oltre i 5 anni consecutivi nel caso di una persona avente il diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, e negli altri casi dalle assenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 14».*

14.5

MARINO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 4, 7» con le seguenti: «commi 4, 7 ad esclusione della lettera d)».

14.6

MARINO, ALFIERI

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La continuità del soggiorno non è pregiudicata dalle assenze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007».

14.7

MARINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Il titolare di permesso di soggiorno di cui ai comma 1 o al comma 4 ha il diritto al ricongiungimento familiare con i familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 30 del 2007; si applica l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo per il titolare di permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

5-ter. L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 2 del presente articolo ha gli obblighi e i diritti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad esso si applicano i commi 2 e 7 dello stesso articolo».

14.8

ALFIERI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. I cittadini del Regno Unito titolari del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 hanno il diritto al ricongiungimento con i familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 del 2007, titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 22 del 2019.

5-ter. Ai cittadini del Regno Unito in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

14.9

ALFIERI, MARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007 dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e fino al 31 dicembre 2020».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuino ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario no-deal;

a livello diplomatico, i rappresentanti del governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti;

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingresso o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-EU;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

G14.101

DESSÌ, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica Italiana sul territorio britannico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con in Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

G14.102

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14 comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «a Manchester.».

16.2

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;».

16.3

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.4

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.5

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

MONTEVECCHI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale nonché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;

- continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

EMENDAMENTI

16.0.1

LANZI, BOTTICI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b*), inserire le seguenti:

"b-bis) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 17

17.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire la parola: «britannici» con le seguenti «del Regno Unito».

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini UE e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

EMENDAMENTI

17.0.1

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.».

17.0.100 (già 21.0.1)

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-bis.

(Tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020».

17.0.2

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

17.0.101 (già 21.0.2)

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art.17-bis.

(Distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (conipio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

17.0.102 (già 19.0.6)

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2016)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato nella GU 29 novembre 2016, n. 279, dopo le parole "aeroporti dell'Unione Europea" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti situati entro un raggio di 1.500 km"».

Art. 19

19.1

MONTANI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

19.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

19.0.1

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.3

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

"Art 7-bis.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi."

4. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n.2.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

19.0.5

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

Art. 20

20.1

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» con le seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» con le seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.».

Art. 21

21.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

*«f-quater) nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.».*

21.2

PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le società cedenti di cui all'articolo 3, comma 1, che accedono alla garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

- 1) sia l'unico di proprietà del debitore e del nucleo familiare;
- 2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;
- 3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso' ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il debitore:

- 1) abbia avviato una pratica per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- 2) abbia un reddito lordo inferiore a 20.000 euro.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le modalità per la compensazione dei mancati introiti temporanei riferiti ai casi di cui al comma 1-bis).

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

21.3

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*I-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati. Tale relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

21.4

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» *con le seguenti:* «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

Art. 22

22.1

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».

22.0.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla della positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

Art. 23

23.1

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

16 aprile 2019

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.8

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

Art. 6

6.1

CONZATTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla fine del comma.

6.4

CONZATTI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che,» fino alla fine del comma.

6.5

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.».

— 3 —

Art. 13

13.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

13.0.1 (testo 4)

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 13-bis.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, assicurativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Ministri dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle Politiche Europee, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e di supporto senza diritto di voto.

3. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo svi-

luppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato, nel rispetto dell'indipendenza delle Autorità di cui al comma 2, si avvale delle strutture delle Amministrazioni e delle medesime Autorità di cui ai commi precedenti, che provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 13-ter.

(Regolazione proporzionale con norme semplificate per testare innovazioni di settore)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale

per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), adotta uno o più regolamenti da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988, il primo dei quali da emanare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,

b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e

adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;

c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel

tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,

d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di

professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi,

nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare

alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o

utilizzo;

b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,

c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare

eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

Art. 13-*quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, redigono ciascuna per la parte di propria competenza, con cadenza annuale, una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, assicurativo che utilizzano modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».

Art. 13-*quinquies*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 13-*bis* al 13-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.0.3 (testo 2)

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Ulteriori disposizioni)

— 6 —

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità."

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

13.0.100 (già 19.0.2)

BOTTICI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità"».

13.0.101 (già 19.0.5)

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 14

G14.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuamente ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario no-deal;

a livello diplomatico, i rappresentanti del governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti;

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingres-

so o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-EU;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

G14.101

DESSÌ, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica Italiana sul territorio britannico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con in Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

G14.102

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14 comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

EMENDAMENTO

Art. 16

16.1 (testo 2)

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «anche a Manchester,».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

MONTEVECCHI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale non-

ché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;
- continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

EMENDAMENTO

16.0.1

LANZI, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b*), inserire le seguenti:

"b-bis) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 17

G17.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sa-

nitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini UE e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

EMENDAMENTI

17.0.1

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.».

17.0.2

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare colle-

gamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

Art. 19

19.1 (testo 2)

MONTANI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1, il comma 350, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è interpretato nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.».

19.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

19.0.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.3 (testo corretto)

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recan-
te esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera *b)* del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera *b)*, si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi."

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali", sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto", sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

Art. 20

20.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 3, sostituire le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» con le seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» con le seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.»

Art. 21

21.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«*f-quater*) nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.».

21.2 (testo 2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, DRAGO, Marco PELLEGRINI, FENU, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 2-*septies*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"I medesimi soggetti, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della presente legge, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

1) sia l'unico di proprietà del debitore e del proprio nucleo familiare;

2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il nucleo familiare del debitore abbia un reddito lordo nell'anno 2018 inferiore a 20.000 euro."».

21.3 (testo 2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati tra cui:

- a) cedente, cessionaria-SPV, *servicer*;
- b) *gross Book Value* dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;
- c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;
- d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

La relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

21.4

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» con le seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

Art. 22

22.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».

22.0.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla della positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

Art. 23

23.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

1.2.5. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

17 aprile 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MALLEGNI

Sopprimere l'articolo.

1.2

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero i servizi relativi alle reti di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica e mobile basati sulla tecnologia 5G».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «a banda larga».

1.3

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «beni o servizi» inserire le seguenti: «, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo,».

1.4

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative a apparecchiature o dispositivi tecnici in grado di intercettare la corrispondenza o progettati per il rilevamento remoto di conversazioni o la cattura di dati informatici».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sistemi di informazione con rilevamento remoto di conversazioni e cattura di dati informatici».

1.5

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative all'integrità, alla sicurezza e alla continuità operativa degli specifici sistemi elettronici e informatici necessari per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e i sistemi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

1.6

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività di hosting di dati la cui compromissione o la cui divulgazione potrebbe compromettere, in particolare, l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero la difesa nazionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e le attività di hosting di dati».

1.7

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'integrità e la sicurezza delle reti» con le seguenti: «l'integrità e la sicurezza delle reti 5G».

1.8

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

1.9

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;*

— 4 —

b) *aggiungere in fine le seguenti parole*: «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».

1.10

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».

1.11 (testo 2)

MALLEGNI, CONZATTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta.».

Art. 2

2.1

MONTANI, SAVIANE

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) "SICAV del Regno Unito" indica le società di investimento a capitale variabile, aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Art. 3

3.1

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole: «le banche del Regno Unito,» inserire le seguenti: «i gestori di fondi del Regno unito, gli OICR del Regno Unito,».

3.100

LA COMMISSIONE

Al comma 7, dopo le parole «istanza prevista», aggiungere le seguenti: «ai sensi della vigente disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

3.2

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

— 6 —

Art. 4

4.1

CONZATTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito» e dopo le parole: «soggetti convenzionati così come le banche» inserire le seguenti: «, i gestori di fondi, gli OICR».

4.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di recesso».

Art. 5

5.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.».

Art. 6

6.1

CONZATTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla fine del comma.

6.2

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro i 15 giorni a decorrere dalla data di recesso»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio».*

6.3

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»;*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»*

6.4

CONZATTI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che,» fino alla fine del comma.

6.5

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.».

Art. 8

8.1

LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».

Art. 10

10.1

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «e ogni altra disposizione» con le seguenti: «e ad ogni altra disposizione».

Art. 13

13.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

13.200

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole «sono stabilite» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

13.0.1 (testo 4)

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, assicurativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Ministri dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle Politiche Europee, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e di supporto senza diritto di voto.

3. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato, nel rispetto dell'indipendenza delle Autorità di cui al comma 2, si avvale delle strutture delle Amministrazioni e delle medesime Autorità di cui ai commi precedenti, che provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 13-ter.

(Regolazione proporzionale con norme semplificate per testare innovazioni di settore)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), adotta uno o più regolamenti da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988, il primo dei quali da emanare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per stabilire condizioni e modalità

per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

- a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,
- b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;
- c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,
- d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

- a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;
- b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorare lo sviluppo,
- c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

Art. 13-*quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, redigono ciascuna per la parte di propria competenza, con cadenza annuale, una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, assicurativo che utilizzano modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventua-

— 12 —

li modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».

Art. 13-quinquies.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 13-bis al 13-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

13.0.2

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Sezione I-bis.

***DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI
TRA BANCHE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI***

Art. 13-bis.

(Incentivo all'aggregazione aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota del 1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

Art. 13-ter.

(Scissioni bancarie)

1. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

13.0.3 (testo 2)

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 13-bis

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.".

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

13.0.100 (già 19.0.2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".».

13.0.101 (già 19.0.5)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

Art. 14

14.1

ALFIERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

14.2

MARINO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».

14.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.».

14.4

MARINO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «commi 2, 4, 6, 7» *con le seguenti:* «commi 2, 4, 7, ad esclusione della lettera d)»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «; la continuità del soggiorno ai fini del comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze non oltre i 5 anni consecutivi nel caso di una persona avente il diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legi-

slativo n. 30 del 2007, e negli altri casi dalle assenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 14».

14.5

MARINO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 4, 7» con le seguenti: «commi 4, 7 ad esclusione della lettera d)».

14.6

MARINO, ALFIERI

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La continuità del soggiorno non è pregiudicata dalle assenze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007».

14.7

MARINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Il titolare di permesso di soggiorno di cui ai comma 1 o al comma 4 ha il diritto al ricongiungimento familiare con i familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 30 del 2007; si applica l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo per il titolare di permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

5-ter. L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 2 del presente articolo ha gli obblighi e i diritti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad esso si applicano i commi 2 e 7 dello stesso articolo».

14.8

ALFIERI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. I cittadini del Regno Unito titolari del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 hanno il diritto al ricongiungimento con i familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 del 2007, titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 22 del 2019.

5-ter. Ai cittadini del Regno Unito in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

14.9

ALFIERI, MARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007 dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e fino al 31 dicembre 2020».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute

e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuamente ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario no-deal;

a livello diplomatico, i rappresentanti del governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti;

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingresso o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-EU;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

G14.101

DESSÌ, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute

e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica Italiana sul territorio britannico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con in Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

G14.102

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'ar-

articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14 comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1 (testo 2)

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «anche a Manchester,».

16.2

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;».

16.3

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.4

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.5

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.100

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo."».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

MONTEVECCHI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale nonché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;
- continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

EMENDAMENTI

16.0.1

LANZI, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b*), inserire le seguenti:

"b-bis) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 17

17.2000 (già 17.200 e 17.200/1)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo la parola «prestazioni» inserire le seguenti: «di sicurezza sociale e»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole «di tutela della salute» con le seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie».*

17.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire la parola: «britannici» con le seguenti «del Regno Unito».

17.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e nell'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per esami, un contingente di personale di n. 67 unità appartenente all'Area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e ad

euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente Fondo risorse decentrate del Ministero della salute.

2-quater. Per le finalità di cui al comma *2-bis* la dotazione organica, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III, posizione economica F1».

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini UE e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

EMENDAMENTI

17.0.1000 (già 17.0.100 testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori)

1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

17.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30/03/2020.».

17.0.100 (già 21.0.1)

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-bis.

(Tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.».

17.0.2

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

17.0.101 (già 21.0.2)

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art.17-bis.

(Distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (conif-pio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

17.0.102 (già 19.0.6)

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2016)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato nella GU 29 novembre 2016, n. 279, dopo le parole "aeroporti dell'Unione Europea" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti situati entro un raggio di 1.500 km"».

Art. 19

19.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1, il comma 350, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è interpretato nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici

del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.».

19.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

19.0.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di

voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.3 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recan-
te esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle atti-

vità materiali e immateriali", sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto", sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

Art. 20

20.1

LA COMMISSIONE

Al comma 3, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.»

20.2

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» con le seguenti: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».

Art. 21

21.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«*f-quater*) nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.».

21.2 (testo 2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, DRAGO, Marco PELLEGRINI, FENU, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G21.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2-*septies*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"I medesimi soggetti, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della presente legge, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

1) sia l'unico di proprietà del debitore e del proprio nucleo familiare;

2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il nucleo familiare del debitore abbia un reddito lordo nell'anno 2018 inferiore a 20.000 euro."».

21.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati tra cui:

a) cedente, cessionaria-SPV, *servicer*;

b) *gross Book Value* dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;

c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;

d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

La relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

21.4

LA COMMISSIONE

Al comma 5, lettera b), le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

21.5

LA COMMISSIONE

Al comma 6, capoverso, numero 3), sostituire le parole: «Eni S.p.a.» con le seguenti: «Eni S.p.a.».

21.6

LA COMMISSIONE

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «è sostituito» con le seguenti: «è sostituito».

ORDINE DEL GIORNO

G21.2 (già em. 21.2 testo 2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, DRAGO, Marco PELLEGRINI, FENU, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo III del provvedimento prevede una serie di misure volte ad incentivare la cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche;

con riferimento alle attività relative ai prestiti immobiliari, quando la banca decide di cartolarizzare tali attività, emette dei titoli che hanno come garanzia quei mutui, destinati ad essere venduti a investitori privati o istituzionali;

nella sostanza, la banca cede l'insieme dei suoi mutui alla SPV, istituita *ad hoc*, che quale emette delle obbligazioni da collocare presso gli investitori, utilizzando il ricavato della vendita delle obbligazioni per acquistare i mutui stessi;

in tal modo il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, in quanto il rimborso degli interessi che maturano e del capitale a scadenza collegato alle obbligazioni è strettamente dipendente dalla effettiva riscossione delle rate dei mutui stessi. I pagamenti destinati agli investitori in titoli cartolarizzati dipendono esclusivamente dai flussi di cassa prodotti dai crediti ceduti;

— 37 —

nell'ambito della procedura di cartolarizzazione, è necessario tutelare le fasce deboli, in particolare i debitori con reddito lordo inferiore a 20.000 euro, i quali rischiano di perdere l'immobile oggetto di esecuzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire - nelle sole ipotesi di prima casa, unico immobile di proprietà e residenza del nucleo familiare - con specifiche procedure volte alla salvaguardia del bene, mediante la concessione di un termine di maggior favore per il debitore, al fine di posticipare l'esecuzione immobiliare oggetto della procedura.

EMENDAMENTI

Art. 22

22.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere integrate» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.».

ORDINE DEL GIORNO

G22.100 (già em. 22.0.1 e 22.0.2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, LEONE, DRAGO, GALLICCHIO, FENU,
Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo III del provvedimento prevede una serie di misure volte ad incentivare la cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche;

alcune attività fiscali presenti nel bilancio delle banche e fuori bilancio nei casi non vi sia redditività prospettica risultano sottoutilizzate, si tratta cioè della classe di DTA2 detratte dal capitale primario della banca poiché crediti fiscali non pagabili e dipendenti dalla redditività futura dell'istituto;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina che consenta la conversione delle DTA2 in crediti d'imposta a fronte del pagamento di una commissione una tantum, pagata dalla banca per cassa tramite azioni di nuova emissione, in modo che il costo della conversione, determinato utilizzando componenti di attualizzazione e componenti assicurativi, sia in grado di compensare gli effetti negativi sul gettito fiscale per lo Stato.

EMENDAMENTI

22.0.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G22.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla della positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G22.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

Art. 23

23.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1165
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"

Titolo breve: *d-l 22 del 2019 - Sicurezza e stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 98 \(pom.\)](#)

28 marzo 2019

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 99 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 100 \(pom.\)](#)

3 aprile 2019

[N. 24 \(pom.\)](#)

4 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 25 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 101 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 103 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 104 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

[N. 105 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

[N. 106 \(ant.\)](#)

17 aprile 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 98 (pom.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
98^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'assegnazione del disegno di legge n. 1165, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, il presidente **BAGNAI** specifica che il relatore designato è il senatore Di Piazza e che l'esame sarà avviato a partire da martedì 2 aprile, mentre l'inizio della discussione in Assemblea è stato programmato per il 18 aprile, ove la trattazione in Commissione sia già conclusa. Propone quindi di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 del 5 aprile.

Il senatore **D'ALFONSO** (PD) chiede che la Commissione possa disporre di tempi più ampi, in considerazione della necessità di esaminare opportunamente il testo, da poco reso disponibile.

Il presidente **BAGNAI** propone di porre il termine alle ore 12 del 5 aprile.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** comunica infine che si riserva, d'intesa con il presidente Ostellari, di convocare le Commissioni 2a e 6a riunite nelle giornate del 2 e 4 aprile per il seguito e la conclusione dell'esame dell'Atto del Governo n. 71.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli

acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (COM (2018) 135 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricordato che il Parlamento europeo ha modificato il testo originario della proposta stralciando sostanzialmente la parte riguardante l'escussione extragiudiziale delle garanzie e che la votazione sulla parte restante del provvedimento è prevista per l'8 aprile in assenza di sostanziali margini di emendabilità, fornisce alcuni ragguagli circa l'impostazione dello schema di risoluzione che si riserva di presentare alla Commissione.

Osserva innanzitutto che l'aumento del volume dei crediti deteriorati registrato negli anni scorsi è strettamente collegato all'andamento negativo del quadro macroeconomico, a sua volta influenzato dall'adozione reiterata di politiche fiscali di carattere prociclico, risultando minoritario, ancorché non rilevante, il fattore legato a pratiche creditizie scorrette. Menziona quindi alcuni dati in merito ai tassi di recupero delle sofferenze riportati in studi accademici e in pubblicazioni della Banca d'Italia, i quali testimoniano da un lato la maggiore tenuta dei valori dei crediti gestiti internamente a differenza di quelli ceduti e, dall'altro, l'emersione di perdite di capitale che hanno accentuato, anziché diminuire, l'erosione della capacità di erogazione del credito delle banche; rileva pertanto come la sussistenza di un nesso causale tra l'accumularsi di sofferenze e la restrizione del credito postulata dal legislatore europeo non sia sufficientemente dimostrata. Occorre chiedersi quindi se l'obiettivo di ridurre drasticamente i crediti deteriorati per via normativa sia funzionale alla sostenibilità del sistema, che appare invece in grado di operare come fatto finora. Manifesta infine l'intenzione di sollecitare il Governo a presentare un disegno di legge specifico per il recepimento della direttiva, al fine di consentire un esame parlamentare della materia, da parte della Commissione, correlato all'esame del documento in titolo, focalizzando adeguatamente le specifiche esigenze del sistema bancario italiano. Auspica infine la più ampia condivisione dei principi enunciati.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*M5S*), intervenendo in discussione generale, dopo aver fatto riferimento ad alcuni procedimenti giudiziari in corso, segnala come l'ingente quantità di sofferenze sia piuttosto riconducibile a condotte scorrette degli amministratori dei gruppi bancari, finalizzate al conseguimento di interessi particolari, giudicando negativamente i contributi accademici volti ad attenuare le responsabilità dei singoli istituti di credito.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'opportunità di un equilibrio tra visione sistemica e attenzione a singoli casi di mala gestione. Ritiene peraltro essere congrua rispetto all'interesse nazionale un'impostazione che ponga nel giusto rilievo la ricaduta della recessione e delle politiche procicliche rispetto al fenomeno dei crediti deteriorati.

Ha quindi la parola il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*), il quale richiama l'attenzione sull'importanza di un impegno dell'Unione europea finalizzato a determinare un quadro di certezza in materia di bilanci del settore creditizio, a scopo preventivo rispetto al possibile reiterarsi di situazioni di difficoltà degli istituti: la materia dei crediti deteriorati costituisce un terreno di confronto tra la sostenibilità finanziaria dei soggetti privati e l'ambito proprio dell'intervento pubblico.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sostiene l'opportunità di un'attenzione rivolta alla tenuta del sistema bancario in prospettiva futura, a fronte dell'esperienza finora compiuta, che sta imponendo un ampio ripensamento sulle regole recentemente approvate, quali l'istituto del *bail in*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

(1095) Donatella CONZATTI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **FENU** (M5S) osserva che i disegni di legge in discussione hanno la finalità di prevedere un periodo di sei mandati consecutivi (originariamente previsto per tre mandati) del regime previsto dagli articoli 147-ter e 148 del testo unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria (TUF) - introdotto dalla legge n. 120 del 2011 - per assicurare che il riparto dei componenti dei consigli di amministrazione e del collegio sindacale delle società quotate sia effettuato con un criterio che assicuri l'equilibrio dei generi.

Nel rinviare ad una successiva seduta una più compiuta analisi degli effetti della normativa citata, condivide l'accento positivo sulle dinamiche innescate, ferma restando l'opportunità di una discussione sulla proroga proposta.

Ricorda infine che il decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dispone al comma 4 dell'articolo 11 che per gli organi di amministrazione sia adottato il criterio di equilibrio dei generi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 99 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
99^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea
(Esame e rinvio)

Il sottosegretario VILLAROSA consegna alla Presidenza un'integrazione della relazione tecnica allegata al decreto-legge riferita all'articolo 18 del decreto legge n. 22.

Il presidente **BAGNAI** prende atto che il Governo ha consegnato tale documento per il seguito di competenza rispetto agli atti precedentemente trasmessi.

Il relatore **DI PIAZZA** (M5S) fa presente che il decreto-legge in esame è stato emanato in un momento in cui vi è ancora incertezza sui tempi e sulle modalità di recesso del Regno Unito dall'Unione europea: l'accordo di recesso del 22 novembre 2018 è stato respinto dal Parlamento del Regno nelle votazioni del 15 gennaio, del 12 marzo e del 29 marzo, data coincidente con la scadenza del biennio dalla notifica della determinazione di recedere. Alla luce di tali difficoltà, il primo ministro del Regno Unito ha chiesto di prorogare al 30 giugno 2019 il termine biennale di recesso. Il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 ha tuttavia respinto la richiesta e ha stabilito di consentire di ritardare il recesso in caso di mancato accordo al prossimo 12 aprile.

Passando ai contenuti del decreto-legge in esame, il relatore rileva che l'articolo 1 modifica il decreto legge n. 21 del 2012, recante "norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni". I poteri speciali riguardano l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti delle citate operazioni che consenta all'esecutivo il tempestivo esercizio del veto. La norma viene aggiornata in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa

nel settore delle comunicazioni, e dei connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, includendo i contratti che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

L'articolo 2 introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto. Oltre alla definizione delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative destinatarie delle norme che seguono, vengono definiti: la data di recesso, come la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo; il "periodo transitorio" come il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo.

L'articolo 3 disciplina la continuazione nel periodo transitorio dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. La disciplina distingue i soggetti che operano su base stabile avvalendosi del diritto di stabilimento da quelli che operano in regime di libera prestazione. In questo secondo caso, ferma restando la necessità di notifica, sono escluse le seguenti attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese di investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio. Per gli istituti di moneta elettronica è invece esclusa *in toto* l'operatività in regime di libera prestazione dei servizi.

L'articolo prevede poi due regimi speciali di prosecuzione dell'attività: per le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che possono continuare a svolgere i servizi e le attività bancarie, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio, nonché i servizi e le attività di investimento, senza necessità di notifica; per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati *over the counter* (OTC) in essere alla data del recesso.

L'articolo 4 elenca i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati. Deve altresì cessare la raccolta del risparmio e la prestazione dei servizi di investimento, qualora effettuate in regime di libera prestazione dei servizi, senza una stabile organizzazione sul territorio della Repubblica. Nell'elenco rientrano inoltre i soggetti autorizzati a proseguire l'attività, ai sensi del predetto articolo 3, che non abbiano notificato l'intenzione di farlo alle autorità e che non presentino istanza di autorizzazione trascorsi 6 mesi dall'inizio del periodo transitorio. Il comma 4, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 3, stabilisce un regime specifico per la prosecuzione delle attività connesse ai derivati OTC.

L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. Tale facoltà viene riconosciuta subordinatamente alla presentazione entro la data del recesso di una istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito da parte dei gestori italiani e, viceversa, di una istanza di estensione all'operatività in Italia da parte dei gestori del Regno Unito.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli

istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-*bis* del TUB e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dall'articolo 32-*ter* del TUF. I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete europea dei sistemi di risoluzione alternativa denominata "Fin-Net".

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto si applica anche ai soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema (di garanzia o di indennizzo) italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Vengono inoltre stabiliti obblighi informativi nei confronti dei depositanti e degli investitori che consentano loro di essere correttamente informati sulle tutele loro applicabili.

L'articolo 9, relativo al settore assicurativo, dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Ai sensi del successivo articolo 10 anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: a tali fini, i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.

L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018. In particolare, si dispone che, fino al termine del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso (31 dicembre 2020), si continuino ad applicare ai soggetti del Regno Unito che operano in Italia le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme in materia di: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. Ad esito della sottoscrizione, la quota di capitale dell'Italia aumenterà dal 16,1 al 19,2 per cento.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. I commi dall'1 al 3 disciplinano, recando le relative coperture, la facoltà di assunzione di personale da parte del MEF connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia

economico-finanziaria. Il comma 4 dispone in materia di riassegnazione delle risorse residue nei conti speciali CEE allo stato di previsione del MEF.

Gli articoli da 20 a 23 (Capo III) del provvedimento in esame consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS). A tal fine, confermando la disciplina prevista dal decreto legge n. 18 del 2016, possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni *senior*, ossia quelle considerate meno rischiose, in quanto sopportano per ultime le eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Si prevede che il prezzo della garanzia sia un prezzo "di mercato", al fine di non dar vita ad aiuti di Stato, e sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore al rating BBB da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla Bce secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.

Rispetto alla disciplina del 2016: lo schema di garanzia è destinato a durare, in prima battuta, per un tempo più lungo rispetto a quello originariamente previsto dal decreto-legge n. 18 (24 mesi dal parere positivo dell'Unione europea, prorogabili di ulteriori 12, in luogo dei 18 mesi previsti nel 2016); il prezzo di trasferimento dei crediti in sofferenza cartolarizzati non è più computato al momento della cessione; si prevede che il *rating* minimo dei crediti eleggibili per la garanzia statale sia più elevato del precedente *investment grade*, e cioè che tale *rating* non sia inferiore a BBB o equivalente; sono previste condizioni più stringenti per la tempistica di remunerazione dei titoli cartolarizzati diversi da quelli *senior*, a fronte di una diversa disciplina di recupero dei crediti, nonché delle società che prestano i servizi connessi alle operazioni di cartolarizzazione. La tempistica della remunerazione viene legata al raggiungimento di determinati livelli di incasso; è modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, sia mediante l'aggiornamento della composizione dei panieri di titoli presi in considerazione per il calcolo del prezzo, sia mediante l'innalzamento delle percentuali di maggiorazione del prezzo legate al trascorrere del tempo.

Il presidente [BAGNAI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) riconosce il carattere di necessità del provvedimento in esame, recante disposizioni idonee alla tutela del quadro ordinamentale a fronte del recesso del Regno Unito in assenza di accordo con le istituzioni europee, nonché a salvaguardia degli interessi dei cittadini e delle imprese. Sollecita quindi un livello adeguato di attenzione ai contenuti e alle implicazioni dell'articolo 1 del decreto legge n. 22, in ragione dell'esigenza di contemperare la sicurezza nazionale con le legittime aspettative degli investitori, i quali non possono che auspicare tempi sufficientemente rapidi nello svolgimento dei procedimenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Valuta inoltre positivamente il previsto potenziamento delle strutture del Ministero degli affari esteri, in relazione alla questione dell'attribuzione della cittadinanza. Conclude proponendo di audire la Banca d'Italia, l'IVASS e rappresentanti dei soggetti investitori nel digitale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (M5S) propone l'audizione della CONSOB.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone di audire la società Consap.

Ha quindi la parola la senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP), la quale pone in evidenza l'incongruità del capo I e del capo III rispetto alla maggior parte delle disposizioni recate dal provvedimento,

contraddistinte da un'oggettiva urgenza e da opportunità nel caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordi. Si associa alle richieste di audizioni e auspica un approfondimento riguardo gli aspetti geopolitici dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) condivide le richieste di audizioni formulate e auspica che l'esame del decreto legge n. 22 contenga necessari approfondimenti riguardo la materia dell'articolo 1, in considerazione delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché degli aspetti sanitari connessi al recesso del Regno Unito.

Il presidente [BAGNAI](#), ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato posto alle ore 12 del 5 aprile, si riserva di programmare un ciclo di audizioni sulla base delle proposte formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 100 (pom.) del 03/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019
100^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea
(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **BAGNAI** sospende la seduta e propone la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente **BAGNAI** comunica che è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dell'*iter* del disegno di legge n. 1165.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per

assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

In esito all'Ufficio di Presidenza il PRESIDENTE comunica che il ciclo di audizioni previste inizierà domani alle ore 16 con l'audizione dei rappresentanti di IVASS e di CONSOB e si concluderà martedì 9 aprile alle ore 17 con le audizioni di rappresentanti di Banca d'Italia, di Consap, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico. Conseguentemente il termine per la presentazione degli emendamenti - in precedenza fissato alle ore 12 del 5 aprile - è fissato alle ore 19 del 9 aprile. Fa inoltre presente la disponibilità dei Gruppi a presentare un numero contenuto di proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 24 (pom.) del 04/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24
GIOVEDÌ 4 APRILE 2019

Presidenza del Vice Presidente

[DI PIAZZA](#)

indi del Presidente

[BAGNAI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,55

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1165
(DECRETO-LEGGE 22 DEL 2019 - SICUREZZA E STABILITÀ FINANZIARIA IN CASO DI
RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA)*

1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 25 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25
MARTEDÌ 9 APRILE 2019

Presidenza del Vice Presidente

[DI PIAZZA](#)

indi del Presidente

[BAGNAI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,45

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1165
(DECRETO-LEGGE 22 DEL 2019 - SICUREZZA E STABILITÀ FINANZIARIA IN CASO DI
RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA)*

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 101 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
101^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 17,10.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali ([COM \(2018\) 135 definitivo](#))
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce che a causa dell'assenza del necessario accordo politico la proposta in titolo non è stata oggetto di votazione presso il Parlamento europeo; risultano pertanto sussistere margini per una maggiore efficacia della trattazione in fase ascendente. A tale proposito fa presente di avere messo a disposizione dei Gruppi una bozza di schema di risoluzione, sui quali potrà aprirsi una fase di discussione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1) *Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*, (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore [GRIMANI](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di una nuova formulazione del proprio emendamento 1.100, finalizzata a meglio specificare la portata dell'esclusione dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 1 delle attività consentite dalle convenzioni di Ottawa e di Oslo, nonché di un emendamento riferito all'articolo 2 e relativo alla figura degli agenti di cambio,

anche ai fini di coordinamento con le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

In risposta a un quesito del senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) il presidente [BAGNAI](#) osserva che l'esame del disegno di legge n. 1165 non potrà presumibilmente concludersi prima della prossima settimana.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) suggerisce l'opportunità di convocare la Commissione a partire da lunedì 15 aprile, in base al numero degli emendamenti che verranno presentati.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione la documentazione relativa al disegno di legge n. 1165 acquisita nell'ambito delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza il 4 aprile e oggi, nonché il contributo scritto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo economico.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 103 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
103^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente **BAGNAI** comunica che il senatore Turco è entrato a far parte della Commissione, subentrando alla senatrice Leone, già Segretario della stessa. La Commissione dovrà di conseguenza procedere all'elezione di un nuovo Segretario.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 22 (pubblicati in allegato).

Si danno per illustrati gli ordini del giorno.

Il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*) interviene sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, i quali, riprendendo il modello costituito dalla disciplina francese, hanno la finalità di ampliare la potestà di intervento dell'autorità statale a fini di tutela dell'interesse e della sicurezza nazionali.

Il senatore **D'ALFONSO** (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.10, che illustra, specificando come tali proposte siano tese a garantire la sicurezza nazionale conciliandola con l'opportunità di non scoraggiare potenziali investitori.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 1.11, riguardante l'integrazione del Gruppo di coordinamento di cui al comma 4 dell'articolo 1 con membri del Parlamento. Proseguendo illustrazione degli emendamenti 3.1 e 4.1, con i quali si intende evitare disparità di trattamento fra operatori che svolgono attività analoghe nel settore finanziario. Illustra quindi l'emendamento 6.1, volto a consentire maggiore certezza riguardo i tempi di autorizzazione agli operatori interessati.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare l'ammissibilità di alcuni emendamenti.

Dopo una sollecitazione del senatore [D'ALFONSO](#) (PD) il presidente [BAGNAI](#) interviene sull'emendamento 13.0.1, rilevando come questo sia relativo alle esigenze di adeguamento all'economia digitale nei settori bancario e finanziario per mezzo dell'istituzione di un apposito Comitato interministeriale. Prosegue osservando che l'emendamento 13.0.2 reca disposizioni tributarie finalizzate a incentivare l'aggregazione e il rafforzamento patrimoniale delle banche di dimensioni medie e piccole.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) sottoscrive gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9. Rileva quindi che tali proposte recano una disciplina adeguata a regolare lo *status* dei cittadini del Regno Unito in Italia successivamente al recesso dall'Unione europea.

Illustra successivamente l'emendamento 19.0.6, con il quale si intende mantenere l'equilibrio del sistema aeroportuale lombardo successivamente al recesso del Regno Unito, particolarmente riguardo alle tratte verso il Regno Unito finora servite dallo scalo di Linate.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.11, 3.1, 4.1, 6.1, 6.4, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1165](#)

G/1165/1/6

[Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,*

premesso che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro progressa e continuativa

residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14, comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno nell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

G/1165/2/6

[Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,*

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883 del 2004 e regolamento (CE) n. 987 del 2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

G/1165/3/6

[Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,*

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata è quello di garantire che, in caso

di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuano ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario *no-deal*;

a livello diplomatico, i rappresentanti del Governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti;

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingresso o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-UE;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

G/1165/4/6

[Montevecchi](#), [Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*,

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare, condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale nonché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;

continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

G/1165/5/6

[Dessi](#), [Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,*

premessi che:

il Capo II, Sezione II, del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica italiana sul territorio britannico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con il Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

Art. 1

1.1

[Mallegni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Urso, de Bertoldi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero i servizi relativi alle reti di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica e mobile basati sulla tecnologia 5G».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «a banda larga».

1.3

[Urso, de Bertoldi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «beni o servizi» inserire le seguenti: «, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo»,».

1.4

[Urso, de Bertoldi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative a apparecchiature o dispositivi tecnici in grado di intercettare la corrispondenza o progettati per il rilevamento remoto di conversazioni o la cattura di dati informatici».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sistemi di informazione con rilevamento remoto di conversazioni e cattura di dati

informatici».

1.5

[Urso, de Bertoldi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative all'integrità, alla sicurezza e alla continuità operativa degli specifici sistemi elettronici e informatici necessari per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e i sistemi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

1.6

[Urso, de Bertoldi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività di hosting di dati la cui compromissione o la cui divulgazione potrebbe compromettere, in particolare, l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero la difesa nazionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e le attività di hosting di dati».

1.7

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'integrità e la sicurezza delle reti» con le seguenti: «l'integrità e la sicurezza delle reti 5G».

1.8

[Bottici, Lannutti](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

1.9

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «possono essere individuate» con le seguenti: «sono individuate»;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».*

1.10

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».

1.11

[Mallegni, Conzatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede all'integrazione del Gruppo di coordinamento di cui al comma 4 con quattro componenti: due Senatori,

uno di maggioranza e uno di opposizione, votati con voto limitato ad uno, dalla competente Commissione del Senato; due deputati, uno di maggioranza e uno di opposizione, votati con voto limitato ad uno, dalla competente Commissione della Camera.».

Art. 2

2.1

[Montani](#), [Saviane](#)

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«r) "SICAV del Regno Unito" indica le società di investimento a capitale variabile, aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Art. 3

3.1

[Conzatti](#)

Al comma 3, dopo le parole: «le banche del Regno Unito,» aggiungere le seguenti: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito,».

3.2

[Montani](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

Art. 4

4.1

[Conzatti](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito» e dopo le parole: «soggetti convenzionati così come le banche» aggiungere le seguenti: «, i gestori di fondi, gli OICR».

4.2

[Montani](#), [Saviane](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro quindici giorni» con le seguenti: «Entro trenta giorni».

Art. 5

5.1

[Montani](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3- bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

3- ter. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui al comma 1 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo non comporta, fino ad esaurimento delle relative obbligazioni: (i) alcuna modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi, nonché del rimborso del capitale da parte del cliente; (ii) alcun impatto sulla gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti di finanziamento in essere, alla data di recesso, verso controparte avente sede legale nell'Unione Europea».

Art. 6

6.1

[Conzatti](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che, entro la predetta data,» fino alla fine del comma.

6.2

[Montani](#), [Saviane](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le altre: «entro i 15 giorni a decorrere dalla data di recesso»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le altre: «entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio».*

6.3

[Montani](#), [Saviane](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»;*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»*

6.4

[Conzatti](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che, entro la predetta data,» fino alla fine del comma.»

6.5

[Bottici](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2- bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.»

Art. 8

8.1

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».

Art. 10

10.1

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «e ogni altra disposizione» con le seguenti: «e ad ogni altra disposizione».

Art. 13

13.1

[Bottici](#), [Lannutti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.»

13.0.1

[Montani](#), [Saviane](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Sezione I-bis

ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'ECONOMIA DIGITALE NEL
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO NONCHÉ DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGOLATORIE

Art. 13- *bis*.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, Amministrativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e amministrativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche europee degli esteri, del lavoro e delle politiche sociali, nonché dal Presidente della Conferenza Stato regioni.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

3. Il Comitato definisce le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative rispetto a iniziative nazionali ed assicura la definizione della strategia e gli indirizzi necessari da perseguire nei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione Europea.

4. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13- *ter*.

(Regolazione proporzionale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un regolamento per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

- a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,
- b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;
- c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,
- d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

- a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;
- b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,

c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

4. Le imprese possono chiedere la disapplicazione temporanea di normative di vigilanza che non derivino da norme comunitarie o che siano in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale.

Art. 13- *quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, compila annualmente una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, amministrativo e utilizza modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».

13.0.2

[Montani](#), [Saviane](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Sezione I-*bis*.

DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI TRA BANCHE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI

Art. 13- *bis*.

(Incentivo all'aggregazione aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota del 1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

Art. 13- *ter*.

(Scissioni bancarie)

1. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

13.0.3

[Montani](#), [Saviane](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(*Ulteriori disposizioni*)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: "entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato".

3. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013".

Art. 14

14.1

[Alfieri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

14.2

[Marino](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modosoddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata a, sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».

14.3

[Alfieri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Nei casi di cittadini muniti di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la continuità del soggiorno di cui al comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze che non superino 5 anni consecutivi».

Consequentemente al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole «commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13» con le seguenti: «commi 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13».

14.4

[Marino](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «commi 2, 4, 6, 7» *con le seguenti:* «commi 2, 4, 7, ad esclusione della lettera d)»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «; la continuità del soggiorno ai fini del comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze non oltre i 5 anni consecutivi nel caso di una persona

avente il diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, e negli altri casi dalle assenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 14».

14.5

[Marino](#)

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 4, 7» con le seguenti: «commi 4, 7 ad esclusione della lettera d)».

14.6

[Marino](#), [Alfieri](#)

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La continuità del soggiorno non è pregiudicata dalle assenze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007».

14.7

[Marino](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Il titolare di permesso di soggiorno di cui ai comma 1 o al comma 4 ha il diritto al ricongiungimento familiare con i familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 30 del 2007; si applica l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo per il titolare di permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

5-ter. L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 2 del presente articolo ha gli obblighi e i diritti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad esso si applicano i commi 2 e 7 dello stesso articolo».

14.8

[Alfieri](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. I cittadini del Regno Unito titolari del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 hanno il diritto al ricongiungimento con i familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 del 2007, titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 22 del 2019.

5-ter. Ai cittadini del Regno Unito in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

14.9

[Alfieri](#), [Marino](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007 dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e fino al 31 dicembre 2020».

Art. 16

16.1

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «a Manchester.».

16.2

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;».

16.3

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti:« di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.4

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.5

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.6

[Cario](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3- *bis*. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

"In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo."».

16.0.1

[Lanzi](#), [Bottici](#), [Lannutti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b*), inserire le seguenti:

"b-bis) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 17

17.1

[D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Comincini](#), [Grimani](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «britannici» con le seguenti «del Regno Unito».

17.0.1

[Lupo](#), [Bottici](#), [Lannutti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30/03/2020.»

17.0.2

[Lupo](#), [Bottici](#), [Lannutti](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.»

Art. 19

19.1

[Montani](#), [Saviane](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

19.2

[Pescò](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

19.0.1

[Bottici](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo

Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).
2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.
3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.
4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.2

[Bottici](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".».

19.0.3

[Bottici](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale

caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

"Art 7- bis.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.".

4. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n.2.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

[Bottici](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

19.0.5

[Bottici](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- bis.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

19.0.6

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente **Capo**:

«Capo II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2016)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato nella GU 29 novembre 2016, n. 279, dopo le parole "aeroporti dell'Unione Europea" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti situati entro un raggio di 1.500 km"».

Art. 20

20.1

[Bottici](#)

Al comma 3, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.».

20.2

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» con le seguenti: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».

Art. 21

21.1

[Pesco](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«f-quater) nel caso in cui i Titoli senior superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.».

21.2

[Pesco](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"I-bis. Le società cedenti di cui all'articolo 3, comma 1, che accedono alla garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

1) sia l'unico di proprietà del debitore e del nucleo familiare;

2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso' ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il debitore:

1) abbia avviato una pratica per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;

2) abbia un reddito lordo inferiore a 20.000 euro.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le modalità per la compensazione dei mancati introiti temporanei riferiti ai casi di cui al comma 1-*bis*).

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

21.3

[Pescò](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati. Tale relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

21.4

[Bottici](#)

Al comma 5, lettera b), le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» *sono sostituite dalle seguenti:* «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

21.5

Il Relatore

Al comma 6, capoverso, numero 3), sostituire le parole: «Eni S.p.a.» *con le seguenti:* «Eni S.p.a.».

21.6

Il Relatore

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «è sostituito» *con le seguenti:* «è sostituito».

21.0.1

[Pergreffi](#), [Montani](#), [Saviane](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

«Art. 21 -*bis.*

(*Tariffe aeroportuali*)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020».

21.0.2

[Pergreffi](#), [Montani](#), [Saviane](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

«Art. 21 *-bis*.

(Distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (conifpio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

Art. 22

22.1

[Bottici](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».

22.0.1

[Pescò](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

[Pescò](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

Art. 23

23.1

[Bottici](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

23.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016» con le seguenti: «concesse ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016».

1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 104 (ant.) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019
104ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che l'autorizzazione è stata trasmessa alla Presidenza. In assenza di obiezioni tale forma di pubblicità sarà quindi adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente **BAGNAI** avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore **GRIMANI** (PD) riepiloga l'*iter* pregresso prima di passare all'esame degli emendamenti. Rammenta l'approvazione del disegno di legge in titolo, durante la scorsa legislatura, cui è seguito il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, in ragione dell'incompatibilità delle previsioni sanzionatorie, in assenza di clausola di salvaguardia penale, con la disciplina internazionale di cui alle convenzioni di Ottawa e di Oslo. Fa quindi presente che le proprie proposte emendative sono volte a chiarire che le attività di sminamento e bonifica non rientrano nell'ambito dei divieti posti dal disegno di legge e che si è altresì rilevata l'opportunità di inserire una specificazione nella parte definitoria dell'articolo 2 riguardante il ruolo speciale degli agenti di cambio, anche in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 6, al fine di disporre di un apparato sanzionatorio adeguato ai casi relativi a persone giuridiche e persone fisiche.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo 2).

Previa verifica della presenza del numero legale, l'emendamento 1.100 (testo 2) è posto in votazione, risultando accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda che l'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Il sottosegretario VILLAROSA invita al ritiro dell'emendamento 2.2, specificando che il Governo si riserva di compiere ulteriori valutazioni sull'implicazione di tale proposta, che potrà eventualmente essere ripresentata in sede di trattazione in Assemblea, giudicando prevalente l'obiettivo di concludere l'esame in sede referente.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) osserva che l'emendamento 2.2 è funzionale a meglio coordinare la disciplina definitoria con la vigente normativa in materia di responsabilità penale relativamente all'operato di persone giuridiche. Concorde quindi con il rappresentante del Governo in merito all'opportunità di compiere approfondimenti, consentendo al contempo una conclusione rapida dell'esame in Commissione.

Il relatore [GRIMANI](#) (PD) prende atto e ritira l'emendamento 2.2.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3, 4 e 5 si passa all'articolo 6.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 6.1 e 6.2, che, con il parere favorevole del relatore [GRIMANI](#) (PD) e del GOVERNO, sono accolti.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) ritira l'emendamento 6.3.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Il presidente [BAGNAI](#) registra che in tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (n. COM (2018) 135 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento.
Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 14)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) ricorda che attualmente non sussiste un accordo politico fra i Gruppi del Parlamento europeo circa la proposta di disciplina in esame e, per quanto riguarda il contesto entro il quale si svolge l'esame di tale iniziativa legislativa, rammenta i successi significativi nell'operazione di riduzione dell'ammontare di crediti deteriorati in precedenza accumulati dal sistema bancario italiano, nonché il rischio che le norme europee possano avere effetti distorsivi, favorendo i compratori di crediti in sofferenza. I dati ufficiali mostrano tuttavia che i tassi di recupero sono più

elevati nel caso di operazioni compiute direttamente dagli istituti bancari. Illustra quindi uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) esprime una valutazione positiva sul complesso dello schema di risoluzione, osservando che la questione dell'istituzione di un veicolo pubblico per il mercato dei crediti deteriorati, che di per sé suscita perplessità, è correttamente posta come mero spunto per un confronto.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) suggerisce una formulazione maggiormente circostanziata dell'osservazione di cui al numero 3).

Il presidente relatore [BAGNAI](#) accetta di modificare di conseguenza lo schema di parere.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdi) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando come lo schema di risoluzione sia stato redatto tenendo conto dei fattori di criticità riguardanti il sistema bancario italiano, risultato finora penalizzato dalla normativa europea accettata dai precedenti Governi, benché sfavorevole e più funzionale agli interessi della finanza internazionale. Fa quindi favorevolmente riferimento all'apertura, contenuta nello schema proposto, alla questione del riacquisto da parte del debitore - oggetto di una specifica iniziativa legislativa del proprio Gruppo -, nonché circa l'eventualità del ricorso a un veicolo pubblico.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, nell'auspicio che il Governo faccia propri i contenuti dello schema di risoluzione e li sostenga presso l'Unione europea.

Il senatore [FENU](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, oltre a sollecitare una valutazione delle conseguenze sul sistema bancario italiano dell'accelerazione dei processi di cessione dei crediti deteriorati.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime una valutazione favorevole della proposta del relatore.

Lo schema di risoluzione, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è posto in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

Il presidente [BAGNAI](#) registra con soddisfazione l'unanimità della deliberazione.

IN SEDE REFERENTE

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) presenta l'emendamento 3.100 (pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO presenta gli emendamenti 16.100, 17.100 e 17.0.100 (pubblicati in allegato).

Il presidente [BAGNAI](#) propone di porre il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 12 di domani.

La Commissione conviene.

Il presidente [BAGNAI](#), ritiene opportuno consentire un ulteriore approfondimento degli emendamenti presentati, anche alla luce dei pareri richiesti. Propone quindi di rinviare l'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 135 DEFINITIVO

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- a) la proposta di direttiva si propone di "incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi a enti non creditizi, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei consumatori", obiettivo da realizzare fra l'altro (i) armonizzando la normativa in materia di acquisizione e gestione dei crediti, allo scopo in particolare di promuovere la dimensione transfrontaliera di queste attività; (ii) definendo una procedura comune accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie, con l'intento in particolare di uniformare fra gli Stati membri i tassi di recupero delle esposizioni deteriorate, sulla base del presupposto che diversi tassi di recupero possano incidere sui costi di finanziamento e quindi falsino la concorrenza fra imprese sul Mercato Unico;
- b) l'intervento si colloca nel quadro del "Piano di azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa" approvato dal consiglio ECOFIN dell'11 luglio 2017 e comunicato con la "Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell'Unione bancaria" (COM(2017) 592 final dell'11 ottobre 2017). Più specificamente, la proposta di direttiva interviene sui punti (ii) "riforma della disciplina in materia di [...] recupero dei crediti" e (iii) "sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate" del piano di azione;

- c) alla fine di gennaio 2019 il Presidente della Commissione ECON del Parlamento europeo è stato informato dalla Commissione europea del mancato accordo politico sul Titolo V "Escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie" in sede di Consiglio Economia. Il presidente della Commissione ECON ha sottoposto la questione ai coordinatori dei Gruppi politici, che a inizio febbraio hanno deciso a maggioranza di procedere scorporando il Titolo V dalla proposta di direttiva. Il Parlamento ha informato le altre Istituzioni di questa scelta e si è provveduto a modificare la proposta originaria eliminando il Capo V. Il Parlamento europeo ha quindi discusso solo la parte residua della proposta, quella relativa ad acquirenti e gestori di crediti, rinviando alla prossima legislatura la discussione sullo strumento unico di escussione extragiudiziale accelerata;
- d) nel frattempo, il 13 marzo 2019 il Parlamento ha approvato in prima lettura e contestualmente trasmesso al Consiglio europeo per la definitiva approvazione, nel quadro del procedimento legislativo ordinario, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 575/2013/UE (*Capital Requirements Regulation*, CRR) per quanto riguarda la copertura minima delle perdite su esposizioni deteriorate (COM(2018)0134), proposta che in particolare introduce il cosiddetto *calendar provisioning*, ovvero uno schema di accantonamenti progressivi di capitale a fronte delle esposizioni deteriorate, distinto fra esposizioni garantite e non, fino alla concorrenza del 100 per cento delle esposizioni stesse, il cui scopo dichiarato è quello di scoraggiare "strategie attendiste" nella gestione delle esposizioni deteriorate da parte delle aziende di credito;
- e) la proposta di modifica COM(2018) 134 condiziona significativamente le strategie degli operatori nel mercato di cui la proposta di direttiva COM(2018) 135 si propone di incoraggiare lo sviluppo; si pongono pertanto due ordini di problemi: uno relativo al rapporto tra le fonti normative in quanto il regolamento, direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, dovrebbe collocarsi a valle di una direttiva che abbia definito gli obiettivi complessivi che l'Unione si prefigge in un determinato ambito; l'altro concerne la coerenza logica in termini più squisitamente economici, in quanto regole che forzano alla vendita conducono *in re ipsa* a un cosiddetto "mercato del compratore", distorcendo al ribasso i prezzi, in contraddizione con il principale obiettivo esplicito della proposta di direttiva, quello di favorire un aumento dei prezzi di collocamento delle esposizioni deteriorate (si veda in particolare il considerando (7) della proposta), come già osservato nel considerando (c) della risoluzione approvata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 10 dicembre 2018 in merito alla proposta COM(2018) 134, che invitava altresì a esaminare analiticamente gli effetti di questo approccio duale sul sistema bancario italiano;
- f) il rischio di dare vita, anche se come effetto non voluto, ad un "mercato del compratore" potrebbe riportare all'attenzione il progetto, da più parti ventilato e comunque meritevole di attenzione, di affidare ad un ente pubblico l'acquisto e la gestione dei crediti deteriorati, anche in qualità di *player* non esclusivo del mercato che si intende creare: in tale prospettiva sarebbe opportuno una discussione sull'opportunità di lasciare facoltà agli Stati membri di procedere autonomamente o di inserire tale decisione in un quadro armonizzato europeo, oppure di creare un soggetto europeo;
- g) a tal riguardo, si rileva che l'approccio definito nel "Piano di azione" (COM(2017) 592), in corso di realizzazione con i citati interventi successivi, incluso quello in titolo, si basa sul presupposto che elevati *stock* di esposizioni deteriorate limitino la capacità del sistema bancario di erogare credito, compromettendo la crescita economica e determinando un contesto particolarmente sfavorevole alle PMI, che per loro natura fanno ricorso prevalente al credito bancario; tuttavia, le ricerche condotte sull'esperienza italiana da esperti indipendenti e dalle autorità di vigilanza italiane conducono finora a conclusioni opposte a questi presupposti: in primo luogo, la capacità di erogare credito non appare significativamente correlata al livello delle esposizioni deteriorate, e in secondo luogo il rallentamento della crescita si presenta come causa, non effetto, dell'aumento dello *stock* di esposizioni deteriorate.

Sulla base delle ricerche citate, la Commissione sottolinea che non esiste alcun modello economico teorico che stabilisca un legame causale diretto fra il volume di queste esposizioni e l'allocazione del credito, mentre sul piano empirico le correlazioni osservate nel mercato italiano appaiono viziate da un problema di identificazione (cioè non denotano un nesso causale), in quanto l'aumento delle esposizioni deteriorate, e la riduzione dell'offerta di credito, sono precedute logicamente e temporalmente da una causa comune;

h) inoltre, l'enfasi sulla necessità di uno smaltimento veloce delle esposizioni deteriorate attraverso cessioni ad acquirenti specializzati si scontra, nel caso italiano, con l'evidenza raccolta dalla Banca d'Italia sui tassi di recupero delle "sofferenze". Nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, le sofferenze cedute, a un prezzo medio pari al 17 per cento dell'esposizione lorda di bilancio, hanno avuto un tasso di recupero del 26 per cento, contro il 44 per cento di recupero sulle sofferenze chiuse mediante procedura ordinaria, per cui l'aumento delle cessioni (76 per cento delle posizioni chiuse, rispetto al 45 per cento dell'anno precedente) si è tradotto nell'aggregato in una riduzione del tasso di recupero medio (dal 34 per cento del 2016 al 30 per cento del 2017). La cessione degli NPL in simili condizioni genera perdite che superano l'effetto positivo sui rapporti patrimoniali della riduzione degli attivi ponderati per il rischio, per cui potrebbe essere la vendita, anziché il livello raggiunto, di esposizioni deteriorate, a indebolire l'offerta di credito, con pesanti conseguenze sul tessuto imprenditoriale;

i) la creazione di un mercato più spesso, liquido, competitivo e trasparente, tramite la promozione della dimensione transfrontaliera e la rimozione degli ostacoli determinati dai costi di conformità e da altre disomogeneità normative, dovrebbe appunto scongiurare simili esiti, favorendo un incremento dei prezzi di cessione; tuttavia questi effetti astrattamente prefigurati vanno valutati nella concreta realtà fattuale del mercato italiano, in cui il rapporto fra sofferenze nette e impieghi totali è sceso nel dicembre 2018 all'1,72 per cento (rispetto al 4,89 per cento del dicembre 2016), con una dinamica rapida e accelerata rispetto al picco di 88,8 miliardi raggiunto nel novembre 2015, sceso a 29,5 miliardi a dicembre 2018 (pari a una diminuzione di oltre il 66 per cento). Da un lato una riduzione così consistente delle sofferenze, avvenuta nel quadro normativo attuale, rende meno impellenti ulteriori interventi di smaltimento; dall'altro, è lecito dubitare che la promozione di ulteriori cessioni (e quindi di spinte dal lato dell'offerta), in un contesto caratterizzato da regole distorsive come il *calendar provisioning*, possa effettivamente determinare significative pressioni al rialzo dei prezzi delle esposizioni deteriorate, allineandoli ai tassi di recupero mediante procedure ordinarie;

j) preso atto che la Commissione europea non intende dare seguito alla volontà del consiglio di sorveglianza bancaria della Banca centrale europea di prevedere meccanismi automatici *ex ante* di cessione dei crediti deteriorati, dovendosi ritenere superato l'*addendum* a suo tempo proposto dal presidente Nouy;

k) un simile approccio lascia sullo sfondo la questione, certamente di pari rilevanza e potenziale gravità, del rischio di mercato assunto da enti creditizi che fanno largo uso di strumenti non scambiati su mercati regolamentati, ovvero delle attività di secondo e terzo livello (secondo la classificazione proposta dallo standard FAS 157), fra cui i cosiddetti derivati finanziari, la cui valutazione è ancora in larga parte soggetta a procedure interne delle banche, e quindi è non sempre immediatamente sottoponibile a elementi di giudizio in grado di misurarne il valore di mercato né la potenziale rischiosità. La proposta di direttiva quindi, mentre enfatizza la necessità di stabilire parità di condizioni di accesso al credito per le imprese che operano sul mercato interno, non concorre a sanare una rilevante asimmetria regolamentare che confligge con l'esigenza fondamentale di assicurare il rispetto della concorrenza;

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione esprime le seguenti osservazioni ai sensi

dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento:

- 1) si rileva in primo luogo in termini generali e preliminari che il tema della stabilità finanziaria, e in particolare quello delle esposizioni deteriorate, non può essere scisso da quello complessivo della stabilità macroeconomica. Occorre quindi che nelle appropriate sedi negoziali il Governo ribadisca l'esigenza di rafforzare la funzione di stabilizzazione macroeconomica a livello europeo. Si sottolinea a questo proposito che la dialettica fra le funzioni di "convergenza" e "stabilità" dei nuovi strumenti di bilancio europei può essere fuorviante, in un contesto in cui le regole fiscali si basano su indicatori inerziali come il "prodotto potenziale", che incorpora in modo persistente l'effetto di *shock* recessivi. In presenza di regole che accentuano questi effetti di isteresi, non ci può essere un'effettiva convergenza macroeconomica senza un'efficace funzione di stabilizzazione, poiché solo quest'ultima può evitare che la risposta asimmetrica a *shock* macroeconomici allontani i paesi membri gli uni dagli altri. In riferimento al sistema bancario europeo, tale sollecitazione si traduce nell'esigenza ineludibile di una visione non parcellizzata delle questioni in campo, prima fra tutte la contestualità di misure di condivisione del rischio rispetto a quelle di riduzione, e di equivalente valutazione del rischio di mercato rispetto a quello di credito.
- 2) La decisione del Parlamento europeo e della Commissione di convergere su un testo che affronta solo le tematiche di gestione dei crediti deteriorati (soggetti autorizzati e vigilanza) non appare risolutiva nella logica sistemica che si sollecita.
- 3) Appare opportuno indicare un terzo strumento normativo nel quale affrontare il tema del veicolo pubblico di gestione dei crediti deteriorati ceduti dalle banche.
- 4) In tale contesto occorre ancora valutare, e segnatamente tale sollecitazione investe anche il governo italiano, l'adeguatezza dei criteri di condotta stabiliti per i gestori dei crediti e le misure poste a tutela dei prenditori di credito, assicurando che queste ultime siano rafforzate, per esempio dando la possibilità al debitore di riacquistare le esposizioni deteriorate, a condizioni che evitino l'insorgere di problemi di azzardo morale.
- 5) Valuti il Governo, anche nelle prossime sedi di negoziazione e di deliberazione della proposta in titolo, le possibili conseguenze di misure che potrebbero indurre le banche a liberarsi più velocemente dei crediti deteriorati cedendoli, a discapito della tutela del rapporto col creditore, a fronte di un'esperienza storica che rivela come le procedure di ristrutturazione e gestione interna si siano rivelate spesso più efficienti in termini di tassi di recupero e più idonee a mantenere il valore del credito.
- 6) Valuti il Governo la necessità di richiedere in sede europea un'adeguata valutazione dell'impatto di questo apparato normativo sui debitori, con particolare riguardo alle dinamiche del mercato immobiliare.
- 7) Per quanto concerne infine le procedure interne di recepimento della direttiva, data la particolare importanza politica, economica e sociale della materia da essa affrontata, la Commissione ritiene opportuno attivare la speciale previsione dell'articolo 38, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", al fine di presentare in sede di recepimento della proposta di direttiva un apposito disegno di legge in modo da consentire una particolare compiutezza al lavoro svolto in sede di esame in fase ascendente e valorizzando la specifica analisi compiuta per elaborare la presente risoluzione e quella in riferimento all'atto 134.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2018) 135 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 14)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- a) la proposta di direttiva si propone di "incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi a enti non creditizi, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei consumatori", obiettivo da realizzare fra l'altro (i) armonizzando la normativa in materia di acquisizione e gestione dei crediti, allo scopo in particolare di promuovere la dimensione transfrontaliera di queste attività; (ii) definendo una procedura comune accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie, con l'intento in particolare di uniformare fra gli Stati membri i tassi di recupero delle esposizioni deteriorate, sulla base del presupposto che diversi tassi di recupero possano incidere sui costi di finanziamento e quindi falsino la concorrenza fra imprese sul Mercato Unico;
- b) l'intervento si colloca nel quadro del "Piano di azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa" approvato dal consiglio ECOFIN dell'11 luglio 2017 e comunicato con la "Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell'Unione bancaria" (COM(2017) 592 final dell'11 ottobre 2017). Più specificamente, la proposta di direttiva interviene sui punti (ii) "riforma della disciplina in materia di [...] recupero dei crediti" e (iii) "sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate" del piano di azione;
- c) alla fine di gennaio 2019 il Presidente della Commissione ECON del Parlamento europeo è stato informato dalla Commissione europea del mancato accordo politico sul Titolo V "Escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie" in sede di Consiglio Economia. Il presidente della Commissione ECON ha sottoposto la questione ai coordinatori dei Gruppi politici, che a inizio febbraio hanno deciso a maggioranza di procedere scorporando il Titolo V dalla proposta di direttiva. Il Parlamento ha informato le altre Istituzioni di questa scelta e si è provveduto a modificare la proposta originaria eliminando il Capo V. Il Parlamento europeo ha quindi discusso solo la parte residua della proposta, quella relativa ad acquirenti e gestori di crediti, rinviando alla prossima legislatura la discussione sullo strumento unico di escussione extragiudiziale accelerata;
- d) nel frattempo, il 13 marzo 2019 il Parlamento ha approvato in prima lettura e contestualmente trasmesso al Consiglio europeo per la definitiva approvazione, nel quadro del procedimento legislativo ordinario, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 575/2013/UE (*Capital Requirements Regulation*, CRR) per quanto riguarda la copertura minima delle perdite su esposizioni deteriorate (COM(2018)0134), proposta che in particolare introduce il cosiddetto *calendar provisioning*, ovvero uno schema di accantonamenti progressivi di capitale a fronte delle esposizioni deteriorate, distinto fra esposizioni garantite e non, fino alla concorrenza del 100 per cento delle esposizioni stesse, il cui scopo dichiarato è quello di scoraggiare "strategie attendiste" nella gestione delle esposizioni deteriorate da parte delle aziende di credito;
- e) la proposta di modifica COM(2018) 134 condiziona significativamente le strategie degli operatori nel mercato di cui la proposta di direttiva COM(2018) 135 si propone di incoraggiare lo

sviluppo; si pongono pertanto due ordini di problemi: uno relativo al rapporto tra le fonti normative in quanto il regolamento, direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, dovrebbe collocarsi a valle di una direttiva che abbia definito gli obiettivi complessivi che l'Unione si prefigge in un determinato ambito; l'altro concerne la coerenza logica in termini più squisitamente economici, in quanto regole che forzano alla vendita conducono *in re ipsa* a un cosiddetto "mercato del compratore", distorcendo al ribasso i prezzi, in contraddizione con il principale obiettivo esplicito della proposta di direttiva, quello di favorire un aumento dei prezzi di collocamento delle esposizioni deteriorate (si veda in particolare il considerando (7) della proposta), come già osservato nel considerando (c) della risoluzione approvata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 10 dicembre 2018 in merito alla proposta COM(2018) 134, che invitava altresì a esaminare analiticamente gli effetti di questo approccio duale sul sistema bancario italiano;

f) il rischio di dare vita, anche se come effetto non voluto, ad un "mercato del compratore" potrebbe riportare all'attenzione il progetto, da più parti ventilato e comunque meritevole di attenzione, di affidare ad un ente pubblico l'acquisto e la gestione dei crediti deteriorati, anche in qualità di *player* non esclusivo del mercato che si intende creare: in tale prospettiva sarebbe opportuno una discussione sull'opportunità di lasciare facoltà agli Stati membri di procedere autonomamente o di inserire tale decisione in un quadro armonizzato europeo, oppure di creare un soggetto europeo;

g) a tal riguardo, si rileva che l'approccio definito nel "Piano di azione" (COM(2017) 592), in corso di realizzazione con i citati interventi successivi, incluso quello in titolo, si basa sul presupposto che elevati *stock* di esposizioni deteriorate limitino la capacità del sistema bancario di erogare credito, compromettendo la crescita economica e determinando un contesto particolarmente sfavorevole alle PMI, che per loro natura fanno ricorso prevalente al credito bancario; tuttavia, le ricerche condotte sull'esperienza italiana da esperti indipendenti e dalle autorità di vigilanza italiane conducono finora a conclusioni opposte a questi presupposti: in primo luogo, la capacità di erogare credito non appare significativamente correlata al livello delle esposizioni deteriorate, e in secondo luogo il rallentamento della crescita si presenta come causa, non effetto, dell'aumento dello *stock* di esposizioni deteriorate. Sulla base delle ricerche citate, la Commissione sottolinea che non esiste alcun modello economico teorico che stabilisca un legame causale diretto fra il volume di queste esposizioni e l'allocazione del credito, mentre sul piano empirico le correlazioni osservate nel mercato italiano appaiono viziate da un problema di identificazione (cioè non denotano un nesso causale), in quanto l'aumento delle esposizioni deteriorate, e la riduzione dell'offerta di credito, sono precedute logicamente e temporalmente da una causa comune;

h) inoltre, l'enfasi sulla necessità di uno smaltimento veloce delle esposizioni deteriorate attraverso cessioni ad acquirenti specializzati si scontra, nel caso italiano, con l'evidenza raccolta dalla Banca d'Italia sui tassi di recupero delle "sofferenze". Nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, le sofferenze cedute, a un prezzo medio pari al 17 per cento dell'esposizione lorda di bilancio, hanno avuto un tasso di recupero del 26 per cento, contro il 44 per cento di recupero sulle sofferenze chiuse mediante procedura ordinaria, per cui l'aumento delle cessioni (76 per cento delle posizioni chiuse, rispetto al 45 per cento dell'anno precedente) si è tradotto nell'aggregato in una riduzione del tasso di recupero medio (dal 34 per cento del 2016 al 30 per cento del 2017). La cessione degli NPL in simili condizioni genera perdite che superano l'effetto positivo sui rapporti patrimoniali della riduzione degli attivi ponderati per il rischio, per cui potrebbe essere la vendita, anziché il livello raggiunto, di esposizioni deteriorate, a indebolire l'offerta di credito, con pesanti conseguenze sul tessuto imprenditoriale;

i) la creazione di un mercato più spesso, liquido, competitivo e trasparente, tramite la promozione della dimensione transfrontaliera e la rimozione degli ostacoli determinati dai costi di conformità e da altre disomogeneità normative, dovrebbe appunto scongiurare simili esiti, favorendo un incremento dei

prezzi di cessione; tuttavia questi effetti astrattamente prefigurati vanno valutati nella concreta realtà fattuale del mercato italiano, in cui il rapporto fra sofferenze nette e impieghi totali è sceso nel dicembre 2018 all'1,72 per cento (rispetto al 4,89 per cento del dicembre 2016), con una dinamica rapida e accelerata rispetto al picco di 88,8 miliardi raggiunto nel novembre 2015, sceso a 29,5 miliardi a dicembre 2018 (pari a una diminuzione di oltre il 66 per cento). Da un lato una riduzione così consistente delle sofferenze, avvenuta nel quadro normativo attuale, rende meno impellenti ulteriori interventi di smaltimento; dall'altro, è lecito dubitare che la promozione di ulteriori cessioni (e quindi di spinte dal lato dell'offerta), in un contesto caratterizzato da regole distorsive come il *calendar provisioning*, possa effettivamente determinare significative pressioni al rialzo dei prezzi delle esposizioni deteriorate, allineandoli ai tassi di recupero mediante procedure ordinarie;

j) preso atto che la Commissione europea non intende dare seguito alla volontà del consiglio di sorveglianza bancaria della Banca centrale europea di prevedere meccanismi automatici *ex ante* di cessione dei crediti deteriorati, dovendosi ritenere superato l'*addendum* a suo tempo proposto dal presidente Nouy;

k) un simile approccio lascia sullo sfondo la questione, certamente di pari rilevanza e potenziale gravità, del rischio di mercato assunto da enti creditizi che fanno largo uso di strumenti non scambiati su mercati regolamentati, ovvero delle attività di secondo e terzo livello (secondo la classificazione proposta dallo standard FAS 157), fra cui i cosiddetti derivati finanziari, la cui valutazione è ancora in larga parte soggetta a procedure interne delle banche, e quindi è non sempre immediatamente sottoponibile a elementi di giudizio in grado di misurarne il valore di mercato né la potenziale rischiosità. La proposta di direttiva quindi, mentre enfatizza la necessità di stabilire parità di condizioni di accesso al credito per le imprese che operano sul mercato interno, non concorre a sanare una rilevante asimmetria regolamentare che confligge con l'esigenza fondamentale di assicurare il rispetto della concorrenza;

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione esprime le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento:

1) si rileva in primo luogo in termini generali e preliminari che il tema della stabilità finanziaria, e in particolare quello delle esposizioni deteriorate, non può essere scisso da quello complessivo della stabilità macroeconomica. Occorre quindi che nelle appropriate sedi negoziali il Governo ribadisca l'esigenza di rafforzare la funzione di stabilizzazione macroeconomica a livello europeo. Si sottolinea a questo proposito che la dialettica fra le funzioni di "convergenza" e "stabilità" dei nuovi strumenti di bilancio europei può essere fuorviante, in un contesto in cui le regole fiscali si basano su indicatori inerziali come il "prodotto potenziale", che incorpora in modo persistente l'effetto di *shock* recessivi. In presenza di regole che accentuano questi effetti di isteresi, non ci può essere un'effettiva convergenza macroeconomica senza un'efficace funzione di stabilizzazione, poiché solo quest'ultima può evitare che la risposta asimmetrica a *shock* macroeconomici allontani i paesi membri gli uni dagli altri. In riferimento al sistema bancario europeo, tale sollecitazione si traduce nell'esigenza ineludibile di una visione non parcellizzata delle questioni in campo, prima fra tutte la contestualità di misure di condivisione del rischio rispetto a quelle di riduzione, e di equivalente valutazione del rischio di mercato rispetto a quello di credito.

2) La decisione del Parlamento europeo e della Commissione di convergere su un testo che affronta solo le tematiche di gestione dei crediti deteriorati (soggetti autorizzati e vigilanza) non appare risolutiva nella logica sistemica che si sollecita.

3) Appare opportuno rimettere alla valutazione delle autorità europee la predisposizione di un terzo strumento normativo nel quale affrontare il tema del veicolo pubblico di gestione dei crediti deteriorati

ceduti dalle banche.

4) In tale contesto occorre ancora valutare, e segnatamente tale sollecitazione investe anche il governo italiano, l'adeguatezza dei criteri di condotta stabiliti per i gestori dei crediti e le misure poste a tutela dei prenditori di credito, assicurando che queste ultime siano rafforzate, per esempio dando la possibilità al debitore di riacquistare le esposizioni deteriorate, a condizioni che evitino l'insorgere di problemi di azzardo morale.

5) Valuti il Governo, anche nelle prossime sedi di negoziazione e di deliberazione della proposta in titolo, le possibili conseguenze di misure che potrebbero indurre le banche a liberarsi più velocemente dei crediti deteriorati cedendoli, a discapito della tutela del rapporto col creditore, a fronte di un'esperienza storica che rivela come le procedure di ristrutturazione e gestione interna si siano rivelate spesso più efficienti in termini di tassi di recupero e più idonee a mantenere il valore del credito.

6) Valuti il Governo la necessità di richiedere in sede europea un'adeguata valutazione dell'impatto di questo apparato normativo sui debitori, con particolare riguardo alle dinamiche del mercato immobiliare.

7) Per quanto concerne infine le procedure interne di recepimento della direttiva, data la particolare importanza politica, economica e sociale della materia da essa affrontata, la Commissione ritiene opportuno attivare la speciale previsione dell'articolo 38, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", al fine di presentare in sede di recepimento della proposta di direttiva un apposito disegno di legge in modo da consentire una particolare compiutezza al lavoro svolto in sede di esame in fase ascendente e valorizzando la specifica analisi compiuta per elaborare la presente risoluzione e quella in riferimento all'atto 134.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1165](#)

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 7, dopo le parole «istanza prevista», aggiungere le seguenti: «ai sensi della vigente disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Art. 16

16.100

Il Governo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo."».

Art. 17

17.100

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per esami, un contingente di personale di n. 67 unità appartenente all'Area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e ad euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente Fondo risorse decentrate del Ministero della salute.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis la dotazione organica, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III, posizione economica F1».

17.0.100

Il Governo

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- bis.

(Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori)

1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica e musicale.».

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 105 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
105^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che l'autorizzazione è stata trasmessa alla Presidenza. In assenza di obiezioni tale forma di pubblicità sarà quindi adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente **BAGNAI** informa che sono stati presentati gli emendamenti 1.11 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 19.1 (testo 2), 21.2 (testo 2), 21.3 (testo 2), 13.200, 17.200 e 22.100, nonché il subemendamento 17.200/1, pubblicati in allegato.

Il senatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'emendamento 13.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) presenta una formulazione corretta dell'emendamento 19.0.3, anch'essa pubblicata in allegato.

Il presidente **BAGNAI** dà conto del parere sugli emendamenti trasmesso dalla 5^a Commissione.

Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.1, 6.2 e 6.3.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 6.5 e 13.1.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 22.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 e 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere conforme.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole a nome del proprio Gruppo sugli emendamenti da 1.2 a 1.6, lamentando l'atteggiamento di chiusura della maggioranza nei confronti di proposte volte a rafforzare le potestà del Governo per esigenze di sicurezza nazionale.

Verificata la presenza del numero legale, viene posto in votazione l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo interviene sull'emendamento 1.7 il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*), il quale si sofferma sull'opportunità di disporre di procedure certe, specie rispetto ai tempi, relativamente all'autorizzazione degli investimenti nelle infrastrutture digitali. Aggiunge, infine, che a tali scopi non appare sufficiente l'emendamento 1.8, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

L'emendamento 1.7, posto in votazione, è quindi respinto.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.8.

Dopo un intervento del senatore [COMINCINI](#) (*PD*), favorevole all'emendamento 1.9, il presidente [BAGNAI](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.8 e 1.9, in considerazione dell'affinità delle due proposte.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1.10, rilevando l'opportunità costituita dagli investimenti finalizzati a potenziare le infrastrutture digitali.

Posto in votazione, l'emendamento 1.10 è respinto.

L'emendamento 1.11 (testo 2) viene accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) e successivamente il sottosegretario VILLAROSA esprimono parere contrario sull'emendamento 3.1, parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.2.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Con distinte votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 3.100 e 3.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 4.1. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 4.2 (pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) accetta di riformulare l'emendamento 4.2 nel senso indicato dal relatore.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.1, che la Commissione respinge.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 4.2 (testo 2), che risulta accolto.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) suggerisce una riformulazione dell'emendamento 5.1, consistente nell'esclusione del comma 3-ter ivi contenuto.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta (pubblicata in allegato).

Ottenuto un chiarimento dal sottosegretario VILLAROSA in ordine al testo riformulato, il senatore [COMINCINI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Con il parere favorevole del GOVERNO, posto in votazione, l'emendamento 5.1 (testo 2) è accolto.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.4.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere conforme.

Gli emendamenti 6.1 e 6.4, posti distintamente in votazione, sono respinti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1, il quale, messo ai voti, risulta accolto.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1, che, posto in votazione, è accolto.

La Commissione passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 13.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere favorevole sull'emendamento 13.200.

Posto in votazione, l'emendamento 13.200 risulta accolto.

Il presidente [BAGNAI](#), su proposta del relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) dispone l'accantonamento delle proposte 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 e 13.0.3 (testo 2).

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9. Propone l'accantonamento della proposta 14.3.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore, specificando come il Ministero dell'interno abbia segnalato che l'introduzione delle disposizioni recate dagli emendamenti menzionati non sarebbe giustificata, in considerazione della mancanza di lacune nell'ordinamento vigente.

L'emendamento 14.3 viene accantonato.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.1, mettendo in evidenza l'opportunità di idonee garanzie per i cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno.

Il sottosegretario VILLAROSA osserva che, pur condivisibile rispetto alle intenzioni, la proposta emendativa è priva di giustificazioni dal punto di vista tecnico.

Il presidente [BAGNAI](#) menziona il parere contrario della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 14.1.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) ribadisce la necessità di integrare il decreto-legge in esame con la disposizione proposta, sulla cui adeguatezza si esprime altresì il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*).

Constatata la mancanza di disponibilità rispetto alla possibilità di un accantonamento, il senatore [FERRARI](#) (*PD*) insiste per la votazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 14.1.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 14.2, 14.4, 14.5 e 14.6.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 14.7 ha la parola il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*), il quale pone in evidenza le finalità di tutela dei diritti che connota la proposta.

Il sottosegretario VILLAROSA rimarca l'adeguatezza sul piano delle garanzie della disciplina recata dall'articolo 14. Osserva inoltre la mancanza di copertura finanziaria degli oneri connessi all'emendamento 14.7.

Posto in votazione, l'emendamento 14.7 è respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 14.8.

Dopo un chiarimento del sottosegretario VILLAROSA circa lo *status* dei cittadini del Regno Unito successivamente alla data di recesso il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 14.9.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 16.

Il presidente [BAGNAI](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.0.1, sui quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso parere.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.2, parere favorevole sugli emendamenti 16.100 e 16.6.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime conformemente al relatore.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*) ha la parola in merito all'emendamento 16.1, motivando la necessità di un più congruo assetto degli uffici consolari nel Regno Unito, con riferimento alla città di Manchester.

Il sottosegretario VILLAROSA propone il ritiro dell'emendamento 16.1 e la sua trasformazione in ordine del giorno, dando atto al presentatore di segnalare un'esigenza reale.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*) insiste per la votazione dell'emendamento 16.1.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 è respinto.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 16.2.

Dopo una breve replica del sottosegretario VILLAROSA l'emendamento 16.2 è posto in votazione, risultando respinto.

Il presidente [BAGNAI](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti identici 16.100 e 16.6, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 20,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani è posticipata alla ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1165](#)

Art. 1

1.11 (testo 2)

[Mallegni](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta.

Art. 4

4.2 (testo 2)

[Montani](#)

Al comma 2, sostituire le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di recesso».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Montani](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3- bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.».

Art. 13

13.200

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole «sono stabilite» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

13.0.1 (testo 2)

[Montani](#), [Saviane](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 13- bis.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, assicurativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Ministri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Europee, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e di supporto senza diritto di voto.

3. Il Comitato definisce le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative rispetto a iniziative nazionali ed assicura la definizione della strategia e gli indirizzi necessari da perseguire nei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione Europea.

4. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle strutture delle Amministrazioni e delle Autorità di cui ai commi precedenti, che provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 13- ter.

(Regolazione proporzionale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale

per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), adotta uno o più regolamenti, il primo dei quali da emanare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi:

- a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee;
- b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;
- c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggettata alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie;
- d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. È obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

- a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;
- b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo;
- c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della privacy e la concorrenza del mercato.

Art. 13- *quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, redigono d'intesa con cadenza annuale una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, amministrativo e utilizzano modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione di cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria».

13.0.3 (testo 2)

[Montani](#), [Saviane](#)

Articolo 13

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis* (*Ulteriori disposizioni*)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.".

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

Art. 17

17.200/1

[Catalfo](#), [Bottici](#)

All'emendamento 17.200, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire le parole «sociali e» con le seguenti: «di sicurezza sociale e»;
- b) alla lettera b) sostituire la parola «sociali» con le seguenti: «di sicurezza sociale».

17.200

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, dopo la parola «prestazioni» inserire le seguenti: «sociali e»;
- b) al comma 1, sostituire le parole «di tutela della salute» con le seguenti: «di prestazioni sociali e sanitarie».

Art. 19

19.1 (testo 2)

[Montani](#), [Saviane](#)

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1, il comma 350, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è interpretato nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.».

19.0.3 (testo corretto)

[Bottici](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi."

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali", sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto", sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-*bis*, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-*bis*, primo comma, 2432, 2478-*bis*, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2."

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

Art. 21

21.2 (testo 2)

[Pescio](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Drago](#), [Marco Pellegrini](#), [Fenu](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 2-*septies*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"I medesimi soggetti, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della presente legge, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

- 1) sia l'unico di proprietà del debitore e del proprio nucleo familiare;
- 2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il nucleo familiare del debitore abbia un reddito lordo nell'anno 2018 inferiore a 20.000 euro."».

21.3 (testo 2)

[Pesco](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati tra cui:

a) cedente, cessionaria-SPV, *servicer*;

b) *gross Book Value* dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;

c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;

d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

La relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

Art. 22

22.100

Il Relatore

Dopo le parole: «possono essere integrate» *inserire le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 106 (ant.) del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
106ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che l'autorizzazione è stata trasmessa alla Presidenza. In assenza di obiezioni tale forma di pubblicità sarà quindi adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **BAGNAI** riferisce in merito alla lettera della Presidenza del Senato volta a invitare la Commissione a valutare con attenzione il parere espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea. A tale proposito ricorda che la 14ª Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del decreto legge in esame, pur segnalando che «il provvedimento avrebbe dovuto affrontare le conseguenze derivanti dalla Brexit in modo più organico ed esaustivo, tenendo maggiormente conto delle indicazioni espresse a tale proposito dall'Unione europea».

Informa che è stato depositato l'emendamento 13.0.1 (testo 3), riformulato al fine di adeguare la precedente versione di tale proposta alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio. Dà quindi conto del parere reso ieri su emendamenti trasmesso dalla 5ª Commissione, ad eccezione degli emendamenti 17.0.1, 17.0.2, 21.0.1 e 21.0.2 sui quali l'esame è ancora sospeso. Avverte infine che si procederà alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli

riferiti all'articolo 17.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sul subemendamento 17.200/1, nonché sugli emendamenti 17.200, 17.1, 17.100 e 17.0.100. Propone inoltre l'accantonamento delle proposte 17.0.1 e 17.0.2.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime conformemente al relatore rispetto al subemendamento 17.200/1 e agli emendamenti 17.200 e 17.1. Riformula quindi l'emendamento 17.100, al fine di migliorare la qualità del testo 17.100 (testo 2) pubblicato in allegato. Riformula inoltre l'emendamento 17.0.100 (17.0.100 testo 2) pubblicato in allegato, così da integrarne il testo con un riferimento alle istituzioni dell'alta formazione coreutica.

Gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 vengono accantonati.

Il subemendamento 17.200/1 è posto in votazione, risultando approvato.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 17.200, così come modificato, che è accolto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 17.1.

Con il parere favorevole del relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*), l'emendamento 17.100 (testo 2) è posto in votazione e accolto.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) fa presente che la valutazione favorevole del proprio Gruppo rispetto all'emendamento 17.100 (testo 2) è dovuta alla disposizione di ampliamento degli organici degli uffici periferici, anziché degli apparati centrali, del Ministero della salute da esso recato.

Con il parere favorevole del relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) l'emendamento 17.0.100 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.1 (testo 2), 19.0.2, 19.0.3 (testo corretto), 19.0.4 e 19.0.5. Invita al ritiro degli emendamenti 19.2 e 19.0.1. Propone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.6.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 19.0.6 è accantonato.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sull'analogia del contenuto degli emendamenti 19.0.2 e 19.0.5 rispetto all'emendamento 13.0.3 (testo 2).

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*), intervenendo sull'emendamento 19.1 (testo 2), chiede ragguagli sulla destinazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze oggetto delle disposizioni recate dalla proposta in esame.

Il sottosegretario VILLAROSA rileva che le unità di personale sono destinate alle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, compresi gli uffici degli organi della giustizia tributaria.

L'emendamento 19.1 (testo 2) è quindi posto in votazione e, dopo la dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo del senatore [D'ALFONSO](#) (PD), risulta accolto.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ritira gli emendamenti 19.2 e 19.0.1.

Viene posto in votazione l'emendamento 19.0.2, che risulta accolto.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 19.0.3 (testo corretto).

In esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 19.0.4 e 19.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 13.0.3 (testo 2) è da intendersi assorbito dall'accoglimento degli emendamenti 19.0.2 e 19.0.5. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.6.

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 20.

Il parere del relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) sull'emendamento 20.1 è favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Posto in votazione, l'emendamento 20.1 è accolto.

Con il parere favorevole del sottosegretario VILLAROSA, la Commissione accoglie l'emendamento 20.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 21.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) invita a ritirare gli emendamenti 21.1, 21.2 (testo 2) e 21.3 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 21.4 e propone l'accantonamento degli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime conformemente in relazione agli emendamenti 21.1, 21.2 (testo 2), 21.4, 21.0.1 e 21.0.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento 21.3 (testo 2) e si esprime favorevolmente sugli emendamenti 21.5 e 21.6.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento delle proposte 21.3 (testo 2), 21.0.1 e 21.0.2.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ritira l'emendamento 21.1; ritira altresì l'emendamento 21.2 (testo 2), riservandosi di presentare all'Assemblea un ordine del giorno di contenuto analogo.

Con successive e distinte votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 21.4, 21.5 e 21.6.

Si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) si esprime favorevolmente in ordine all'emendamento 22.1; invita al ritiro degli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 22.100. Si esprime conformemente al relatore sugli emendamenti 22.1, 22.0.1 e 22.0.2.

L'emendamento 22.100, posto in votazione, è accolto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 22.1.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ritira gli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2, riservandosi la presentazione all'Assemblea di ordini del giorno di analogo contenuto.

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 23.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 23.1 e ritira l'emendamento 23.2.

Con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 23.1 è quindi messo in votazione, risultando accolto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) invita a una riflessione sulla congruità dell'emendamento 13.0.1 (testo 2), volto all'istituzione del Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, posto che la materia dovrebbe essere oggetto di trattazione in una sede più idonea.

Il presidente [BAGNAI](#) dispone una sospensione delle seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,55.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 13.0.1 (testo 3) e 13.0.2.

Il sottosegretario [VILLAROSA](#) esprime parere conforme.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira entrambi gli emendamenti, specificando che l'emendamento 13.0.1 affronta una tematica di rilievo che potrà essere anche oggetto di una specifica iniziativa legislativa.

In relazione all'emendamento 14.3 precedentemente accantonato, interviene il sottosegretario [VILLAROSA](#) il quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) riformula la proposta emendativa nell'emendamento 14.3 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) si esprime favorevolmente sul testo 2.

L'emendamento 14.30 (testo 2) viene posto ai voti e accolto.

In relazione agli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 di contenuto sostanzialmente analogo agli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2, precedentemente accantonati interviene la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), dopo che il relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sul 17.0.1 e invitato al ritiro il 17.0.2: l'oratrice si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 17.0.2 ove analogo orientamento fosse espresso anche sull'emendamento 21.0.2 presentato dai senatori Montani ed altri. Appare infatti opportuna una ulteriore verifica della praticabilità di una proposta che si riferisca sia ai vettori del Regno Unito che ai vettori comunitari.

Intervengono su tale questione il senatore [COMINCINI](#) (PD) e il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), auspicando entrambi un confronto in Assemblea che possa contemperare le due versioni.

Inoltre il senatore [COMINCINI](#) (PD) sottolinea che anche la proposta 19.0.6. potrebbe essere valutata in Assemblea.

A giudizio del sottosegretario [VILLAROSA](#) l'emendamento 17.0.2 potrebbe essere ricompreso nell'emendamento 21.0.2: ritiene opportuna un'ulteriore fase di approfondimento per l'esame in Assemblea, nella quale ricomprendere anche l'emendamento 19.0.6 che invita a ritirare.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) accede all'orientamento espresso dalla senatrice Bottici e gli emendamenti 17.0.2 e 21.0.2 vengono ritirati.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 17.0.1 risultando pertanto assorbito l'emendamento 21.0.1.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) ritira l'emendamento 19.0.6 auspicandone una rivalutazione in Assemblea.

Si passa quindi all'emendamento 21.3 (testo 2) precedentemente accantonato.

Il sottosegretario [VILLAROSA](#) esprime parere favorevole.

Modificando l'orientamento già espresso, il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 21.3 (testo 2) è accolto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno presentati, sui quali il RELATORE esprime parere favorevole e il sottosegretario [VILLAROSA](#) dichiara di accogliere.

I presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno.

La Commissione dà infine mandato al relatore, senatore Di Piazza, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1165 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandolo ad apportare le modifiche eventualmente necessarie di carattere meramente redazionale e a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore [FENU](#) (M5S) il quale, dopo aver dato conto della struttura del documento in esame, fa presente che gli indicatori economici più recenti confermano la prosecuzione di una fase ciclica debole per l'economia italiana, ma suggeriscono anche che la contrazione dell'attività economica si sia arrestata nel primo trimestre del 2019. Nello scenario tendenziale la previsione di crescita del PIL reale per il 2019 è rivista al ribasso, rispetto alle precedenti stime, allo 0,1 per cento. Negli anni successivi, il DEF prevede un tasso di crescita pari allo 0,6 per cento nel 2020 e allo 0,7 per cento nel 2021, fino allo 0,9 per cento nel 2022.

Contestualmente alla pubblicazione del DEF, il Governo ha approvato due decreti legge contenenti misure di stimolo agli investimenti privati e delle amministrazioni territoriali (decreto-legge "Crescita") e misure volte a snellire le procedure di approvazione delle opere pubbliche e di progetti di costruzione privati (decreto-legge "Sblocca Cantieri"), che vengono considerate per la predisposizione delle stime del quadro programmatico.

L'impatto complessivo dei due provvedimenti sull'economia viene prudenzialmente stimato in 0,1 punti percentuali di crescita aggiuntiva del PIL reale nel 2019, portando il tasso di crescita nello scenario programmatico allo 0,2 per cento. Per quanto riguarda gli anni successivi, è previsto un tasso di crescita pari allo 0,8 per cento in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

In tale contesto macroeconomico, prosegue il Relatore, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2018 risulta pari, in valore assoluto, a 37.505 milioni, corrispondente al 2,1 per cento del PIL, stima in rialzo rispetto a quella dell'1,9 per cento recata dalla Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2019-2021.

A tale valore dell'indebitamento netto, nel 2018 le entrate totali delle amministrazioni pubbliche hanno contribuito per 816,1 miliardi di euro, attestandosi al 46,4 per cento del PIL, in contrazione rispetto al 2017.

In particolare, le entrate correnti evidenziano, rispetto al 2017, un incremento di circa 15,4 miliardi (+1,9 per cento), determinato dall'aumento delle imposte indirette e dei contributi sociali, parzialmente compensato dalla contrazione delle imposte dirette. Le imposte in conto capitale registrano, invece, una contrazione di circa 0,84 miliardi di euro.

Il DEF segnala che la contrazione delle imposte dirette è in parte riconducibile agli effetti delle misure di "rottamazione" delle cartelle esattoriali, di riduzione dell'aliquota IRES e di proroga delle agevolazioni relative al cosiddetto superammortamento e iperammortamento.

L'andamento negativo delle imposte in conto capitale (da 2.318 milioni del 2017 a 1.478 milioni) risente del calo del gettito derivante dalla voluntary disclosure.

Il Relatore sottolinea che la pressione fiscale nel 2018 si è attestata al 42,1 per cento del PIL e che le entrate tributarie includono gli effetti dell'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Nello scenario tendenziale del periodo di programmazione, il DEF evidenzia per il 2019 un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL (42,1 miliardi di euro). Per gli anni successivi, si stima un decremento dell'indebitamento netto, sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL.

Tale previsione è in parte riconducibile alla stima di un andamento crescente, in valore assoluto, delle entrate totali, che passano da 827,6 miliardi nel 2019 a 892,9 miliardi nel 2022. In termini di incidenza sul PIL, si passa dal 46,5 per cento nel 2019 al 46,6 per cento del PIL nel 2022. Tale andamento risente della dinamica del PIL nominale, dell'effetto combinato della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia con riguardo all'esercizio 2019, del venir meno delle misure relative agli sgravi contributivi previsti dalle leggi di bilancio 2015 e 2016 e delle disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di entrate fiscali.

Le entrate tributarie in rapporto al PIL sono attese scendere al 28,5 per cento nel 2019, per aumentare al 29,4 per cento per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e diminuire nuovamente al 29,2 per cento nell'anno successivo. In proposito il DEF segnala che la riduzione del 2019 sconta gli effetti dei provvedimenti introdotti con la legge di bilancio 2019 che ha previsto, tra l'altro, la disattivazione delle clausole di salvaguardia, l'estensione dell'ambito di applicazione del regime forfettario agevolato e la tassazione a favore delle imprese che reinvestono gli utili in beni strumentali e per l'incremento dell'occupazione, nonché l'aumento della deducibilità IMU sugli immobili strumentali e la proroga al 2019 delle detrazioni fiscali delle spese destinate all'efficientamento energetico. Le stime relative alle annualità successive al 2019, invece, includono gli effetti degli aumenti automatici dell'IVA e delle accise (c.d. "clausole di salvaguardia"). Ai fini della disattivazione dei predetti aumenti automatici, il DEF precisa che sono ancora da definire le misure alternative di copertura e di riforma fiscale.

Per il complesso delle entrate tributarie, si registra una variazione positiva per l'anno 2019, rispetto al 2018, in misura pari a circa 2,9 miliardi. Nel 2020, le entrate tributarie mostrano un incremento

del 5,6 per cento ascrivibile non solo al miglioramento del quadro congiunturale, ma anche agli effetti della legge di bilancio 2019 e dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti, con particolare riferimento all'operatività delle "clausole di salvaguardia". L'andamento crescente prosegue, in modo più attenuato, negli anni 2021 e 2022 con ulteriori incrementi su base annua, pari, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,6 per cento. Nel periodo 2020-2022, la dinamica delle entrate tributarie risente, oltre che degli aumenti automatici dell'IVA e delle accise, degli effetti dell'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate nonché di quelli della definizione agevolata delle contestazioni fiscali e delle controversie tributarie pendenti. Infine, la pressione fiscale è prevista ridursi lievemente nel 2019 (42 per cento in luogo del 42,1 per cento nel 2018), e attestarsi al 42,7 per cento negli anni 2020 e 2021, per poi scendere al 42,5 per cento nel 2022. Tale andamento, evidenzia il Documento, riflette l'entrata a regime degli incrementi delle imposte indirette previsti dalle clausole di salvaguardia, in mancanza di misure compensative di spesa o di entrata.

Con riferimento alla terza sezione del DEF 2019, relativa al Programma Nazionale di riforma, si rammenta che nella riunione del 13 luglio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese e i pareri sulle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.

Nella raccomandazione n. 1, in particolare, il Consiglio, dopo avere rilevato che nessun progresso è stato realizzato riguardo all'alleggerimento della pressione fiscale sui fattori produttivi, alla revisione delle agevolazioni fiscali e alla riforma del sistema catastale, mentre progressi limitati si sono avuti nel potenziamento delle fatturazioni e dei pagamenti elettronici obbligatori, raccomanda che si riduca la pressione fiscale sul lavoro e che si intensifichino gli sforzi per ridurre l'economia sommersa. Il Governo attribuisce un ruolo centrale alla riduzione della pressione fiscale sui redditi per la creazione di un clima più favorevole alla crescita. In particolare, l'azione di riforma fiscale riguarderà l'attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato. La pressione fiscale rimane elevata, ma il Governo intende agire per ridurla gradualmente su famiglie e imprese, anche grazie alle azioni di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Per il 2019 è stata introdotta una prima riduzione attraverso l'estensione del regime forfetario, sostitutivo di IRPEF e IRAP. A partire dal 1° gennaio 2020, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP con aliquota del 20 per cento sarà applicata a imprenditori individuali e lavoratori autonomi con ricavi compresi tra 65.000 e 100.000 euro.

Inoltre per incentivare gli investimenti, il c.d. decreto-legge crescita, in via di emanazione, consente alle imprese di beneficiare di una riduzione dell'aliquota IRES e IRPEF applicabile agli utili non distribuiti.

L'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, fondamentale nell'assicurare l'equità del prelievo e tutelare la concorrenza tra le imprese, sarà perseguito attraverso il potenziamento di nuove tecnologie per effettuare controlli mirati. Dall'analisi della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2018, emerge che per il triennio 2014-2016 il tax gap complessivo è stato pari a circa 109 miliardi, di cui 97,6 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,4 miliardi di mancate entrate contributive. Nel 2019, il Governo si impegna a monitorare l'applicazione dei recenti interventi adottati per la prevenzione e il contrasto dell'evasione, come l'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica e la fatturazione elettronica. Sul punto il Governo rileva che con l'introduzione dal 1° gennaio dell'obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici e dal 1° luglio 2019 dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi (per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro), le basi dati saranno alimentate da nuovi flussi informativi utilizzabili per incentivare l'adempimento dei contribuenti.

L'oratore evidenzia inoltre come con il decreto-legge n. 119 del 2018 (c.d. decreto fiscale) siano state introdotte disposizioni volte ad agevolare la chiusura delle posizioni debitorie aperte per consentire all'attività di riscossione ordinaria di riprendere con maggiore efficienza. Lo stesso obiettivo viene

perseguito con riguardo al contenzioso, favorendo la chiusura delle liti pendenti. Nel 2019 sarà valutata la possibilità di introdurre misure simili anche per le posizioni debitorie delle imprese. Il medesimo decreto fiscale ha disposto inoltre che dal 1° luglio 2019 il processo telematico diventerà obbligatorio anche in materia tributaria.

Tra gli interventi in materia fiscale adottati con la legge di bilancio 2019, il DEF ricorda la sterilizzazione per il 2019 dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento e dell'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, con un impatto di circa 12,5 miliardi; la proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, nonché per interventi di sistemazione a verde. In materia di tassazione immobiliare, si segnalano l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, l'introduzione della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali, l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale e la rivalutazione del valore dei terreni (e delle partecipazioni), agli effetti della determinazione delle plusvalenze.

Fa presente inoltre che il Governo sottolinea che il disegno di legge sulle semplificazioni fiscali attualmente all'esame della Camera ha l'obiettivo di modificare il calendario fiscale e snellire gli adempimenti dichiarativi e comunicativi.

La raccomandazione n. 3 del Consiglio dell'Unione europea concerne il sistema bancario e la disponibilità di finanziamenti per le imprese, il risanamento degli istituti di credito e lo smaltimento dei prestiti in sofferenza. In particolare, l'UE raccomanda all'Italia di mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e di sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Raccomanda infine di migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari.

A livello europeo, l'Italia sta contribuendo alla discussione in corso sul completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione del mercato dei capitali, sostenendo allo stesso tempo la revisione delle modalità di realizzazione del progetto stabilite in passato.

A livello nazionale, l'obiettivo primario indicato dal Governo è rendere pienamente effettivo il principio costituzionale della tutela del risparmio. In tale direzione, sono stati presi provvedimenti volti a consentire il rimborso a favore degli investitori che hanno subito un danno ingiusto nella prestazione di servizi di investimento da parte di banche poste in liquidazione.

La Commissione europea, nella Relazione per Paese, ha evidenziato che l'Italia ha compiuto alcuni progressi riguardo ai crediti deteriorati e alla ristrutturazione delle banche.

In linea con quanto raccomandato dalla Commissione, il Governo indica la necessità di proseguire con l'azione di riduzione dei crediti deteriorati intrapresa dal sistema bancario italiano.

Nel 2018 l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti erogati dalle banche italiane ha continuato a ridursi, sia al lordo sia al netto delle rettifiche, raggiungendo a dicembre rispettivamente l'8,7 e il 4,3 per cento (dai livelli di 11,5 e 6,1 per cento nel 2017). Alla diminuzione hanno contribuito il calo del flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti (che ha raggiunto un minimo storico) e l'attuazione dei piani di cessione delle posizioni in sofferenza.

La Commissione UE, nella Relazione Paese, rileva che i miglioramenti nella gestione dei crediti deteriorati derivano da molteplici fattori, tra cui una migliore qualità dei dati relativi a tali poste, l'ingresso di imprese di gestione dei crediti deteriorati sul mercato, un migliore riassorbimento dei crediti stessi da parte delle banche. L'UE ritiene che vi siano spazi per un ulteriore sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati e segnala che gli operatori di mercato specializzati negli incagli sono attualmente in numero ridotto sul mercato italiano.

Infine il Governo intende dedicare un'attenzione specifica all'utilizzo delle nuove tecnologie mediante l'istituzione presso il MEF di un Comitato di Coordinamento per il Fintech (prestazione di servizi bancari e finanziari con l'impiego di tecnologie innovative) che possa favorire anche la partecipazione attiva ai lavori dell'Unione europea e degli organismi internazionali competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 20,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1165](#)

Art. 13

13.0.1 (testo 3)

[Montani](#), [Saviane](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 13- *bis*.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, assicurativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Ministri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Europee, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e di supporto senza diritto di voto.

3. Il Comitato definisce le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative rispetto a iniziative nazionali ed assicura la definizione della strategia e gli indirizzi necessari da perseguire nei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione Europea.

4. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle strutture delle Amministrazioni e delle Autorità di cui ai commi precedenti, che provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 13- *ter*.

(Regolazione proporzionale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), adotta uno o più regolamenti, il primo dei quali da emanare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi:

a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee;

b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;

c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggettata alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie;

d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. È obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;

b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo;

c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della privacy e la concorrenza del mercato.

4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13- *quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, redigono d'intesa con cadenza annuale una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, amministrativo e utilizzano modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione di cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 14

14.3 (testo 2)

Comincini

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.».

Art. 17

17.100 (testo 2)

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la tutela della salute e nell'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle

procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per esami, un contingente di personale di n. 67 unità appartenente all'Area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma *2-bis*, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e ad euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente Fondo risorse decentrate del Ministero della salute.

2-quater. Per le finalità di cui al comma *2-bis* la dotazione organica, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III, posizione economica F1».

17.0.100 (testo 2)

Il Governo

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori)

1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1165

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"

Titolo breve: *d-l 22 del 2019 - Sicurezza e stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 75 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 34 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

Sottocomm. pareri

[N. 35 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 80 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 82 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 38 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 22 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 141 \(ant.\)](#)

3 aprile 2019

[N. 142 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 143 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 144 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

[N. 145 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

[N. 146 \(ant.\)](#)

17 aprile 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 63 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 64 \(ant.\)](#)

3 aprile 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 45 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 69 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 70 \(ant.\)](#)

4 aprile 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 84 \(pom.\)](#)

28 marzo 2019

[N. 85 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 85 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 88 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 89 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

10 aprile 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nel corso della quale è stato definito il calendario dei lavori della prossima settimana.

Si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, su proposta della senatrice Maiorino, l'avvio di un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Si è concordato altresì di iscrivere all'ordine del giorno l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. **1144** (distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), già approvato dalla Camera dei deputati, e n. **720**, a prima firma del senatore Barboni sul medesimo argomento.

Si è deciso di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. **388** (priorità dell'esercizio dell'azione penale), come richiesto nelle scorse settimane dai senatori del Gruppo di Forza Italia.

Si è convenuto poi di completare il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. **1089** (disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private).

Inoltre, si è deciso di proseguire l'esame in sede consultiva del Doc. LXXXVI, n. 2 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019), e del Doc. LXXXVII, n. 2 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018), nonché di iniziare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea 2018).

Informa, infine, che - nel corso della prossima settimana - si concluderà il ciclo di audizioni in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite 1a e 4a sui disegni di legge n. **791** e n. **1009** (ricongiungimento familiare personale Forze armate e di polizia) e che alle ore 9 di giovedì 11 aprile, presso le Commissioni riunite 1a e 11a, si svolgeranno le comunicazioni del Ministro per la famiglia e

le disabilità sulle linee programmatiche.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere, che è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- le disposizioni del decreto-legge sono finalizzate a garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale;
 - in particolare, il decreto introduce norme in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di telecomunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo nonché disposizioni volte al mantenimento, con alcune modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze,
- esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 3, con riferimento alla definizione di "soggetto esterno all'UE" ivi introdotta, appare opportuno chiarire i profili procedurali della previsione di cui al punto 3), in particolare valutando la specificazione del soggetto cui spetti l'accertamento dell'intento elusivo della persona fisica o giuridica;
 - con riferimento alla Sezione II del Capo II, recante disposizioni per la tutela dei cittadini italiani, si evidenzia che vi sono anche misure poste a tutela dei cittadini britannici residenti in Italia e pertanto sarebbe opportuno integrare la rubrica della Sezione;
 - con riferimento all'articolo 16, non risulta specificato se le misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani ivi previste si applichino anche in caso di mancato recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019
34ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 10,45.

[\(1165\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 14.1 e 14.2 parere contrario, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al permesso di soggiorno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in quanto riservato ai cittadini extracomunitari ai sensi dell'articolo 1 dello stesso provvedimento;
- non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

[\(1\)](#) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sugli emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.2, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sull'emendamento 4.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 APRILE 2019
35ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(822-C) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, relativamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti presentati, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

- all'articolo 23, comma 1, lettera *b*), appare opportuno prevedere un termine espresso entro il quale il gestore dell'infrastruttura deve fornire le informazioni;
- all'articolo 45, comma 5, si rende necessario prevedere espressamente le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano quali amministrazioni autorizzate ad accedere ai dati relativi al registro dell'infrastruttura.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 80 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in esame che prevede misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Relativamente ai profili di interesse della Commissione segnala la previsione contenuta nell'articolo 7. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-bis del TUB e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dall'articolo 32-ter del TUF. I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.

In particolare, il comma 1 stabilisce per tutti i soggetti che svolgono attività e servizi di natura bancaria ammessi al mutuo riconoscimento, a prescindere dal fatto che sia loro consentito o meno continuare l'attività svolta prima della data di recesso nel periodo transitorio, l'obbligo di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario. Per i soggetti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi vi è, tuttavia, la possibilità (comma 2) di non aderire a tali sistemi purché gli stessi soggetti aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

Il comma 3 si applica invece ai soggetti che svolgono attività e servizi di investimento (banche e le

imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti per i quali è disposta la cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 4). Tali soggetti sono obbligati a mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 32-ter del TUF nel periodo transitorio (la cui durata è pari a diciotto mesi per i soggetti che continuano ad operare a norma dell'articolo 3 e a sei mesi per i soggetti che cessano l'attività a norma dell'articolo 4 del decreto in esame).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 82 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 10 APRILE 2019
82ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori delle sedute odierne e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 aprile.

Il relatore, senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az), illustra una proposta di parere non ostativo sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere, verificata la presenza del numero legale, messa ai voti è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(510-B) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti due emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto) e che la Commissione affari costituzionali ha reso parere non ostativo sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) prendendo atto del fatto che il primo comma della norma come ora approvato nel testo della Camera dei deputati riprende alcune proposte individuate già nella precedente legislatura.

Chiede poi che gli emendamenti vengano votati per parti separate e rivolgendosi ai proponenti degli emendamenti e agli altri Capigruppo chiede di valutare se vi sia la possibilità di ritornare alla formulazione espressa dal Senato nella prima lettura.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) saluta con favore il recupero della dicitura che fa riferimento all'utilizzatore del metodo mafioso; pertanto insiste nell'eliminazione del riferimento al concetto di "soggetti appartenenti all'associazione mafiosa" dal momento che l'introduzione di questo elemento integrativo della fattispecie finirebbe con il richiedere probabilmente l'accertamento di questo fatto con una preventiva sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Quanto invece al riferimento contenuto nella norma agli intermediari lo ritiene pleonastico dal momento che gli stessi effetti incriminativi possono essere raggiunti attraverso l'applicazione della norma sul concorso di persone nel reato di cui all'articolo 110 del codice penale. Esprime contrarietà agli emendamenti presentati dal Partito Democratico perché, a suo avviso, non cambierebbero nella sostanza la norma ma comporterebbero poi la necessità di procedere ad una terza lettura presso la Camera dei deputati. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sugli emendamenti.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) si esprime preliminarmente sugli emendamenti notando come gli stessi si propongono di riportare il testo alla formulazione approvata nel 2014, formulazione che come più volte ricordato ha prodotto una serie di problemi applicativi di non poco momento.

Ritiene invece che la introduzione del riferimento al metodo mafioso debba essere vista soltanto con una mera cautela volta a salvaguardare l'esito dei processi in corso ma senza che ciò comprometta l'impianto innovativo del nuovo articolo.

Esprime perplessità sul tentativo di abrogare il secondo comma.

Giustifica poi il riferimento alla dicitura "a mezzo di intermediari" inserito nell'ultimo comma come una necessità per salvaguardare la simmetria e l'omogeneità della norma medesima rispetto al primo comma.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario agli emendamenti.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (PD) che stigmatizza il cambio di opinione del senatore Giarrusso che preannuncia il voto contrario sugli emendamenti. Paventa il rischio che la mancata approvazione degli emendamenti a sua firma possa portare nell'applicazione della norma a notevoli problemi interpretativi soprattutto per quanto riguarda la necessità di un accertamento dell'appartenenza del soggetto all'organizzazione mafiosa operato attraverso il preventivo vaglio di una sentenza passata in giudicato, situazione che, a suo dire, provocherà certamente il rallentamento dei processi. Evoca la necessità che si proceda ad un lavoro di migliore redazione della norma per renderla più comprensibile e di facile applicazione e pertanto propone in questo spirito, l'abrogazione del riferimento agli intermediari ritenendolo pleonastico e sul punto condividendo le osservazioni del senatore Balboni. Ritiene si possa

raggiungere lo stesso risultato attraverso il riferimento all'articolo 110 del codice penale.
Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'espressione dei pareri e la votazione sugli emendamenti avverrà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di presidenza per la programmazione lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,45

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [510-B](#)

Art. 1

1.1

[Rossomando](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le parole da "da parte di soggetti" fino a "416-bis o";
- b) sopprimere il comma 2.

1.2

[Rossomando](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sopprimere le parole "da parte di soggetti" fino a "416-bis o";
- b) al secondo comma sopprimere le parole "direttamente o a mezzo di intermediari".

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 38 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relattrice, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, che reca misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 6a Commissione.

Si tratta di un decreto-legge, composto di 24 articoli, finalizzato prioritariamente ad introdurre misure volte a garantire la stabilità finanziaria dei mercati in un contesto internazionale in rapida evoluzione con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, nonché ad assicurare il rispetto della salute e della libertà di soggiorno per i cittadini italiani e quelli britannici presenti nei rispettivi territori anche a seguito della *Brexit*.

Gli aspetti di interesse per la Commissione esteri si rinvergono principalmente in relazione alle misure che il testo prevede per fronteggiare l'ipotesi che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE) avvenga senza accordo (Capo II, sezione I, articoli 2-13), e - prioritariamente - con riferimento alle disposizioni per la tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici presenti sul nostro territorio alla data del recesso (Capo II, sezione II, articoli 14-16), oltre che in relazione alla partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali (Capo II, sezione III, articoli 18-19).

Come accennato, sono disciplinati (Capo II, sezione I, articoli 2-13) gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione europea in mancanza di un accordo - ossia nell'ipotesi che il Regno Unito diventi a tutti gli effetti uno Stato terzo - sulle attività svolte nel territorio italiano dagli intermediari del Regno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito, oltre a dettare specifiche disposizioni per l'operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e britanniche. Si tratta essenzialmente di misure a carattere economico-finanziario - e che dunque esulano in senso stretto dalle competenze della nostra Commissione - volte ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela, prevedendo un regime transitorio differenziato a seconda della natura dei soggetti - dalle banche alle società di intermediazione mobiliare, dagli istituti di pagamento, ai gestori di fondi e intermediari finanziari - e del tipo di attività prestata. Le disposizioni indirizzate a imprese e intermediari del Regno Unito devono intendersi applicabili anche agli operatori provenienti da Gibilterra.

Il decreto-legge stabilisce, quindi, norme per la tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici presenti sul nostro territorio alla data del recesso (Capo II, sezione II, articoli 14-16). L'articolo 14, in particolare, è finalizzato a introdurre nella legislazione nazionale una specifica norma transitoria, in caso di «no deal», volta a regolamentare le modalità di permanenza, sul territorio nazionale, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche stranieri, preservando i diritti acquisiti nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio, alla data del recesso del loro Paese dall'Unione europea. Diversamente, per coloro che siano regolarmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia alla data del recesso del Regno Unito dall'UE da più di tre mesi ma da meno di cinque anni, il medesimo articolo 14 prevede un « regime transitorio di favore », con la possibilità - prevista dalle norme europee - che gli Stati di membri, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, possano rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità limitata a condizioni più favorevoli, fermo restando che tali permessi non conferiscono il diritto di stabilirsi in altri Stati membri. A sua volta, l'articolo 15 è volto a superare le criticità in cui potrebbero incorrere i cittadini del Regno Unito che abbiano maturato i requisiti e una legittima aspettativa all'acquisto della cittadinanza italiana sulla base della normativa applicabile ai cittadini dell'Unione europea, prevedendo la possibilità di richiedere la cittadinanza sulla base della maturazione del requisito temporale del compimento del periodo di residenza quadriennale alla data del recesso, con una facoltà da esercitarsi entro la fine del 2020. Le norme acquistano un rilievo particolare anche per i cittadini italiani presenti nel Regno Unito, tenuto conto che la disciplina potrebbe trovare una simmetrica applicazione anche da parte delle autorità britanniche.

Di prioritario interesse per la 3a Commissione appare, in ogni caso, il disposto dell'articolo 16 che, nel porre misure urgenti a tutela dei cittadini italiani, provvede al potenziamento dei servizi consolari presenti nel Regno Unito, a beneficio di cittadini - ufficialmente oltre 330.000 - e imprese ivi presenti. Il comma 1, in particolare, autorizza una serie di interventi finalizzati ad acquistare e ristrutturare gli immobili già adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari ad Edimburgo, Londra e Manchester, ad incrementare - la relazione tecnica parla di 13 unità - il numero dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri destinati alle rappresentanze consolari maggiormente interessate, ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini, nonché a potenziare le risorse per il funzionamento delle sedi coinvolte. A sua volta, il comma 2 del medesimo articolo incrementa di cinquanta unità il contingente del personale a contratto assunto in loco dalle varie sedi consolari secondo quanto previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. I relativi oneri economici di queste misure sono quantificati - ai sensi del comma 4, dell'articolo 16 - in 5,87 milioni di euro per l'anno 2019, in 6,29 milioni di euro per l'anno 2020, in 5,34 milioni di euro per l'anno 2021 ed in cifre mediamente superiori ai 5 milioni di euro per gli anni successivi.

Il comma 3 dell'articolo 16 introduce poi una modifica alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 di disciplina dell'«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» e al relativo regolamento di esecuzione, in relazione alla decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino all'AIRE al fine di rendere più rapidi ed

incisivi i servizi ai cittadini all'estero, prevedendo in particolare che gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare competente abbiano decorrenza dalla data della presentazione della stessa da parte del cittadino e non già, come avviene attualmente, dal momento della ricezione da parte dell'ufficiale di anagrafe.

L'articolo 17 attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo che le norme dei relativi regolamenti europei di sicurezza sociale possano continuare ad applicarsi dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020 ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate, e i relativi rimborsi.

Il decreto-legge dispone, inoltre, una serie di interventi non strettamente correlati agli effetti conseguenti alla *Brexit*, fra cui quelli, di cui al Capo II, sezione III, volti a consolidare la partecipazione italiana in istituzioni finanziarie internazionali, quali la Banca europea per gli investimenti (articolo 18), nonché a rafforzare il presidio del Ministero dell'economia e delle finanze in ambito internazionale, anche in vista della Presidenza del G20 che l'Italia rivestirà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 (articolo 19). L'articolo 18, in particolare, autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale per la sostituzione della quota del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti (BEI), prevedendo che la relativa quota italiana passi dal 16,1 al 19,2 per cento.

L'articolo 19 è volto a rafforzare la partecipazione italiana del Ministero dell'economia e delle finanze ai negoziati condotti in ambito europeo e internazionale, tenuto conto del fatto che negli ultimi anni, anche a seguito della crisi economico-finanziaria, all'aumento del numero e della complessità dei temi oggetto di discussione non è corrisposto un adeguato potenziamento dell'organico. Anche per fare fronte agli impegni per il nostro Paese derivanti dall'assunzione della presidenza del G20 a partire dal 1° dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2021, il decreto autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali già riconosciute al Ministero stesso.

Di rilievo è anche il comma 4 dello stesso articolo 19, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. Ricorda che l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, ovvero della legge relativa alla partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla BEI nei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. La modifica introdotta dal comma 4 prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice per l'esposizione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore [URSO](#) (*FdI*) evidenzia l'importanza del provvedimento in disamina, con particolare riferimento al suo articolo 1, che definisce opportunamente dei poteri speciali, ovvero una sorta di *golden share*, in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Si tratta di una rilevante disposizione volta a garantire la sicurezza nazionale in tale settore.

Si dichiara di eguale avviso il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale ribadisce l'esigenza prioritaria di tutelare l'interesse nazionale in tale campo.

Segue una richiesta di chiarimento del senatore [GIACOBBE](#) (PD) circa l'applicabilità universale o specifica della disciplina di cui all'articolo 16, comma 3, del provvedimento, recante modifiche alla legge del 1988 sull'AIRE, che egli, in ogni caso, giudica positivamente.

A tale riguardo, il presidente [PETROCELLI](#) palesa l'opportunità di approfondire quest'ultimo tema anche in sede di indagine conoscitiva sulle comunità degli italiani nel mondo, che la Commissione si accinge ad avviare a breve, mentre il sottosegretario PICCHI fa presente che la disciplina evocata è funzionalmente finalizzata alla questione urgente ed imminente della *Brexit*.

Successivamente, la senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, dà lettura di un relativo schema di parere che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 1165.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 75)
(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame e rinvio)

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere della Commissione, concernente l'individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti con personalità giuridica o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ricorda che la disposizione richiamata è frutto di una modifica normativa recata dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha inciso in profondità sulla disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal MAECI con decreto ministeriale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da approvare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Dopo aver rilevato che la legge di bilancio 2019 ha stanziato per queste finalità una somma complessiva pari a 778.000 euro, in linea con gli stanziamenti passati, e che la 3a Commissione è chiamata a formulare il proprio parere su tale schema di decreto ministeriale entro il prossimo 8 aprile, il RELATORE evidenzia, innanzitutto, un certo ritardo nella predisposizione del decreto rispetto ai termini indicati dalla legge.

Quindi, informa che le priorità tematiche per l'anno 2019, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto per l'erogazione dei contributi, sono otto e coprono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese nel quadro dell'attuale panorama internazionale.

Innanzitutto, il contesto europeo, con la priorità denominata L'Italia e l'Europa, dalla stagnazione al rilancio del progetto europeo. Nell'ambito di tale priorità, l'allegato individua alcuni temi centrali, quali la trasparenza del processo decisionale dell'Unione europea, il ruolo globale della UE, le ipotesi di costruzione di un bilancio dell'eurozona, i *partner* europei quali il Regno Unito dopo la *Brexit*, i

Balcani occidentali e la Turchia.

A seguire il tema del Mediterraneo, che costituisce una sfida definita "esistenziale" per l'Italia e per la stessa Unione europea. Il paragrafo richiama in particolare la possibilità che vengano avanzate proposte e settori-chiave per un'agenda positiva del Mediterraneo allargato, per possibili soluzioni alle principali crisi regionali in atto. Altri aspetti posti in rilievo in questo ambito tematico sono la crisi dello Stato-Nazione in Medio Oriente, il ruolo dell'Italia per la stabilizzazione della Libia, il quadro delle alleanze strategiche e di interesse delle diverse potenze regionali, la lotta per un nuovo ordine in Medio Oriente dopo, il dialogo multiculturale, l'impatto del fenomeno religioso sulla politica estera ed, infine, la questione - quanto mai centrale - della nuova narrativa nei rapporti tra Islam e Occidente. Di grande rilievo ed attualità anche la priorità tematica relativa al rilancio del partenariato tra l'Italia e l'Africa, con particolare riferimento al Corno d'Africa. Si tratta, di tutta evidenza, di un tema di grande rilevanza, che la 3a Commissione ha avuto modo di esaminare nell'ambito di uno specifico affare assegnato. Il tema intende includere proposte relative ad un "nuovo patto europeo" per l'Africa, alla questione della crescita sostenibile del continente africano ed al ruolo della cooperazione allo sviluppo nel medio e lungo periodo.

Correlato al precedente ambito tematico, quello relativo ad una nuova strategia per le migrazioni internazionali, italiana ed europea, fra esigenze di solidarietà e di sicurezza, questione che investe anche il ruolo e l'azione svolti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in particolare relativamente alla protezione dei migranti vulnerabili nei Paesi di transito ed ai programmi di rimpatrio volontario assistito, nonché richiamando l'esperienza pilota dei corridoi legali di accesso.

Altra priorità tematica è quella relativa al nuovo ordine mondiale multipolare, segnato dal ruolo egemonico degli Stati Uniti, della Cina e della Russia. In questo ambito, si suggeriscono profili di ricerca relativi alla nuova dinamica delle relazioni transatlantiche, ai rapporti fra la NATO e la Russia, alle crisi del vicinato europeo ed all'ascesa della Cina quale grande potenza globale.

Una priorità tematica a sé è quella dedicata alla politica estera quale investimento per il futuro del nostro Paese, da declinare attraverso l'esame delle strategie e degli strumenti per attrarre investimenti e talenti, delle prospettive della cooperazione allo sviluppo e della diplomazia nell'era della rivoluzione digitale.

Vi è poi la tematica - affrontata peraltro dalla nostra Commissione attraverso una specifica indagine conoscitiva - degli italiani all'estero, da esaminare con una ricognizione evolutiva di tale presenza fino alle nuove forme di mobilità, nonché investigando la tutela degli interessi delle nostre comunità nello scenario successivo alla *Brexit* e il fenomeno relativo all'aumento delle richieste di cittadinanza italiana nei Paesi dell'America latina.

Infine, lo schema di decreto individua quale ultima priorità tematica quella relativa agli scenari di crisi, mediante un'analisi delle situazioni di fragilità nelle aree prioritari per il nostro Paese, delle ciclicità di tali fenomeni e del ruolo delle donne per la loro prevenzione e stabilizzazione.

In conclusione, il RELATORE evidenzia come trattasi di priorità tematiche ad ampio spettro che sembrano coprire le questioni più rilevanti della nostra politica estera nel quadro del mutato scenario geopolitico.

Al termine della sua illustrazione, il RELATORE, quindi, preannuncia la predisposizione, per la prossima seduta, di un conferente schema di parere ove saranno anche specificate delle integrazioni alla proposta governativa.

Il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), apprezzando, nel suo complesso, l'impostazione delineata nel decreto dell'Esecutivo ribadisce, tuttavia, la questione cruciale, peraltro, più volte dibattuta in passato, della necessità di definire dei criteri certi per quanto riguarda la qualità degli enti di ricerca che ricevono il finanziamento del Ministero degli affari esteri. In proposito, non ci si stancherà mai di sottolineare l'esigenza di alta professionalità che devono detenere i *think tank* chiamati ad approfondire le

tematiche connesse alla politica estera italiana.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore [AIMI](#) (*FI-BP*), che concorda con il punto di vista espresso dal relatore, e del presidente [PETROCELLI](#), il quale rammenta che l'oggetto dell'odierno esame è delimitato precisamente dalle relative norme del decreto del Presidente della Repubblica del 1967.

Il sottosegretario PICCHI, aggiunge, al riguardo, che l'attuale legislazione in materia costituisce un notevole passo in avanti, rispetto al passato, sia in termini di trasparenza delle procedure di attribuzione delle suddette sovvenzioni e sia avuto riguardo, in particolare, al livello qualitativo, giustamente rivendicato dal senatore Alfieri, dei suddetti enti.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [PETROCELLI](#) propone che la Commissione sia convocata per domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Aula.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; esaminate le misure volte a mitigare gli effetti conseguenti al recesso del Regno Unito dall'Unione europea in mancanza di un accordo sulle attività svolte nel territorio italiano dagli intermediari del Regno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito, e le disposizioni per l'operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e britanniche; valutate le norme poste a tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici presenti sul nostro territorio alla data del recesso; espresso particolare apprezzamento per le previsioni finalizzate al potenziamento dei servizi consolari presenti nel Regno Unito, ed in particolare in relazione agli interventi finalizzati ad acquistare e ristrutturare gli immobili adibiti a sedi di uffici consolari, ad incrementare il numero dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri destinati alle rappresentanze consolari maggiormente interessate, ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini, nonché a potenziare le risorse per il funzionamento delle sedi coinvolte; valutata altresì con favore la norma che consente di incrementare di cinquanta unità il contingente del personale assunto a contratto nelle varie sedi consolari; preso atto della modifica introdotta alla disciplina dell'«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» in relazione alla decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino;

valutati gli interventi volti ad autorizzare la partecipazione italiana all'aumento di capitale necessario per la sostituzione della quota del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti, nonché a rafforzare il presidio del Ministero dell'economia e delle finanze in ambito internazionale, anche in vista della Presidenza italiana del G20;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
22ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore **CANDURA** (L-SP-PSd'Az), osservando che i profili di competenza della Commissione investono il delicato tema del cosiddetto *golden power*, disciplinato dall'articolo 1 del decreto-legge.

Nel dettaglio, si provvede ad aggiornare la normativa in materia di poteri speciali nei settori della Difesa e della sicurezza nazionale, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi che l'utilizzo improprio dei dati può determinare sulla sicurezza nazionale. Peraltro, anche il Parlamento europeo aveva evidenziato, con una risoluzione del 12 marzo scorso, che le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per manomettere i sistemi informatici, causando, potenzialmente, gravissimi danni ai cittadini e alle economie, europee e nazionali. Inoltre, i fornitori di tecnologie sono tecnicamente in grado di utilizzare componenti della tecnologia della rete 5G per violare la riservatezza dei dati di cittadini, imprese e istituzioni.

Stante quanto precede, il Parlamento europeo aveva quindi invitato gli Stati membri, le agenzie di *cyber*-sicurezza, gli operatori del settore delle telecomunicazioni, i produttori e i fornitori di servizi di infrastruttura critici a segnalare alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) qualsiasi elemento indicante l'esistenza di vulnerabilità tale da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti di telecomunicazione. Considerando poi che la rete 5G sarà la struttura portante dell'infrastruttura digitale nazionale e che apporterà nuovi vantaggi in molti settori, tra cui la difesa e il comparto spaziale, appare necessario e urgente introdurre un quadro

normativo che consenta la protezione degli interessi strategici rilevanti per il sistema di sicurezza nazionale connessi alla realizzazione delle relative infrastrutture.

Concretamente, prosegue l'oratore, viene introdotto, nel decreto-legge n. 21 del 2012 (recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale), un nuovo articolo 1-*bis*, composto da 4 commi. Nel dettaglio, il comma 1 individua, quale attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali; il comma 2 prevede l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio una informativa completa anche per i contratti e accordi che hanno ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla tecnologia 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea; il comma 3 introduce una definizione di soggetto esterno all'Unione europea in chiave antielusiva; infine, il comma 4 consente di introdurre una disciplina di semplificazione degli oneri di notifica e procedurali, al fine di minimizzare l'impatto sulle imprese operanti nei settori strategici così individuati, in conformità al principio di proporzionalità. Conclude proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) pone l'accento sui numerosi solleciti effettuati dalla propria parte politica per pervenire in tempi rapidi all'emanazione di un provvedimento volto a tutelare adeguatamente i cittadini e le aziende italiane (tra le quali figurano anche importanti attori nel settore della Difesa), operanti nel Regno Unito in caso di un'uscita di quest'ultimo dall'Unione europea, rammentando altresì che altri Paesi europei, come, ad esempio, Francia e Germania, hanno provveduto sul punto con molto anticipo.

Si pronuncia quindi favorevolmente sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [TESEI](#) dichiara chiusa la discussione generale, rilevando, contestualmente, che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la bozza di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 141 (ant.) del 03/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019
141ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare, all'articolo 13, in materia di disposizioni fiscali, l'inserimento di una precisazione normativa volta ad escludere nuovi o maggiori oneri per l'erario derivanti dall'adozione dei decreti ministeriali attuativi della norma. Richiede ulteriori elementi informativi per verificare la corretta quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 disposta dall'articolo 16, comma 1, lettera c), al fine di incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari prestati ai cittadini italiani nel Regno Unito. Con riguardo all'articolo 18 sulla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti (BEI), occorre acquisire conferma che la BEI possa ricostituire integralmente le proprie capacità di prestito, evitando che si determini la necessità di un effettivo

versamento della quota parte del capitale sottoscritto a chiamata dallo Stato italiano. Qualora si realizzasse quest'ultima ipotesi, andrebbero specificato come reperire le relative risorse. Chiede ulteriori elementi volti a chiarire la portata normativa e gli effetti sui saldi di finanza pubblica dell'articolo 19, comma 4, che sostituisce il vigente limite massimo delle risorse assegnabili al bilancio dello Stato (15 milioni di euro) a valere delle risorse giacenti sui conti "speciali" CEE con una riformulazione che pone il limite massimo al 70 per cento delle risorse "residue" nel conto dell'anno considerato. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 relativo all'integrazione delle disposizioni di attuazione della normativa sulla garanzia di cartolarizzazione delle sofferenze. Con riferimento all'articolo 23 recante la copertura finanziaria, occorre acquisire conferma che l'incremento di 100 milioni di euro per il 2019 del fondo di garanzia sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi di euro derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 66/2019 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 4 aprile 2019, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri finanziari derivanti dal sostegno agli strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nel comma 3 dell'articolo 11 sul sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria dell'articolo 12, al fine di chiarire se l'attività di formazione professionale dei tecnici e degli operatori in materia di produzione biologica possa essere promossa dallo Stato e dalle regioni ad invarianza degli oneri previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, occorre chiarire la portata finanziaria della previsione che consente agli enti

pubblici di vietare l'utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo agevolazioni compensative per le imprese. Peraltro, rileva come tale facoltà possa essere conferita ai soli enti pubblici dotati di finanza propria. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri finanziari connessi alla predisposizione di interventi per ridurre gli impatti antropici sull'ambiente di cui all'articolo 13, comma 4. Con riguardo all'articolo 14, comma 8, chiede chiarimenti circa i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica. Occorre poi acquisire conferma della possibilità per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 13 del medesimo articolo 14 ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria delle azioni di valorizzazione delle intese di filiera per i prodotti biologici di cui all'articolo 16, comma 6. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi."

Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di relazione testé illustrata sia funzionale al superamento delle criticità di carattere finanziario connesse alla responsabilità sussidiaria dello Stato per lo smaltimento delle scorie radioattive.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, anche alla luce delle problematiche derivanti dai depositi di scorie localizzati in altri paesi.

In merito alle proposte emendative, il sottosegretario BITONCI esprime l'avviso contrario delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5, pur non rilevando oneri di carattere finanziario, se non di tipo indiretto.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione della seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18,

commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), il cui esame era rimasto accantonato.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) prende atto con soddisfazione dell'avviso non ostativo del rappresentante del Governo, sottolineando come la valutazione non ostativa sull'emendamento 4.6 (testo 3) possa anche estendersi alle precedenti formulazioni del medesimo emendamento, stante la comunanza dei rilievi evidenziati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori [MISIANI](#) (PD) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU) annunciano il voto di astensione.

Posta in votazione la proposta di parere, la Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante alcune risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva un approfondimento ai fini dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di accesso al pubblico impiego, che il comma 2, lettera *b*), prevede tra i principi e i criteri direttivi il riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato: al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi la natura non economica di tali incentivi, occorre acquisire indicazioni più specifiche su tali forme di incentivazione, per escluderne eventuali effetti, anche indiretti, per la finanza pubblica. In relazione alla successiva lettera *d*) del comma 2, che prevede lo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, risulta necessario avere chiarimenti volti a comprovarne la effettiva neutralità finanziaria, trattandosi di attività che sembrerebbero richiedere l'acquisizione o la disponibilità di ulteriori professionalità. In merito alla lettera *f*), n. 3, del medesimo comma 2, chiede elementi informativi ulteriori diretti a confermare che l'istituzione di un nuovo Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

Con riferimento all'articolo 3, recante una delega per favorire il merito e la premialità, fa presente che occorre avere informazioni di maggiore dettaglio, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo Sistema nazionale di valutazione della *performance*, considerato che non appare sufficiente il generico rinvio, fatto nella relazione tecnica, alle risorse di un Ufficio con competenza analoga già esistente presso il Dipartimento della funzione pubblica. In relazione poi al coinvolgimento nel Sistema di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, lettera *a*), n. 3, la relazione tecnica fa riferimento, per la copertura degli oneri per i contratti, alle risorse disponibili a legislazione vigente per gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV): tuttavia vanno forniti dati più precisi, idonei a comprovare l'assenza di nuovi oneri per le finanze pubbliche, posto che non si prevede la soppressione dei menzionati OIV.

In merito all'articolo 4, recante delega per il riordino della dirigenza, segnala che occorre avere delucidazioni sugli effetti finanziari dell'accentramento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti, al fine di valutare il saldo tra i risparmi in capo alle singole amministrazioni sgravate dal compito di organizzare i concorsi e gli eventuali maggiori oneri in capo alla SNA (comma 2, lettera *b*), n. 1). In relazione poi al comma 2, lettera *c*), n. 4), che prevede l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, vanno forniti chiarimenti sugli effetti - anche in termini di fabbisogno di personale - dell'incremento delle posizioni di comando e di fuori ruolo, da un lato, e della eventuale eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, dall'altro. È opportuno inoltre avere conferma dell'assenza di oneri, anche amministrativi, con riguardo all'implementazione della banca dati della dirigenza statale, prevista dal comma 2, lettera *c*), n. 7).

Con riguardo all'articolo 5, in tema di mobilità del personale pubblico, osserva la necessità di richiedere - in relazione al comma 2, lettera *a*) - informazioni in merito agli eventuali effetti su disponibilità e fabbisogno di personale della limitazione delle ipotesi di mobilità obbligatoria preventiva rispetto alle nuove assunzioni, nonché sull'impatto della eventuale esclusione del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In merito all'articolo 6, in materia di contrattazione collettiva, risulta opportuno valutare, sul criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), gli eventuali effetti finanziari della definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione delle disposizioni in materia di contratti flessibili, in relazione alla possibile attivazione di automatismi risarcitori.

Con riferimento all'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, occorre acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che rinvia, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, osserva che non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di

rinvia la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. In effetti, in base alla richiamata disciplina, è possibile ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata: sarebbe pertanto opportuno fornire adeguati argomenti a dimostrazione della sussistenza di tale presupposto in un ambito - come il pubblico impiego - ove ampia risulta la disponibilità di elementi conoscitivi e banche dati. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (FI-BP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma che dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo alle risorse disponibili per la cooperazione e la tutela degli interessi finanziari delle parti, non derivino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota, nella quale viene data conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'articolo 21 dell'Accordo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) si riserva di redigere una proposta di parere, sottolineando tuttavia la necessità di un supplemento di elementi istruttori per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione

del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso gli approfondimenti necessari a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento una proposta di relazione, pubblicata in allegato, sul documento in titolo, ricordando che, al fine di approfondire gli aspetti connessi all'inserimento nel ciclo della programmazione di bilancio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, la Commissione ha svolto, lo scorso 2 aprile, un ciclo di audizioni informali con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, acquisendo le osservazioni dell'ISTAT, dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Invita, quindi, i senatori ad esaminare lo schema di relazione, al fine di presentare eventuali proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 787, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi ed attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha esaminato il Documento LIX, n. 1, procedendo, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi.

Il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domini di analisi e di 130 indicatori): il progetto- giova ricordarlo - si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione.

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali.

La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (Def) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del Def (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito [Comitato](#) (articolo 10, comma 10-*bis*). Inoltre, entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in

Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-ter).

Alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi. In primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo. Inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def.

Gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente, quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (*in primis*, reddito di cittadinanza e "quota 100").

Il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi. Il novero di indicatori Bes va ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra); per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione) o di genere; per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori. Per ottenere adeguati miglioramenti bisogna mantenere elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione.

E' altresì auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato.

La presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica potrebbe essere corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore. Sarebbe anche utile disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni. In occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si potrebbe pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati. In un'ottica di *accountability*, sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale).

La discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra,

poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil: è importante, quindi, poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari. Con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del *budget* mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito). Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Istat predisponesse gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.

In conclusione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da questa breve illustrazione, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, il giudizio sulla Relazione 2019 al Parlamento non può che essere positivo, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti.

1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
143ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 17,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 13 (Disposizioni fiscali), si conferma che le valutazioni contenute nella relazione tecnica sono state formulate tenendo conto di quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica e del fatto che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito; con riguardo all'articolo 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani), viene confermata la correttezza della quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui

al comma 1, lettera c), finalizzata ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari; sempre in merito al suddetto articolo 16, vengono date rassicurazioni sulle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, delle risorse utilizzate a copertura dal comma 4 e allocate sui Fondi speciali di parte corrente del Ministero degli esteri per il triennio 2019/2021; per quanto attiene all'articolo 18 (Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti), si rappresenta che la sostituzione del capitale britannico avverrà interamente con riserve già costituite della BEI. Altresì, viene rilevato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato attuale, meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale; in relazione all'articolo 19, comma 4, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dalla riassegnazione suddetta; in merito all'articolo 22 (Disposizioni di attuazione), si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità, con proprio decreto, di integrare le disposizioni di attuazione della normativa sulla Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza-GACS, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio; per quanto riguarda l'articolo 23 (Copertura finanziaria), viene data conferma del fatto che l'utilizzo, per la copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, degli stanziamenti del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non compromette gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate o previste dalla legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: <<> sono stabilite, siano inserite le seguenti: <<>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,; all'articolo 22, dopo le parole: <<> possono essere integrate, siano inserite le seguenti: <<>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,; e nel presupposto che: con riferimento all'articolo 18, agli eventuali e futuri oneri, allo stato non prevedibili e non quantificabili, che dovessero manifestarsi per la sostituzione della quota parte del capitale della Banca Europea per gli Investimenti sottoscritta dal Regno Unito si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; l'incremento di 100 milioni di euro per il 2019 del fondo di garanzia, disposto dall'articolo 23, sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie per almeno tre miliardi di euro derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS. ".

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti sulla proposta di parere, con riguardo al contenuto del presupposto relativo all'articolo 23.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), associandosi alla richiesta di delucidazioni del senatore Marino, ritiene opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi sull'andamento dell'applicazione delle GACS ai crediti deteriorati.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'esigenza di chiarimenti espressa dai senatori Marino e Pichetto Fratin, segnalando la necessità di approfondire, al riguardo, quanto riportato in alcune note istruttorie depositate dal Governo.

Osserva che, dai dati a disposizione, risultano fino ad oggi garantiti dallo Stato crediti in sofferenza per un ammontare di circa 10 miliardi e 600 milioni di euro, per cui è previsto un Fondo di garanzia con una dotazione pari a circa 230 milioni di euro. Rileva che l'ammontare dei titoli garantiti arriva fino all'80 per cento del valore dei titoli emessi dalle società veicolo finanziario, e ciò può suscitare preoccupazione, in relazione alla adeguatezza del Fondo di garanzia, per cui dovrebbe valutarsi l'opportunità di un suo incremento, che tenga conto dell'andamento degli incassi dei crediti deteriorati. Mette in rilievo, infatti, la differenza tra il valore nominale dei titoli *senior* garantiti e l'ammontare attualmente coperto dalla garanzia che si assesta ad un livello inferiore, in media del 20

per cento. Nel richiamare i dati di un prospetto depositato dal Governo presso la Commissione di merito, chiede quindi rassicurazioni sull'andamento delle garanzie dello Stato sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, dalla quale emerge come la situazione sia sotto controllo.

Il senatore [MARINO](#) (PD) si dichiara sorpreso del divario tra la parte *senior* garantita e quella residua non garantita, di molto inferiore, differenza che incide evidentemente anche sul valore di mercato dei crediti deteriorati e, quindi, dei titoli emessi.

Ad una richiesta di delucidazioni del senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), in merito ai corrispettivi versati dalle SPV, il [PRESIDENTE](#) risponde che si tratta dei premi pagati dalla Società Veicolo quale corrispettivo della garanzia pubblica. Ritiene, comunque, che il punto critico della disciplina in discussione sia rappresentato dalle conseguenze di eventuali richieste di escussione delle garanzie superiori rispetto alla dotazione del Fondo di Provvista, che richiederebbero, evidentemente, un intervento normativo *ad hoc*.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) chiede di valutare, sul punto, l'audizione di CONSAP, ossia la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

Alla risposta del [PRESIDENTE](#), che fa presente come CONSAP sia stata già audita in sede referente, replica il senatore [MARINO](#) (PD) chiedendo di avere a disposizione l'eventuale documentazione depositata dalla Società presso la Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della discussione, d'accordo con il relatore, ritiene opportuno rinviare la votazione della proposta di parere sul testo alla seduta di domani, per dare modo di svolgere un ulteriore approfondimento, valutando l'inserimento nella proposta di una osservazione sul tema del potenziamento del Fondo di garanzia GACS.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nell'emendamento 13.1. Occorre quindi valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla sostenibilità della clausola di invarianza, della proposta 13.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 13.0.2, recante incentivi alle aggregazioni bancarie mediante conversione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di imposta.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche in termini di fabbisogno di personale, delle proposte 16.3, 16.4 e 16.5, che vincolano la destinazione agli uffici consolari del Regno Unito di una quota delle cinquanta unità aggiuntive previste dal provvedimento.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.6, che equipara l'ammontare del rimborso delle spese di vitto e di alloggio per gli impiegati a contratto a quanto previsto per gli impiegati di ruolo, nonché sull'emendamento 16.0.1, recante misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia.

Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (analogo a 21.0.1) e 17.0.2 (analogo a 21.0.2), recanti disposizioni in materia aeroportuale.

Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, in relazione ai profili di quantificazione e di copertura dell'onere per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale, nonché sulla proposta 19.0.3, che interviene in materia di applicazione dei principi contabili internazionali.

Risulta necessario poi acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 21.2, che prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su persone fisiche da parte di società che fruiscono della garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, nonché sulle proposte 22.0.1 e 22.0.2, in materia di attività per imposte anticipate.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente i rilievi già formulati in relazione agli emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA non ha osservazioni, sotto il profilo finanziario, sulle proposte 1.8, 1.9, 1.300, 1.300/1, 2.1, 2.2 e 2.3 mentre chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2) e 7.0.1 (testo 2). In relazione alle proposte non segnalate dal relatore, fa presente che l'emendamento 4.1 richiederebbe una relazione tecnica per la quantificazione di eventuali oneri derivanti dai controlli *a posteriori* ivi previsti, mentre formula una valutazione contraria, per oneri non quantificati e non coperti, sull'emendamento 11.0.1.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rappresenta che l'emendamento 11.0.1 è stato dichiarato improponibile per estraneità di materia presso la Commissione di merito, mentre la proposta 4.1 e la relativa riformulazione appaiono meritevoli, al massimo, di un parere di semplice contrarietà per possibili oneri indiretti. Ritiene inoltre necessario estendere la richiesta di accantonamento anche ai testi base e al subemendamento relativi alle proposte per le quali il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio dell'esame.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.1 e 4.1 (testo 2). Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 3.2 (testo 2)/1, 4.3, 4.3 (testo 2), 7.0.1 e 7.0.1 (testo 2), sulle quali l'esame rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere all'8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 2.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta. Occorre valutare, altresì, una revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso lo scorso 2 aprile sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, alla luce del parere reso sul testo, nel quale si condiziona il nulla osta all'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, nonché all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita alle funzioni dell'Enac e delle amministrazioni competenti per l'attuazione della legge.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) invita a considerare attentamente la portata dell'emendamento in esame.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che la Commissione bilancio, che ha tra le proprie competenze anche la programmazione economica, dovrebbe compiere, in determinati casi, una valutazione più ampia, che si estenda a considerare gli effetti delle proposte emendative sul sistema Paese ossia, nel caso di specie, sulla complessiva gestione degli aeroporti, sui quali l'impatto economico dell'emendamento potrebbe essere molto significativo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) si dichiara perplesso sulla ingiustificata disparità di trattamento che l'approvazione dell'emendamento in questione determinerebbe tra il settore pubblico e quello privato, condividendo pertanto l'esigenza di una approfondita disamina degli effetti economici della proposta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, al riguardo, che l'intervento legislativo è comunque limitato a soli tre aeroporti, e in ogni caso i rilievi manifestati attengono più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, intervenendo sulla base della propria esperienza e senza voler impegnare, sul punto, la posizione del Governo, ritiene opportuno tenere presente anche l'impatto che tale disposizione può avere sulla dinamica delle società partecipate preposte alla gestione degli aeroporti, anche in relazione al rispetto della normativa europea in tema di concorrenza.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede di valutare l'inserimento nel parere di una osservazione che metta in guardia in merito alle conseguenze di tale emendamento sulle società subappaltatrici dei servizi aeroportuali, anche sotto il profilo occupazionale.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, dopo aver ribadito che le interessanti osservazioni formulate attengono più che altro al merito del provvedimento, prospetta l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 2.1 (testo 2), estendendo, a rettifica del parere precedentemente reso, tale valutazione anche alle proposte 2.3, 2.4 e 2.6, sostanzialmente di portata analoga, nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione della disciplina, già posta come condizione nel parere sul testo. Alla luce di tali considerazioni, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 2.1 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. A rettifica del parere reso in data 2 aprile 2019, formula un parere non ostativo sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo dell'articolo 2, nonché della previsione secondo cui l'ENAC e le altre amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della legge con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In generale, la Commissione osserva come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali

intercontinentali.".

I senatori [MANCA](#) (PD), [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dichiarano il proprio voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, è approvata.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che nella nota istruttoria già depositata dal Governo, con riguardo a diverse richieste di chiarimenti avanzate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rinviato al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e all'Agenzia Spaziale Italiana.

Il vice ministro GARAVAGLIA riporta il contenuto di una nota integrativa, recante i chiarimenti del MIUR e dell'ASI.

In relazione all'art. 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, si conferma che nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021, derivanti dall'attuazione dell'Accordo Intergovernativo in questione.

In relazione all'art. VIII, paragrafo 5, lettera *d*) dell'Accordo, chiarisce che l'apparente discordanza tra l'ammontare annuo di 250.000 USD, indicato nell'articolato, e l'importo di 186.000 euro, quantificato nella relazione tecnica, deriva dalla corrispondenza di quest'ultimo ammontare alla somma di soli 200.000 USD (convertiti al tasso di cambio 1 USD = 0,918) che costituiscono il costo incrementale che ASI sosterrà per l'affitto dei terreni derivante dal nuovo Accordo. Al riguardo, l'ASI ha confermato che nel proprio bilancio esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 250.000 USD annui per il triennio 2019-2021.

Con riferimento alle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, pattuiti in 50.000 USD annui, con revisione ogni cinque anni, l'ASI dovrà impegnarsi a prevederne la relativa copertura nel VI esercizio finanziario successivo a quello di ratifica dell'Accordo stesso.

In relazione ai criteri di quantificazione dei costi di missione del personale, conferma la stima di 11 unità all'anno per tre giorni relativi ai tre Board previsti dall'Accordo (*Joint Council of Ministers, Joint Steering Committee, Joint Management Board*) ipotizzando, dunque, 33 giorni/anno di missione, quantificati sulla base del vigente disciplinare ASI relativo alle missioni del personale all'estero.

Per quanto attiene all'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, che prevede lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), precisa che tali costi non rientrano nel bilancio ordinario dell'ASI, spettando alle valutazioni del competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone di formulare un parere non ostativo, che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è approvato.

La seduta termina alle ore 18,25.

1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 144 (ant.) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), al fine di recepire le indicazioni emerse durante la seduta di ieri, annuncia di aver predisposto una nuova proposta di parere nella quale viene apportata una correzione al secondo presupposto, riguardante l'incremento del fondo di garanzia, con l'espunzione del riferimento quantitativo collegato alla concessione di nuove garanzie; altresì, viene inserita un'osservazione volta a sottolineare la necessità che il Governo trasmetta periodicamente alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi di cassa relativi all'attività delle società emittenti, anche al fine di verificare l'adeguatezza della dotazione del fondo di garanzia.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel ringraziare il relatore, ritiene opportuno l'inserimento dell'osservazione sopra illustrata, mentre ribadisce la propria perplessità sull'ultimo presupposto, richiamando le ragioni illustrate nella seduta del giorno precedente.

Il presidente [PESCO](#) sottolinea il carattere cautelativo del presupposto contenuto nella proposta di parere.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) evidenzia l'opportunità di esplicitare che, qualora la dotazione del fondo non risultasse adeguata ai rischi connessi alla concessione di nuove garanzie, sarebbe necessario intervenire con apposito provvedimento legislativo.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) fa presente come il presupposto relativo al fondo di garanzia dà per assodata l'adeguatezza dell'incremento, permanendo tuttavia un margine di rischio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di intervenire sull'articolazione del parere, spostando i presupposti nella parte immediatamente successiva alle considerazioni, in modo da rafforzarne la portata cautelativa.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) esprime apprezzamento per tale suggerimento.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 13 (Disposizioni fiscali), si conferma che le valutazioni contenute nella relazione tecnica sono state formulate tenendo conto di quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica e del fatto che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito;
- con riguardo all'articolo 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani), viene confermata la correttezza della quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui al comma 1, lettera c), finalizzata ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari;
- sempre in merito al suddetto articolo 16, vengono date rassicurazioni sulle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, delle risorse utilizzate a copertura dal comma 4 e allocate sui Fondi speciali di parte corrente del Ministero degli esteri per il triennio 2019/2021;
- per quanto attiene all'articolo 18 (Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti), si rappresenta che la sostituzione del capitale britannico avverrà interamente con riserve già costituite della BEI. Altresì, viene rilevato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato attuale, meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale;
- in relazione all'articolo 19, comma 4, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dalla riassegnazione suddetta;
- in merito all'articolo 22 (Disposizioni di attuazione), si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità, con proprio decreto, di integrare le disposizioni di attuazione della normativa sulla Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza-GACS, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio;
- per quanto riguarda l'articolo 23 (Copertura finanziaria), viene data conferma del fatto che l'utilizzo, per la copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, degli stanziamenti del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non compromette gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate o previste dalla legislazione vigente;

nel presupposto che:

- con riferimento all'articolo 18, agli eventuali e futuri oneri, allo stato non prevedibili e non quantificabili, che dovessero manifestarsi per la sostituzione della quota parte del capitale della Banca Europea per gli Investimenti sottoscritta dal Regno Unito si farà fronte con apposito provvedimento

legislativo;

- l'incremento di 100 milioni di euro per il 2019 del fondo di garanzia, disposto dall'articolo 23, sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

- all'articolo 22, dopo le parole: «possono essere integrate», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

e con la seguente osservazione:

- con riferimento alla disciplina delle GACS, risulta necessario che il Governo trasmetta periodicamente al Parlamento una relazione che dia conto dell'andamento dei flussi di cassa relativi all'attività delle società emittenti, anche al fine di verificare l'adeguatezza della dotazione del fondo di garanzia."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI condivide la proposta del relatore di inserire una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 13.1.

Chiede poi l'accantonamento degli emendamenti segnalati dal relatore nella seduta di ieri, in attesa di acquisire la necessaria relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 16.6 sulla quale formula un avviso non ostativo, in quanto sostanzialmente analoga a un preannunciato emendamento governativo provvisto di relazione tecnica verificata positivamente.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, con riguardo all'emendamento 13.1, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 13.0.1, 13.0.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.0.1, 17.0.1, 17.0.2, 21.0.1, 17.0.2, 21.0.2, 19.0.1, 19.0.3, 21.2, 22.0.1 e 22.0.2, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, rinvia alla prossima settimana la votazione della proposta di relazione sul Documento in titolo, al fine di acquisire eventuali suggerimenti migliorativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
145ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, presenta una nuova proposta di relazione, pubblicata in allegato, disponendo quindi la sospensione dell'esame fino al termine della trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire ai senatori di averne adeguata conoscenza.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione Affari europei, all'esito dell'esame in sede referente, ha licenziato il provvedimento senza modifiche. Propone, pertanto, di ribadire il seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, un parere non ostantivo, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi." Con riguardo agli emendamenti, propone di confermare il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.1 e 20.5, e il nulla osta sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso favorevole alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, un parere non ostantivo, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1 e 20.5. Il parere è non ostantivo su tutte le restanti proposte."

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 aprile scorso e gli ulteriori emendamenti del relatore e del Governo trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al

disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, con riguardo agli emendamenti accantonati, occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla sostenibilità della clausola di invarianza, della proposta 13.0.1, nonché della relativa riformulazione 13.0.1 (testo 2), che prevedono l'istituzione di un Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 13.0.2, recante incentivi alle aggregazioni bancarie mediante conversione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di imposta.

Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari, anche in termini di fabbisogno di personale, delle proposte 16.3, 16.4 e 16.5, che vincolano la destinazione agli uffici consolari del Regno Unito di una quota delle cinquanta unità aggiuntive previste dal provvedimento.

Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 16.0.1, recante misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia.

Ravvisa l'esigenza di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (analogo a 21.0.1) e 17.0.2 (analogo a 21.0.2), recanti disposizioni in materia aeroportuale.

Ritiene altresì necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, in relazione ai profili di quantificazione e di copertura dell'onere per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale, nonché sulla proposta 19.0.3, che interviene in materia di applicazione dei principi contabili internazionali.

Risulta necessario poi acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 21.2, che prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su persone fisiche da parte di società che fruiscono della garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, nonché sulle proposte 22.0.1 e 22.0.2, in materia di attività per imposte anticipate.

Con riguardo agli ulteriori emendamenti del relatore e del Governo, trasmessi l'11 aprile, non ha osservazioni sulle proposte 3.100, 17.100 e 17.0.100.

In relazione all'emendamento 16.100 (analogo alla proposta 16.6), che equipara il criterio di rimborso delle spese di vitto e di alloggio per gli impiegati a contratto a quanto previsto per gli impiegati di ruolo, ritiene opportuno valutare l'espressione di un parere non ostativo nel presupposto che dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i viaggi di servizio potranno essere autorizzati solo sulla base e nei limiti degli stanziamenti assegnati alle sedi all'estero a legislazione vigente, secondo quanto risulta dalla relativa relazione tecnica.

Non ha nulla da osservare sulla proposta del Governo 17.200, trasmessa il 15 aprile, mentre chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al subemendamento 17.200/1.

Con riferimento alle riformulazioni trasmesse dalla Commissione di merito, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 19.1 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso 1-bis, recante una disposizione interpretativa in materia di razionalizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, e al capoverso 1-ter, che assicura l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il medesimo dicastero.

In merito all'emendamento 21.2 (testo 2), occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo al possibile impatto della sospensione delle procedure esecutive, ivi prevista, a determinate condizioni, per la generalità delle operazioni di cartolarizzazione, sull'escussione delle eventuali garanzie dello Stato.

Non ha, infine, osservazioni sulle proposte 13.0.3 (testo 2) e 21.3 (testo 2).

Il sottosegretario BITONCI, in relazione alle proposte 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria anche nei capoversi «13-ter» e «13-quater», mentre si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 13.0.2, in quanto comporta oneri non coperti.

Sulle proposte 16.3, 16.4 e 16.5, non ha osservazioni, formulando invece una valutazione di contrarietà sull'emendamento 16.0.1 che, pur non comportando effetti finanziari diretti, fa rivivere una normativa

incentivante non più coordinata con la disciplina vigente.

Chiede quindi di disporre l'accantonamento dell'esame delle proposte 17.0.1, analoga alla proposta 21.0.1, e 17.0.2, analoga alla proposta 21.0.2, per le quali è in via di predisposizione una relazione tecnica.

Dopo aver depositato una relazione tecnica positivamente verificata sugli emendamenti 19.0.1 e 19.0.3, esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulla proposta 21.2, in assenza di relazione tecnica, nonché sugli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2, che comportano oneri non coperti.

Sulla proposta 16.100, presentata dal Governo, ribadisce la valutazione di nulla osta asseverata dalla relativa relazione tecnica, confermando inoltre l'assenza di oneri per il subemendamento 17.200/1.

Dopo essersi espresso in senso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte 19.1 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), manifesta un avviso contrario, analogamente al testo base, sulla riformulazione 21.2 (testo 2), in assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, dopo aver risposto a una richiesta di chiarimenti del senatore [MARINO](#) (PD) sulla portata della proposta 19.0.1, dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 17.0.1, 21.0.1, 17.0.2 e 21.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, le ulteriori proposte emendative e le riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.0.2, 21.2, 22.0.1, 22.0.2 e 21.2 (testo 2). Esprime un parere di semplice contrarietà sulla proposta 16.0.1. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 19.0.1, 19.0.3, 3.100, 17.100, 17.0.100, 16.100, 17.200, 17.200/1, 19.1 (testo 2), 13.0.3 (testo 2) e 21.3 (testo 2). Sull'emendamento 13.0.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 13-ter", dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; al capoverso "Art. 13-quater", al comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Sull'emendamento 13.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 13-ter", dopo il comma 3, sia inserito il seguente: "4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; al capoverso "Art. 13-quater", al comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1, 17.0.2, 21.0.1 e 21.0.2."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Approvazione di una relazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento: doc. XVI, n. 1)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, pone in votazione la proposta di relazione che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULLA MATERIA DI COMPETENZA (DOC. XVI, n. 1)

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), esaminato il Documento LIX, n. 1, Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019;

premessi che:

la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del DEF (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito Comitato (articolo 10, comma 10-bis);

entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-ter);

considerato che:

il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domini di analisi e di 130 indicatori): il progetto si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione;

gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'outcome delle politiche economiche, sociali ed ambientali;

considerato, altresì, che:

ha proceduto, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri; alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi: in primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello

previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo; inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def;

gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente, quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (in primo luogo, reddito di cittadinanza e "quota 100");

il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi; l'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale);

la discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra, poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil; con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del budget mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito);

ritiene auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della performance della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato;

esprime l'auspicio che il novero di indicatori Bes venga ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra), per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione) o di genere, per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori;

esprime altresì l'auspicio che venga mantenuto elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione;

ritiene auspicabile che la presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica sia corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore;

esprime l'auspicio che si possa disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di

diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni;
ritiene auspicabile che in occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si possa pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati;
suggerisce, in un'ottica di *accountability*, che sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio;
ritiene che sia importante poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari;
ritiene opportuno che l'Istat predisponga gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.
In conclusione, la 5ª Commissione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da quanto illustrato, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti, esprime un giudizio positivo sulla Relazione 2019 al Parlamento,

1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
146ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) ricorda che era rimasto sospeso il parere sulle proposte 17.0.1 (identico all'emendamento 21.0.1) e 17.0.2 (analogo all'emendamento 21.0.2).

Il vice ministro GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica positivamente verificata sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, esprimendo quindi un avviso non ostativo sulle proposte in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata

dal RELATORE sugli emendamenti 17.0.1, 17.0.2, 21.0.1 e 21.0.2.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 13 (Disposizioni fiscali), si conferma che le valutazioni contenute nella relazione tecnica sono state formulate tenendo conto di quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica e del fatto che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito; con riguardo all'articolo 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani), viene confermata la correttezza della quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui al comma 1, lettera c), finalizzata ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari; sempre in merito al suddetto articolo 16, vengono date rassicurazioni sulle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, delle risorse utilizzate a copertura dal comma 4 e allocate sui Fondi speciali di parte corrente del Ministero degli esteri per il triennio 2019/2021; per quanto attiene all'articolo 18 (Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti), si rappresenta che la sostituzione del capitale britannico avverrà interamente con riserve già costituite della BEI. Altresì, viene rilevato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato attuale, meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale; in relazione all'articolo 19, comma 4, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dalla riassegnazione suddetta; in merito all'articolo 22 (Disposizioni di attuazione), si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità, con proprio decreto, di integrare le disposizioni di attuazione della normativa sulla Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza-GACS, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio; per quanto riguarda l'articolo 23 (Copertura finanziaria), viene data conferma del fatto che l'utilizzo, per la copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, degli stanziamenti del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non compromette gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate o previste dalla legislazione vigente; nel presupposto che: con riferimento all'articolo 18, agli eventuali e futuri oneri, allo stato non prevedibili e non quantificabili, che dovessero manifestarsi per la sostituzione della quota parte del capitale della Banca Europea per gli Investimenti sottoscritta dal Regno Unito si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; l'incremento di 100 milioni di euro per il 2019 del fondo di garanzia, disposto dall'articolo 23, sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »; all'articolo 22, dopo le parole: «possono essere integrate», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »; e con la seguente osservazione: con riferimento alla disciplina delle GACS, risulta necessario che il Governo

trasmetta periodicamente al Parlamento una relazione che dia conto dell'andamento dei flussi di cassa relativi all'attività delle società emittenti, anche al fine di verificare l'adeguatezza della dotazione del fondo di garanzia.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.0.2, 21.2, 21.2 (testo 2), 22.0.1 e 22.0.2. Sull'emendamento 13.0.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 13-ter", dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; al capoverso "Art. 13-quater", al comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 16.0.1. Sull'emendamento 13.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati

(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) avverte che sono stati trasmessi dal Governo e sono in distribuzione gli allegati al Documento di economia e finanza 2019 recanti, rispettivamente, gli indicatori di benessere equo e sostenibile e le strategie per una nuova politica della mobilità in Italia.

Fa poi presente che è in distribuzione anche un *errata corrige* del Def finalizzata a correggere alcuni refusi.

La relatrice [RIVOLTA](#)(L-SP-PSd'Az) illustra il documento in titolo, segnalando come esso intervenga dopo i primi dieci intensi mesi dell'attività del Governo, tracciando le linee guida della politica di bilancio e di riforma del prossimo triennio. Il rallentamento della congiuntura in atto, principalmente riconducibile all'acuirsi delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, congiunto all'emersione di tensioni geopolitiche in altri rilevanti paesi e all'accresciuta instabilità socio-economica all'interno di alcune aree emergenti, ha fortemente condizionato il clima di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari. Ciò ha influito negativamente sulle condizioni di scenario economico internazionale in cui si colloca l'azione di Governo per l'economia italiana. Gli effetti del rallentamento si sono riscontrati sulla domanda interna dei principali paesi attraverso un sensibile calo degli investimenti e una moderazione dei consumi. L'attività manifatturiera, soprattutto quella rivolta alla produzione di beni di investimento, ha subito una battuta d'arresto, facendo risultare particolarmente esposte quelle economie che sono altamente specializzate nel settore industriale ed i connessi paesi "fornitori" di semilavorati. In particolare, per quanto riguarda l'Area dell'euro, i primi segnali di "rallentamento" del ciclo economico si sono registrati già nel 2018, allorché si è rilevata una diminuzione della crescita del PIL, che si è fermata all'1,8 per cento, rispetto al 2,3 per cento del 2017, essendo venuta meno la spinta propulsiva del commercio estero. Come accennato, poiché la moderazione ha riguardato principalmente il settore manifatturiero, a fronte di una dinamica più resiliente dei servizi, ne sono risultati maggiormente interessati paesi, quali la Germania e l'Italia, le cui economie sono, come noto, a trazione industriale. Il clima di fiducia degli operatori economici europei e le relative scelte di investimento sono stati fortemente condizionati anche dall'incertezza che ha accompagnato gli sviluppi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ancora in corso di definizione. Per l'Italia, il Documento evidenzia come l'economia già nel 2018 abbia perso slancio, registrando una crescita del

Pil reale nel complesso dello 0,9 per cento nel 2018, in discesa rispetto all'1,6 per cento registrato nel 2017. Il fatto che ha maggiormente influito sul quadro congiunturale dell'economia nazionale è rappresentato dal netto ridimensionamento del contributo positivo della domanda interna e in particolare della componente dei consumi privati. Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2019 riflette dunque l'effetto di trascinamento negativo derivante dal rallentamento della crescita dell'economia italiana registrato già nel secondo semestre del 2018, in un contesto economico internazionale ed europeo più difficile di quanto previsto in autunno. Ad ogni modo, per l'Italia, nel quadro tendenziale contenuto nel Documento, la previsione di crescita del Pil in termini reali per il 2019 è rivista al ribasso di 0,9 punti percentuali, ossia allo 0,1 per cento rispetto all' 1 per cento prospettato nello scenario dell'ultimo documento di aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica presentato a dicembre scorso nella nota tecnica illustrativa annessa al bilancio 2019. Per gli anni successivi, il Documento prevede prudenzialmente che il tasso di crescita reale si innalzi gradualmente allo 0,6 per cento nel 2020 e allo 0,7 per cento nel 2021, fino ad attestarsi allo 0,9 per cento nel 2022, mantenendosi per tutto il periodo previsionale al di sotto del profilo tracciato a dicembre scorso. In tal senso, indubbie sono le attese di un impatto positivo sulla crescita congiunturale dei consumi delle famiglie che deriverà dal Reddito di cittadinanza a partire dal secondo trimestre di quest'anno - che dovrebbe fornire uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti, che hanno chiaramente una propensione al consumo più elevata della media - che da sola sarebbe in grado di determinare un effetto positivo sulla crescita del Pil reale di 0,2 punti percentuali sia nel 2019 che nel 2020. In termini analoghi, si stima che le misure relative al sistema previdenziale (c.d. "quota 100") dovrebbero avere un effetto neutrale quest'anno, mentre si attende un effetto positivo sulla crescita del livello del prodotto di 0,1 punti percentuali nel 2020. Anche le maggiori risorse per gli investimenti pubblici stanziare dalla legge di bilancio 2019 dovrebbero fornire un ulteriore stimolo alla domanda - nel nuovo quadro tendenziale dei conti della pubblica amministrazione, gli investimenti aumenterebbero del 5,2 per cento nel 2019 - già partire dal secondo trimestre dell'anno, con un contributo alla crescita del Pil reale superiore a 0,1 punti percentuali. Nel quadro programmatico dell'economia, che sconta gli interventi di prossima adozione (tra cui il cd. "decreto sblocca cantieri"), viene prudenzialmente stimata una crescita aggiuntiva di 0,1 punti percentuali del Pil reale nel 2019, che porta la crescita del Pil nello scenario ipotizzato allo 0,2 per cento in termini reali, rispetto allo 0,1 per cento dello scenario tendenziale.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) segnala che il Documento in esame reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica che prevede un incremento del Pil (in termini reali e non nominali) pari allo 0,2 per cento per il 2019 ed allo 0,8 per cento per ciascuno degli anni 2020-2022 (il precedente quadro programmatico prevedeva un tasso pari all'1 per cento per il 2019, all'1,1 per cento, per il 2020 ed all'1,1 per cento, per il 2021); un tasso di disoccupazione pari all'11,0 per cento, per il 2019, all'11,1 per cento per il 2020, al 10,7 per cento, per il 2021 ed al 10,4 per cento, per il 2022 (il precedente quadro programmatico prevedeva un tasso pari al 10,3 per cento per il 2019, con una successiva graduale riduzione fino ad un valore pari al 9,4 per cento nel 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento per il 2019, al 2,1 per cento per il 2020, all'1,8 per cento per il 2021 ed all'1,5 per cento per il 2022 (il precedente quadro programmatico prevedeva un valore pari al 2 per cento per il 2019, all'1,8 per cento per il 2020 ed all'1,5 per cento per il 2021). In un contesto economico congiunturale profondamente cambiato in peggio e perciò più complesso, con questo Documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione: la riduzione progressiva del *gap* di crescita con la media europea che ha caratterizzato l'economia italiana soprattutto nell'ultimo decennio e, al tempo stesso, la riduzione del rapporto debito/Pil. Il conto economico tendenziale evidenzia per il 2019 un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del Pil (42,1 miliardi). Per gli anni successivi, il Governo stima dunque un decremento dell'indebitamento netto rispetto al 2019, sia in valore assoluto sia in rapporto al Pil, con riduzioni annue costanti tranne che per l'ultimo esercizio dell'intervallo di previsione: -2 per cento del Pil nel 2020; -1,8 per cento del Pil nel 2021; -1,9 per cento del Pil nel 2022. Il Programma di Stabilità traccia

quindi un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit della pubblica amministrazione fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo "strutturale". Secondo le nuove proiezioni ufficiali, quest'ultimo scenderebbe dall'1,5 per cento del PIL di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Nel quadro degli obiettivi programmatici tracciati nel Programma, in linea con il dettato del patto di stabilità e crescita, si punta a un miglioramento del saldo strutturale più contenuto, in confronto a un'interpretazione letterale delle regole, come di tutta evidenza s'impone nelle difficili condizioni di contesto dovute all'indebolimento ciclico. L'evoluzione del saldo è determinata principalmente dalla crescita programmata del saldo primario, ovvero al netto degli interessi, che - positivo in tutti gli esercizi - aumenta la propria incidenza rispetto al Pil dall'1,6 per cento del 2020 all'1,9 per cento nel 2021 fino a raggiungere il 2 per cento nel 2022. Il Documento stima anche una crescita contenuta della spesa per interessi che, sempre in rapporto al Pil, passa dal 3,6 per cento nel 2020 al 3,7 per cento nel 2021 e, infine, al 3,9 per cento nel 2022. La politica di bilancio, nello scenario programmatico, prevede altresì un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del Pil registrato nel 2018 aumenterebbero al 2,6 per cento del Pil nel 2022. Il Governo intende altresì perseguire con il massimo rigore l'obiettivo della progressiva riduzione del rapporto debito/Pil, pur nel complicato scenario economico in atto. Per il 2019, si stima un rapporto debito/Pil pari al 132,6 per cento, superiore al valore del 130 per cento previsto dalla Nota di aggiornamento 2018, del 129,2 per cento previsto dal Documento programmatico di bilancio 2019 e del 130,7 per cento previsto dal Quadro macroeconomico e di finanza pubblica del dicembre 2018.

Negli anni successivi, il rapporto debito/PIL è previsto dal Governo in continua riduzione (131,3 per cento nel 2020, 130,2 per cento nel 2021 e 128,9 per cento nel 2022), quale risultato delle azioni volte al contenimento del fabbisogno pubblico, al contenimento delle disponibilità liquide del Tesoro, ma soprattutto all'aumento della crescita nominale del PIL e dell'aumento degli introiti da privatizzazioni. La difficile situazione economica descritta rende quanto mai necessario un cambiamento dell'azione di politica economica anche a livello europeo per passare a un modello di crescita dell'Area euro che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna. Gli altissimi *surplus* commerciali di alcuni paesi europei evidenziano squilibri macroeconomici che sono fonte di eccessiva esposizione a *shock* esterni, soprattutto in una fase storica in cui, a livello globale, si assiste a un possibile cambio di approccio rispetto al commercio internazionale e al multilateralismo. È dunque necessario che il Governo si faccia promotore di una rivisitazione dell'approccio di politica economica, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione in ambito UE. Sul versante interno, il decreto-legge "Crescita" di prossima adozione al varo dovrà concentrarsi su misure di stimolo all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti, potenziando alcune misure già previste in favore delle piccole e medie imprese quali il super-ammortamento, ovvero sostituendo la mini-IRES con la riduzione delle aliquote delle imposte dirette sui redditi riconducibili agli utili trattenuti nell'impresa e semplificando le procedure di fruizione dell'agevolazione *patent box*. Al tempo stesso, le misure di sostegno agli investimenti privati dovranno essere accompagnate, sul versante degli investimenti pubblici, da un aumento delle risorse di bilancio per gli investimenti degli enti territoriali, i cui effetti si sommeranno agli effetti positivi attribuibili alle misure di sblocco degli avanzi dei medesimi introdotte con la legge di bilancio per il 2019. Nell'ambito del decreto-legge "Sblocca cantieri" in attesa di essere adottato, le norme dovranno essere volte a rinvigorire la ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione dei contratti, appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico-privato e procedure di approvazione di varianti di progetto. Infine, obiettivo essenziale per pervenire al miglioramento della competitività del sistema paese e alla ripresa della crescita dell'occupazione e della domanda interna, è ineludibile l'obiettivo di perseguire una riduzione della pressione fiscale e contributiva. In tal senso, il generale processo di riforma delle imposte sui redditi (cosiddetta "*flat tax*") e la semplificazione del sistema fiscale dovranno mirare alla progressiva riduzione del carico fiscale. La competitività

dell'economia italiana non potrà che risentire positivamente del miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi per le imprese, sia di tipo fiscale sia più in generale inerenti al sistema burocratico, per cui sono specificamente previste le azioni del Piano Nazionale delle Riforme (PNR).

Il presidente [PESCO](#), dopo aver ringraziato i relatori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 13,25.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in esame.

Il senatore [MANCA](#) (PD) osserva come le audizioni preliminari svolte dalle Commissioni bilancio congiunte delle due Camere abbiano delineato un quadro macroeconomico molto preoccupante non solo per l'Italia, ma a livello globale. Per quanto riguarda, nello specifico, il nostro Paese, l'attuale maggioranza e il Governo hanno compiuto delle scelte che ci hanno portato all'interno di un labirinto dal quale è ormai impossibile individuare una via di uscita.

Il Def certifica il contributo pressoché nullo alla crescita apportato dalle politiche del Governo, a testimonianza dell'assenza di una strategia per lo sviluppo; a questo, va aggiunto anche che la revisione pensionistica adottata con la cosiddetta "quota 100" non ha prodotto il tanto atteso ricambio di posti di lavoro tra pensionandi e nuovi assunti.

Altresì, le scelte adottate mettono a rischio la tenuta dei servizi pubblici da anni danneggiati dal blocco del *turn over* che impedisce il rinnovo generazionale del pubblico impiego. Purtroppo, è assente un'idea complessiva di riforma della pubblica amministrazione e una visione organica del suo ruolo.

Per quanto riguarda poi il processo di *spending review*, non risultano neppure accennate soluzioni concrete che sarebbero necessarie.

Questi elementi negativi si inquadrano in un contesto in cui, dopo 14 trimestri di crescita, si è entrati in recessione tecnica. Peraltro, i decreti-legge "sblocca cantieri" e "crescita" che dovrebbero aiutare lo sviluppo del prodotto interno lordo sono ancora inesistenti.

La maggioranza e il Governo hanno poi l'obiettivo di sbloccare gli investimenti attraverso iniziative e sovrastrutture nazionali, mentre occorrerebbe un'iniezione di liquidità che consenta lo sblocco degli investimenti a livello territoriale. Infatti, le politiche di modernizzazione e di investimento vengono realizzate dalle stazioni appaltanti che avrebbero bisogno di adeguate risorse umane e finanziarie, dal momento che la semplificazione e lo snellimento delle procedure, pur necessarie e apprezzabili, non sono di per sé sufficienti.

Manca quindi una visione di insieme della dinamica degli investimenti, continuando a rimanere stretti tra una impostazione centralistica miope e una dimensione localistica che non riceve spazio adeguato. Paradossalmente, gli interventi di correzione dei conti pubblici sono effettuati proprio riducendo la spesa in conto capitale.

Occorrerebbe poi un approccio alla *spending review* basato non sui tagli lineari, bensì coerente con una concezione del "sistema paese" incentrata su un ruolo definito delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali. In caso contrario, la revisione della spesa si ridurrà in una mera e dolorosa decurtazione dei servizi universali.

Il Def risulta quindi privo di una visione riformatrice del sistema pubblico e inefficace ai fini della crescita.

Per quanto riguarda poi le alienazioni e le privatizzazioni, le stime sugli introiti non risultano realistiche.

Si sofferma, da ultimo, sulle clausole di salvaguardia recate dalla vigente legge di bilancio, evidenziando come la relativa disattivazione comporti il rischio di un'impennata del disavanzo e del debito, il che contribuisce a prospettare una legge di bilancio per il 2020 molto dolorosa.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) ricorda preliminarmente come il Documento di economia e

finanza si componga di un quadro tendenziale che fotografa la realtà e di un quadro programmatico che dovrebbe dare conto delle proposte e degli impegni funzionali al cambiamento dell'esistente. Per quanto riguarda il quadro tendenziale, esprime l'apprezzamento per l'approccio abbastanza realistico adottato dal Governo, in quanto la stima di una crescita dello 0,1 per cento del Pil quest'anno risulta sicuramente realistica, seppure subordinata anche a margini di oscillazione statistici e alle modalità di calcolo dell'economia sommersa.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione del quadro programmatico contenuto nel programma nazionale di riforma, evidenzia l'assenza o, nel migliore dei casi, la contraddittorietà di proposte in settore vitali quali la scuola, la sanità o il fisco.

Purtroppo, vengono soltanto abbozzati dei vaghi propositi, senza un'indicazione chiara dei programmi che si intendono adottare per cambiare un modello sanitario oramai focalizzato soltanto sui cittadini più abbienti o per ammodernare un sistema fiscale progettato negli anni Settanta e non più aderente alla realtà produttiva del Paese.

Il Governo deve avere invece il coraggio di programmare dei percorsi riformatori seri, anche recuperando spunti dalla legislazione vigente come i "costi *standard*" della normativa sul federalismo fiscale.

Nell'esprimere la disponibilità del Gruppo di Forza Italia ad assumere e supportare le iniziative funzionali al miglioramento del sistema statale, auspica che il Governo, con uno scatto di coraggio, modifichi radicalmente un quadro programmatico al momento molto deludente.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) osserva come le stime numeriche contenute nel Def rappresentino la certificazione del fallimento della politica di bilancio del Governo e l'ammissione dell'incapacità di rilanciare lo sviluppo economico.

Ricorda come, al momento della presentazione della Nota di aggiornamento nel settembre 2018, il Governo stimasse per quest'anno una crescita irrealistica dell'1,5 per cento poi abbassato all'1 per cento nel nuovo Documento programmatico di bilancio di dicembre, nonostante le stime più pessimistiche di tutti gli istituti di previsione. Ora, con la presentazione del Def 2019, si assiste quanto meno ad una presa d'atto della realtà, dal momento che viene stimato un incremento del Pil tendenziale dello 0,1 per cento e programmatico dello 0,2 per cento ossia sostanzialmente identico, al netto degli errori statistici. Emerge dal Def un quadro molto preoccupante caratterizzato dalla riduzione di 116 mila occupati, da un incremento del tasso di disoccupazione, da un peggioramento del disavanzo pubblico, che passa dal famoso 2,04 al 2,4 del Pil, e da un aumento del rapporto debito pubblico/Pil di quasi il 2 per cento superiore rispetto alle previsioni.

E' pur vero, come sottolineato anche dal ministro Tria, che la congiuntura estera negativa sta concorrendo anche al peggioramento dell'economia nazionale, ma va sottolineato come, in due anni, il divario tra la crescita dell'Italia e la crescita media dei paesi dell'area euro sia tornato ad allargarsi. Ne consegue che, pur in presenza di variabili esogene, la stagnazione in cui versa il nostro Paese ha forti radici interne alimentate dalla crisi di fiducia di imprenditori, consumatori e investitori, risultando collegata ad una politica economica e di bilancio profondamente sbagliata: infatti, con l'ultima legge di bilancio, si è ricorso al *deficit* per finanziare quasi esclusivamente le misure del reddito di cittadinanza e di "quota 100", riducendo contestualmente di 2 miliardi le spese per gli investimenti, senza considerare il taglio di incentivi che, forse con un opportuno ripensamento, verranno reintrodotti nel fantomatico decreto "crescita".

Quella finora impostata è quindi una politica economica e di bilancio errata e inaffidabile, che ha determinato la sfiducia dei risparmiatori e la fuga degli investitori, come dimostra uno *spread* ancora oggi superiore di circa 100 punti base rispetto al livello precedente alle elezioni. In altri termini, il Governo è riuscito a rinchiudersi in una stretta monetaria che ha eliminato i margini per un'efficace politica di bilancio espansiva.

Ancor più preoccupante risulta essere la totale assenza di una strategia per il futuro: infatti, la parte programmatica del Def risulta sostanzialmente identica alla parte tendenziale, essendo peraltro imperniata su due provvedimenti fantasma come il decreto "sblocca cantieri" e il decreto "crescita".

La predisposizione della legge di bilancio 2020 risulta quindi estremamente ardua, dal momento che dovranno essere recuperati circa 23 miliardi dalla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, oltre a 3 miliardi per il rifinanziamento di misure a politiche invariate, per un totale di circa 26 miliardi oltre a quelli necessari a coprire ulteriori impegni e promesse.

Accusa poi il Governo e la maggioranza di avere abbandonato la procedura di revisione della spesa e di trovarsi ora in un vicolo cieco, auspicando che vengano quanto meno rivisti i sussidi ambientalmente dannosi che ammontano a circa 16 miliardi.

Nel rilevare poi l'assenza di indicazioni concrete sulla riduzione delle agevolazioni fiscali il cui importo ammonta a circa 54 miliardi, registra la permanenza di sole due certezze ossia l'aumento dell'IVA, salva l'adozione di misure alternative lontane dall'effettiva realizzazione, e il congelamento di 2 miliardi di spesa delle amministrazioni centrali, con conseguente taglio di 300 milioni per il trasporto pubblico locale. Su quest'ultimo aspetto, ricorda come venga disatteso l'impegno del ministro Toninelli e siano arrecati disagi notevoli ai cittadini e agli utenti, come peraltro denunciato dall'assessore leghista ai trasporti della Regione Lombardia.

Emergono quindi enormi problemi che il proprio Gruppo vuole sottolineare e contribuire a risolvere, attraverso la predisposizione in Assemblea di una risoluzione in cui si chiederà l'impegno al Governo a sterilizzare l'aumento dell'IVA e ad avviare un credibile percorso di riduzione del debito pubblico, anche attraverso il contrasto all'evasione fiscale. Altresì, si chiederà di accelerare l'utilizzo delle risorse già stanziare per gli investimenti, che ammontano a circa 220 miliardi, di cui solo il 4 per cento già speso.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo e alla maggioranza di ricostruire una politica economica di medio-lungo periodo imperniata sul rilancio degli investimenti eco-sostenibili, sull'innalzamento della spesa per l'istruzione, che risulta al di sotto sia della media europea che della media OCSE, e sulla valorizzazione di un Sistema sanitario nazionale in forte debito di ossigeno.

Da ultimo reputa necessario intervenire sulla pressione tributaria e contributiva, attraverso un taglio molto incisivo del cuneo fiscale, procedendo altresì ad una seria revisione della spesa pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva preliminarmente come il DEF venga presentato in un periodo dell'anno non propriamente adatto ad impostare una programmazione di medio-lungo periodo.

Peraltro, il dibattito pubblico risulta totalmente disallineato rispetto alla realtà dei problemi che ci circondano e che dovrebbero spingere ciascun soggetto istituzionale ad assumersi le proprie responsabilità.

La situazione in cui versa il Paese è molto seria e caratterizzata, dal 2000 ad oggi, da un forte aumento del differenziale di produttività con altri Stati, a scapito del sistema produttivo italiano.

A titolo esemplificativo, fa riferimento alle profonde modifiche nel mercato automobilistico destinate ad impattare profondamente sull'Italia dove opera un numero molto elevato di subfornitori delle principale case automobilistiche.

Quindi, dinanzi alla prospettiva di un riassetto radicale di numerosi segmenti dell'apparato produttivo, non vengono prospettate le benché minime soluzioni.

Per quanto riguarda poi il mercato del lavoro, siamo dinanzi ad un processo sempre più forte di individualizzazione e di passaggio dal lavoro dipendente alle partite Iva, processo accelerato peraltro dalle misure dell'attuale Governo, il che rende anche difficile capire quali siano i dati esatti sui tassi di occupazione e di disoccupazione.

Osserva, poi, come il DEF comporti una grave criticità di ordine istituzionale, dal momento che l'incremento del Pil programmatico rispetto a quello tendenziale viene imputato a due decreti, lo "sblocca cantieri" e il decreto "crescita", dei quali non è ancora disponibile una versione definitiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Venendo al dibattito sull'aumento dell'IVA e sulle clausole di salvaguardia, ricorda che la relativa disattivazione rischia di comportare nel prossimo anno un aumento al 3,4 per cento nel rapporto *deficit*-PIL. E' quindi giunto il momento che il Governo e la maggioranza affrontino

concretamente i problemi, adottando delle scelte chiare. Al riguardo, paventa il rischio che il compromesso al ribasso tra i due partiti di maggioranza produca soluzioni miopi: per esempio, sulla *spending review*, l'esito inevitabile sarà probabilmente rappresentato dall'adozione dei famigerati tagli lineari.

Si sofferma poi su un settore in forte sofferenza, quale il comparto sanitario, ricordando che, secondo la Corte dei conti, si tratta del settore nel quale sono stati realizzati i maggiori risparmi, trovandosi ad un livello di 6 miliardi inferiore rispetto al normale fabbisogno.

In merito poi al rilancio degli appalti pubblici e allo sblocco dei cantieri, evidenzia come tale tema sia collegato al blocco del *turn over* della pubblica amministrazione, in quanto il rilancio degli investimenti passa necessariamente per l'assunzione di figure professionali qualificate e in grado di gestire procedure di gara da parte delle amministrazioni territoriali.

In conclusione, denuncia l'assenza di una visione politica, il mancato rispetto delle procedure istituzionali e la mancanza di una concezione complessiva del "sistema-Paese", con la conseguenza che la maggioranza si limiterà ad approvare una risoluzione di mera presa d'atto del Def presentato dal Governo.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dopo aver osservato che il Documento di economia e finanza dà la possibilità di fare il punto sul quadro e sulle prospettive economiche del Paese, nonché di avere chiarezza sulle strategie politiche della maggioranza e del Governo, esprime la propria preoccupazione per una situazione che appare molto problematica per un sistema che già da tempo, peraltro, risulta scarsamente competitivo.

Dichiara, al riguardo, di voler dare testimonianza, al di là dell'analisi puntuale dei dati contenuti nel Documento, della preoccupazione del proprio territorio in merito ad uno specifico aspetto, ossia la auspicabile disattivazione delle clausole di salvaguardia, che risulta ancora circondata da incertezza e contraddittorietà. In particolare, sembra concretizzarsi il rischio che, con la prossima manovra finanziaria, per la prima volta non verranno sterilizzati gli aumenti dell'IVA: ciò avrebbe effetti dirompenti soprattutto per le zone di confine, che devono fronteggiare la concorrenza di Paesi che offrirebbero, dal punto di vista fiscale, condizioni più vantaggiose per le imprese.

Sottolinea, inoltre, come l'attivazione delle clausole di salvaguardia non penalizzerebbe solo alcuni territori, ma avrebbe conseguenze durissime per tutta l'Italia, in quanto l'inevitabile stretta dei consumi comprimerebbe in misura rilevante i margini di crescita e, ancor di più, aggraverebbe la crisi di fiducia degli operatori economici e delle famiglie, che già si è andata manifestando nell'ultimo anno.

Per queste ragioni, dichiara la propria insoddisfazione per l'atteggiamento tenuto, nell'audizione di questa mattina, dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ha evitato di dare risposte chiare al riguardo, in particolare sulla individuazione delle risorse occorrenti per evitare l'aumento dell'IVA. Ciò sembra confermare il timore che le suddette clausole non saranno neutralizzate nell'ambito della prossima legge di bilancio, che rappresenta comunque un passaggio estremamente complicato per le forze dell'attuale maggioranza.

A tale proposito, anche alla luce del contenuto del Programma nazionale di riforma, contenuto nella sezione III del DEF, il Governo appare, a suo avviso, privo della visione strategica necessaria a rilanciare la competitività del Paese, che richiederebbe, in primo luogo, una profonda e decisa riforma fiscale.

Altro punto da affrontare è, poi, il rafforzamento delle autonomie dei territori, anche al fine di realizzare, finalmente, un equilibrato ed efficiente sistema federale, che costituisce l'ordinamento più adatto a favorire la crescita economica, come stanno a dimostrare i principali Paesi occidentali. A questo riguardo, condivide gli sforzi volti a dare attuazione all'autonomia differenziata richiesta da alcune Regioni, che rappresenterebbe una svolta ed un esempio per tutto il Paese: pur in presenza di alcuni rischi, la situazione appare così grave che solo scelte coraggiose possono consentire di sciogliere i nodi che bloccano l'economia, in una prospettiva che dovrebbe essere comune a tutte le forze politiche, al di là della appartenenza a maggioranza o opposizione, per affrontare le sfide di un mondo sempre più globalizzato, ove i giovani più dotati sono attratti inevitabilmente dai Paesi

maggiormente competitivi.

Per questo, concorda con l'esigenza, già manifestata in altri interventi, di incrementare in modo considerevole gli investimenti in istruzione, ricerca e università, come, allo stesso modo, occorre rafforzare le capacità professionali e le risorse umane a livello territoriale, se si intende effettivamente accelerare la realizzazione delle opere pubbliche.

In conclusione, esprime l'auspicio che il Governo e la maggioranza facciano chiarezza sulle scelte politiche che intendono perseguire per far ripartire l'economia italiana, zavorrata negli ultimi vent'anni dalla scarsa competitività, e per rilanciare la forza dell'Europa unita, unica prospettiva che ha il nostro Paese per contare davvero nel contesto internazionale, contro le spinte nazionalistiche emerse negli ultimi tempi, che rischiano di condurre, come la storia sta a testimoniare, verso esiti distruttivi.

Il senatore [PRESUTTO](#) (M5S), dopo aver osservato preliminarmente che le indicazioni contenute nel DEF, avendo carattere programmatico, evidentemente diverranno più concrete nella prossima Nota di aggiornamento, fa presente che vi è piena consapevolezza della situazione complessa del Paese, già emersa, per quanto lo riguarda, in sede di esame dell'ultimo rendiconto, quando ha potuto approfondire nel dettaglio le criticità che da tempo affliggono le finanze pubbliche italiane e che sollevano dubbi su alcuni aspetti del sistema della contabilità pubblica.

Esprime comunque la convinzione che, per assicurare una crescita economica reale e durevole, è necessario intervenire sui fondamentali del Paese, a partire dalla pubblica amministrazione, che le riforme approvate nel corso degli anni non sono state in grado di rendere più efficiente. Ritenendo poi decisivo diffondere tra i giovani valori più solidi, dichiara il proprio sincero apprezzamento per alcune iniziative che la Corte dei conti ha svolto nel campo dell'educazione ad una gestione contabile onesta e responsabile, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni preliminari all'esame del Documento in titolo.

Rimarca, infine, come l'attuale maggioranza e il Governo che ne è espressione si siano assunti consapevolmente una grande responsabilità, al fine di porre rimedio ad una situazione molto difficile, e intendano affrontarla ispirandosi proprio a quei valori fondamentali, che occorre rafforzare partendo dal quadro istituzionale e dal pubblico impiego.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che dall'interessante discussione in corso emerga una sostanziale condivisione degli obiettivi da perseguire, pur nella legittima differenza delle soluzioni politiche prospettate.

Osserva però che il DEF in esame interviene in una fase piuttosto prematura per fare un bilancio delle due principali misure adottate dal Governo in attuazione della manovra di bilancio, ossia il reddito di cittadinanza e "quota 100", i cui effetti sull'economia italiana si manifesteranno pienamente solo nel medio periodo, a partire dalla domanda interna per arrivare all'occupazione, fattore quest'ultimo che sconta, come già peraltro osservato dal senatore Errani, distorsioni e difficoltà ad essere esattamente rilevato.

Segnala, tuttavia, che già sono percepibili i primi effetti positivi di alcune misure adottate dal Governo, con riferimento, in particolare, allo stanziamento di 400 milioni di euro nella legge di bilancio per i Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti e allo sblocco degli avanzi di amministrazione degli enti locali: si tratta, infatti, di interventi che recano un concreto beneficio a persone e realtà a lungo trascurate dalle istituzioni.

Si dichiara, in conclusione, consapevole della sfida che Governo e maggioranza hanno di fronte, ma confida, con buone ragioni, nel successo finale.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP), pur concordando che sia ancora presto per esprimere giudizi definitivi sugli effetti della manovra finanziaria, ritiene comunque opportuno tracciare alcune considerazioni sull'azione svolta dal Governo in questo primo anno di legislatura. In primo luogo, osserva che l'aumento del differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi va senza dubbio attribuito alla responsabilità diretta della maggioranza e, in particolare, all'incertezza e

alla confusione politica che si sono determinate fin dalla nascita dell'Esecutivo. In secondo luogo, ritiene deleterio l'atteggiamento del Governo, che subordina gli obiettivi della propria azione alla campagna elettorale per le elezioni europee, e giudica sconcertante la diffusa sottovalutazione dell'orizzonte di legislatura: si tratta, a suo giudizio, di altrettanti sintomi dell'immatùrità della società politica di questo Paese, che continua a distinguerla dagli altri Stati dell'Unione europea.

Considera necessaria, perciò, una seria riflessione e un netto cambiamento di impostazione nell'affrontare le politiche pubbliche, altrimenti appare concreto il rischio di essere condannati ad un irreversibile declino.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 63 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
63ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informache il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Conferenza Stato-regioni non ha ancora espresso il parere di competenza sull'atto del Governo in titolo. Non essendo dunque sciolta la riserva, la Commissione non potrà ancora esprimersi.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei senatori, rinvia quindi il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della

libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, che consta di 24 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I reca disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Capo II disciplina gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo sulle attività svolte in Italia dagli intermediari del Regno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito. Il Capo in esame regola inoltre le modalità di permanenza in Italia dei cittadini del Regno Unito, potenzia i servizi consolari forniti nel Regno Unito a cittadini e imprese italiani e consolida la partecipazione italiana in istituzioni finanziarie internazionali, quali la Banca europea per gli investimenti.

Il Capo III conferma la concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze bancarie nel bilancio delle banche e degli intermediari finanziari, misura già prevista dal decreto-legge n. 18 del 2016 e giunta a conclusione il 6 marzo.

I profili di competenza dell'8ª Commissione si concentrano nell'articolo 1 del provvedimento, che modifica il decreto-legge n. 21 del 2012 - recante la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (il cosiddetto *golden power*) - inserendovi un nuovo articolo 1-*bis* relativo alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. La finalità dell'intervento è quella di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

La relazione illustrativa - richiamando anche una risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo - evidenzia infatti che le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per manomettere i sistemi informatici, causando potenzialmente gravissimi danni ai cittadini e alle loro vite, nonché alle economie europee e nazionali. Inoltre, i fornitori di tecnologie sono tecnicamente in grado di utilizzare componenti della tecnologia della rete 5G per violare la riservatezza dei dati di cittadini, imprese e istituzioni.

Considerato che la rete 5G sarà la struttura portante della nostra infrastruttura digitale, in quanto estenderà la possibilità di connettere diversi dispositivi alle reti e apporterà nuovi vantaggi e nuove opportunità alla società e alle aziende in molti settori chiave, quali i trasporti, l'energia, la sanità, la finanza, le telecomunicazioni, la difesa, e il comparto spaziale, modificando le modalità di produzione ed utilizzo di dati con evidenti impatti sulla sicurezza di quelli sensibili e avuto anche riguardo ai progetti di realizzazione di reti con tecnologia 5G in corso, il Governo ha ritenuto necessario ed urgente introdurre un quadro normativo che consenta la protezione degli interessi strategici rilevanti per il sistema di sicurezza nazionale connessi alla realizzazione delle predette infrastrutture.

Per tali motivi, il comma 1 del nuovo articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 inserisce i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Conseguentemente, il comma 2 introduce l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quando siano posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea: la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri potrà eventualmente esercitare il potere di veto o imporre specifiche prescrizioni o condizioni.

A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di

vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

La definizione di "soggetto esterno all'Unione europea" è recata dal comma 3, che ricomprende, oltre ai soggetti formalmente stabiliti al di fuori dell'Unione europea, anche imprese formalmente europee ma controllate da soggetti extraeuropei.

Il comma 4 demanda infine a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, l'individuazione di eventuali misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'esercizio del *golden power*.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) - nel condividere pienamente la decisione del governo di qualificare i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia a 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale ai fini dell'esercizio del cosiddetto *golden power* - rileva che l'evoluzione tecnologica richiede che sia garantita la sicurezza di tutte le reti, indipendentemente dalla natura del soggetto titolare delle stesse, eliminando le vulnerabilità che possono verificarsi ogniqualvolta un soggetto diverso dal gestore operi sulla rete o interagisca con la stessa a qualunque titolo. Sarebbe dunque auspicabile che il Governo valutasse anche l'implementazione degli *standard* di sicurezza ai fini della tutela dei dati delle imprese, aventi collaborazioni a vario titolo sia con l'infrastruttura della banda larga e del 5G sia con le principali aziende strategiche del Paese.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*) afferma di essere d'accordo con la filosofia di fondo su cui si basa l'articolo 1 del provvedimento in esame, ma si chiede se tale finalità non sarebbe perseguita in maniera più efficace definendo la disciplina legislativa in maniera più puntuale, in modo tale da eliminare la discrezionalità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento a quanto appena affermato dal senatore Nencini, osserva che, sebbene sia ovviamente auspicabile una indicazione legislativa chiara e precisa, la decisione sul caso concreto non può che spettare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, soggetto istituzionalmente preposto alla cura degli interessi coinvolti e dotato degli strumenti necessari per intervenire in situazioni che possono essere caratterizzate anche dal requisito dell'urgenza.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), in considerazione dell'importanza del decreto-legge in esame e delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, chiede che l'esame non si concluda nella seduta odierna, affinché i gruppi abbiano il tempo per elaborare osservazioni da sottoporre alla relatrice in vista dell'eventuale inserimento nella proposta di parere alla Commissione di merito.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) afferma di condividere tutte le posizioni espresse dalla senatrice Bonfrisco.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) dichiara la propria disponibilità a valutare possibili osservazioni da inserire nel parere, a condizione che riguardino i profili di competenza dell'8ª Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 aprile alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 3 APRILE 2019
64ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informache il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano richieste di intervento in discussione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) rileva l'estraneità dell'articolo 1 rispetto al contenuto complessivo del decreto-legge: il tema dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G non presenta infatti alcun collegamento con quello del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Il Gruppo di Forza Italia conferisce la massima importanza alla tutela del sistema di difesa e sicurezza nazionale, ma la disciplina dell'esercizio del cosiddetto *golden power*, attribuendo la decisione finale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rischia di sottoporre decisioni

fondamentali per l'interesse nazionale a valutazioni politiche estemporanee della maggioranza di turno. L'intera partita delle telecomunicazioni è stata finora gestita dalla maggioranza in maniera grossolana mentre, in considerazione della sua importanza, dovrebbe essere approfondita nelle sedi proprie e non risolta con un articolo introdotto in un provvedimento d'urgenza dal contenuto eterogeneo. Per questo motivo ritiene che il Capo I del decreto-legge debba essere espunto, altrimenti Forza Italia si asterrà o esprimerà un voto contrario.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) osserva che il peso che l'articolo 1 riveste nell'economia complessiva del provvedimento in esame avrebbe forse giustificato un'assegnazione dello stesso in sede referente. Ad ogni modo, considerato che la Commissione finanze ha deliberato di svolgere un ciclo di audizioni, propone di posticipare l'espressione del parere fino al termine dello stesso.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) sottolinea che l'attribuzione dell'esercizio dei poteri speciali alla Presidenza del Consiglio dei ministri non è una novità introdotta dal provvedimento in esame, ma caratterizza la normativa di settore fin dall'approvazione del decreto-legge n. 21 del 2012 da parte del governo Monti. Il decreto-legge n. 22 del 2019 estende quella disciplina e quelle procedure - che peraltro prevedono anche forme di coinvolgimento delle Camere - ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) ritiene necessario un approfondimento sui contenuti dell'articolo 1. Sarebbe ad esempio utile riflettere sulla possibilità di estendere la previsione anche alle operazioni poste in essere con soggetti basati nell'Unione europea, in quanto il problema della sicurezza potrebbe porsi non solo con riferimento a soggetti extra europei. Per tale motivo, sarebbe utile attendere lo svolgimento delle audizioni da parte della Commissione finanze, che potrebbero fornire chiarimenti e spunti di riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è in distribuzione uno schema di parere favorevole presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) specifica che, alla luce della discussione svoltasi nella seduta di ieri, ha provveduto ad inserire tra le premesse una considerazione espressa dalla senatrice Bonfrisco.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) osserva che la maggior parte delle Commissioni consultate hanno già espresso il parere sui profili competenza. Per tale motivo, a nome del suo Gruppo chiede che si proceda alla votazione del parere.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alla richiesta del senatore Santillo e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) stigmatizza il fatto che la maggioranza riduca a circostanza meramente procedurale una questione che è invece tutta politica e ribadisce che il suo Gruppo non è contrario nel merito, ma contesta l'inserimento nel decreto-legge sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea di una importante disposizione in materia di telecomunicazioni, il cui approfondimento viene così distolto dalla sua sede naturale, che è l'8ª Commissione.

Il senatore [NENCINI](#) (Misto-PSI) concorda col fatto che sarebbe stato necessario mettere la Commissione nelle condizioni di approfondire maggiormente una materia che è indubbiamente di sua competenza e ribadisce che la valutazione sull'opportunità di esercitare il veto o di porre condizioni non dovrebbe essere attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma ad un organo terzo.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) esprime stupore ed amarezza per il fatto che l'8ª Commissione venga scavalcata e che le audizioni su materie di sua competenza vengano svolte dalla Commissione finanze.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) riconosce l'importanza del dibattito e comprende l'amarezza dei colleghi per l'impossibilità di approfondire ulteriormente il tema, ma ritiene che il parere che la Commissione si accinge a votare già contenga un elemento molto importante, consistente nella sollecitazione ad individuare *standard* di sicurezza volti a tutelare i dati di tutte le imprese che utilizzano reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e che, a vario titolo, collaborano con le principali aziende strategiche del Paese. La Commissione sta così segnalando l'esigenza di garantire la massima tutela. Il compito di garantire tale livello di tutela non può però che essere attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale fanno capo, tra l'altro, i servizi di informazione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che il decreto-legge in esame ha un contenuto complesso, che esso consta di 24 articoli e che l'8ª Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul contenuto delle disposizioni attinenti a materie di sua competenza, che si limitano al solo articolo 1.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) chiede se il Presidente, qualora vi fosse l'interesse della Commissione, sarebbe disponibile a rendersi interprete di una richiesta di riassegnazione del provvedimento in esame in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la maggioranza dei membri della Commissione ha già chiaramente espresso la volontà di procedere alla votazione del parere. Verificata la presenza del numero legale, pone dunque in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame novella il decreto legge n. 21 del 2012, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni";

in particolare, il decreto-legge in esame inserisce un nuovo articolo 1-*bis* nel decreto-legge n. 21 del 2012, recante poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G;

considerati i rischi già evidenziati nella Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (2019/2575(RSP)) con riferimento alle vulnerabilità delle reti 5G, le quali potrebbero essere sfruttate, come indicato nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame, per manomettere i sistemi informatici, causando potenzialmente gravissimi danni ai cittadini e alle loro vite, nonché alle economie europee e nazionali;

considerato che la rete 5G sarà la struttura portante dell'infrastruttura digitale, in quanto estenderà la possibilità di connettere diversi dispositivi alle reti e apporterà nuovi vantaggi e nuove opportunità alla società e alle aziende in molti settori, tra cui alcuni settori chiave dell'economia, quali i trasporti, l'energia, la sanità, la finanza, le telecomunicazioni, la difesa e il comparto spaziale, modificando le

modalità di produzione ed utilizzo di dati con evidenti impatti sulla sicurezza di quelli sensibili; valutata, dunque, positivamente la finalità dell'intervento volto ad aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale;

rilevato che tale soluzione appare necessaria e in linea di continuità con interventi normativi precedentemente adottati per i settori reputati strategici e di interesse nazionale;

valutata, infine, l'opportunità di individuare *standard* di sicurezza volti a tutelare i dati delle imprese che utilizzano a vario titolo reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e che, a vario titolo, collaborano con le principali aziende strategiche del Paese, esprime parere favorevole.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 45 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) introduce il disegno di legge, che provvede a garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati nel caso in cui il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione europea. Le parti di competenza della Commissione riguardano gli articoli 9, 10 e 11. In particolare, l'articolo 9 dispone che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e che, nel periodo transitorio, proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Il comma 1 dispone la cancellazione dall'elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice delle assicurazioni private (CAP) e, per effetto della cancellazione, l'impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall'IVASS. Secondo il comma 2, le suddette imprese presentano all'IVASS, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. Il comma 3 attribuisce al contraente - a partire dalla data di recesso - la facoltà di recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o di esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso. Il comma 4 prevede che alle imprese oggetto del presente articolo continuano ad applicarsi, nel periodo transitorio, le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP (sui

poteri dell'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione di altri Stati membri) e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'articolo 10 prevede che gli intermediari assicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. In fine, con l'articolo 11 si stabilisce la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurita tale fase procedurale.

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente [GIROTTO](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

97ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che cerca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile [\(COM\(2019\) 55 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 13)

L'11a Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.4.2.9. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.9.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 69 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [SILERI](#) (M5S), relatore, premette che il provvedimento in esame concerne diversi profili relativi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Con riguardo alle materie di interesse della Commissione, segnala l'articolo 17, che reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso suddetto avvenga in assenza di un accordo.

In riferimento a tale ipotesi, l'articolo 17 prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 - continuino ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, fino al 31 dicembre 2020, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti. Ai fini suddetti, le autorità e le istituzioni italiane applicano nei confronti delle autorità ed istituzioni del Regno Unito le norme del regolamento (CE) n. 987/2009.

Le relazioni illustrativa e tecnica del Governo osservano che l'articolo 17 è inteso a permettere, in via

transitoria, la prosecuzione (a condizione di reciprocità) dell'applicazione delle norme dei citati regolamenti con riguardo a tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate ed alle relative procedure di rimborso tra istituzioni. Le fattispecie di tutela in oggetto sono costituite, come ricordano le suddette relazioni, dalle prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, dalla copertura dei rischi di malattia e dalle cure programmate (ivi comprese quelle erogate ad una persona che si trasferisca in un altro Stato al fine di ricevere prestazioni sanitarie).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) ritiene che l'adozione di un provvedimento come quello in esame sia doverosa, in analogia con le iniziative già assunte in materia da altri Paesi europei, a fronte di una situazione di grande incertezza che coinvolge, tra l'altro, circa 600 mila cittadini italiani residenti nel Regno Unito. Richiama l'attenzione sul fatto che, al di là dei profili di stretta competenza della Commissione, sui quali si è soffermato il Presidente relatore, la *Brexit* avrà un forte impatto sulle aziende del settore farmaceutico, soprattutto se si concretizzasse la prospettiva dell'uscita senza accordo.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), anche alla luce del dato fornito dalla senatrice Rizzotti circa la presenza di cittadini italiani nel Regno Unito, reputa cruciale la condizione di reciprocità posta dall'articolo 17 e chiede se siano stati previsti, ovvero siano allo studio, strumenti giuridici per assicurarne il rispetto. Fa rilevare, quale elemento da tenere in considerazione, che il numero di cittadini del Regno Unito presenti in Italia è di molto inferiore a quello degli italiani che vivono oltremarina.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) è dell'avviso che l'articolo 17 contenga già la risposta ai dubbi sollevati: oltre a porre, al comma 1, la condizione di reciprocità, al comma 2 esso prevede che, in sede attuativa, si osserveranno le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, anche per ciò che attiene alle procedure di rimborso.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) tiene a evidenziare che le pur rilevanti problematiche di carattere sanitario, sulle quali si è soffermato il Presidente relatore, rappresentano solo una piccola parte delle criticità correlate alla *Brexit*. Sottolinea, in particolare, la situazione di incertezza che si sta ora vivendo all'interno del Regno Unito e le probabili conseguenze negative del recesso, soprattutto se senza accordo, sull'intero settore industriale e commerciale di quel Paese. Ritiene che l'attuale scenario debba costituire un monito per i Paesi euro scettici. Ciò posto, anche in relazione all'articolo 17 del decreto-legge in conversione, rimarca la necessità di vigilare sul trattamento che verrà riservato ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che un provvedimento come quello in esame non possa che essere sostenuto, ferma restando la necessità di salvaguardare appieno il diritto alla salute e alle prestazioni socio-sanitarie dei connazionali oltremarina. Al riguardo, esprime l'auspicio che, nell'ambito del parere alla Commissione di merito, sia raccomandato un monitoraggio sull'effettività della condizione di reciprocità.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

In sede di replica, il presidente [SILERI](#) (*M5S*), relatore dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dagli oratori in merito alle conseguenze della *Brexit* sul settore industriale. Saggiunge che da un'eventuale uscita senza accordo deriveranno problemi meritevoli della massima attenzione anche per

il comparto della ricerca. Ciò posto, osserva che in questa sede l'esame deve essere incentrato sulla parte del provvedimento concernente gli aspetti di stretta competenza della Commissione.

In relazione all'articolo 17, fa rilevare che i cittadini del Regno Unito presenti in Italia sono circa 60 mila e concorda sulla necessità di assicurare il pieno rispetto della condizione di parità di trattamento tra essi e gli italiani oltremarina.

Si riserva di sottoporre alla Commissione, nella seduta già convocata alle ore 8,30 di giovedì prossimo, 4 aprile, la propria proposta di parere.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, paventa il rischio di sovrapposizione, nella mattinata di giovedì prossimo, con i lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che verificherà se via sia la possibilità di escludere la concomitanza della seduta di giovedì con i lavori della succitata Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.9.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 70 (ant.) del 04/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 4 APRILE 2019
70ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Riepilogato l'iter sin qui svolto, il **PRESIDENTE**(M5S) relatore dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

La senatrice **RIZZOTTI** (FI-BP) esprime l'auspicio che le osservazioni siano trasformate in condizioni o quantomeno riformulate in termini più incisivi.

Il **PRESIDENTE**(M5S) relatore ritiene inopportuno inserire nel parere delle condizioni, ma si dichiara disponibile a redigere le osservazioni in maniera maggiormente assertiva.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore ha dato lettura del nuovo testo dello schema di parere (pubblicato in allegato), si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), considerato che lo schema di parere recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito ed è stato ulteriormente affinato dall'estensore, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), nell'annunciare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, anche alla luce della condivisibile riformulazione dello schema di parere, auspica che si mantenga alta l'attenzione per assicurare la tutela dei connazionali presenti nel Regno Unito e dichiara di essere certa che il Governo saprà vigilare, al riguardo, in maniera adeguata.

Il senatore [SICLARI](#) (FI-BP) dichiara che anche il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, confidando che il provvedimento in esame, anche grazie alle modifiche prefigurate nello schema di parere, potrà assicurare la migliore assistenza sanitaria ai connazionali oltremarina.

Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S) ritiene che il decreto-legge in conversione rappresenti l'intervento migliore che si possa porre in essere nell'attuale fase di incertezza. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo, tenuto conto anche delle condivisibili osservazioni inserite nello schema di parere.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è approvato dalla Commissione nel testo riformulato.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 12a Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea" (A.S. n. 1165); rilevato che l'articolo 17 del decreto-legge in conversione attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi; considerato che, nell'ambito del predetto articolo, è cruciale il riferimento alla condizione di reciprocità, sia per la certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito - nonché agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito; esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, in riferimento alla condizione di reciprocità ivi prevista, si valuti l'opportunità di precisare:

- a) se la condizione abbia natura sospensiva o risolutiva;
- b) a quale Autorità spetti, ai fini dell'articolo 17, accertare l'avveramento della predetta condizione;
- c) quali siano la forma giuridica e la procedura di adozione dell'atto di accertamento.

PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 12a Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea" (A.S. n. 1165);

rilevato che l'articolo 17 del decreto-legge in conversione attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

considerato che, nell'ambito del predetto articolo, è cruciale il riferimento alla condizione di reciprocità, sia per la certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito - nonché agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, in riferimento alla condizione di reciprocità ivi prevista, si ritiene opportuno che sia precisato:

- a) se la condizione abbia natura sospensiva o risolutiva;
- b) a quale Autorità spetti, ai fini dell'articolo 17, accertare l'avveramento della predetta condizione;
- c) quali siano la forma giuridica e la procedura di adozione dell'atto di accertamento.

1.4.2.10. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.10.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (pom.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019

84ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, abrogando il decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin", il quale, come è noto, ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese da quattro a dieci e ha previsto l'obbligo di presentare la documentazione vaccinale per accedere ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Con il disegno di legge in esame si propone di sopprimere tali obblighi, prevedendo, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali. Si prevede inoltre la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie".

In particolare, il disegno di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1 stabilisce la finalità del provvedimento individuandola nello scopo di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza, attraverso la promozione delle vaccinazioni, a tutela dei soggetti più a rischio e della salute pubblica in generale, nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. Si stabilisce come finalità anche quella di garantire la piena e uniforme fornitura delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale, e di garantire l'implementazione e l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale nazionale. Si specifica, infine, che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza sanitaria (LEA) e sono considerati come intervento prioritario nella lotta contro la riluttanza alla vaccinazione e nell'ottimizzazione delle coperture vaccinali.

L'articolo 2 prevede che il piano quinquennale PNPV - da adottarsi con l'intesa della

Conferenza Stato-regioni - individui e aggiorni periodicamente gli specifici *standard* minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento, in linea con il piano nazionale di prevenzione del Piano sanitario nazionale.

L'articolo 3 dispone che una quota delle risorse statali del Servizio sanitario nazionale sia vincolata al perseguimento degli obiettivi previsti dal PNPV, nonché alla realizzazione di determinate finalità che riguardano, in sintesi, i sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività vaccinali, la promozione delle vaccinazioni previste dal piano nazionale, la rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali, e la promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni attraverso piani di comunicazione.

La predetta quota di risorse viene sospesa dal Ministro della salute, per l'anno successivo, in caso di inadempienza sul raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale stabiliti dal PNPV e verificati semestralmente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 4 disciplina il funzionamento dell'anagrafe vaccinale nazionale, che contiene i dati relativi ai soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, e ai soggetti che omettono o differiscono le vaccinazioni previste dal PNPV a causa di specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza. L'anagrafe vaccinale nazionale contiene anche i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante sulle malattie infettive pericolose per la salute pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 4 specifica inoltre che il conferimento dei predetti dati all'anagrafe nazionale, da parte delle regioni e province autonome, costituisce condizione per l'accesso all'incremento delle risorse finanziarie regionali a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa del 2005.

L'articolo 5 reca interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo. In particolare, qualora, dal monitoraggio semestrale sulle coperture vaccinali svolta dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale, tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, possono essere adottati "piani straordinari di intervento", che possono imporre l'obbligo di vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie.

I piani straordinari sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni. Il mancato adempimento degli obblighi imposti da tali piani comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a cinquecento euro.

I piani straordinari possono inoltre impedire l'accesso alle istituzioni scolastiche, fino all'avvenuta somministrazione delle vaccinazioni. Possono inoltre richiedere ai dirigenti scolastici di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli alunni non vaccinabili (in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico), anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Il comma 5 prevede che, in caso di adozione di un piano straordinario sia disposta l'integrazione della produzione di vaccini eventualmente non disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte. Ai sensi del comma 6, nelle ipotesi di emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici, resta fermo il potere di attivare l'Unità di crisi permanente del Ministero della salute e la possibilità per l'Autorità sanitaria di adottare interventi urgenti.

L'articolo 6 reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del primo piano nazionale PNPV, delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato decreto-legge n. 73. Al disegno di legge sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), relatrice, illustra i contenuti del testo unificato, adottato dalla Commissione di merito il 28 febbraio scorso, per l'esame dei disegni di legge in titolo. Ricorda che il disegno di legge n. 897, in particolare, riprende il testo di una proposta della precedente Legislatura, che era stata approvata dalla Camera dei deputati nell'ottobre del 2016.

La relatrice fa presente, quindi, che l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, indicandole nella prevenzione e contrasto, in ambito pubblico e privato, delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, nonché a danno delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale.

L'articolo 2 reca deleghe al Governo in materia di formazione del personale delle predette strutture e in materia di requisiti e gestione delle case famiglia per anziani e disabili.

L'articolo 3, anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, prevede l'adozione di linee guida ministeriali sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata.

L'articolo 4 regola l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela dei minori e degli ospiti delle suddette strutture, ma anche della *privacy* di coloro che vi lavorano. Peraltro, la registrazione è prevista in forma criptata, utilizzabile unicamente in fase di giudizio penale, in cui la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 5 prevede un piano straordinario di ispezioni, allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità dei servizi in questione, nonché di valutare il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato.

L'articolo 6 introduce nel codice penale il reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno

di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, mentre attualmente tali fattispecie sono previste unicamente come aggravante.

L'articolo 7 introduce una nuova ipotesi di indegnità a succedere all'eredità, per i casi di gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale, adottando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie nei confronti della persona della cui successione si tratta.

L'articolo 8 prevede la presentazione annuale alle Camere di una relazione governativa sull'attuazione e sull'efficacia delle disposizioni della legge.

L'articolo 9 prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 sull'installazione obbligatoria di sistemi di videosorveglianza, l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 26 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Nel complesso, 51 milioni saranno erogati ai comuni perché siano destinati alle strutture pubbliche interessate, mentre 75 milioni saranno erogati alle strutture private, secondo modalità da definire con decreto del MEF.

L'articolo 10 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al nuovo testo in esame sono stati presentati alcuni emendamenti. Tra questi, vi è la proposta di non prestabilire stanziamenti diversi da destinare alle strutture pubbliche e a quelle private, e la proposta di stabilire una destinazione prioritaria per quelle strutture che versano in stato di maggior bisogno.

La relatrice sottolinea, quindi, come il provvedimento non si limita all'introduzione della videosorveglianza, ma affronta tutti i diversi ambiti connessi con il contrasto ai maltrattamenti e abusi, sia in fase di controllo e repressione sia in fase di prevenzione, al fine di dare una risposta completa a chi affida i propri cari a queste strutture, di fronte ai casi di emergenza sociale anche di recente evidenziati dagli organi di stampa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) rappresenta che, nella giornata di ieri, è stato reso pubblico un documento dell'Unione europea da cui risulterebbe che il *Global compact* per le migrazioni produrrebbe effetti giuridici nell'Unione europea con possibili riflessi anche a livello nazionale. E ciò nonostante il fatto che l'Italia non abbia sottoscritto tale documento. Si tratta, a suo avviso, di un fatto preoccupante che richiede che vengano fornite adeguate spiegazioni da parte del Governo, anche nella persona del Presidente del Consiglio.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) lamenta che l'Atto Senato n. 1165, relativo alla *Brexit*, sia stato assegnato alla 14ª Commissione solo in sede consultiva. La materia trattata e le forti implicazioni per le competenze della Commissione avrebbero invece richiesto quantomeno una co-assegnazione tra la Commissione finanze e tesoro e la Commissione Politiche dell'Unione europea.

I senatori [TESTOR](#) (*FI-BP*), [FAZZOLARI](#) (*FdI*), [LOREFICE](#) (*M5S*) e [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associano a quanto testé rilevato dal senatore Pittella.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sulle questioni poste saranno fatti gli accertamenti del caso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.10.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 85 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), dando seguito a quanto sollecitato dai Gruppi nell'ultima seduta della Commissione in merito alla possibilità di richiedere la co-assegnazione dell'Atto Senato n. 1165, ritiene possibili due soluzioni. Da un lato, sollevare un conflitto di competenza, circostanza che potrebbe comportare una dilatazione dei tempi di approvazione del provvedimento. Dall'altro, evidenziare la necessità che l'esame del decreto-legge in Senato assicuri il giusto respiro europeo.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD), nel ringraziare il Presidente per gli approfondimenti svolti, ritiene che non debbano essere compressi i tempi di esame del provvedimento. Sarebbe tuttavia opportuna una interlocuzione scritta per evidenziare il senso di responsabilità che caratterizza l'attività della Commissione, nel contempo precisando come la trasversalità delle materie trattate nel decreto-legge e la loro inerenza ad obblighi europei avrebbero richiesto quanto meno una co-assegnazione.

Si associano alla richiesta del senatore Pittella i senatori [GIANNUZZI](#) (M5S), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [TESTOR](#) (FI-BP) e [FAZZOLARI](#) (FdI), il quale ultimo aggiunge come andrebbe sollevato anche il tema della scarsità del personale che in Senato si occupa di questioni rilevanti come quelle europee.

Il [PRESIDENTE](#) si impegna a procedere nel senso testé proposto dai Gruppi.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (n. 71)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio 2019.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, preannuncia che per la giornata di domani presenterà uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge intitolato, che contiene un complesso di misure dirette a garantire la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

Il testo del decreto-legge in conversione si compone di 24 articoli ed è suddiviso in tre capi. Il primo concerne disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Il secondo riguarda misure per garantire la stabilità finanziaria, mentre il terzo attiene al mantenimento dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS). Il secondo capo, a sua volta, è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce misure necessarie in caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea; la seconda reca disposizioni per la tutela dei cittadini italiani, in relazione al medesimo recesso; la terza riguarda gli interventi in tema di partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali.

Al fine di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, l'articolo 1 del decreto-legge in esame inserisce l'articolo 1-bis (*Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G*) nel decreto-legge n. 21 del 2012.

L'articolo 2 specifica che la Sezione I, del CAPO II, del decreto legge in esame, reca la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.

L'articolo 3 disciplina la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio).

L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia.

L'articolo 5 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito, possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

Ai sensi dell'articolo 6, i gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio. È consentito l'accesso agli operatori stabiliti

nel Regno Unito che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di adesione degli operatori del Regno Unito ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario.

L'articolo 8 introduce un meccanismo di adesione automatico ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investimenti italiani per le banche e le imprese di investimento che continuano ad operare nel periodo transitorio con succursale nel territorio della Repubblica.

L'articolo 9 prevede specifiche disposizioni per il settore assicurativo in una prospettiva di tutela degli assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, volte a consentire alle imprese assicurative del Regno Unito che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano già abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, di proseguire tale attività limitatamente alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere alla data di recesso del Regno Unito dalla Unione europea, per un periodo transitorio fino al diciottesimo mese successivo tale data.

L'articolo 10 riguarda gli intermediari del Regno Unito operanti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La norma, in coerenza con l'attuale *framework* nazionale primario per gli operatori di Stato terzo, prevede che gli stessi cessino l'esercizio dell'attività di distribuzione nel territorio della Repubblica entro la data di recesso, con conseguente cancellazione d'ufficio da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dall'elenco annesso al Registro unico. Al fine tuttavia di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le sole operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

L'articolo 11 prevede che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea possano proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del codice delle assicurazioni private (CAP) che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo.

L'articolo 12 regola, per i fondi pensione, la detenzione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondi di investimento alternativi (FIA) affinché, in conseguenza della perdita di *status* di Stato membro da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'investimento verso tali soggetti sia considerato, sino al termine del periodo transitorio, assimilato a quella in OICVM UE e FIA UE.

L'articolo 13 riguarda le disposizioni di natura fiscale, che continuano ad applicarsi fino al termine del periodo transitorio.

L'articolo 14 introduce una norma transitoria finalizzata, in caso di "no deal", a regolamentare le modalità di permanenza, sul territorio nazionale, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, preservando i diritti acquisiti nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio, alla data del recesso del Regno Unito dall'UE.

In materia di concessione della cittadinanza, l'articolo 15 prevede che i cittadini del Regno Unito siano equiparati ai cittadini dell'Unione europea se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea - e presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 16 garantisce un potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito a seguito dell'uscita di questo Paese dall'Unione europea.

L'articolo 17 attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di

sicurezza sociale, prevedendo l'applicazione dei regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) affinché gli stessi possano continuare ad applicarsi dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020 ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate, e i relativi rimborsi.

Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, l'articolo 18 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

L'articolo 19 mira a rafforzare la partecipazione italiana del Ministero dell'economia e delle finanze ai negoziati condotti in ambito europeo e internazionale. In tale ottica, il Ministero viene autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino 30 unità di personale di alta professionalità.

L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti classificati come "sofferenze" di banche e intermediari finanziari aventi sede in Italia. La misura è temporanea, destinata cioè a operare per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee.

L'articolo 21 contiene numerose modifiche alla disciplina tecnica vigente della garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza (GACS) contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016. Tra queste, si eleva la misura del *rating* minimo necessario perché i titoli *senior* accedano alla garanzia statale.

L'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione, già adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio.

L'articolo 23 provvede alla copertura finanziari dell'estensione temporale dello schema GACS, incrementando la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016 di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO

Il presidente [LICHERI](#) comunica che, venerdì 29 marzo, ha ricevuto una delegazione della Commissione affari esteri del Parlamento della Repubblica del Kosovo. Nel ricordare l'importanza del dialogo interparlamentare quale strumento per uno scambio franco di vedute ed obiettivi, si è detto consapevole delle difficoltà politiche che si frappongono ad un più celere percorso europeo del Kosovo, verso cui ha ribadito il tradizionale sostegno del nostro paese. Egli ha altresì ricordato come l'Italia abbia riconosciuto la Repubblica del Kosovo a pochi giorni dalla proclamazione dell'indipendenza, nel febbraio 2008.

La delegazione kosovara ha espresso riconoscenza per l'appoggio dell'Italia al processo che ha portato all'indipendenza e alla graduale costruzione dello Stato del Kosovo, auspicando di poter continuare a contare sull'Italia per raggiungere quello che è ora l'obiettivo prioritario per il paese, ovvero l'integrazione europea. A tal fine, il Kosovo ha intrapreso e continua a portare avanti importanti riforme interne. In tale ambito, riveste assoluta priorità per il Kosovo la finalizzazione della liberalizzazione dei visti Schengen, rispetto alla quale la delegazione parlamentare kosovara ha sottolineato come il proprio paese soddisfi pienamente tutte le condizioni tecniche fissate dall'UE. Rispetto alle relazioni con la Serbia, la delegazione kosovara ha assicurato l'impegno trasversale di tutti i partiti politici per il dialogo con Belgrado, senza pre-condizioni, nonostante sia ancora vivo nel

paese il ricordo dei crimini perpetrati durante la guerra. Al contempo, da parte kosovara è stato ribadito come tale dialogo non possa condurre ad una revisione dei confini del Nord del Kosovo, che comporterebbe conseguenze destabilizzanti per l'intera regione balcanica.

Il presidente Licheri, nel mostrare comprensione per la richiesta kosovara sulla liberalizzazione dei visti, ha ricordato più in generale l'importanza e l'attenzione, nel contesto internazionale attuale, che l'Italia riserva al controllo e alla gestione dei flussi migratori. Egli, nel dar atto delle sincere aspirazioni europee del Kosovo, ha invitato a proseguire sulla via del dialogo con Belgrado e della progressiva normalizzazione delle relazioni bilaterali, ricordando come essa sia condizione necessaria per la progressiva integrazione europea dei due Paesi.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) osserva come i Paesi dei Balcani occidentali, e in particolare il Kosovo, siano sempre più di frequente utilizzati dagli estremisti islamici per porre le loro basi operative. Esprime quindi le sue forti perplessità sulla liberalizzazione dei visti Schengen.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il Presidente [LICHERI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 14,15.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.10.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo e su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ricorda che il decreto Lorenzin aveva correttamente dato prevalenza al diritto costituzionale alla salute rispetto al diritto costituzionale allo studio ed esprime rammarico per il passo indietro rappresentato dal provvedimento in esame, con cui si mette a rischio la vita dei bambini e delle persone immunodepresse che non possono vaccinarsi. Ricorda inoltre che l'obbligatorietà aveva comportato anche la disponibilità gratuita dei vaccini, mentre ribadisce la mancanza di fondamento scientifico delle affermazioni sul nesso tra assunzione del vaccino e sviluppo di problematiche di salute, e l'inequivocabile evidenza che l'abbassamento del tasso di copertura comporta un aumento dei decessi. In merito ai piani straordinari regionali, previsti dalla normativa in esame, ricorda che il decreto Lorenzin aveva ricevuto il consenso unanime di tutti i presidenti di regione. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) conferma la mancanza di evidenza scientifica sul nesso tra vaccini e disturbi di tipo autistico, sottolineando invece che l'abbassamento del livello di copertura al di sotto della soglia del 90/95 per cento fa venir meno la cosiddetta immunità di gregge, a tutela anche di coloro che non possono vaccinarsi. Esprime quindi perplessità per un provvedimento che mette a rischio la salute delle persone.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto

numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice Angrisani e pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il Presidente [LICHERI](#)(*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo, in cui ripercorre i principali recenti sviluppi sul processo negoziale tra Regno Unito e Unione europea, richiama le comunicazioni della Commissione europea COM(2018) 880 e COM(2018) 890, relative al Piano d'azione in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo (*no deal Brexit*), e ricorda i criteri di compatibilità comunitaria relativi alla disciplina dei poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica (*golden power*), nonché le procedure di autorizzazione europea delle misure di smaltimento dei crediti deteriorati (*non performing loans*) presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS - Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze).

In relazione agli ultimi sviluppi sull'argomento, ricorda le posizioni espresse dai Governi tedesco, più favorevole a dare tempo, e francese, più intransigente, e dal Presidente del Consiglio europeo, favorevole alla cosiddetta *flextention*, che viene incontro alla richiesta britannica di un'estensione al 30 giugno, ponendo la condizione di raggiungere un accordo entro il 30 aprile. Tale ipotesi comporta incertezza in vista delle elezioni al Parlamento europeo di fine maggio e pertanto il presidente Tusk si è mostrato aperto anche alla possibilità di un'estensione più lunga, fino a dicembre di quest'anno. A tale ultimo riguardo, sottolinea le conseguenti problematiche, tra cui quelle connesse con il negoziato sul quadro finanziario pluriennale e la ripartizione delle quote spettanti agli Stati membri.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sul numero ristretto degli aspetti trattati dal provvedimento, considerata l'estensione dell'impatto che l'uscita del Regno Unito dall'UE comporta per il nostro Paese.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con tali perplessità, ritenendo necessario affrontare anche altri temi di fondamentale importanza come per esempio i risvolti della Brexit sugli stanziamenti relativi alla Politica agricola comune nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale, questione che certamente incide anche sulla stabilità finanziaria del nostro Paese. Ribadisce l'importanza del ruolo della 14a Commissione nell'esame del provvedimento e ritiene che ciò debba riflettersi anche nella formulazione del parere della stessa Commissione. Esprime, quindi, la sua posizione non favorevole ai rinvii della data di uscita, che rischiano di vanificare la volontà chiaramente espressa dai cittadini britannici nel *referendum* e propone di integrare lo schema di parere per mettere in luce l'interesse dell'Italia a tenere in maggior considerazione l'amicizia con i Paesi del Mediterraneo, tra cui la Francia, rispetto all'intesa economico-commerciale tra Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) interviene sul tema dei fondi europei, sostenendo che l'uscita del Regno Unito non incide in modo particolarmente sensibile sugli interessi di un Paese contributore netto al bilancio UE come l'Italia. Sottolinea che la riduzione dei fondi per la PAC destinati all'Italia

non dipende dal recesso del Regno Unito, ma da una redistribuzione proposta nel Quadro finanziario pluriennale in favore delle nuove priorità politiche dell'UE.

Evidenzia, quindi, come la discussione sulla Brexit abbia riguardato in particolare il problema del confine tra Irlanda e Regno Unito che verrebbe a ristabilirsi, a discapito di altre considerazioni come l'interesse francese all'uscita del Regno Unito per acquisire una maggiore predominanza militare e nucleare, volta a controbilanciare il predominio economico tedesco.

Esprime, infine, condivisione per il provvedimento in esame, che affronta gli aspetti più urgenti, senza togliere la possibilità di intervenire su altre problematiche anche successivamente.

Il presidente-relatore [LICHERI](#) (M5S) conviene con la necessità di affrontare in modo più esaustivo le implicazioni derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Propone pertanto di integrare in tal senso lo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione lo schema di parere proposto dal relatore e integrato con la predetta osservazione, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18,00.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni. Viene anzitutto valutata positivamente la necessità di prestare una maggiore attenzione e tutela nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili affidati alle cure del personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, su cui grava uno specifico obbligo di protezione e garanzia nei confronti degli assistiti, già normativamente riconosciuto con la legge n. 3 del 2018, che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, che aggrava il reato per chi, nei delitti non colposi, commette il fatto «*in danno di*

persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati (e contenuto nell'A.S. n. 897), il nuovo testo contiene alcune rilevanti modifiche sostanziali che ne garantiranno una maggiore efficacia. In primo luogo, è stata prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nelle strutture pubbliche e private, rispetto alla previsione della loro mera facoltatività. In secondo luogo, sono state significativamente incrementate le risorse disponibili, che sono ora pari a 126 milioni rispetto ai 15 del precedente testo. Una particolare attenzione è stata data anche al complessivo sistema sanzionatorio. Il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili - come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera - rende l'approvazione del provvedimento particolarmente urgente.

Nel parere, valutato che il testo non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, si formulano alcune osservazioni.

In primo luogo, l'articolo 1, relativo alle finalità della legge, richiama il rispetto dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.

Tuttavia, considerati i destinatari delle misure previste dal provvedimento in esame, è opportuno effettuare il richiamo anche dell'articolo 24 della Carta, che prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che *"in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"*. Allo stesso modo, è opportuno richiamare anche l'articolo 26, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. In riferimento all'articolo 1, si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le parole: «degli articoli 24, 25 e 26».

In secondo luogo, l'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mira anche a prevedere per gli operatori, in aggiunta all'idoneità professionale, il *«possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale»*.

La direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Si ritiene che la tutela dei soggetti vulnerabili prevista dal testo in esame possa costituire motivo di interesse generale ai sensi della direttiva 2018/958, tale da legittimare l'introduzione del requisito della valutazione psicoattitudinale. In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» le parole: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

In terzo luogo, in riferimento all'articolo 4, la previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1), invece della mera facoltà come previsto dal testo approvato alla Camera, è coerente con la necessità di assicurare la massima efficacia della legge nella tutela dei soggetti richiamati.

L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati.

Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Va soggiunto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679. Tale articolo, allorché il trattamento dei dati prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, e può quindi presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, impone al titolare del trattamento una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. In riferimento a tali casi, il Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, *«prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare»* (nuovo articolo 2-*quingiesdecies* del Codice della *privacy*).

Tali disposizioni sono pienamente operative e potrebbero pertanto essere in astratto applicabili anche ai trattamenti di cui all'articolo in esame.

Inoltre, posto che l'articolo 4, comma 9, del testo in esame prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo in riferimento a diversi suoi aspetti, e che su questo decreto è previsto il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere segnalate anche in questa sede misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

In ogni caso, e per evitare dubbi, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di premettere al disposto dell'articolo 4, comma 9, il richiamo all'applicabilità dell'articolo 2-*quingiesdecies* del codice.

Con riferimento agli emendamenti presentati, si formula infine un parere non ostativo, osservando peraltro come gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, nel fissare un termine massimo per l'installazione obbligatoria dei sistemi di videosorveglianza, garantiscono un più coerente rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso una modulazione temporale adeguata alle diverse esigenze delle varie realtà, pubbliche e private, interessate dalla normativa in esame.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la complessità dei temi posti, ritiene importante svolgere approfondimenti.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito all'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, alle posizioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali e alla modulazione temporale dell'adempimento degli obblighi richiamata dagli emendamenti segnalati.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se le registrazioni video comprendano anche il sonoro.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sul tema della formazione del personale, su cui insiste l'articolo 2 del testo. Ritiene importante che il personale sia già adeguatamente formato e che quindi le risorse previste dal testo siano destinate primariamente ai sistemi di videosorveglianza. Chiede inoltre chiarimenti sulle sanzioni da comminare al personale responsabile delle violazioni.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), dopo aver preliminarmente ricordato di aver voluto proporre alcuni accorgimenti per allineare il testo in esame in Commissione di merito alla normativa dell'Unione europea, evidenzia come il richiamo degli articoli 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali miri proprio a rendere chiara la cornice valoriale europea che assiste l'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, vocati proprio alla tutela di minori, anziani e disabili. In merito alle posizioni del Garante per la protezione dei dati personali, esse sono state espresse nelle audizioni svolte sia in Senato che alla Camera.

Gli emendamenti richiamati, come detto, mirano a permettere un adeguamento alla nuova normativa che consenta di dare priorità alle situazioni in cui le esigenze di tutela sono più immediate: tra queste, gli asili nido con bambini da 0 a 3 anni, le strutture in zone periferiche o quelle in cui il contesto sociale richiede un'attenzione particolare.

Precisa poi che le registrazioni saranno audio-video e a colori, come ritenuto indispensabile dai rappresentanti delle forze dell'ordine nel corso delle audizioni.

Per quanto concerne le risorse, la relatrice chiarisce come le stesse saranno destinate all'attuazione delle disposizioni poste dall'articolo 4, e quindi per la videosorveglianza delle strutture. Sarà quindi un successivo decreto ministeriale a determinare, più nel dettaglio, come le stesse dovranno essere ripartite nelle strutture private.

In merito al personale delle strutture che ospitano i soggetti tutelati dal testo in esame, ricorda come la delega di cui all'articolo 2 agisca nella logica della prevenzione, prevedendo obblighi di formazione iniziale e continua dei lavoratori interessati, e garantendo altresì la rilevazione precoce dei casi di *stress* lavoro-correlato dovuti al prolungato svolgimento dell'attività professionale.

Circa infine le sanzioni, la relatrice richiama la previsione di cui all'articolo 6, ove si prevede l'interdizione dalla professione sino a quindici anni per chi si renda responsabile dei reati ivi previsti, nonché, per il responsabile della struttura interessata, sia una sanzione amministrativa sia l'interdizione dall'attività. Al riguardo, comunque, la posizione che esprimerà la Commissione giustizia sarà valutata con grande attenzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale e dando per illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli stessi emendamenti.

In riferimento all'ordine del giorno G/822-B/1/14, il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione in cui sia soppresso il primo impegno, già oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di prima lettura dello stesso disegno di legge.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) accetta la riformulazione e il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/822-B/1/14 (testo 2) .

In riferimento a tutti gli emendamenti, il presidente-relatore LICHERI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

I senatori [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [MASINI](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*) aggiungono la firma all'emendamento 1.1 che, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.2 interviene in dichiarazione di voto il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) per ribadire l'esigenza di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia.

Sull'argomento si apre una discussione, con l'intervento delle senatrici [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) e del senatore [Simone BOSSI](#) (*L-*

SP-PSd'Az), in seguito alla quale il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento e presenta un conferente ordine del giorno che è sottoscritto da tutti i commissari presenti.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/822-B/2/14, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.1, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.1, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.2, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.3, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.4 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 20.5, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti è respinto.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole sul disegno di legge all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che il disegno di legge rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, sopprimendo gli obblighi di vaccinazione previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin" e il connesso requisito di adempimento vaccinale per l'iscrizione scolastica, e prevede, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali, prevedendo anche la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie"; valutato che:

- nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), gli Stati membri sono esortati a elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi posti dall'Organizzazione mondiale della sanità nel Piano d'azione europeo per i vaccini 2015-2020. Agli Stati membri viene inoltre richiesto di adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per ridurre i rischi di carenze;

- la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, invita gli Stati membri a garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare l'accesso ai medicinali;

- nella comunicazione "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), la Commissione europea afferma che "la vaccinazione ha portato benefici sanitari e socioeconomici immensi agli individui, alle popolazioni e alla società nel suo complesso. È uno degli interventi di sanità pubblica più efficienti in termini di costi, un pilastro dei programmi di prevenzione a livello mondiale e la principale misura elettiva per la prevenzione dalle malattie infettive". Occorre, quindi, che gli Stati membri intraprendano misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliorare la copertura vaccinale;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 770 e valutato che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che esso contiene un complesso di misure, connesse con il possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, inerenti: - l'esercizio del *golden power* sulla stipula con soggetti esterni all'UE di accordi o contratti per l'acquisto di beni o servizi relativi alle reti di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (articolo 1); - la disciplina, per il periodo transitorio di diciotto mesi, dei servizi degli istituti di credito e assicurativi prestati reciprocamente nei due Paesi (articoli 2-13); - lo *status* e i diritti dei cittadini soggiornanti nei reciproci Paesi (articoli 14-17); - l'autorizzazione all'aumento del capitale italiano nella BEI, in sostituzione di quello del Regno Unito (articolo 18), e ad aumenti di personale in vista della presidenza italiana del G20 (articolo 19); - la prosecuzione, previa autorizzazione della Commissione europea, del programma GACS di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (articoli 20-23);

premessi che:

- in data 29 marzo 2017, il Regno Unito ha formalizzato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che il 29 marzo scorso, la *House of Commons*, ha respinto per la terza volta l'accordo di recesso del Regno Unito, concordato con l'Unione europea. A distanza di pochi giorni, il Parlamento ha messo ai voti e respinto 4 piani alternativi a quello del Governo: la permanenza nell'unione doganale, la permanenza nel mercato unico (modello Norvegia), la richiesta di un secondo referendum su qualsiasi piano approvato dal Parlamento e la richiesta di un ulteriore rinvio della Brexit o di revoca dell'articolo 50 in caso di rinvio non concesso, per evitare l'uscita senza un accordo;

- il Consiglio europeo del 21 marzo scorso ha stabilito che, in mancanza della ratifica britannica dell'accordo di recesso o in mancanza dell'approvazione di una precisa indicazione su come procedere (da sottoporre al Consiglio europeo), la data di recesso ex articolo 50 del TUE è fissata al 12 aprile 2019. In tale scenario, il Regno Unito uscirebbe senza un accordo e diventerebbe a tutti gli effetti uno Stato terzo, con la conseguente discontinuità nei rapporti con la UE. Il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato a tal fine un Consiglio straordinario per il 10 aprile 2019;

- il 3 aprile scorso, la Camera dei Comuni ha approvato la proposta di richiedere una estensione del procedimento previsto dall'articolo 50 del TUE oltre la data del 12 aprile fissata dal Consiglio europeo. La proposta dovrà essere approvata anche dalla Camera dei Lord e, per sortire effetti, dovrà essere accolta dal Consiglio europeo;

considerate le Comunicazioni della Commissione europea COM(2018) 880 e COM(2018) 890, relative al Piano d'azione in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo (*no deal Brexit*), che contengono indicazioni inerenti lo *status* dei cittadini del Regno Unito soggiornanti negli altri Stati membri e viceversa (cfr. proposta di regolamento COM(2018) 745, che esenta i cittadini britannici dal

visto per entrare nell'UE, salvo reciprocità), la prestazione reciproca di servizi finanziari e di assicurazione, il trasporto aereo con riguardo alle licenze di esercizio e i certificati di sicurezza aerea, il trasporto stradale, le dogane, i requisiti sanitari e fitosanitari, il trasferimento dei dati personali, e il sistema UE di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra;

osservato che sotto il profilo del rispetto della normativa europea vengono in rilievo:

- l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che novella la normativa in materia di poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica, con particolare riferimento alla nuova tecnologia di comunicazione 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, relativo al *golden power* a salvaguardia degli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, era stato adottato al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2009/2255 secondo cui la normativa era lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali stabiliti agli articoli 43 e 56 del TFUE. Già nel 1997, per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea aveva adottato una apposita Comunicazione (97/C 220/06), con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve essere attuato senza creare discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". In ogni caso, i poteri speciali devono rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire devono attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito;

- il capo III del decreto-legge (articoli 20-23), che consente la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti deteriorati (*non performing loans*) presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS - Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. Al riguardo, si ricorda che il suddetto decreto del 2016 è frutto di un accordo, raggiunto con la Commissione europea, sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, senza violare la normativa europea sul divieto di aiuti di Stato. Tale normativa si inserisce nell'ambito del quadro normativo europeo delineato dalla Comunicazione della Commissione europea sul settore bancario, relativa all'applicazione dal 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01) e dalla direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione stabiliscono importanti e urgenti misure di salvaguardia, in relazione ad alcuni dei settori problematici conseguenti al possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo. Si ritiene, tuttavia, che il provvedimento, che già si estende oltre l'ambito della stabilità finanziaria, recando disposizioni relative alle reti di comunicazione 5G, allo *status* e ai diritti dei cittadini italiani e britannici soggiornanti nei reciproci Paesi e agli aumenti di personale in vista della presidenza del G20, avrebbe dovuto affrontare le conseguenze derivanti dalla Brexit in modo più organico ed esaustivo, tenendo maggiormente conto delle indicazioni espresse a tale proposito dall'Unione europea.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822-B](#)

G/822-B/1/14 (testo 2)

[Fazzolari](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

le novelle introdotte dalla lettera *f*) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

impegna il Governo:

a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.

G/822-B/2/14

[Fazzolari](#), [Bonfrisco](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Minuto](#), [Licheri](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Ricciardi](#)

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera *f*) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

nulla è disposto al fine di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite

all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

1.4.2.10.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 89 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 16 APRILE 2019

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente [LICHERI](#) comunica che la scorsa settimana una delegazione della 14ª Commissione, composta da lui e dalle senatrici Masini e Pucciarelli, si è recata a Parigi per svolgere una visita con la omologa Commissione del Senato francese, su diversi temi di interesse comune, tra i quali quello delle indicazioni geografiche e la revisione del regolamento di Dublino.

Il Presidente coglie l'occasione per esprimere il suo profondo senso di tristezza per quanto avvenuto ieri a Parigi, alla cattedrale di Nôtre Dame, un monumento simbolo della storia francese e un capolavoro che costituisce patrimonio dell'umanità, che rappresenta la Francia e l'Europa nel mondo, oltre a essere tra i più importanti santuari cristiani.

Propone, quindi, considerata la recente visita a Parigi, di scrivere, a nome della Commissione, a Jean Bizet, Presidente della Commissione affari europei del Senato francese, per esprimere tutta la vicinanza e solidarietà.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, le suddette forme di pubblicità sono quindi adottate per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il Presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e presenta uno schema di parere non ostativo, con una osservazione relativa all'emendamento 13.0.1, in cui si prevede la possibilità di autorizzare imprese che realizzano prodotti o servizi innovativi all'esercizio di attività riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, in deroga alla normativa europea, per un periodo di prova di 36 mesi e con la possibilità della disapplicazione delle normative di vigilanza non europee. A tale riguardo, propone di suggerire che l'emendamento 13.0.1, nel prevedere il periodo di prova di 36 mesi, debba stabilire in modo esplicito il rispetto delle rispettive normative europee di riferimento.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, tra i quali vi sono anche quelli presentati dal Gruppo PD. Dopo aver ricordato la posizione favorevole sul provvedimento, preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere.

Verificata, quindi, la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere allegato al resoconto di seduta, posto ai voti, è approvato.

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del Documento di economia e finanza 2019, dando conto anche dei principali documenti europei sul Semestre europeo relativi all'Italia.

Ricorda, in particolare, che il DEF è previsto dalla legge n. 39 del 2011, che ha adeguato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) alle regole del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e che esso rappresenta il principale momento iniziale di sintesi programmatica tra le scelte di politica nazionale e le indicazioni macroeconomiche stabilite a livello europeo per l'anno successivo e per il triennio.

Il DEF 2019, come prescrive la legge, è stato presentato alle Camere il 10 aprile scorso ed è strutturato in tre sezioni. La sezione I e la sezione III contengono, rispettivamente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, che sono i documenti richiesti nell'ambito del Semestre europeo e devono essere quindi trasmessi alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Nella sua redazione, il Governo ha tenuto conto dei documenti iniziali del Semestre europeo 2019, ovvero dell'Analisi annuale della crescita e della Relazione sul meccanismo di allerta sugli sviluppi macroeconomici negli Stati membri, entrambe pubblicate a novembre, nonché, in particolare, della conseguente Relazione per Paese (*Country Report*) relativa all'Italia, comprensiva dell'esame approfondito (*in-depth reviews*) sugli squilibri macroeconomici, del 27 febbraio scorso.

Il Governo ha, inoltre, dovuto tenere conto degli ultimi sviluppi relativi al Semestre europeo 2018, concernenti la valutazione della legge di bilancio 2019 e il rischio dell'apertura della procedura per *deficit* eccessivo, con particolare attenzione al rispetto della regola del debito.

A tale riguardo, ricorda le Raccomandazioni specifiche per Paese (*Country Specific Recommendations*) relative all'Italia, adottate dal Consiglio UE il 13 luglio 2018, in seguito alla valutazione del Programma di stabilità del Programma nazionale di riforma relativi al 2018.

Ricorda, inoltre, che in seguito ai negoziati sul Bilancio 2019, il Governo ha evitato l'apertura della procedura di infrazione per *deficit* eccessivo, con riferimento alla regola del debito, che era stata proposta dalla Commissione europea il 21 novembre 2018 (COM (2018) 809). In tale contesto, con

l'accordo del 19 dicembre, il Governo ha adottato misure fiscali addizionali, pari a 10,25 miliardi di euro, e la clausola di salvaguardia per ulteriori 2 miliardi di euro, mentre da parte europea è stata concessa la clausola di flessibilità per il 2019 finalizzata a finanziare un piano di interventi straordinari per contrastare il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza le infrastrutture della rete di collegamenti italiana. L'adozione di tali misure ha consentito la riduzione di 0,8 punti percentuali del *deficit* strutturale e ha permesso quindi alla Commissione di non raccomandare l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo in questa fase.

La relatrice sottolinea, quindi, i principali dati contenuti nel Programma di stabilità, relativi al triennio 2019-2021, in cui si indica un *deficit* (indebitamento netto) rispettivamente del 2,4, del 2,1 e del 1,8. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, che è il valore di riferimento di cui si tiene conto nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dell'UE, il *deficit* strutturale è previsto nel triennio rispettivamente a 1,5, 1,4 e 1,1.

Per il 2019, si avrebbe quindi un aumento del *deficit* strutturale di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente che, tenendo conto della predetta flessibilità concordata con la Commissione europea, nonché del livello negativo dell'*output gap*, secondo il Governo, consente di assicurare il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il *deficit* strutturale fino a raggiungere lo 0,8 per cento del PIL nel 2022, in linea con la graduale convergenza verso gli obiettivi di bilancio concordati in sede europea.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, esso è aumentato nel 2018 al 132,2 per cento e ne è previsto un aumento anche nel 2019, sino al 132,6 per cento. Il DEF ne prevede poi una riduzione a partire dal 2020, passando al 131,3 per cento e al 130,2 nel 2021, per attestarsi poco sotto il 129 per cento nel 2022.

Va peraltro aggiunto che, a gennaio 2019, la Commissione europea ha provveduto al ricalcolo triennale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97, del valore dell'OMT per l'Italia per il periodo 2020-2022. Il nuovo valore di riferimento risulta stabilito in un avanzo strutturale dello 0,5 per cento del PIL. La revisione dal -0,5 al +0,5 è stata influenzata in modo determinante dal peggioramento delle previsioni di crescita economica nel lungo periodo e di quelle demografiche di un invecchiamento della popolazione, con un conseguente aggravio sulla dinamica della spesa pubblica.

Il Programma di Stabilità, pertanto, mantiene fino al 2019, come valore di riferimento dell'OMT, quello del pareggio strutturale di bilancio (scelto dall'Italia rispetto al minimo del -0,5), mentre adotta il nuovo valore dello 0,5 per cento di PIL come OMT di riferimento a partire dall'anno fiscale 2020.

Per quanto riguarda il Programma nazionale di riforma (PNR), esso si inserisce nel solco della politica economica del Governo, in cui si è data la priorità all'inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione.

Nel PNR si prevede, inoltre, la valutazione dell'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni, oltre a continuare a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

In linea con il Contratto di Governo, si intende inoltre continuare il processo di riforma delle imposte sui redditi (*flat tax*) e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, definiti nel DEF.

Il Governo prevede un rilancio della politica industriale dell'Italia, con l'obiettivo non solo di rivitalizzare settori da tempo in crisi, ma anche di rendere l'Italia protagonista in industrie che sono al centro della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Il passaggio a *standard* ecologici più elevati rappresenta una vera opportunità di crescita per l'Italia, che deve essere perseguita attraverso l'incentivazione alle attività di ricerca, progettazione e produzione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale nel nostro Paese.

Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio sforzo nel campo

dell'innovazione tecnologica e della ricerca, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G. Il Governo rafforzerà il sostegno alla *green finance* e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari.

Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di accelerazione della crescita che il Governo intende varare nei prossimi mesi, che procederà alla ricognizione, tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di autorizzazione non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui.

L'efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità. In questo contesto, sono stati attuati interventi diretti alla velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali civili e penali, come la riforma organica delle procedure di insolvenza, cui si aggiungono le importanti risorse stanziare per risolvere le carenze di organico del personale amministrativo e della magistratura.

Inoltre, l'Italia si caratterizza ormai da anni per il declino delle nascite e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità. Iniziative future verteranno prioritariamente sul riordino dei sussidi per la natalità e la genitorialità, la promozione del welfare familiare aziendale, il miglioramento del sistema sanitario e delle relative infrastrutture.

Infine, tra i principali obiettivi programmatici dell'azione di Governo vi è anche il sostegno all'istruzione scolastica e universitaria e alla ricerca attraverso misure atte a finanziarne lo sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale.

Va aggiunto che, contestualmente al DEF 2019, il Governo presenta alle Camere due decreti-legge contenenti misure di stimolo agli investimenti privati e delle amministrazioni territoriali ("decreto crescita") e misure volte a snellire le procedure di approvazione delle opere pubbliche ("decreto sblocca cantieri").

Nell'ambito degli allegati al DEF, la relatrice si sofferma, in particolare, sull'allegato II, relativo agli interventi nelle aree sottoutilizzate, con riferimento alla politica di coesione e la gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), da cui si evince che, con riferimento alla programmazione 2007-2013, alla data del 31 dicembre 2018, risultano perfezionate le procedure di chiusura, con contestuale pagamento del saldo finale, per 31 Programmi operativi su 58.

Per la programmazione 2014-2020, al 31 dicembre 2018, tutti i 51 Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati sono entrati nella piena operatività, con una spesa complessiva certificata pari a 9,7 miliardi di euro (di cui 6,2 miliardi di euro di risorse comunitarie a valere sul bilancio UE), pari al 18 per cento del totale delle risorse programmate per il periodo (53,3 miliardi, comprensivi del cofinanziamento nazionale). A fine 2018, quindi, il livello di spesa certificata ha superato globalmente in maniera significativa il *target* n+3 complessivo previsto, pari a 8,1 miliardi di euro (di cui 5,2 miliardi di risorse UE).

La Relazione di cui all'Allegato II dà, inoltre, conto dei negoziati sul prossimo ciclo di programmazione dei Fondi SIE 2021-2027 e, in particolare, dell'apporto dato dal Governo italiano in fase ascendente sulle proposte di regolamento volte a disciplinare la nuova gestione dei fondi strutturali, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Infine, la relatrice richiama le principali indicazioni di riforma raccomandate dall'UE, il 27 febbraio 2019, nella Relazione per Paese relativa all'Italia 2019, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2019) 1011), pubblicata nell'ambito della Comunicazione sul Semestre europeo 2019 contenente la valutazione delle riforme strutturali e degli squilibri macroeconomici (COM(2018) 150).

Nell'annoverare l'Italia tra gli Stati membri con squilibri macroeconomici eccessivi (condizione che hanno anche Grecia e Cipro), la Relazione evidenzia una serie di criticità.

Secondo la Commissione europea, l'elevato debito pubblico e la dinamica costantemente

debole della produttività in Italia comportano rischi con rilevanza transfrontaliera, a fronte di un volume di crediti deteriorati e di un tasso di disoccupazione ancora elevati.

Per i prossimi anni, la Commissione europea non prevede una diminuzione del rapporto debito pubblico/PIL, poiché le prospettive macroeconomiche poco incoraggianti e gli attuali piani di bilancio del Governo, che pure sono meno espansivi dei piani iniziali per il 2019, determineranno un deterioramento dell'avanzo primario.

La competitività di costo è stabile, ma la crescita della produttività rimane debole a causa di problemi di lunga data connessi al funzionamento dei mercati del lavoro, dei capitali e del prodotto, a cui si aggiungono carenze nella pubblica amministrazione e nel sistema giudiziario che frenano la crescita del PIL potenziale.

Lo *stock* dei crediti deteriorati ha continuato a ridursi in misura significativa ma, viste le condizioni del mercato, potrebbe risultare difficile mantenere il ritmo di questa diminuzione.

I rendimenti del debito sovrano, superiori ai livelli registrati all'inizio del 2018, incidono sui costi di finanziamento e sulle riserve di capitale delle banche, con ripercussioni sul credito al resto dell'economia e sulla crescita del PIL.

Sebbene sia stato fatto qualche progresso per risanare i bilanci delle banche, riformare la disciplina sull'insolvenza e attuare politiche attive del mercato del lavoro, nel 2018 il processo di riforma ha segnato globalmente una battuta d'arresto.

Infine, secondo la Commissione europea, il bilancio 2019 comprende misure che invertono determinati elementi di importanti riforme attuate in passato, specialmente nel campo delle pensioni, e non prevede misure efficaci per aumentare il potenziale di crescita.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) evidenzia come lo stesso Documento di economia e finanza, come illustrato dalla relatrice, metta in luce dati e prospettive di assoluta gravità per il nostro Paese, invertendo gli sforzi che hanno prodotto tre anni e mezzo di crescita con il precedente Governo.

Ritiene, al riguardo, che la drastica contrazione della crescita non sia attribuibile unicamente alla contrazione del commercio mondiale. Con i principali provvedimenti del Governo, tra cui il decreto dignità, si è instaurata una situazione di incertezza che ha allontanato gli investitori. In tale contesto, il reddito di cittadinanza e quota 100 costituiscono misure di spesa corrente e quindi non idonee a sostenere la crescita; inoltre sono aumentati la disoccupazione, soprattutto quella femminile e giovanile, il debito pubblico e la pressione fiscale, sono calati gli ordinativi industriali e i consumi interni, ed è aumentato il divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese.

Il DEF, quindi, certifica l'insuccesso delle scelte finora adottate da questo Governo e non propone misure per farvi fronte, secondo le riforme strutturali indicate nel *Country Report* relativo all'Italia, prospettando un futuro in cui il nostro Paese sarà sempre più l'anello debole dell'Europa, soggetto alla stretta sorveglianza dell'Unione.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) si sofferma, in particolare, sull'allegato II al DEF, relativo alla politica di coesione, evidenziando la problematica di fondo, che si riconferma anche con l'attuale Governo, dell'incapacità di sfruttare al meglio le risorse economiche dei fondi strutturali europei, soprattutto con riferimento alle nostre regioni del Sud.

Sostiene, inoltre, che il Documento di economia e finanza non dia un quadro chiaro ed esaustivo sulle reali prospettive di manovra per il prossimo esercizio finanziario. In particolare, accanto a una previsione di crescita drasticamente ridotta allo 0,1 per cento, non chiarisce l'intenzione di sterilizzare le clausole di salvaguardia, né di dove reperire i circa 30 miliardi di euro che a tal fine servirebbero.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdi) evidenzia i contorni di una situazione fortemente preoccupante in

cui versa l'economia del nostro Paese, a fronte della quale il DEF, pur ammettendo una crescita di poco superiore allo zero, non smentisce l'applicazione delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti della tassazione indiretta, con prospettive di ulteriore contrazione economica, ed enuncia ulteriori misure di spesa corrente come la *flat tax* che non stimolano crescita duratura e di cui non si prevede la relativa copertura finanziaria.

Condivide quanto evidenziato dalla senatrice Ginetti, salvo ritenere che gli esiti dell'attuale politica economica si pongano in continuità con quelli del Governo precedente, in cui l'Italia continua ad avere il primato negativo per crescita del PIL e per disoccupazione, a causa di una continua riduzione degli investimenti infrastrutturali e di un costante aumento della spesa corrente improduttiva.

Ritiene che il rifiuto dell'austerità proposta dall'Europa doveva tradursi in un corrispondente aumento degli investimenti e che con la nuova compagine europea dopo le elezioni occorra riproporre lo scomputo degli investimenti dal computo del *deficit*.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) ritiene che il DEF 2019 sia un documento vuoto, in cui, ad esempio, si enuncia l'intenzione di adottare una *flat tax* ma non se ne descrivono le modalità, si considerano gli effetti dei due provvedimenti per la crescita e per lo sblocco dei cantieri, ma senza definirne la copertura finanziaria. Anche sulle clausole di salvaguardia, che prevedono l'aumento dal 22 al 25 per cento dell'IVA ordinaria e dal 10 al 13 per cento dell'aliquota ridotta, oltre all'aumento delle accise sui carburanti, per un totale di circa 30 miliardi di euro, non si affronta il tema della loro sterilizzazione e con quali risorse di copertura.

L'Italia continua quindi a figurare all'ultimo posto tra gli Stati UE con lo 0,9 per cento di crescita del PIL nel 2018, con un rapporto debito/PIL in ulteriore aumento, senza alcuna prospettiva di misure per lo sviluppo, poiché dal reddito di cittadinanza si prevede solo lo 0,2 di contributo al PIL, mentre da quota 100 un contributo pari a zero. A fronte di tale situazione, il DEF non prevede alcuna misura positiva, destando le forti perplessità del Gruppo di Forza Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente [LICHERI](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 aprile, avrà luogo alle ore 11,30 anziché alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamato il parere espresso sul testo del disegno di legge, in data 9 aprile 2019; considerati in particolare gli emendamenti:

- 13.0.3 e 19.0.2, volti a novellare l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), introducendo il rispetto della condizione di reciprocità nell'autorizzazione che la Banca d'Italia concede alle banche dei Paesi terzi affinché possano operare in Italia senza stabilirvi succursali;
- 16.0.1 che prevede misure di incentivo fiscale all'assunzione o al lavoro autonomo di lavoratori che rientrino in Italia, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*;
- 19.0.3 che prevede modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante adeguamento al regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di contabilità societaria;

- 13.0.2 che introduce incentivi alle aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni, richiamando l'autorizzazione della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- 19.0.5 e 13.0.3, volti a introdurre, nell'articolo 67 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), un comma che ammette alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato le casse depositi e prestiti degli altri Stati membri, con l'esclusione del Regno Unito (articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento);

valutata la compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con la seguente osservazione:

L'emendamento 13.0.1 prevede la possibilità di autorizzare imprese che realizzano prodotti o servizi innovativi, all'esercizio di attività riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, in deroga alla normativa europea, per un periodo di prova di 36 mesi e con la possibilità della disapplicazione delle normative di vigilanza non europee.

A tale riguardo si ricorda che il regolamento 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi non prevede deroghe specifiche per le imprese innovative, ma consente, all'articolo 9, paragrafo 2, di derogare al divieto previsto per le persone o imprese che non sono enti creditizi, di effettuare l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico, nei casi espressamente stabiliti dal diritto nazionale, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.

Similmente, per quanto riguarda le attività nel settore finanziario, la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID), non prevede deroghe specifiche per le imprese innovative, ma stabilisce all'articolo 2 una serie di esenzioni dall'applicazione della normativa e all'articolo 3 la possibilità per gli Stati membri di non applicare la normativa ad una serie determinata di casi soggettivi e a determinate condizioni.

Infine, anche per l'attività assicurativa, la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (*Solvency II*), non prevede deroghe specifiche per le imprese innovative, ma stabilisce alla sezione 2 una serie di esenzioni dall'applicazione della normativa.

Si ritiene, quindi, che l'emendamento 13.0.1, nel prevedere il periodo di prova di 36 mesi, debba stabilire in modo esplicito il rispetto delle rispettive normative europee di riferimento.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1165
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"

Titolo breve: *d-l 22 del 2019 - Sicurezza e stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 109](#)

17 aprile 2019

Attività (esito)

Discussione generale

Replica del relatore

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, da 19 a 23 del decreto legge, approvati emendamenti; accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 228, contrari 0, astenuti 10, votanti 238, presenti 239.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 109 del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

109a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 110 del 18 aprile 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dia lettura del processo verbale.

MONTEVECCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Massimo Bordin

BONINO (*Misto-PEcEB*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, visto l'argomento, vi pregherei di osservare un attimo di silenzio.

BONINO (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, signori del Governo, è morto poche ore fa Massimo Bordin, la voce di Radio Radicale, così familiare a tutti noi e a tanti italiani ascoltatori che lo hanno seguito ogni mattina, con la sua imperdibile rassegna stampa, e che l'hanno seguito sugli speciali giustizia, su corrispondenze di vario tipo, dagli Stati Uniti, da Israele; Massimo Bordin, la voce della radio che ha anche e a lungo autorevolmente diretto. La sua scomparsa ci ricorda quanto Radio Radicale ha rappresentato per l'intera informazione politica italiana, e non solo per quella

audiovisiva, dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso fino ad oggi.

A Massimo Bordin vada quindi il ricordo - grato, credo - di tutti noi. (*Applausi*). A noi resta il rimpianto per la sua malattia e la sua morte, dunque un cordoglio sentito ai familiari e alla redazione tutta. Sono convinta che questo Senato troverà modo di ricordarlo in maniera più adeguata di quanto possa fare io in modo così sommario in questo momento.

Se ne va Massimo Bordin, se n'è andato: che la terra gli sia lieve; ma se ne va anche una parte di tutti noi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. A titolo personale e come Presidente mi associo al suo ricordo e, come lei ha giustamente richiesto, senatrice Bonino, ci sarà un momento per poterlo ricordare.

CANGINI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (FI-BP). Signor Presidente, tenevo ad associarmi al ricordo di Massimo Bordin. Lo dico con il massimo rispetto umano e professionale per l'attuale direttore Alessio Falconio, ma per me Massimo era Radio Radicale ed era la politica.

Cominciare tutte le giornate, da quando la politica per me è diventata un interesse, ascoltando la rassegna stampa condotta da Massimo Bordin, era il modo per cominciare con la politica. Non era solo una rassegna stampa, era un'occasione di analisi, idee e approfondimenti. Massimo era un vecchio del mestiere e, come pochi, aveva cultura politica. È il caso di dire che si tratta di uno di quei vuoti che difficilmente possono essere colmati.

Ritengo simbolicamente emblematico il fatto che abbia voluto lasciare il suo microfono in un momento come questo, nel quale la politica, per tante ragioni e per colpa di tutti noi, sta toccando i suoi livelli più bassi e Radio Radicale rischia di essere chiusa.

Mi associo davvero con il cuore, oltre che con la ragione, al ricordo espresso da Emma Bonino e spero che qualcosa cambi almeno per Radio Radicale. (*Applausi*).

PARRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico si riconosce pienamente nelle parole che con grande emozione ha pronunciato la senatrice Bonino.

Credo che sia davvero opportuno programmare un'iniziativa che ci permetta di raccontare bene e in profondità quanto grande sia stato il contributo che Massimo Bordin ha dato al giornalismo civile in Italia. Vorrei sottolineare, in questo pochissimo tempo che mi è concesso, che la rassegna stampa mattutina di Massimo Bordin è stata, per non pochi italiani, un'occasione e un esercizio di educazione intelligente ai doveri e ai diritti di cittadinanza: non è stata solo il racconto di ciò che era scritto sui giornali, ma un modo per avere ragioni per non seguire un approccio semplicistico e demagogico al dibattito politico. A ispirarla era il principio che per ben orientarsi politicamente e ben decidere è necessario conoscere; e si conosce bene soltanto se si fa un confronto non fazioso tra le tante opinioni che naturalmente sono in campo, in una democrazia pluralistica come la nostra. Da questo punto di vista, è stato davvero un giornalista eccellente e a me fa particolarmente piacere ricordare anche non solo il Massimo Bordin autore della rassegna stampa mattutina, ma il corsivista che per anni e anni, con grande coerenza ha difeso, anche quando era più difficile farlo, le ragioni del garantismo contro quelle false di un giustizialismo illiberale, culturalmente subalterno e demagogico, che a mio avviso ha fatto tanto male alla democrazia di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Bordin questa battaglia l'ha fatta con sobrietà, convinzione, grande vigore ed energia e dando davvero un contributo significativo. Ritengo che per queste ragioni si debba prevedere un'iniziativa che lo ricordi adeguatamente, anche a distanza di tempo da un evento che ci turba tutti in questo modo. Ritengo giusto e condivisibile, soprattutto in questo momento l'auspicio espresso dalla senatrice Bonino e dal senatore Cangini che anche questo evento costituisca un motivo per riflettere sull'opportunità di bloccare un'operazione che avrebbe come conseguenza la fine di una grande esperienza di democrazia qual è quella di Radio Radicale. Lo considero un impegno da assumere tutti con grande forza in memoria di Massimo Bordin. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi unisco alle parole di cordoglio e affetto verso la famiglia e le persone che erano vicine a Massimo Bordin.

La sua rassegna stampa mi ha fatto compagnia la mattina per tanti anni, anche quando espletavo altre funzioni, quelle di magistrato, perché non era una mera lettura dei giornali, ma un modo di trattare le notizie della politica e della cronaca con ironia, con commenti che davano risalto alle notizie e con una passione politica che ho avuto modo di apprezzare anche personalmente, da Presidente del Senato, in occasione di incontri che ho avuto con lui recentemente.

Il 1° aprile è stato l'ultimo giorno in cui ho potuto sentire la sua voce e ancora mi rimangono cari quel tentativo di ricerca delle pagine dei giornali, quel dare valore alla notizia in relazione alla pagina in cui era stata collocata dalle redazioni e una serie di particolari della sua attività che lo rendevano unico ai miei occhi.

A nome del Gruppo di Liberi e Uguali, mi unisco quindi al cordoglio nei confronti dei familiari e di tutta Radio Radicale, che spero dalla sua morte possa non dico rinascere - perché è ancora viva - ma sopravvivere: che la sua morte possa servire a far rimanere in vita Radio Radicale: è questo che tutti auspichiamo. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Senatore Di Nicola, ho visto solo dopo l'inizio del minuto di raccoglimento che intendeva intervenire: potrà farlo un'altra volta.

Discussione del disegno di legge:

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (Relazione orale) (ore 16,18)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1165.

Il relatore, senatore Di Piazza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, la Commissione finanze ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito in caso di un recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Il lavoro in Commissione è stato positivo, equilibrato e spesso condiviso. Ringrazio i senatori, per il loro contributo e per l'andamento scorrevole e celere dei lavori, nonché i funzionari della Commissione per il loro fondamentale ruolo tecnico.

Il decreto-legge è stato emanato in un momento in cui vi è ancora incertezza sui tempi e sulle modalità di uscita dall'Unione europea del Regno Unito, che ha raggiunto un accordo di recesso il 22 novembre 2018, il quale tuttavia è stato respinto dal Parlamento del Regno lo scorso 29 marzo 2019, data coincidente con la scadenza del biennio dalla notifica della determinazione di recedere.

Nel Consiglio europeo straordinario svoltosi il 10 aprile 2019, dedicato a valutare le modalità con le quali il Regno Unito intende procedere in seguito alla mancata approvazione dell'accordo di recesso, ha adottato conclusioni nelle quali, in particolare, sulla base delle richieste del Regno Unito ha concordato di concedere un'ulteriore proroga del termine *ex* articolo 50 del Trattato dell'Unione europea per consentire la ratifica dell'accordo di recesso.

Tale proroga, in ogni caso, non potrà andare oltre il 31 ottobre 2019, né dovrà consentire di minare il

regolare funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea. È stato stabilito, inoltre, che durante il periodo di proroga il Regno Unito rimanga stato membro dell'Unione europea con pieni diritti ed obbligazioni e possa revocare la notifica del recesso in qualsiasi momento.

Le disposizioni in esame affrontano principalmente l'esigenza di fornire un quadro giuridico chiaro ai rapporti finanziari tra Italia e Regno Unito. A queste se ne aggiungono alcune che, pur non essendo direttamente connesse alla Brexit, sono volte a garantire la sicurezza dei cittadini e la stabilità finanziaria.

Il capo I, all'articolo 1, novella il decreto-legge n. 21 del 2012, recante «norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni». In particolare, la norma è volta ad aggiornare la disciplina in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti di contratti o accordi che consenta all'Esecutivo il tempestivo esercizio del veto.

Nel capo II il decreto-legge realizza uno scenario in cui ai soggetti italiani che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, viene consentito, salvo diversa previsione del Regno Unito, di proseguire l'operatività, mentre agli operatori del Regno Unito viene imposto un restringimento del campo d'azione parziale (banche, imprese d'investimento e istituti di moneta elettronica) o totale (istituti di pagamento, fondi e relativi gestori e imprese di assicurazione).

In particolare, infatti, l'articolo 2 reca la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto-legge, come quella delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative destinatarie delle norme.

L'articolo 3 disciplina la continuazione, durante il periodo transitorio, dell'attività da parte di banche, imprese d'investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di un'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. La disciplina distingue i soggetti che operano su base stabile, avvalendosi del diritto di stabilimento, da quelli che operano in regime di libera prestazione. In questo secondo caso, ferma restando la necessità di notifica, sono escluse le seguenti attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese d'investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio. Per l'istituto di moneta elettronica, invece, è esclusa *in toto* l'operatività in regime di libera prestazione dei servizi.

L'articolo prevede, poi, due regimi speciali di prosecuzione dell'attività: uno per le banche e le imprese d'investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione all'asta dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che possono continuare a svolgere i servizi e le attività bancarie, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio, nonché i servizi e le attività d'investimento senza necessità di notifica; uno per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati *over the counter* in essere alla data del recesso.

Durante l'esame, è stato approvato l'emendamento 3.2, volto a chiarire che le banche e le imprese d'investimento operano secondo quanto previsto dal TUB e dal TUF fino al giorno antecedente al recesso.

L'articolo 4 elenca invece i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi d'investimento collettivo del risparmio, istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati. Devono altresì cessare la raccolta del risparmio e la prestazione dei servizi di investimento, qualora effettuati in regime di libera prestazione dei servizi, senza una stabile organizzazione sul territorio della Repubblica.

Nell'elenco rientrano inoltre i soggetti autorizzati a proseguire l'attività che non abbiamo notificato l'intenzione di farlo all'autorità e che non prestino un'istanza di autorizzazione trascorsi sei mesi

dall'inizio del periodo transitorio. Al fine di garantire maggiore trasparenza e tutelare la clientela, è stato previsto un obbligo di comunicazione in capo ai soggetti che cessano le suddette attività, volto a garantire la cessazione delle stesse.

L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività entro i dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio. Tali adempimenti, comunque, non sono necessari se i soggetti hanno presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti entro la data del recesso, come previsto dall'emendamento 5.1.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiana (ad esempio, Borsa Italiana SpA) possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e che, viceversa, i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. Tale facoltà viene riconosciuta subordinatamente alla presentazione, entro la data del recesso, di un'istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito da parte dei gestori italiani e, viceversa, di una in Italia da parte dei gestori del Regno Unito.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese d'investimento e gli istituti di pagamento e di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con le clientele disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-*bis* del TUB e, per quanto riguarda quelli d'investimento, dall'articolo 32-*ter* del TUF.

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e i servizi bancari e d'investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e d'indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto si applica anche ai soggetti che operano nel regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese d'investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto all'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema italiano (di garanzia o indennizzo) una dichiarazione di quello del Regno Unito, attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

Vengono, inoltre, stabiliti obblighi informativi nei confronti dei depositanti e degli investitori, che consentono loro di essere correttamente informati sulle tutele loro applicabili.

L'articolo 9 è relativo al settore assicurativo e dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito operanti nel territorio della Repubblica, in regime sia di stabilimento sia di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese dell'Unione europea dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Ai sensi del successivo articolo 10, anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito, ossia i soggetti attivi nella distribuzione di polizze assicurative operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone invece la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 prevede che i fondi d'investimento del Regno Unito siano assimilati a quelli europei per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente pertanto ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.

L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018. In particolare, è previsto che fino al 31 dicembre 2020 si continuino ad applicare ai soggetti del Regno Unito che operano in Italia le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme nelle seguenti materie: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

In materia aeroportuale è stato approvato l'emendamento 17.0.1, volto a conservare l'esistente sistema tariffario aereo tra l'Italia e il Regno Unito, in attesa dell'eventuale Brexit, al fine di scongiurare l'aumento delle tariffe che deriverebbe dalla perdita dello *status* comunitario al secondo Paese. È stata inoltre introdotta una disposizione che, a condizione di reciprocità, salvaguarda la posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito presenti in Italia alla data del recesso o che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia, per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. È prevista la facoltà di assunzione di personale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria.

Durante i lavori sono state introdotte due disposizioni riguardanti i principi contabili internazionali, in particolare l'emendamento 19.0.3 e l'emendamento 19.0.4. Un'altra importante novità riguarda la possibilità, per la Cassa depositi e prestiti e le equivalenti strutture europee, di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

In conclusione, al capo III, gli articoli da 20 a 23 del decreto-legge consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza. A tal fine, si utilizzano i meccanismi disciplinati dal decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. Viene confermata la disciplina secondo la quale possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cosiddette *senior*, ossia quelle considerate meno rischiose, e non si può invece procedere al rimborso dei titoli più rischiosi, se prima non sono integralmente rimborsate le *tranche* di titoli coperti dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle banche a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Si prevede che il prezzo della garanzia sia di mercato, al fine di non dar vita ad aiuti di Stato, e crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei più elevati rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e d'introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Al fine del rilascio della garanzia, i titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore al *rating* BBB da un'agenzia di *rating* indipendente e inclusa nella lista di quelle accettate dalla BCE, secondo i criteri che le stesse sono tenute ad osservare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi senatori, il fatto che il provvedimento sia più noto come decreto Brexit sembra far passare in secondo piano il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che tratta delle tecnologie di quinta generazione, più note come 5G. Certamente sono importanti anche i temi della Brexit e delle banche, ampiamente trattati dal relatore, il quale però non si è soffermato in maniera a mio avviso sufficiente sull'articolo 1. Ritengo infatti che occorra soffermarsi sulle tecnologie di quinta generazione, le quali fanno parte dell'area della cosiddetta digitalizzazione, che oggi va oltre Internet e vede la centralità dell'intelligenza artificiale, non solo per migliorare la produttività del nostro Paese, ma proprio per riposizionarne il modello industriale su un nuovo paradigma. Credo dunque che su questo tema si debba fare una riflessione approfondita, cosa che sia l'Italia sia l'Europa

non stanno facendo in maniera adeguata, e soprattutto con una visione, pensando cioè ad una politica industriale europea, che veda come centrali le tecnologie digitali, oltre all'industria.

Voglio citare un dato: il World economic forum sostiene che il valore combinato di industria e digitale sia superiore ai 100.000 miliardi di dollari - si tratta di numeri impressionanti - nel periodo tra il 2016 e il 2025. Stiamo discutendo tanto di come far crescere il PIL nel Paese e i dati non sono confortanti: perché non fare un ragionamento approfondito su questi temi a livello di Unione europea? Penso soprattutto ai Vice Presidenti del Consiglio dei ministri. Proprio ieri il vice presidente Salvini, ad esempio, ospite della trasmissione televisiva condotta da Giovanni Floris, ha detto di volere al Parlamento europeo rappresentanti del popolo italiano, che sappiano portare in quella sede gli interessi dei nostri agricoltori e di chi si occupa della pesca. Certamente si tratta di settori importanti, ma penso si debba mandare in Europa anche qualcuno che si occupi delle materie in oggetto, che sono davvero quelle del futuro. A tal proposito, i dati che ho citato in precedenza devono veramente far riflettere.

Sul programma Horizon Europe per il periodo 2021-2027, per cui pare che l'Europa abbia stanziato 7 miliardi di euro - si tratta di nuovo di cifre estremamente rilevanti - credo che l'Italia debba giocare una partita importante. Credo sia noto a tutti che i tre macrofenomeni della globalizzazione, dell'immigrazione e della digitalizzazione, che hanno una portata internazionale, non siano stati ben governati a livello europeo e non possano essere governati da un singolo Paese. Tornando alle tecnologie digitali, ricordo che il presidente di Asstel, l'associazione delle aziende che si occupano di telecomunicazioni, Guindani, ha detto che dobbiamo ragionare su ecosistemi digitali, aperti e permeabili, che non possiamo bloccare, né normare troppo. Oggi invece qui ci preoccupiamo di questo (e ciò accade non solo in Italia, bensì a livello europeo), senza fare niente per arrestare la preoccupazione, la normativa e i vari regolamenti in materia di protezione delle reti e dei dati. Cari colleghi, non si può fare niente in tal senso: il digitale e il reale sono talmente permeati tra loro che, se pensiamo a cosa hanno fatto le telecomunicazioni, capiamo perfettamente che il fenomeno è inarrestabile, compreso ciò che vogliamo fermare. Si è parlato di moratoria per la tecnologia *wireless* di quinta generazione, sulla base dei pareri del comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti. Ciò deve farci riflettere ancora una volta sul tempo che stiamo perdendo senza pensare a un *player* europeo.

Stati Uniti e Cina invece stanno pensando a queste materie: è ben nota la guerra tra questi due grandi Paesi su questi temi, proprio perché entrambi hanno capito che è oggi il dato centrale nell'economia reale. Abbiamo sempre parlato di capitale e lavoro, cui poi si è unita la finanza come fattore di sviluppo di un Paese. Oggi dobbiamo iniziare a parlare anche di dato centrale nell'economia reale, dato generatore di nuova ricchezza, intorno al quale andiamo a costruire un pezzo importante del nostro PIL. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Mentre gli Stati Uniti agiscono molto sui *player* e sui grandi gruppi (pensate a Google, Amazon, Facebook e Apple), ma si occupano poco del potere regolatorio, la Cina si occupa sia dei grandi *player*, sia del potere regolatorio (pensate a *player* come Alibaba e Huawei e al potere regolatorio che gira intorno ai dati di dominio del Governo).

Si tratta di un mio pensiero personale: il modello cinese va studiato. Non sto dicendo che il dato debba essere pubblico anziché privato, ma che debba essere di proprietà di chi lo produce e non di chi lo gestisce o lo archivia. Il proprietario dev'essere chi, nella produzione del dato, è in grado di creare ricchezza.

È chiaro che dobbiamo fissare regole e norme per proteggere i cittadini (dobbiamo fare sempre tutto nell'interesse del popolo) e i dati. Non possiamo certamente pensare di non regolare questa materia, tuttavia non dobbiamo perdere troppo tempo in regolazioni sofisticate, in ragionamenti sulla sicurezza dei dati e delle reti e in complessissime valutazioni coordinate dei rischi, su cui - lo ribadisco - stiamo facendo un gran *caos* sia per mancanza di competenze, sia perché stiamo trascurando l'importanza del dato, che è centrale nell'economia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

CALIENDO *(FI-BP)*. Brava!

TIRABOSCHI *(FI-BP)*. Colleghi, vorrei dirvi ancora una cosa. Negli ultimi due o tre anni abbiamo generato l'80-90 per cento dei dati rispetto al totale di quelli generati dall'inizio dell'umanità fino a un

biennio, triennio fa (vale a dire, solo il 10-20 per cento). È su questo che dobbiamo ragionare con l'Europa, ma l'Europa, attraverso i commissari che la guideranno, dovrà assolutamente ridefinire meglio la politica industriale, cosa che non ha fatto negli ultimi venti o trent'anni.

Fatemi aggiungere ancora una riflessione. L'Italia può giocare una partita importante in questo momento; non lasciamola giocare né alla Francia, né alla Germania. Dobbiamo avere il coraggio, la visione, la forza e la determinazione per smontare questo asse. Mettiamoci dentro, incuneiamoci lì.

Noi abbiamo un *player* che è stato molto importante, il cui *brand* è ancora oggi mondiale; lo dico veramente, non solo per appartenenza al territorio, ma perché ci credo davvero. (*Richiami del Presidente*). Termino. Questo *brand* è Olivetti. Gli stabilimenti industriali Olivetti possono diventare veramente la sede di una piattaforma digitale europea, dove possiamo costruire tutto ciò che ruota attorno ai *big data*, agli *smart data*, alle tecnologie digitali, tutto quel mondo innovativo che serve a dare una risposta alle future generazioni. Vi invito veramente a riflettere con maggiore profondità su questi argomenti. (*Applausi dal Gruppo FIBP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, saluto il Governo e i colleghi e auguro buon pomeriggio. Ringrazio molto la senatrice Tiraboschi, perché ha toccato uno dei due argomenti che volevo affrontare in sede di discussione generale, che riguardano il disegno di legge in esame, di conversione di un decretollegge noto solo non so perché come decreto Brexit, mentre in realtà tocca altre due questioni che sono vitali.

Sulla questione della Brexit non interverrò. Ascolterò ovviamente i colleghi della Commissione e il senatore Fantetti, che per noi è il massimo esperto in materia, anche per le relazioni che intrattiene con l'Inghilterra e mi soffermerò su altre due questioni.

Giustamente la senatrice Tiraboschi ha introdotto la questione relativa alla tecnologia. Ricordiamo che a dicembre è sorto il problema relativo alla questione della tecnologia 5G, detenuta sostanzialmente, come sappiamo, da una delle più grandi società cinesi, che domina completamente il mercato. In particolare, era sorto un problema con riferimento a Infratel, che è una società *partner* del Ministero e quindi dello Stato, in merito alla fornitura di apparati tecnologici. In pratica, il Paese ha scoperto all'improvviso che si poteva trovare di fronte a una gestione cinese dei propri dati sensibili. Se non ricordo male, avvenne più o meno nel periodo in cui Di Maio gironzolava nel senso che era negli Stati Uniti d'America e venne anche avvertito da questo punto di vista. Per questo immagino che sia stata, poi, introdotta in questo decretollegge e non a caso all'articolo 1 la partita relativa alla possibilità di esercitare quella che viene chiamata la *golden share* sulla tecnologia 5G.

Credo tuttavia che sia il caso di aggiungere, perché è una questione rilevante, visto che si vuole parlare anche di sicurezza, che la problematica connessa alla presenza di questo colosso cinese in tutti i punti sensibili della nostra economia non è certamente sorta adesso - anzi, di fatto, il via libera è stato dato dai Governi di centrosinistra - e vede una presenza rilevante in società del calibro di Enel, Terna, Fastweb, Ferrovie dello Stato e Poste italiane.

Credo che, oltre alle previsioni che sono state fatte - presumo sull'onda degli avvertimenti che gli Stati Uniti hanno dato al vice *premier* Di Maio - forse andrebbero lette con maggiore attenzione le indicazioni che vengono date nei documenti di sicurezza nazionale, che ogni parlamentare ha avuto in allegato alla relazione annuale (è scritto anche nella relazione del 2018) e si riferiscono alle problematiche relative a spionaggio e acquisizione che si possono fare di tutti i dati da parte delle potenze straniere. Poi, possiamo anche decidere di stare con l'una o con l'altra - da questo punto di vista, la politica estera di questo Governo a me appare un po' misteriosa, quindi non mi pronuncio - però la consapevolezza del quadro che, a mio avviso, va oltre la possibilità di esercitare semplicemente la *golden share* con riferimento al 5G, dovrebbe essere quantomeno oggetto di una corretta informazione nei confronti del popolo italiano.

C'è poi un altro aspetto che vorrei toccare circa la questione della cartolarizzazione dei crediti. Si tratta di un tema sul quale i colleghi del Movimento 5 Stelle dovrebbero darmi qualche spiegazione. Perché? Giustamente avete fatto una battaglia per la tutela dei risparmiatori; lo posso capire: effettivamente, da parte delle banche a volte viene messo in atto un comportamento un po' allegro. Mi

dovete però spiegare per quale motivo, alla fine, la normativa che è stata richiamata, in modo sintetico ma puntuale, dal relatore, su come sistemare i crediti deteriorati delle banche, tanto per intendersi, si traduca nella sostanza in un rischio che è trasferito non tanto allo Stato e ai fondi a garanzia, quanto a coloro che andranno a sottoscrivere quei prodotti all'interno dei quali ci saranno crediti deteriorati con il bollino magari delle tre B. Questo credo sia assolutamente incomprensibile, tenendo conto del tipo di politiche che le forze della maggioranza vogliono portare avanti.

Il problema è che, di fatto, pur con la garanzia dello Stato - e anche su questo potremmo discutere - si va a fare una cartolarizzazione delle sofferenze. Ciò significa che una banca può fare un'operazione in base alla quale cartolarizza i famosi debiti in sofferenza (che pesano nei bilanci delle banche): si emettono titoli che avrebbero come garanzia dei mutui, ma il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, che potranno non vedere il rimborso degli interessi o comunque del capitale a scadenza nel momento in cui non vi fosse una effettiva riscossione dei mutui.

Francamente, credo che una politica in base alla quale, da una parte, si va a raccontare che si difendono i risparmiatori e, dall'altra, si mette in piedi un sistema in cui invece il risparmiatore rischia di trovarsi il prodotto prefabbricato dalla propria banca, con la certificazione delle tre B (per quanto articolata, annessa e connessa) che alla fine ricasca sul vecchietto di turno che non sa bene dove andare a investire qualcosa, non sia in linea con quanto detto e proclamato in tutte le salse da questo Governo del cambiamento.

Non discuto il fatto che le banche siano piene di questa roba perché la gente non paga, ma discuto il fatto che non si può avere una testa bifronte: da un lato prevedere un fondo di garanzia e dire che i risparmiatori truffati devono essere ripagati e, dall'altro, mettere in circolazione strumenti che possono consentire il perpetuarsi di questa impostazione. Tenete conto che la società civile, quella che chiamereste semplicemente il popolo, avveduto e che un po' conosce i meccanismi, si rende perfettamente conto che questa roba entra in circolo con tutta una serie di conseguenze che possono essere negative per i singoli.

In conclusione, credo che ci voglia un po' più di chiarezza di idee, con riferimento alla questione del 5G, e un poco più di coerenza con riferimento alla tutela dei risparmiatori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

[COMINCINI](#) (PD). Signor Presidente, il decreto-legge sulla Brexit, che disciplina servizi bancari, finanziari ed assicurativi in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo, vede il Partito Democratico sostanzialmente d'accordo con le misure di salvaguardia in relazione ad alcuni settori problematici conseguenti al possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un *deal* predefinito.

Il decreto-legge interviene, tra le altre cose, con una serie di garanzie per le attività degli operatori del Regno Unito attivi in Italia e per quelli italiani attivi nel Regno Unito. Riteniamo che si tratti di una norma ordinamentale, che consente all'ordinamento giuridico italiano di funzionare, permettendo di continuare a lavorare, a studiare, a investire, a farsi curare, in sostanza ad operare, sia agli italiani presenti nel Regno Unito, sia ai sudditi di Sua Maestà britannica che si trovano nel nostro Paese: tutto ciò in conseguenza della rottura della concordia comunitaria scaturita dall'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal sistema dell'Unione europea.

Le norme puntano sostanzialmente a permettere a banche britanniche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica, che operano mediante succursali del Regno Unito, di continuare la propria attività in Italia anche durante il periodo transitorio, che il decreto-legge prevede in diciotto mesi, previa notifica alle autorità competenti tre giorni prima della data della Brexit. Le banche britanniche, che svolgono attività di raccolta del risparmio, non possono concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti. Per le banche che partecipano alle aste dei titoli di Stato non è invece richiesta la notifica, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio. Per poter continuare ad operare in Italia, anche dopo il periodo transitorio, o costituire un intermediario italiano, questi soggetti dovranno presentare un'apposita domanda entro sei mesi dall'avvio della transizione.

Nel decreto-legge si rafforza inoltre il *golden power* sulla tecnologia 5G, anche dopo le polemiche

seguite agli accordi con la Cina sulla nuova Via della Seta. La rete 5G è una struttura portante delle nostre infrastrutture digitali ed era quindi fondamentale e importante intervenire in questo ambito. Soprattutto a seguito degli accordi che si sono sviluppati con la Cina, il Governo ha deciso di inserire queste norme accanto a quelle preponderanti sulla Brexit. Con questa scelta l'operatore o gli operatori di telecomunicazione che vorranno acquisire le reti 5G dovranno comunicarlo preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri con un certo anticipo, affinché poi il Governo possa decidere se esercitare il veto sull'operazione oppure imporre specifiche prescrizioni. Credo che sia quanto mai importante - ed era anche fondamentale farlo in maniera celere dopo l'accordo con la Cina - andare a normare questi delicati aspetti.

Il decreto-legge in discussione regola anche le prestazioni sanitarie in caso di *no deal* per i cittadini britannici. Il testo prevede che, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, per quei soggetti si deve applicare fino a tutto il 2020 il regolamento europeo n. 883 del 2004 per le prestazioni sanitarie e sociali.

Il decreto-legge prevede che le banche del Regno Unito, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici operino in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria, e siano loro applicabili dal giorno antecedente la Brexit. Questa previsione vale fermo restando quanto previsto dal decreto per il periodo transitorio. Una volta rilasciata l'autorizzazione, gli operatori potranno operare in via definitiva secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali applicabili, fermo restando quanto previsto per le istanze autorizzative per le banche e le imprese di investimento aventi sede nel Regno Unito e abilitate alla partecipazione alle aste di titoli di Stato, per i quali non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare ad esercitare l'attività di raccolta del risparmio.

Le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che alla data del recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere in Italia le stesse attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali.

Il decreto-legge stabilisce anche che deve svolgersi entro quindici giorni dalla Brexit l'obbligo di comunicare ai clienti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi alle autorità competenti, le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività da parte di quei soggetti del Regno Unito che operano nel territorio italiano e che per il decreto-legge dovranno appunto interrompere le proprie azioni in Italia entro la data della Brexit. Si tratta degli istituti di pagamento del Regno Unito, dei gestori dei fondi del Regno Unito, degli OICR, nonché degli istituti di moneta elettronica che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati, così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione a favore dei clienti al dettaglio.

Sono ammesse dopo la Brexit le operazioni per la chiusura dei rapporti già in essere, ma nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Entro sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data della Brexit solo per la gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti né di rinnovare, anche tacitamente, quelli esistenti.

Un'altra norma del decreto-legge prevede che i soggetti italiani che operano nel Regno Unito possano continuare le proprie attività dopo la Brexit nel periodo transitorio di diciotto mesi previa notifica alle autorità competenti nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. Tale notifica va effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti alla Brexit. I soggetti italiani possono continuare ad operare nel territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio se entro dodici mesi anteriori alla fine dello stesso periodo transitorio presentino alle autorità competenti un'istanza apposita. I soggetti italiani che abbiano già operato l'istanza entro la data della Brexit non saranno tenuti alla notifica prevista per operare nel periodo transitorio.

Credo che l'azione che abbiamo svolto in Commissione di analisi degli emendamenti, anche con nostre

proposte così come con il dibattito che abbiamo sviluppato su quelli presentati da altri colleghi, abbia permesso sicuramente di migliorare il provvedimento.

Siamo soddisfatti del fatto che le norme relative al Comitato interministeriale per l'economia digitale siano uscite da questo provvedimento. Abbiamo detto che anche per noi questo aspetto è importante, è da trattare e da sviluppare, anche in coerenza con quelle che oggi sono le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e di quello per il credito ed il risparmio e crediamo che ci debba essere un'altra sede nella quale poter discutere di queste specifiche ed importanti norme.

Riteniamo importante e rilevante che si sia proceduto a eliminare le norme che avevano un'attinenza con l'operatività bancaria e, in modo particolare, con alcune tipologie specifiche di banche: erano norme intrusive che siamo lieti siano state accantonate da questo provvedimento.

Resta, invece, aperta - mi auguro che anche nella discussione generale che stiamo sviluppando possano esserci elementi positivi di novità - la questione relativa all'aeroporto di Linate. Sono lombardo e milanese e, quindi, ritengo che una attenzione in questo decreto debba esserci e debba consentire a chi oggi gestisce il sistema aeroportuale lombardo di poter continuare a farlo nelle condizioni migliori possibili, tenuto conto di quanto sta accadendo con l'operazione della Brexit e di quanto potrebbe accadere senza un accordo.

Mi auguro che questa discussione possa portare a un accordo e al raggiungimento di una conclusione positiva anche su questi aspetti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Cagnazzi» di Altamura, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1165 (ore 17,06)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, porto via pochissimo tempo all'Assemblea, perché vorrei stigmatizzare un fatto che ho evidenziato anche in 8a Commissione. Leggendo la scheda di lettura, che il Senato invia a tutti i senatori relativamente agli atti che sono all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula, la prima cosa che mi è balzata agli occhi è stata questa: normalmente, all'interno della scheda di lettura, all'articolo 1 ci sono l'oggetto e l'ambito di applicazione, ma in questa scheda di lettura l'oggetto e l'ambito di applicazione sono stati inseriti all'articolo 2. Ho pensato che si trattasse di un errore e, invece, non è così, è che la questione del 5G è stata sparata con una fionda, all'ultimo minuto, nel documento della Brexit, che non c'entra assolutamente nulla con il provvedimento che oggi quest'Assemblea si accinge a votare.

Non abbiamo posto questioni, se non quelle ricordate poco fa dai colleghi, sul provvedimento della Brexit. C'è qualche necessità di aggiustamento, ma l'elemento 5G, estremamente ben descritto poco fa dalla collega Tiraboschi, non c'entra assolutamente nulla con il provvedimento e voi fate finta di niente? Questo tema andava isolato per intensità, qualità e caratura: fra un anno e mezzo spegniamo il 700 Megahertz e andiamo a finire sul 5G. L'Europa chiude questo canale - che riguarda anche l'Italia e che per noi vale circa 2,5 miliardi di euro - e ripartiamo. Peraltro, entrando nel merito anche di quanto ho detto al Presidente dell'8a Commissione, ricordo che siamo di fronte a una competenza specifica della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, che è appunto l'8a Commissione. Tale Commissione non ha espresso un parere in sede referente, dove avremmo potuto intervenire e svolgere un ragionamento serio sull'argomento, essendo l'argomento inserito all'ultimo minuto all'interno di un decreto-legge che non c'entra assolutamente nulla. Noi abbiamo tentato di porre rimedio a questo e non lo dico perché è un problema di Forza Italia (se fosse un problema di Forza Italia si risolverebbe tutto), ma perché è un problema di questo Parlamento. Di questo argomento avete parlato in Commissione finanze questa mattina (fra gli altri, la senatrice Conzatti). *(Il relatore parla con il rappresentante del Governo)*. Se volete, io smetto. Se vi disturba il fatto che un senatore di Forza Italia dica qualcosa su questi argomenti, io la smetto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Dato che sono le 17,10, a quest'ora posso anche andare a prendere un tè, se volete. Volevo invece parlare proprio di lei, sottosegretario Villarosa (rivolgendomi alla Presidenza, altrimenti vengo redarguito, com'è giusto che sia).

Noi abbiamo presentato degli emendamenti, il primo dei quali di soppressione del punto 1, perché

volevamo che venisse fatto un provvedimento *ad hoc* e voi, che siete quelli dei provvedimenti *ad hoc* - perché ogni volta che noi richiamiamo un argomento dite che se ne parlerà in un provvedimento *ad hoc* e l'avete fatto in tutte le Commissioni - questa volta che siamo noi a chiederlo infilate così in un decreto un provvedimento da 2,5 miliardi di euro, che riguarderà la vita di tutti i cittadini, nativi e non nativi digitali, come usa dire la mia collega senatrice Tiraboschi molto bene. Abbiamo proposto che nel comitato che andrà a verificare i requisiti delle aziende che potranno aggiudicarsi il servizio 5G vengano inseriti due rappresentanti dei rami del Parlamento e ci è stato chiesto un testo 2, dalla Commissione, e noi diligentemente abbiamo predisposto un nuovo testo, l'emendamento 1.11 (testo 2), in cui abbiamo scritto che il gruppo di coordinamento di cui al comma 4 trasmetta trimestralmente una relazione nientemeno che al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (che, è notorio, sono degli scalmanati che girano per il Parlamento). Ebbene, lei stamattina ha detto (è nel resoconto) che sì, è interessante, ma il comitato vuole avere le mani libere. Che vuol dire: il comitato vuole avere le mani libere? Lo dico a voi senatori: il comitato - e non quello parlamentare, ma il comitato che siede a Palazzo Chigi, che non è composto da rappresentanti della politica ma da funzionari, generali, ammiragli, scienziati - vuole avere le mani libere. Che vuol dire che vuole avere le mani libere? È perché il Parlamento si permette di entrare nel merito di queste questioni? Guai a voi parlamentari se vi interessate delle sorti del Paese, perché il comitato vuole avere le mani libere! Onestà assoluta: mani libere. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Vi dovete vergognare, lei si deve vergognare a dire queste cose in Commissione e se stamattina ci fossi stato io forse non sarebbe finita bene. Lei non si può permettere di dire davanti al Parlamento che il comitato di Palazzo Chigi vuole avere le mani libere rispetto ad una richiesta del Senato della Repubblica, del Parlamento italiano, che vuole soltanto governare i processi.

ENDRIZZI (*M5S*). Li avete governati voi, i processi!

MALLEGNI (*FI-BP*). Questo è vergognoso ed è su questo che voi vi dovete soffermare, perché non è un problema di Forza Italia o del senatore Mallegni, ma è un problema dell'assetto democratico di un Paese. Questo è il sistema.

Per riassumere, concludendo prima di aver esaurito il tempo a me assegnato: un intervento così importante sulle sorti del futuro del Paese, dove transiterà tutta quella che sarà la nostra vita, perché la nostra vita è gestita dai nostri *smartphone*, che sono le nostre scatole nere, viene inserito con una fucilata all'interno di un provvedimento che non c'entra assolutamente nulla e parla di Brexit, che è un argomento altrettanto importante; viene esautorata la Commissione di merito; non ci viene consentito di discutere nel merito di questo argomento, soltanto la senatrice Tiraboschi ha sollevato con dovizia di particolari un argomento del genere e lei, a una nostra richiesta di inserire un controllo del Parlamento, dice: «Vogliamo le mani libere». Vi dovete vergognare! (*Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghi, questo decreto-legge pone soluzione ad un errore, un errore di presunzione o forse una sottovalutazione delle implicazioni che il voto sulla Brexit ha determinato.

Ad oggi, abbiamo poche certezze e tanti dubbi: questo testo di legge di cui discutiamo è stato elaborato per fornire uno strumento utile ai tanti lavoratori, italiani e britannici, e alle tante aziende per contrastare la situazione di incertezza che verrebbe generata da una uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza la ratifica di accordi che ne limitino l'impatto.

Parlo di sottovalutazione, potrei anche parlare di leggerezza per riferirmi al voto che i cittadini britannici hanno espresso nel giugno 2016, fomentati da forze politiche miopi che anche subodorando le difficoltà legate all'esito della vittoria di misura (appena quasi il 52 per cento per uscire, contro oltre il 48 per cento per rimanere) sono poi praticamente sparite nel giro di un paio d'anni.

Cosa resta, però, è il danno fatto alla Gran Bretagna e all'Europa tutta. Tra l'altro, un'uscita senza accordo è uno schiaffo molto forte a quasi la metà degli inglesi, il 48 per cento dei cittadini, come dicevo poc'anzi, che si erano espressi in favore dell'Unione europea e che ora si vedono dimenticati totalmente dai loro rappresentanti politici. Rappresentanti che, ricordo, sono stati capaci in pochi

giorni di votare contro un'uscita dall'Europa senza accordo, per tre volte contro l'accordo stesso, chiuso dalla *premier* May, e anche contro un nuovo *referendum* sulla Brexit. Praticamente è la resa delle armi di chi è stato chiamato a rappresentare gli elettori e deve prendere alcune decisioni, nel bene o nel male. Chi ne fa le spese? Ovviamente, tutti i cittadini, europei e britannici.

I legami che abbiamo con il Regno Unito sono stretti e molto importanti per centinaia di aziende e professionisti. Il ruolo che Londra ha svolto in questi anni, come centro economico e finanziario di tutta Europa, ci pone ora di fronte alla necessità di ridefinire e riorganizzare l'intero mercato finanziario intra e extra europeo.

In apertura del mio intervento parlavo di pochissime certezze che abbiamo in questa fase di transizione e purtroppo sono tutte certezze molto negative. Innanzitutto, parliamo del settore bancario e finanziario: già in questi ultimi due anni tutti i grandi gruppi bancari hanno dovuto ricollocare le loro sedi, spostare personale, spendere centinaia di milioni di euro per contrastare questa situazione. In secondo luogo, le persone: sono centinaia di migliaia gli europei che per lavoro si trovano nel Regno Unito e che vivono un periodo di estrema incertezza.

Infine, gli scambi commerciali: come Paese abbiamo un *export* verso il Regno Unito di oltre 23 miliardi di euro mentre importiamo merci per soli 11 miliardi. Un saldo commerciale di oltre 12 miliardi a nostro favore che purtroppo soffrirà di una contrazione per le nostre aziende, che patiranno sicuramente per questa situazione.

Prevenire è meglio che curare. Quante volte lo abbiamo sentito dire? Proprio per questo è stato proposto il testo che stiamo discutendo oggi: per prevenire le implicazioni di una *hard* Brexit, perché dopo sarebbe troppo tardi.

Se è pur vero che gli accordi principali sono coordinati a livello europeo, dotarci di strumenti flessibili per un periodo di transizione è quanto mai necessario. In particolare, verranno tutelati i gruppi bancari, gli intermediari e gli operatori, al fine di assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela.

Per i cittadini britannici residenti da almeno cinque anni nel nostro Paese si prevede la possibilità di richiedere uno speciale permesso di soggiorno, che consentirà la loro permanenza sul territorio italiano, contestualmente alla salvaguardia dei diritti sanitari e sociali.

Giustamente vengono, dopo tanti anni di difficoltà organizzative, potenziati gli uffici consolari del Regno Unito, vista la mole di lavoro che li impegna ogni giorno. Onestamente, fatemi dire, è scandaloso che questo potenziamento forte degli uffici e del personale necessario a gestire le pratiche non sia stato fatto prima, dagli scorsi Governi. Gli italiani registrati in Gran Bretagna risultano essere oltre 330.000. Ma se contiamo quanti non sono registrati all'AIRE, il numero dei nostri connazionali arriva alle 700.000 unità. Un numero impressionante di persone a cui, fino ad oggi, non è corrisposto un egual impegno delle nostre istituzioni.

Ma tornando al testo del provvedimento, voglio lanciare un campanello d'allarme. Qui mancano due elementi fondamentali, ma sono sicuro che il Governo li integrerà in provvedimenti futuri: il primo, è un incentivo per il rientro di tanti cittadini italiani che sono emigrati nel Regno Unito e che costituiscono un patrimonio di esperienza e di capacità che il nostro Paese deve valorizzare. Oggi ragioniamo su cervelli e ricercatori, ma dobbiamo allargare i nostri orizzonti. Per coloro che hanno maturato importanti esperienze lavorative all'estero, anche in assenza di un titolo di laurea, è nostro interesse che tornino nel nostro Paese ad arricchire il nostro tessuto lavorativo e produttivo.

Il secondo elemento, non meno importante, è uno scudo per le tante aziende che esportano merci in Gran Bretagna. Il settore agroalimentare *in primis*, ma non solo. È necessario pensare preventivamente a norme fiscali per le tante realtà che certamente avranno sofferenze dalla Brexit, anche in presenza di accordi con l'UE.

Concludo con una speranza. La mia opinione personale è che gli inglesi, se andranno al voto nelle prossime elezioni europee il 26 maggio, lo faranno per dare un segnale molto forte al loro Governo, un segnale di unità, un segnale europeista. Andranno in massa ai seggi per attribuire simbolicamente al 26 maggio la data del secondo *referendum*, quel *referendum* non ancora concesso e più volte richiesto dalla piazza.

Ci sono molti modi per perdere la giusta via, ma solo uno per ritrovarla: tornare sui propri passi. Un anonimo scrisse: «Ci vuole coraggio per innamorarsi, ma ci vuole ancora più coraggio per tornare indietro e riparare quello che si è rotto». Ecco, io vorrei parafrasare questo anonimo: ci vuole coraggio per andarsene ma ci vuole ancora più coraggio per tornare indietro e ricostruire insieme una nuova Europa, che veda in questa grande comunità anche i cittadini inglesi. Possono ancora tornare sui propri passi e io mi auguro possano trovare quel coraggio che non aspetta altro di essere palesato. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo su un tema a me molto caro, come residente italiano nel Regno Unito da un paio di decenni, un tema sul quale abbiamo perso tutte le certezze che avevamo.

Pensavamo che gli inglesi fossero un popolo estremamente pratico, interessato a portare avanti l'interesse pubblico, con una programmazione chiara. Questi capisaldi del pensiero di noi italiani nel Regno Unito sono stati messi a dura prova dalla gestione della cosiddetta Brexit, della quale la storia ci dirà se è stato uno dei più grandi fallimenti del Dopoguerra da parte del Regno Unito o l'occasione per fare quel salto avanti che i proponenti della Brexit hanno venduto.

Faccio notare che è ancora aperta la possibilità per il Regno Unito di guadagnare un'indipendenza nella politica commerciale, che potrebbe consentirgli, per esempio, di entrare in una zona di libero scambio, come quella nordamericana, estremamente efficiente, e di fungere da piattaforma per l'Europa in quel mercato. La presidenza Trump ha sempre sostenuto questa possibilità, che rimane uno degli argomenti forti della Brexit. Vedremo come andrà a finire. Certamente, nella situazione in cui il Governo May si trova adesso, con la necessità di raccogliere consensi all'interno del Parlamento di Westminster, *across the aisle*, dall'altra parte, quindi nell'opposizione laburista, il principio della *customs union*, dell'unione doganale, vale a negare questa possibilità.

Quindi, ad oggi, nessuno ha certezze. Non si sa ancora se sarà quel grandissimo fallimento che viene venduto nei *media* internazionali o la possibilità di fare un salto in avanti. Ricordo che il Regno Unito è entrato nell'Unione europea, nel Mercato unico europeo, nel 1974, perché ha ritenuto che fosse commercialmente utile alle proprie imprese fare da caposaldo per imprese extraeuropee, in particolare quelle giapponesi, per farle entrare nel mercato europeo, che, nel frattempo, era diventato un esempio di successo. Non per niente, tutte le fabbriche giapponesi che sono arrivate in Europa si sono insediate nel Regno Unito. Dietro al pensiero dei *brexitteer*, cioè della fazione più dura (il cosiddetto *European reform group* del partito conservatore, c'è soprattutto questo obiettivo che, bisogna essere oggettivi, potrebbe essere anche una grande opportunità commerciale. Vedremo, la storia ci dirà da che parte sono andati.

Quello che però è già nel presente e che dobbiamo valutare è che la Brexit, sinceramente, produce nel presente una serie di disastri. Il primo è a livello costituzionale; come sapete, colleghi, gli inglesi non hanno una Costituzione scritta, ma esiste e idealmente vede al centro l'azione del Parlamento inglese, della House of commons. Sulla base del principio di sovranità assoluta di quello che loro considerano un prestigioso e antico Parlamento nel mondo, quello di Westminster, i *brexitteer* hanno combattuto questa battaglia. Tuttavia, tutti noi abbiamo verificato che lo stesso Parlamento inglese, rispetto alla tradizione occidentale della divisione tripartita dei poteri da Montesquieu ad oggi, subisce una condizione di inferiorità funzionale rispetto all'azione di Governo. Una delle scoperte che abbiamo fatto tutti è che all'interno di Westminster esiste una regolamentazione in base alla quale il *business* del *Government*, cioè l'attività di Governo ha una primazia rispetto a qualsiasi altra attività del Parlamento e questo è qualcosa cui noi, che abbiamo una tradizione parlamentarista diversa, guardiamo con orrore. Tale circostanza stupisce quanti hanno sentito portare avanti la Brexit in base alla rivendicazione della centralità del Parlamento inglese, che solo adesso, dopo ben tre tentativi andati a vuoto del Governo di ottenere un'approvazione sull'accordo di uscita, viene scalfita; per cui adesso verificiamo che il Governo inglese ha iniziato a rispettare un po' di più il Parlamento.

Allo stesso modo verificiamo che c'è una crisi costituzionale all'interno del Regno Unito. In realtà, solo l'Inghilterra ha votato per uscire: la maggioranza dei residenti britannici della Scozia, dell'Irlanda

del Nord e del Galles ha votato per rimanere. Si è determinato pertanto un problema di integrità del Regno Unito, con particolare gravità della situazione dell'Irlanda del Nord. Questo è stato esemplificato più volte attraverso il cosiddetto *hard border*, cioè il confine che si verrebbe a creare tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e che gli accordi di pace oramai trentennali avevano cancellato.

Quindi vedremo. Non siamo ancora in grado di decidere cosa succederà; verificiamo che tutta una serie di principi che noi davamo per assodati sono saltati. Tra questi c'è, ahimé, la libertà di movimento all'interno dell'Unione europea. Quattro sono le libertà che gli inglesi hanno cercato di scalfire a Bruxelles e che invece i 27 Paesi hanno difeso, dimostrando che l'Europa, quando è unita, può essere estremamente efficace. Gli inglesi avevano sottovalutato la capacità di reazione e l'unitarietà della reazione degli europei e continuano, in certo modo, ancora a sottovalutare. Su quelle quattro libertà si basano l'Unione europea e il mercato comune, tra cui quella di movimento delle persone, che riguarda tanti, tantissimi di noi italiani. Desidero sempre ricordare che il dato dei 700.000 italiani residenti nel Regno Unito non è una *fake news*, ma ci deriva dalle autorità inglesi sulla base delle partite IVA e dei codici fiscali aperti a cittadini italiani da parte dell'autorità inglese: sono *national insurance number* attribuiti a cittadini italiani. Quindi vi sono effettivamente 700.000 cittadini italiani che si sono spostati nell'Unione europea liberamente, come hanno fatto in altri Paesi dell'Unione - vivaddio - ed è questo il grande successo dell'Unione europea, del disegno europeo. Troppe volte sottovalutiamo gli effetti positivi di far parte dell'Unione europea, compresa la libertà di movimento delle persone. Ecco, questo è destinato a venire meno. Noi siamo stati molto generosi, con questo decreto-legge, nel riconoscere i diritti dei britannici in Italia. Abbiamo interesse a farlo, perché sono una frazione di quanti siamo noi nel Regno Unito, cioè sono meno di un decimo di quanti siamo noi; vogliamo vederci riconosciuti con reciprocità gli stessi diritti e quindi facciamo bene ad estenderli.

Tuttavia, nell'azione di questo decreto-legge (a parte la congruità di alcuni argomenti con la questione Brexit, sulla quale congruità non entro, perché ovviamente è tutt'altro), abbiamo sottovalutato i diritti e i bisogni dei cittadini italiani nel Regno Unito. Vi faccio notare che, su una ventina di articoli, ce n'è uno solo che riguarda i numerosissimi (700.000) cittadini italiani nel Regno Unito e concerne il fatto che c'è necessità di aumentare i servizi consolari a loro disposizione. Su questo punto abbiamo presentato una serie di emendamenti, che poi avremo modo di esporre e che tuttavia il Governo non ha ritenuto di accettare (e questo è grave), per specificare che queste risorse devono andare ai cittadini, quindi, se si assumono 50 funzionari consolari in più per la rete, questi funzionari devono andare nel Regno Unito. Nel Regno Unito c'è un funzionario consolare ogni 6.000 iscritti: 6.000 rispetto ai 330.000, quindi ce n'è uno ogni 12.000 effettivi, a fronte di uno ogni 90 in Italia, in un Comune, per l'erogazione degli stessi servizi. Se non scrivete che, dei 50 funzionari in più che verranno assunti, una quota che si spera consistente deve andare nel Regno Unito, vi state semplicemente scordando dei cittadini italiani nel Regno Unito. Se non scrivete che qualche soldo in più a favore dei consolati deve servire per la riapertura del consolato di Manchester, che copre un'enorme area del Paese, con circa 40.000 italiani che lì convergevano (consolato di Manchester che, ahimè, nella scorsa legislatura, i Governi precedenti hanno riaperto quattro o cinque volte, ma che se andate a Manchester non c'è), ecco, se non lo scrivete, vi scordate un pezzo importante, vi scordate di adempiere al vostro dovere, come Governo, di fornire i servizi a questa grandissima comunità: gli italiani residenti nel Regno Unito. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, cercherò di non rubare troppo tempo, visto che questo è il secondo intervento che faccio sul tema dell'Europa, dopo quello di ieri. Cercherò magari anche di essere più buono, visto che siamo nella settimana santa. Però, signor Presidente, non mi può impedire di ritenere che questo decreto Brexit e questo argomento rappresentino davvero una pietra miliare nel fallimento di questa unità europea. La fuoriuscita di uno dei Paesi fondanti ed essenziali dell'Europa, di uno dei Paesi più importanti del nostro continente credo non possa non essere riconosciuta come, appunto, il fallimento dell'Europa degli eurocrati, il fallimento dell'Europa dei burocrati, il fallimento di un'Europa che non appartiene ai popoli europei, ma che appartiene piuttosto ad altre consorterie.

Brexit vuol dire quindi riflettere innanzitutto sul perché c'è stato questo *referendum*, che ha fatto uscire

un'importante nazione europea, e magari anche riflettere nell'ottica che non avvengano altre fuoriuscite, nell'ottica, cioè, che l'Europa dal 26 maggio in avanti possa rinforzarsi e non avere più Brexit, Italexit, Germanexit, ma possa avere piuttosto una nuova vitalità, nella luce e nello spirito di quei Trattati che proprio qui da Roma diedero il "la" a un'Europa che ben poco aveva da spartire con quella che purtroppo oggi abbiamo di fronte.

Nel merito, Fratelli d'Italia - lo diciamo chiaramente - è solidale con il popolo inglese, è solidale con l'Inghilterra, è solidale con un popolo che ha deciso, assumendosene la responsabilità, il rischio e le conseguenze, di uscire dall'unità europea. Un popolo che non ha accettato, come abbiamo detto ieri, quell'Europa a trazione franco-tedesca, che non ha garantito la *par condicio* e non ha garantito ai popoli europei di competere con un costo del lavoro, con un costo del denaro e con un costo dell'energia assimilabili, quell'Europa che, in sostanza, è andata a incidere solamente su alcuni interessi, che favorivano alcuni Paesi piuttosto che altri e che non ha saputo dare pari opportunità ai Paesi membri dell'Unione europea. Ecco perché siamo solidali e comprendiamo il popolo inglese, anche se certamente non auspichiamo che altre nazioni siano costrette da questa Europa ad uscire. Perché ciò non accada, però, occorre - lo ribadiamo con forza e lo chiederemo nelle piazze e a tutti gli italiani - un'Europa diversa da quella a trazione di centrosinistra, che ha caratterizzato gli ultimi anni della nostra vita politica comunitaria.

Bruxelles, peraltro, sempre a proposito di Brexit, ha ostacolato l'accordo. Parliamoci chiaro: se il *deal* ad oggi non è stato concluso è perché qualcuno ha fatto di tutto affinché ciò non accadesse, perché si volevano ammonire i Paesi europei che dall'Europa, una volta entrati, non si può più uscire, magari come in certe consorzierie più o meno legali, dalle quali, una volta che si è entrati, non è possibile uscire; quelle consorzierie che tanto peso hanno in certi ambienti vicini agli eurocrati e ai burocrati di Bruxelles. Ebbene, se questo era il messaggio che voleva dare l'Europa, se è per questo che il *deal*, l'accordo consensuale, non è stato ancora trovato, ecco che doppiamente siamo solidali con il popolo inglese. Doppiamente Fratelli d'Italia si adopererà perché l'accordo non sia punitivo, ma sia rispettoso di un popolo, che aveva buone ragioni per dire no a questa Europa. D'altra parte, ricordo a me *in primis* e a noi tutti, che quello inglese è un popolo che non si è fatto spaventare da Napoleone e neppure da Hitler e certamente non si è fatto spaventare e non si spaventa per il signor Juncker o per i suoi collaboratori di Bruxelles e dell'Unione europea. Quindi, solidarietà piena e totale ad un popolo e ad una nazione che dovranno trovare un accordo bonario e costruttivo con l'Italia e con il resto dell'Europa.

La Brexit significa anche dare delle risposte al tema dell'immigrazione e a quelle politiche immigrazioniste che il Regno Unito non accettava e che invece hanno caratterizzato, come ho ampiamente detto ieri, la politica dell'Unione europea, a trazione di centrosinistra. La Brexit vuol dire anche un maggior rispetto, da oggi in avanti, per le patrie, per i territori e per la sovranità nazionale. Se vogliamo costruire davvero un'Europa dei popoli, dovremmo partire dal rispetto per i popoli nazionali dell'Europa, dal rispetto per le tradizioni e per le necessità dei territori europei.

Quindi speriamo davvero che la Brexit significhi al più presto, possibilmente nei tempi autunnali previsti, un accordo non punitivo - lo ribadisco - che possa dare risposta alle emergenze che la Brexit comporta. Penso naturalmente alle emergenze per i nostri concittadini italiani residenti nel Regno Unito: sono oltre 300.000 quelli iscritti all'AIRE, ma si parla in realtà di oltre 600.000 italiani di fatto residenti nel Regno Unito. Dobbiamo preoccuparci che questi nostri concittadini vengano tutelati, nel momento in cui non ci fosse un accordo per la fuoriuscita della Gran Bretagna.

Dobbiamo tutelare le nostre esportazioni, il nostro *made in Italy*, i nostri prodotti ad indicazione geografica tutelata e protetta. Dobbiamo avere riguardo alle comunicazioni, alle vie stradali e ferroviarie e ai nostri giovani, che tanto si sono resi protagonisti con i programmi Erasmus. Tutti questi aspetti vanno considerati nei rapporti con uno Stato europeo che se ne va da questa Unione europea.

Nel merito, condividiamo l'impostazione che è stata data dalla maggioranza al decreto-legge in esame, che abbiamo discusso e approfondito in Commissione. Tuttavia - qui sono il nostro rammarico e la ragione per cui non potremo supportare con il nostro voto favorevole il disegno di legge in materia di Brexit - avremmo voluto da parte della maggioranza un atteggiamento più responsabile e attento anche

ai consigli e ai suggerimenti che le opposizioni hanno avanzato, in modo costruttivo, nel corso dell'attività di Commissione.

Noi senatori del Gruppo Fratelli d'Italia abbiamo presentato alcuni emendamenti, che sono stati bocciati, addirittura per estendere il *golden power* al Governo, in sostanza per tutelare maggiormente la sicurezza nazionale. Non entro nel merito degli emendamenti, che esamineremo e voteremo nel prosieguo dei lavori, però credo che se la maggioranza avesse avuto un atteggiamento costruttivo e, come ha detto prima un collega di Forza Italia, avesse saputo avere con le opposizioni un rapporto davvero vicino agli interessi del popolo e della nazione, si sarebbe potuta trovare una condivisione trasversale sul provvedimento, che avrebbe certamente fatto onore ai singoli parlamentari e all'intero Parlamento.

Signor Presidente, rispettando il tempo di dieci minuti a mia disposizione, così come avevo promesso, concludo con una considerazione finale. Occorre che tutti ci impegniamo, da oggi in avanti, affinché l'accordo tra Unione europea e Regno Unito venga trovato e, quindi non debba servire il decreto Brexit, ma soprattutto perché la prossima Europa - l'Europa sovranista che dal prossimo 26 maggio darà un cambio di passo - faccia sentire i popoli europei fieri di un'unità europea e non prigionieri di una gabbia a due velocità che privilegia alcuni figli rispetto ad altri. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto tecnico economico «Macedonio Melloni» di Parma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1165 (ore 17,43)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, vorrei condividere una riflessione e una considerazione con l'Assemblea sul provvedimento in esame che, in maniera forse quasi ossessiva, si concentra sugli aspetti tecnici di un passaggio estremamente delicato, quasi dovuto - anzi, direi dovuto - perdendo però un'occasione per fare una riflessione seria su cosa vuol dire affrontare e guardare negli occhi la prima crisi vera nella costruzione europea.

Stiamo parlando di un Paese che, a un certo punto, si è aggiunto al nucleo originario degli Stati europei e ha condiviso poi le scelte fondamentali, tanto da incidere su uno dei passaggi più importanti della crescita della costruzione europea. Mi riferisco all'allargamento, alla fine degli anni Novanta, quando c'erano, da una parte, chi spingeva per approfondire la costruzione europea (quindi rafforzarne i poteri e aumentare le materie in cui si decide a maggioranza) e, dall'altra, chi - Regno Unito in testa - spingeva per avere una grande area di libero scambio, con i Paesi dell'Europa dell'Est, che si affrancavano dall'influenza sovietica e potevano diventare interessanti dal punto di vista dell'*export* e dei servizi finanziari. Il Regno Unito insistette molto perché si andasse verso quel modello, che allargò certamente l'Unione e rese più difficile rafforzare la costruzione europea. Si decise infatti, con un compromesso, che le materie per cui si decideva a maggioranza erano molte di meno.

Un Paese come il nostro, che invece è stato tra i fondatori e ha spinto per un organismo sovranazionale straordinario, unico nel suo genere, ha fatto uno sforzo di fantasia per affrontare le sfide del futuro, quelle che non si è in grado di affrontare con misure meramente nazionali; per sfide epocali come l'uscita dalle crisi economiche, la gestione dei flussi migratori, la lotta ai cambiamenti climatici, la lotta alla criminalità organizzata ci vogliono spalle larghe e una dimensione più ampia.

Un Paese come il nostro, che è stato sempre nella prima fila degli Stati che hanno spinto per la costruzione europea, non può affrontare questo passaggio come se fosse meramente tecnico. È certamente giusto discutere su come mettere in sicurezza gli istituti assicurativi e bancari, le autorità di pagamento, su come rafforzare la presenza consolare e i servizi offerti agli italiani che risiedono nel Regno Unito, ma questa deve anche essere l'occasione per riflettere su cosa significhi questo passaggio per l'Europa. Vuol dire mettere in discussione i principi e i valori fondamentali che hanno fatto sì che questo fosse un esperimento straordinario: il tema dell'integrazione e della libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone, il fatto che ci si possa curare in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie dei Paesi europei, l'utilizzazione di un sistema di pagamento collegato (è uno dei punti che effettivamente si affrontano), la possibilità di muoversi da un Paese all'altro in aereo. Si dà per scontato che sarà

ancora così e invece ha fatto bene il senatore Comincini, collaborando con la Commissione, a porre ad esempio il tema di come, in assenza di norme chiare, si metteranno a rischio i voli con il Regno Unito, che uscirebbe dallo spazio comune, in cui ci sono regole condivise. Questo vale per tantissimi altri esempi che potremmo fare.

È una questione non solo economica, ma anche politica e simbolica: si rompe quel principio fondamentale per cui all'interno dell'Europa vi è uno spazio, che è sì economico, ma in cui vengono anche garantite le stesse libertà, gli stessi diritti e doveri. Questo è un punto fondamentale che dobbiamo aver presente quando parliamo di Brexit, altrimenti diventa una questione meramente tecnica, che è certamente giusta, su cui bisogna intervenire a salvaguardia, ma non dobbiamo rischiare di perdere un'occasione per riflettere su cosa significhi questo passaggio per noi. Io la penso diversamente rispetto ad alcuni colleghi che mi hanno preceduto: è un segnale estremamente preoccupante.

Accanto a questa riflessione, dobbiamo capire quali sono gli altri atti da affiancare a un provvedimento del genere; in caso di *no deal*, infatti, sarebbero notevoli le difficoltà che il nostro sistema imprenditoriale potrebbe incontrare.

Ricordo che l'*export* dell'Italia verso il Regno Unito vale 23 miliardi di euro, mentre l'*import* ne vale 11: è uno di quei Paesi in cui abbiamo la più ampia differenza nella bilancia commerciale. Cosa succederebbe il giorno dopo? Varrebbe la clausola della nazione più favorita? Varrebbero le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio? Cosa facciamo noi per garantire e tutelare il sistema economico imprenditoriale? Se andiamo a vedere la media, si parla di un 5,7 per cento in più di dazi: le nostre merci in media costerebbero il 5,7 per cento in più. Ma se analizziamo il nostro *export* verso il Regno Unito, scopriamo che è composto dalla meccanica strumentale, dal chimico e dall'agroalimentare. Proprio sui prodotti non agricoli della meccanica non strumentale i dazi sono addirittura oltre il 10 per cento, per non parlare dell'agroalimentare, che è sopra il 12 per cento. Nell'ambito dei prodotti caseari (molti dei prodotti che esportiamo), il prodotto principe, ad esempio, ha il 35 per cento dei dazi.

Se non si interviene anche da questo punto di vista, se non ci si muove in sede di Organizzazione mondiale del commercio, rischiamo di mettere in difficoltà una parte importante del nostro sistema economico e imprenditoriale.

Questo vale anche per le barriere non tariffarie: molto spesso noi sottovalutiamo cosa significhi, perché ormai è entrato nel nostro modo di essere e di muoverci, nel nostro modo di fare impresa all'interno dell'Unione europea. Verrebbero inserite le barriere non tariffarie e questo vorrebbe dire le dogane; comporterebbe grandi ostacoli dal punto di vista burocratico per il nostro sistema imprenditoriale; questioni che non ci ponevamo più e che oggi, invece, ci troveremmo ad affrontare nuovamente.

Tutto ciò vale anche per i cittadini italiani che si muovono per lavoro, per studio, che vanno a studiare all'estero o fanno una breve esperienza professionale. È chiaro che per molti non sarà più possibile perché per circa 700.000 persone - un numero enorme - quello è il principale punto d'approdo: per i nostri giovani che vogliono andare all'estero, e non solo per un'esperienza lavorativa. Solo la metà si registra all'AIRE perché molti vanno per un breve periodo, per un'esperienza formativa oltre che professionale: imparano una lingua, e in questa flessibilità, nella capacità di muoversi dentro uno spazio unico europeo che garantisce queste libertà, lo possono fare. In futuro non sarà così perché ci vorranno regole molto più complicate per poter lavorare, per studiare, per andare a formarsi, e questo - se non c'è un'azione importante da parte del nostro Governo - sarà difficile.

Vedo in maniera anche positiva il fatto che siamo riusciti ad allargare in parte le maglie sui permessi di soggiorno e sul tema delle assenze, perché se siamo più aperti costringiamo, dentro un sistema di reciprocità, anche il *partner* del Regno Unito - in caso di non accordo - a dare questo tipo di garanzie.

Concludo con un appello: questo non sia solo un provvedimento tecnico, ma sia affiancato da un dibattito e da una discussione seria perché la Brexit rischia di essere un *boomerang* per quei partiti e soggetti populistici che parlano di «prima i nostri». Alla fine, con questi tipi di politica, le promesse che fanno all'elettorato nel momento della campagna elettorale rischiano di ritorcersi proprio su coloro che

sono maggiormente in difficoltà e più esposti. «Prima i nostri» rischia di significare che saranno i nostri i primi a pagare le scelte scellerate dei partiti populistici. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Conzatti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saviane. Ne ha facoltà.

[SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, siamo qui a discutere del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 25 marzo 2019, che reca misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Lo abbiamo detto a più riprese sia come maggioranza parlamentare che di Governo: l'Italia si farà trovare pronta in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Abbiamo mantenuto la promessa, e ringrazio per questo i membri del Governo coinvolti e i miei colleghi in Commissione per il prezioso lavoro svolto. La ricerca della stabilità, della tutela e della sicurezza degli interessi italiani rimangono per noi l'obiettivo centrale della nostra azione politica. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*)

Vado brevemente a illustrare i contenuti del provvedimento in esame, che introduce, come detto, misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati e ha l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale e della situazione relativa al Regno Unito. Il decreto-legge, in particolare, reca disposizioni che disciplinano diversi ambiti specifici, come ad esempio l'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea e da ultimo, il mantenimento, con alcune necessarie modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze. Il provvedimento si componeva originariamente di 24 articoli, poi integrati da alcune modifiche inserite durante il lavoro di Commissione, che hanno apportato miglioramenti al testo in esame.

Nella prima parte del provvedimento si trovano le disposizioni in materia di quei poteri speciali relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Vengono inseriti tra le attività di rilevanza strategica, e quindi soggette al *golden power* del Governo, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G. Una modifica importante, che tiene conto dell'evoluzione del contesto internazionale (ed ecco il perché dell'inserimento in questo decreto-legge) che tutela l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, riconoscendo l'importanza strategica di tale settore.

Nella seconda parte del provvedimento vengono trattate una serie di misure volte a garantire la stabilità finanziaria. A riprova della lungimiranza del Governo, che ha scelto di arrivare preparato a un'ipotesi di *no deal*, un'intera sezione riguarda esclusivamente misure in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo. In particolare, tale sezione, reca norme in tema di prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte di soggetti del settore bancario del Regno Unito dopo la data di recesso, con particolare riguardo al periodo transitorio. Reca, inoltre, norme volte a garantire l'operatività dei gestori italiani di sedi di negoziazione del Regno Unito durante il periodo transitorio. Prevede inoltre disposizioni per la tutela dei depositanti e degli investitori, stabilendo che le banche del Regno Unito che alla data di recesso svolgono in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

All'interno del provvedimento vengono previste, inoltre, disposizioni per la tutela dei cittadini italiani. Viene disposta l'equiparazione dei cittadini del Regno Unito ai cittadini dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza, in caso risiedano da almeno quattro anni in Italia. Vengono previsti, inoltre, diversi stanziamenti per il potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito, nonché ulteriori disposizioni per la tutela dei cittadini italiani ivi residenti.

Nella terza parte il provvedimento mira a perseguire gli obiettivi del Governo sul tema della tutela e della protezione del sistema bancario, disciplinando l'estensione della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze.

Nell'avviarmi alla conclusione, vorrei effettuare un passaggio politico sulla vicenda Brexit. Il 23

giugno del 2016, tramite un *referendum* consultivo, i cittadini del Regno Unito hanno votato in maggioranza per l'uscita dall'Unione europea. Abbiamo assistito sin da subito a schiere di intellettuali che, insieme al sistema mediatico internazionale, hanno gridato allo scandalo, al popolo ignorante e privo dei mezzi necessari per comprendere dinamiche politiche così complicate, e hanno criticato la legittimità del voto. Nelle ultime settimane, si legge sempre più spesso, che queste future elezioni europee, alle quali parteciperà anche il Regno Unito, saranno un vero e proprio secondo *referendum*. In caso di sconfitta dei conservatori sarebbe chiaro e lampante il cambio di idea del popolo del Regno Unito sulla questione Brexit. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). A riprova di queste tesi che vogliono screditare il risultato del *referendum*, viene citato il mancato accordo tra i membri del Parlamento del Regno Unito sulle modalità di uscita dall'Unione. Lo voglio dire forte e chiaro: non è possibile dare adito a tali assurdità. Va chiarito, senza timore di smentita, l'incapacità manifesta della politica di tradurre in atti concreti le voci e i desideri dei cittadini, legittimamente espressi tramite un *referendum*. Non può diventare una scusa o un alibi per chi vuole a tutti i costi ribaltare il voto del giugno del 2016.

La democrazia e la volontà popolare sono concetti sacri. Sono concetti che devono essere difesi sempre, non solo quando fanno comodo a qualcuno in particolare. Sono la base su cui si fondano le nostre democrazie ed è nostro dovere rispettarli.

Con questo provvedimento noi dimostriamo di rispettare il popolo inglese e il processo della Brexit e adeguiamo il nostro ordinamento per tutelare e garantire la sicurezza economica dei nostri cittadini e delle nostre imprese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

[CONZATTI](#) (FI-BP). Signor Presidente, forse si è notato poco, ma questo decreto-legge è davvero un capolavoro di originalità. È kafkiano tanto da essere quasi autolesionista: è scritto per un'ipotesi che non si realizzerà e riesce invece a realizzare benissimo alcune cose, cioè smascherare e rendere inefficaci alcuni presupposti politici sui quali si basava l'azione politica di questa maggioranza; parlo del fastidio enorme verso l'Unione europea, del fastidio verso i tecnici competenti e del fastidio verso il mondo della finanza.

Questa maggioranza, molto infastidita dall'Unione europea, in questo caso cosa fa? Prende una comanda dall'Unione europea e scrive un decreto-legge in tre atti: nella prima parte, come hanno elencato benissimo le colleghe Tiraboschi e Modena che mi hanno preceduto, recepisce gli aggiustamenti previsti dall'Unione europea sulle Gacs, cioè sulle garanzie e sulla cartolarizzazione dei crediti; nella seconda parte mette un cappio al collo sul mercato libero del 5G, creando addirittura questo gruppo di coordinamento che rallenterà moltissimo i rapporti commerciali e tutto quello che dovrebbe essere fluido, negando anche la possibilità del Parlamento di essere informato (quindi, davvero un capolavoro); infine scrive, facendosi aiutare dai tecnici, un provvedimento che non si realizzerà mai, perché sappiamo che il decreto Brexit si applicherà solo nel caso di *no deal*. Adesso c'è stata una proroga fino ad ottobre, e un *deal* in qualche maniera ci sarà sicuramente.

La seconda questione politica è che questa maggioranza, talmente incattivita con i tecnici, si è fatta proprio scrivere tutti gli articoli del decreto Brexit dai tecnici. Noi li abbiamo auditi in Commissione finanze: abbiamo audito il MEF, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass, la Consap. La maggioranza, interrogata da una minoranza incalzante che voleva essere sicura che dal punto di vista economico-finanziario ci fosse tutto quello che dovesse esserci per scongiurare ogni tipo di buco normativo, ha detto: «sì, sì, certamente: se n'è occupato il tavolo tecnico del MEF». Fantastico, questa è una notizia politica: ora noi tutti sappiamo che la maggioranza ha stima e si fida dei tecnici.

Noi che, da meritocratici, dei tecnici competenti ci siamo sempre fidati e abbiamo sempre collaborato in maniera proficua, ai tecnici però chiediamo una cosa, visto che gli interlocutori di questo decreto-legge sono loro: come mai non hanno modificato gli articoli 3 e 4 del decreto-legge? Faccio riferimento in questo caso ai servizi di investimento, perché forse si sono un po' confusi ed è rimasta una lacuna nella norma. Qui è previsto solo che i servizi di investimento vengano svolti dalle banche. In realtà non sono svolti solo dalle banche, ma anche dagli intermediari finanziari, dalle SGR, dagli OICR, dai gestori dei mercati regolamentati. Se quindi, nel frattempo che scrivono gli ultimi

emendamenti, correggono e recepiscono anche questo utile suggerimento, magari dal punto di vista tecnico il decreto-legge risulterà perfetto, come naturalmente i tecnici l'hanno scritto.

Ma la cosa veramente incredibile è che questa maggioranza, che ha fatto una campagna elettorale per i precedenti cinque anni contro le banche e contro il mercato della finanza, ha scritto, approvato ed è solidamente soddisfatta di un decreto-legge che tutela gli interessi di base - giustamente dal nostro punto di vista - di banche, mercati, borsa. Ma, come diceva prima bene il collega Fantetti, si è completamente dimenticata di regolare tutta la parte di servizi, di libertà fondamentali, di libera circolazione, di *welfare*, di assistenza sanitaria, di mobilità aerea, di riconoscimento di titoli e qualifiche, che invece hanno una ricaduta reale sui popoli, sulla vivibilità di questa Unione europea. Si tratta di una lacuna talmente grave che si è meritata un richiamo scritto e formale, che abbiamo letto in 6a Commissione questa mattina, da parte della Presidente del Senato, che giustamente ha fatto notare che il decreto-legge, dal punto di vista della normativa dei casi, avrebbe dovuto essere complessivo ed esaustivo rispetto alle fattispecie che potevano verificarsi. È stata inoltre presentata una serie di ordini del giorno solo perché si sono accorti di essersi completamente dimenticati dell'unica cosa importante dell'Europa e, cioè, i popoli.

Da questo punto di vista, credo che quanto accaduto sia davvero kafkiano perché questa maggioranza con questo decreto-legge di fatto non ha compiuto passi avanti perché non si applicherà mai. Ha però fatto un'enorme operazione di verità dicendo che sta rinnegando tutti i presupposti politici per i quali i cittadini li hanno votati. Ebbene questa è una notizia.

Vengo a una seconda notizia altrettanto importante: questo decreto-legge è autolesionista. È pur vero che è stato scritto dai tecnici parlando di banche, di mercati e di finanza, però di fatto giustamente - perché i tecnici lo scrivono così - non si occupa degli interessi reali della finanza e dei mercati. Non se ne occupa perché questo è un decreto-legge di "divorzio"; è un decreto-legge che regola le fattispecie di divorzio tra il Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea e, in questo caso, l'Italia. Dal punto di vista strategico-politico, forse l'unico suggerimento che la maggioranza avrebbe dovuto dare è come regolare le fattispecie affinché gli operatori che operano in Italia possano continuare a farlo in ogni caso. Non stiamo parlando proprio di nulla: stiamo parlando di 70 banche britanniche, 223 istituti di pagamento, 100 emittenti di moneta elettronica, 21 fondi (che assicurano poi il 12 per cento delle prestazioni previdenziali) e 58 compagnie assicurative. Stiamo parlando dei cardini dei rapporti economico-finanziari bilaterali tra Italia e Regno Unito. Da questo punto di vista, c'era da fare una cosa seria, una volta tanto: invece di criticare la Francia la Germania, bisognava andare a vedere cosa facevano. Memori del fatto che la MIFID regola i rapporti *cross-border* e, cioè, tra operatori UE ma che nulla vieta agli Stati di avere rapporti bilaterali, loro hanno giustamente fatto sì che gli operatori UK che operavano in Francia e in Germania potessero continuare a farlo non demolendo un modello operativo esistente. L'Italia invece cosa ha fatto? Ha scritto un'ipotesi di divorzio; dopo il DEF e tutto il resto che ha fatto, ha messo ulteriormente in difficoltà consumatori e imprese negando loro in prospettiva liquidità, servizi e così via. È riuscita a fare veramente un disastro. È un approccio molto miope. Non dobbiamo però allarmarci perché, per fortuna, questo decreto-legge non opera e, quindi, non è particolarmente grave.

Tutti sappiamo che a ottobre l'accordo ci sarà e che, se si votasse ora, il popolo del Regno Unito saprebbe come votare bene e saprebbe di dover votare: «*Remain*». Da questa esperienza possiamo trarre due insegnamenti, di cui uno è politico: i *referendum* popolari su materie tecniche che riguardano la stabilità dello Stato e dell'Unione europea non si fanno; non si ascoltano gli uomini del *marketing* e non si seguono su queste sciocchezze. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il secondo insegnamento è che è stata un'esercitazione che però vi è riuscita male e anche in termini pericolosi. Noi, infatti, in Commissione finanze abbiamo visto emendamenti a prima firma del Presidente della Commissione bilancio, su cui era stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, che erano stati bocciati o su cui era stato rivolto un invito al ritiro. Signori, è stata un'esercitazione che vi è riuscita davvero male, ma per fortuna per l'Italia non si applicherà mai.

Noi al Regno Unito auguriamo una cosa: «*Remain*». (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, tra i grandi Paesi europei, l'Italia è tra i meno esposti con l'Inghilterra, sia sul piano commerciale che sugli investimenti, pesando il Regno Unito sugli scambi di beni poco più del 5 per cento sull'*export* italiano, contro il 7 per cento di Francia e Germania, e oltre il 10 per cento di Paesi Bassi e Irlanda. Tuttavia l'Italia, avendo un consistente *surplus* commerciale con il Regno Unito - oltre 10 miliardi di euro l'anno - in costante aumento, con la Brexit subirebbe un impatto importante sull'economia, in particolare su alcuni settori di punta del nostro *export*, come la meccanica strumentale, il tessile, il chimico e l'agroalimentare. Per garantire stabilità finanziaria e integrità dei mercati, tutelare investitori e clientela, il decreto-legge prevede un regime transitorio differenziato in base alla natura dei soggetti e del tipo di attività. Alle banche, alle imprese di investimento e alle succursali italiane degli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito viene concessa la possibilità di continuare a operare per altri diciotto mesi, purché notifichino alle autorità competenti entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso la loro volontà di continuare a operare (presentando la relativa istanza entro sei mesi dalla data di recesso). A queste banche ed imprese di investimento abilitate a partecipare alle aste di titoli di Stato non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare a esercitare la raccolta del risparmio. In tal caso, dopo aver presentato l'istanza di autorizzazione, gli intermediari potranno continuare a esercitare l'attività per diciotto mesi dalla data di recesso. Per le banche che operano in modalità di prestazione di servizi senza stabilimento viene prevista una limitazione alla raccolta del risparmio - consentita solo per i rapporti esistenti - in attesa dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione a operare come banche di Paese terzo. Le attività svolte da tali soggetti sono sottoposte alla normativa bancaria e finanziaria europea e nazionale, inclusa quella in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, usura, trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il riconoscimento per banche e imprese di investimento del Regno Unito a proseguire la propria operatività vale anche per l'abilitazione alle aste di titoli di Stato e per la qualifica di specialista in titoli di Stato e dei profili di partecipazione alle infrastrutture di *post-trading*. La possibilità di continuare a prestare servizi di investimento - nei limiti previsti dalle disposizioni transitorie - consente di gestire le potenziali ricadute connesse a un *no deal* per il servizio dei contratti derivati *over the counter* (OTC) conclusi da intermediari del Regno Unito con soggetti italiani. Tali intermediari, ai quali non è consentito di assumere lo *status* di intermediario di Paese extra-UE e quindi di poter operare in Italia con succursale o in regime di prestazione senza stabilimento, dovranno procedere in sei mesi alla cessazione delle attività o alla cessione dei rapporti a soggetti autorizzati. A tutela dei risparmiatori, per i finanziamenti concessi la cessazione del rapporto non modifica i termini e le modalità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Si introduce un regime speciale per la gestione dei contratti derivati OTC in essere tra controparti italiane e imprese di investimento del Regno Unito che non intendano richiedere l'autorizzazione ad operare in Italia o a cedere i rapporti instaurati a un intermediario italiano.

In tema di continuità contrattuale, la Commissione europea ha approvato modifiche ai regolamenti delegati relativi all'obbligo di *clearing* e allo scambio di garanzie su base bilaterale per i derivati OTC, che incoraggiano la sostituzione - tramite la novazione - delle controparti dei contratti OTC del Regno Unito con controparti stabilite nell'Unione, prevedendo una finestra di dodici mesi, a decorrere dalla data della Brexit.

Il decreto-legge prevede specifiche disposizioni anche per il settore assicurativo a tutela degli assicurati, per consentire alle imprese del Regno Unito, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano già abilitate ad operare nel territorio della Repubblica, di proseguire l'attività limitatamente alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere, fino al diciottesimo mese successivo all'inizio della Brexit. Per garantire la continuità dei servizi e prevenire ricadute sfavorevoli agli assicurati nel periodo di transizione le imprese dovranno procedere alla sola gestione dei contratti: non potranno stipulare nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, i contratti esistenti, poiché mancano i requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa a causa del mutato quadro giuridico di riferimento.

Con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 è stato autorizzato, a seguito della decisione della

Commissione europea, uno schema per la concessione della garanzia di Stato sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, non qualificata come aiuto di Stato, con l'obiettivo di consentire l'avvio di un mercato secondario concorrenziale per la cessione di tali crediti deteriorati. Si tratta di un capitolo doloroso per le banche italiane e per i cittadini, con la valutazione data a seguito della direttiva BRRD e del *bail-in* che ha portato alle risoluzioni bancarie del 21 novembre 2015, mettendo in mezzo ad una strada 130.000 famiglie, pari al 17,6 per cento (questa è la valutazione). L'affare del secolo per fondi avvoltoi ed altri intermediari che lucrano fiorenti profitti sulla pelle dei cittadini, i quali, se espropriati, non possono neppure concorrere a riacquistare i beni cartolarizzati, il cui tasso di recupero per le banche è superiore al 45 per cento, contro un 26 per cento delle società veicolo.

In conclusione, signor Presidente e colleghi, da questa gabbia europea fondata sull'euro, una moneta senza popolo costata 73.605 euro ad ogni italiano e 4.325 miliardi di euro di mancata crescita negli ultimi venti anni (non lo diciamo noi ma il rapporto di una fondazione tedesca), è difficile uscire persino per chi aveva mantenuto la sterlina come segno monetario identitario. Ma, come già accaduto con il *referendum* in Grecia, la sovranità non appartiene più ai popoli ma alle consorterie finanziarie che decidono e continuano a decidere sui destini del mondo alla cui asfissiante egemonia cerchiamo di resistere evocando l'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, non alle oligarchie. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, relatore. Signor Presidente, svolgo una breve replica per rispondere ad alcuni interventi. La senatrice Modena ha espresso alcune preoccupazioni in merito al capo III, relativo alla cartolarizzazione delle sofferenze. È chiaro che il capo III è stato inserito nel decreto-legge per aiutare le aziende di credito a liberarsi dalle sofferenze dei cosiddetti NPL e per creare le condizioni affinché queste obbligazioni strutturate potessero essere inserite nel mercato. Quindi, quando la senatrice si riferisce ai risparmiatori, vorrei dirle che questi prodotti che verranno fuori e che verranno costruiti dalle società veicolo di fatto non sono prodotti per risparmiatori ma per gli investitori, cioè per una figura diversa da quella del risparmiatore. Sono prodotti che saranno appetibili per le società di gestione del risparmio, per gli OICR, per i gestori dei fondi, cioè per una serie di figure che utilizzeranno questi prodotti al fine di aiutare gli investitori che vorranno trarre da questo un maggiore rendimento.

Per lo stesso principio, vorrei rispondere alla senatrice Conzatti quando fa riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, lamentandosi del fatto che tale articolo preveda la possibilità, per le banche che ne fanno richiesta alla Banca d'Italia, di poter continuare ad operare con la clientela mentre la stessa previsione non è fatta nei confronti dei gestori di fondi e degli OICR. Ciò avviene per un motivo ben preciso, perché il decreto-legge si riferisce alla clientela al dettaglio. Noi sappiamo che la clientela si suddivide in tre tipologie: la clientela istituzionale, la clientela professionale (privata e pubblica) e la clientela al dettaglio. Gli OICR, così come le società di gestione del risparmio, possono direttamente collocare i prodotti e avere rapporti con la clientela professionale, ma non con la clientela al dettaglio: con la clientela al dettaglio, possono farlo solo ed esclusivamente tramite le banche. Quindi, colui il quale abbia, per esempio, 500.000 euro di risparmi può direttamente avere rapporti con l'OICR o con la società di gestione del risparmio, ma anche fuori dell'Unione europea. Quindi, nel caso in cui il Regno Unito dovesse uscire, le società di gestione di risparmio e gli OICR del Regno Unito comunque potranno continuare ad avere rapporti con la clientela italiana, ma non con la clientela al dettaglio, perché della clientela al dettaglio se ne occupano esclusivamente le banche.

Un'ultima osservazione vorrei poi farla nei confronti di coloro che esprimevano grande preoccupazione per l'eventualità che non fosse rispettato, nel decreto Brexit, il principio di reciprocità. Intanto, il Governo dovrà preoccuparsi maggiormente, nel caso in cui il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione europea, di tutelare le nostre imprese per quanto riguarda, per esempio, le esportazioni. Quindi, una tutela negli accordi bilaterali. Per quanto riguarda, invece, gli accordi in essere, non dimentichiamo che il popolo inglese è, probabilmente, per storia, tra i più democratici del mondo. Senatore Fantetti, lei su questo mi può dare conforto. Non dimentichiamo che il popolo inglese è

quello che ha avuto la Magna Charta nel 1215 ed è stato l'unico popolo che ha avuto la capacità, il 30 giugno del 1688, di fare una rivoluzione parlamentare in un periodo in cui c'erano le rivoluzioni popolari.

FERRO (*FI-BP*). Concludi!

DI PIAZZA, *relatore*. Credo che di queste preoccupazioni ne possiamo fare a meno.

Ricevo l'invito a concludere da parte di amici insofferenti. Io non sono stato particolarmente insofferente, ma concludo, ringraziando il Governo al quale do fiducia. Sono convinto che riuscirà a gestire bene i rapporti bilaterali con il Regno Unito, nel caso in cui dovesse uscire senza accordo dall'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.

Senatore Puglia, la invito ad affrettarsi a raggiungere il suo posto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dai senatori Mallegni e Conzatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 e parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.2.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Conzatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.2 (testo2).

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Conzatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 (testo 2).

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere

conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 6.1 a 6.5 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.200, 13.0.100 e 13.0.101. Invito a ritirare l'emendamento 13.0.3 (testo 2) in quanto la materia è trattata dagli emendamenti 13.0.100 e 13.0.101.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.200, presentato dalla Commissione, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 13.0.1 (testo 4), 13.0.2 e 13.0.3 (testo 2) sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.3 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G14.100, G14.101 e G14.102.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Alfieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Marino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dal senatore Marino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Marino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dai senatori Marino e Alfieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Marino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dal senatore Alfieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dai senatori Alfieri e Marino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100, G14.101 e G14.102 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.100 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G16.100.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1 (testo 2), presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.3, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori, fino alle parole «di cui almeno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 16.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.2000, 17.1 e 17.100 (testo 2). Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G17.100. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 17.0.1000 e 17.0.1, sostanzialmente identico all'emendamento 17.0.100. Per gli emendamenti 17.0.2, 17.0.101 e 17.0.102, abbastanza simili tra loro, esprimo parere favorevole a condizione che vengano riformulati nel modo seguente: «Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea *point to point* mediante aeromobili del tipo corridoio unico, tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

PRESIDENTE. Chiedo al presidente della 5a Commissione, senatore Pesco, il parere sulla riformulazione proposta.

[PESCO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sulla scorta dell'analisi fatta questa mattina in Commissione bilancio su emendamenti simili e della relazione tecnica pervenuta dalla Ministero dell'economia e delle finanze, possiamo asserire che non vi sono impatti sulle finanze pubbliche. Con l'occasione, comunico anche che sull'emendamento 14.3 (testo 2), che abbiamo votato in precedenza, vi era il nullaosta della 5a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti per cui è stata proposta tale riformulazione se concordano con la proposta del relatore.

LUPO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, va bene.

COMINCINI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100 (testo 2), presentato

dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.1, presentato dalla Commissione, sostanzialmente identico all'emendamento 17.0.100, presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.200.

[COMINCINI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, per le condizioni date ritengo che la formulazione proposta dal relatore sia quella che possa consentire di limitare, in questa fase, i possibili danni e le possibili criticità che l'operazione della Brexit può comportare all'aeroporto di Linate e più in generale al sistema aeroportuale lombardo. Auspico possa esserci in uno dei prossimi provvedimenti del Governo uno spazio in cui poter costruire, d'intesa con i tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma più precisa e puntuale, che possa coprire meglio di quanto comunque riesca a fare questo emendamento le conseguenze della Brexit e quindi consenta che, nonostante la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea, far sì che da un aeroporto importante come quello di Linate si possano continuare a raggiungere le destinazioni del Regno Unito. Questo non solo fino al 30 marzo 2020, ma anche nel periodo futuro. Quindi, vigilerò perché anche questo possa avvenire e coopererò con la maggioranza e il Governo affinché si possa trovare la soluzione migliore.

[FERRO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRO *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei capire perché solo per l'aeroporto di Milano Linate. E gli altri aeroporti? Chiedo alla maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Ferro, stiamo esaminando un emendamento, non c'è una discussione aperta.

FERRO *(FI-BP)*. Ho capito, ma voglio porre un problema. Abbiamo un sistema aeroportuale che funziona, tuteliamolo tutto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PERGREFFI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame si rende necessario perché l'operatività dell'aeroporto di Milano Linate è relativa soltanto all'Unione europea. Quindi, in caso di *no deal*, ossia di mancato accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito, automaticamente l'aeroporto di Milano Linate sarebbe impossibilitato ad assicurare i collegamenti con il Regno Unito (stiamo parlando di un carico di 1.800.000 passeggeri annui per l'aeroporto di Milano Linate, che essendo un *city airport* che collega Milano con il Regno Unito è molto importante). *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Pertanto, oltre a condividere la proposta di riformulazione, a nome della Lega sottoscrivo l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.200, presentato dai senatori Lupo, Pergreffi, Comincini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 17.0.2, 17.0.101 e 17.0.102 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, che si intendono

illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 19.1 (testo 2), 19.0.3 (testo corretto) e 19.0.4.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 19.2 e 19.0.1 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.3 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.4, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 21 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 21.3 (testo 2), 21.4, 21.5 e 21.6, nonché sull'ordine del giorno G21.2.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 21.3 (testo 2) il parere è favorevole a condizione che venga accolta la seguente proposta di riformulazione: al comma 1*bis*, tra le parole «il 30 giugno» e «contenente», inseriamo «e la trasmette alle Camere,». Alla lettera *a*), dopo le parole «cedente cessionaria», aggiungiamo «società veicolo (SPV), prestatore di servizi». Alla lettera *b*) scriviamo «valore del prestito al lordo delle rettifiche di valore (*gross book value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi».

Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Il relatore concorda con la riformulazione?

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Pesco, a esprimersi sulla riformulazione testé proposta.

[PESCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, sull'emendamento 21.3 nella riformulazione proposta dal rappresentante del Governo il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 21.1 è stato ritirato.

L'emendamento 21.2 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G21.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.3 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.4, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.5, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.6, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.2 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 22 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 22.100 e 22.1 e sull'ordine del giorno G22.100.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dalla Commissione, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.100 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G22.100.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DI PIAZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.1.

[VILLAROSA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo concluso l'esame degli emendamenti, propongo di rinviare a domani mattina le dichiarazioni di voto, della durata di un'ora e dieci minuti, e il voto finale sul provvedimento.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Signor Presidente, in realtà, in considerazione dell'andamento dei lavori, per la prima mattinata di domani avremmo qualche difficoltà e avevamo ipotizzato di concluderli questa sera. Magari richiamando tutti a rimanere nei tempi previsti per gli interventi e provando anche a ridurli, suggerirei di proseguire nell'esame del provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi contrarietà da parte degli altri Capigruppo, proseguiamo l'esame del

disegno di legge. Ovviamente gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno sono rinviati a domani, augurandoci che tutti rispettino i tempi.

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, possiamo anche accogliere la richiesta del Presidente del Gruppo PD di accorciare i tempi e concludere in un orario accettabile, ma non di tagliare gli interventi di fine seduta, perché alcuni di questi, compreso quello...

PRESIDENTE. Colleghi, per le dichiarazioni di voto è prevista un'ora e dieci minuti, quindi si voterebbe alle ore 20. O si fa una cosa oppure l'altra.

CIRIANI (Fdl). Ma perché devo rinunciare a intervenire a fine seduta per fare un favore al PD quando il PD non può fare un favore a noi? Non capisco.

PRESIDENTE. Volete fare anche gli interventi di fine seduta? Per me va benissimo.

CIRIANI (Fdl). Io personalmente ci tengo, perché vorrei intervenire su un tema di attualità che ha una certa urgenza. Credo che tre minuti non uccidano nessuno.

PRESIDENTE. Va bene, allora facciamo anche gli interventi di fine seduta.

Passiamo alla votazione finale.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di un provvedimento che giustamente punta a tutelare gli interessi degli italiani e delle aziende italiane che vivono in Gran Bretagna.

Non è nostro compito entrare nel dibattito e nelle decisioni che prenderà un altro Paese; tuttavia, alcune riflessioni sono necessarie.

Concordo con ciò che ha detto in discussione generale il collega Fantetti per quanto riguarda l'entrata nell'Unione europea da parte della Gran Bretagna: i motivi erano del tutto diversi da quelli dei Paesi fondatori - Italia, Germania, Benelux, Francia - i quali volevano un'integrazione europea; puntavano a una maggiore collaborazione; volevano il mercato unico. Gli inglesi, invece, nel 1974 avevano soprattutto l'idea di una piattaforma dove mettere insieme gli interessi degli europei con quelli dei Paesi extraeuropei, quindi di diventare un ponte importante nel mondo. Questo era l'obiettivo. Lo abbiamo visto negli ultimi decenni: quando si trattava di integrare di più l'Europa era sempre l'Inghilterra ad essere un freno forte.

Bisogna conoscere questa storia per capire perché si è arrivati a questo punto da parte di un Paese amico quale il Regno Unito che, come ho detto, ha interessi diversi rispetto a quelli che, ad esempio, l'Italia ha avuto fino ad oggi.

Il provvedimento dimostra quanto oramai siano forti le relazioni all'interno dell'Unione europea; quanto siano consolidati gli scambi, la presenza di cittadini e imprese di uno Stato nell'altro. Una rete così fitta che è diventato impossibile sciogliere a meno che, come sta accadendo, non si vogliano riportare indietro le lancette della storia.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,51)

(Segue STEGER). L'Europa è una realtà così consolidata nella nostra vita quotidiana che quasi non ci si fa più caso. Siamo uno spazio unico, per cui l'unica strada possibile è quella di migliorarlo e non di distruggerlo. Non è vero che le istituzioni europee sono state troppo presenti, privando di sovranità gli Stati nazionali. Il problema è che, da un lato, gli Stati nazionali sono stati un ostacolo per dare uniformità istituzionale e politica a quanto nella società e nell'economia esiste già; dall'altro, l'Europa si è data un'agenda sbagliata, inseguendo tematiche e imponendo regole che sono apparse incomprensibili agli occhi dei suoi cittadini.

Come Gruppo per le Autonomie chiediamo una nuova Europa, più forte e veramente unita: un'Europa che metta da parte gli egoismi e che giochi un ruolo da protagonista nel mondo. Un'Europa che è la somma di tante minoranze e dove tutti sono rispettati e protetti, dove si è fieri della diversità e della propria specificità, perché tutte le grandi democrazie nascono e crescono solo su queste basi.

La demografia, prima ancora dei dati economici, ci dice che ogni Stato europeo non avrebbe nel

mondo alcuna possibilità di contare qualcosa. Solo con l'Europa unita, solo con un Continente di 500 milioni di persone, le nostre comunità possono aspirare ad avere un ruolo rispetto ai grandi temi del futuro: il tema dell'ambiente e della sostenibilità ambientale del Pianeta; quello della sicurezza, che ogni giorno di più si intende come *cyber security*; quello della nuova rivoluzione industriale, con la piena automazione dei processi produttivi.

Il sovranismo, come dimostra la vicenda inglese, non tutela un popolo, ma produce danni per gli uni e per gli altri: un danno perché quando più elementi si sono fusi è quasi impossibile poterli separare senza traumi.

La vicenda di quel *referendum* dice moltissimo sulla cautela con cui vanno usati gli strumenti di democrazia diretta. Il *referendum* è una scelta netta, è l'impossibilità di ricomporre un quadro, è la fine di ogni possibilità di confronto e di mediazione. Un *referendum* produce decisioni che non tengono conto delle conseguenze, soprattutto quando una delle due scelte non è reale, ma è solo l'avvio di un percorso inesplorato e pieno di incognite.

In conclusione, Presidente, il nostro auspicio è che la Brexit possa essere da monito per tutti i cittadini europei e anche per quelli italiani. Spero che l'Italia riscopra la sua centralità in Europa.

Un'Europa diversa, più forte e coesa non ci può essere senza la centralità di un Paese fondatore, della terza economia del Continente, di un soggetto determinante nei grandi passaggi per l'unificazione europea. L'Italia riscopra questo suo ruolo e si metta al centro del progetto per una nuova Europa. È con questo auspicio che rinnovo il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento.

(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)).

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU e del Gruppo misto alla conversione del decreto-legge in esame, mi corre l'obbligo di fare una serie di riflessioni: il decreto-legge è una specie di atto dovuto in caso di *no deal*. Tutti auspichiamo al 31 ottobre di non sentirci dire dal Regno Unito «dolcetto o scherzetto», ma molte questioni, come la proroga concessa dalla Commissione, fanno presagire che alla fine forse la Brexit senza accordo non ci sarà.

Come siamo arrivati a questo? Occorre riflettervi, anche perché siamo ormai in campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo e bisogna riflettere, fuori dalla retorica, su cosa è stata la Brexit e come ci si è arrivati. Parliamoci chiaro: tutto nacque dallo scontro all'interno del Partito Conservatore inglese nelle elezioni di allora (vedete quali effetti producono sempre le tentazioni propagandistiche), perché Cameron promise che se avesse avuto nella coalizione la maggioranza assoluta avrebbe indetto il *referendum* per confermare la presenza del Regno Unito all'interno dell'Unione europea. Il tutto sull'onda di un percorso che fino ad allora era stato un crescendo tra le forze che auspicavano fortemente l'uscita dall'Unione europea e una parte del Partito Conservatore che cavalcava quest'onda a fini elettorali. Queste furono le condizioni e adesso vi è una vendetta della storia perché non si riesce ad arrivare a una votazione e a un esito ragionevole proprio perché continua lo scontro all'interno del Partito Conservatore.

Perché in un Paese che è sempre stato un po' euroscettico, si è andati incontro a questa ondata contraria alla permanenza all'interno dell'Unione europea? Il Regno Unito, infatti, non è mai entrato nell'euro, non ha mai aderito formalmente a Schengen e non è stato certamente tra i Paesi fondatori dell'Unione europea. Lo si è fatto perché certe politiche europee stavano incidendo fortemente nel tessuto più fragile. Noi pensiamo tutti a Londra, dove non ha vinto il *referendum* pro-Brexit, ma a parte la Scozia per altri motivi, le vecchie realtà operaie (pensiamo a Manchester e a Liverpool) hanno risentito fortemente delle scelte sbagliate legate alle politiche di *austerity* in Europa. Per questo l'onda è stata cavalcata, in modo ancor più orribile, dal punto di vista populista (lo dico in senso non certamente positivo) e ha prodotto quella reazione.

Questo non è un monito per chi vuole uscire, ma dovrebbe essere di monito per ricordare a tutti noi che bisogna assolutamente cambiare in Europa; cambiare certe politiche e fare in modo che possano davvero essere coniugate in Europa giustizia sociale ed ambientale, almeno per quanto ci riguarda.

Domani in Senato arriverà Greta. Non a caso, ieri nel Parlamento europeo ha richiamato l'Unione europea e il Parlamento stesso a responsabilità più forti verso la transizione energetica e contro i cambiamenti climatici. La nuova Europa si deve fondare strettamente sui valori della giustizia sociale ed ambientale. Quindi il monito deve essere nei confronti di chi, con leggerezza, ha pensato di servirsi dell'Europa in una certa maniera e di poter ipotizzare un'uscita sempre a fini elettorali.

Ma i diversi problemi sociali, fuori dal benessere di una grande capitale finanziaria come Londra, sono stati percepiti come il frutto delle scelte sbagliate che l'Europa ha fatto in questi anni: penso al *fiscal compact*, al mancato impegno in favore di una forte politica di investimenti sociali e ambientali, anche se gli obiettivi in campo ambientale sono sempre stati importanti.

Quindi, in occasione dell'esame di questo decreto-legge, vorrei soltanto ricordare rapidamente alcuni effetti sull'economia italiana derivanti da una *hard* Brexit, ricordando altresì che per noi il Regno Unito rappresenta un mercato importante. Con un *no deal* gli scambi commerciali verrebbero regolati dalle norme del WTO e, per il primissimo periodo e il medio termine, sul *made in Italy* questo avrebbe un impatto fortissimo. Ma pensiamo anche all'impatto sui viaggiatori, sui consumatori, sugli studenti, sui residenti. Noi abbiamo tra i 700.000 e gli 800.000 italiani all'interno della Gran Bretagna, la maggior parte concentrati a Londra. Tutelare e garantire gli inglesi residenti in Italia e, contemporaneamente, essere pronti a tutelare i nostri interessi nei rapporti fortissimi con il Regno Unito è un atto assolutamente doveroso.

Quanto agli altri punti del decreto-legge, non potremmo non essere d'accordo circa il passaggio dalla *golden share* al *golden power* per quanto riguarda il 5G. A maggior ragione, le norme nate dal lavoro della Commissione hanno fatto sì che ci fosse una condivisione più ampia.

Per tutti questi motivi riconfermo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[URSO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, questo decreto-legge inconsapevolmente, almeno per quanto riguarda forse le aspettative del Governo, racchiude in sé quanto sta cambiando nella politica europea, nella politica internazionale e il problema del nostro Paese. Lo racchiude nel titolo, che riguarda giustamente misure urgenti per garantire sicurezza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati, e soprattutto per tutelare i nostri cittadini e le nostre aziende in Gran Bretagna dopo l'uscita che verosimilmente ci sarà (quando ci sarà, lo vedremo).

Ma lo racchiude anche perché inconsapevolmente il Governo, pensando di utilizzare come veicolo questo decreto-legge, ha inserito l'altra grande frontiera della politica internazionale del nostro Paese, l'altra grande minaccia, che è quella dell'articolo 1, il quale apparentemente non riguarda la Brexit ed è stato inserito come veicolo per fare in fretta. L'articolo 1, infatti, estende i poteri del *golden power* anche alla rete di telecomunicazione a banda ultralarga, e in maniera specifica al 5G. Nel fare questo - cosa che noi abbiamo fortemente richiesto - ha inserito in questo decreto-legge, in maniera inconsapevole e con ignavia, l'altra grande frontiera della politica italiana: la Cina. Quell'articolo riguarda infatti la Cina e la possibilità che il nostro Governo può eventualmente esercitare, di bloccare, attività ostili nei nostri confronti per il controllo del sistema Paese che, attraverso la tecnologia 5G, chiunque può realizzare a fini di vario tipo come il predominio economico o politico.

Noi avremmo voluto migliorare questo articolo e, rispetto all'inconsapevolezza del Governo abbiamo presentato consapevolmente alcune ipotesi di modifica per estendere la possibilità di tutela all'intera tecnologia della banda larga: si tratta della facoltà di tutelarsi e non di un obbligo del Governo. Considerata infatti l'eventuale minaccia sulla nostra sicurezza nazionale, sui dati e, quindi, sull'economia della conoscenza, che oggi sostanzialmente presiede e pervade di sé ogni forma economica, politica e sociale (come dimostrano i casi di democrazia diretta e anche di incursione elettorale), l'avremmo voluta estendere a tutto ciò che riguarda il settore della banda larga.

Nel contempo - lo dico ai colleghi parlamentari - ci siamo richiamati alla legislazione francese, più avanzata della nostra in questo campo. Mi duole dirlo, ma la Francia ha una legislazione nel campo della sicurezza nazionale più avanzata e più specifica perché è un Paese in cui la Nazione e lo Stato sono al centro dell'azione politica per cui la sicurezza dello Stato viene forse garantita meglio rispetto

ai noi. La Francia, che è uno Stato più avanzato, ha una legislazione in materia che le consente di tutelare in modo specifico tutta la tecnologia utilizzata dai servizi di sicurezza, di tutela e di difesa della propria Nazione.

Queste sono le nostre due direttrici emendative che - non so se consapevolmente o inconsapevolmente - la maggioranza ha respinto. Davamo al Governo e al Ministro dell'interno la facoltà di poter tutelare meglio la sicurezza nazionale anche per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia, proprio utilizzando la normativa francese, che su questo è molto più pregnante della nostra. Purtroppo, non è stato possibile perché forse a questa maggioranza manca la capacità di ascolto e di comprensione dei problemi.

Le questioni in campo sono, comunque, due. Mi riferisco a come difenderci dalla Cina - la nuova prospettiva asiatica entra in Europa attraverso l'Italia e l'articolo 1 apre questa enorme finestra e questa grande sfida - e alla Brexit, che è la seconda sfida che abbiamo in politica europea e internazionale. L'uscita del Regno Unito dall'Europa crea uno squilibrio e, infatti, il primo atto dopo l'uscita annunciata del Regno Unito è stato il trattato di Aquisgrana, in cui si è formato un asse franco-tedesco o, meglio, un asse tedesco-francese - perché il baricentro è Berlino - non segreto ma pubblico, che ha completamente cambiato la natura della nostra Unione europea, che aveva preso le mosse in Italia con i Trattati di Roma sulla base di tre Nazioni che all'epoca avevano la stessa dimensione demografica, economica e politica. Parlo della Francia, dell'Italia e della Germania occidentale (dopo è avvenuta l'unificazione tedesca). Quelle tre Nazioni avevano una pari dignità insieme ai tre Paesi più piccoli, cosiddetti cuscinetto, e cioè i Paesi del Benelux. L'architave iniziale dell'Europa poggiava su tre Nazioni paritetiche.

Poi, l'ingresso della Gran Bretagna in qualche misura, ci ha aiutato perché era una quarta nazione su cui noi spesso ci appoggiavamo per evitare che l'asse europeo fosse sbilanciato dalla riunificazione tedesca, cioè dalla calamita tedesca a cui spesso i francesi si assoggettano. Per tanti anni - chi ha fatto politica nel Consiglio europeo lo sa bene - noi ci siamo appoggiati alla Gran Bretagna e la Gran Bretagna si è appoggiata all'Italia (penso soltanto alla politica occidentale di Berlusconi, con Blair e con Aznar, al di là della collocazione dei Governi e della politica atlantica di quelle nazioni). Questo riequilibrio, determinato sin dall'inizio dai Padri fondatori (non più tre, ma quattro nazioni in qualche modo più significative che garantivano sostanzialmente un equilibrio all'architettura europea) salterà con l'uscita della Gran Bretagna e infatti si è formato subito l'asse franco-tedesco e noi non siamo più fra i tre o fra i quattro, ma siamo scomparsi dalla politica europea, come dimostrano purtroppo i cataclismi che si stanno verificando. Parleremo domani con il *premier* Conte di quanto si sta profilando: abbiamo aperto alla Cina e abbiamo di conseguenza perso la Libia, perché siamo stati espulsi dal contesto europeo dove si è formato questo nuovo asse di Aquisgrana. Le elezioni europee tra pochi giorni ci consentiranno forse di imboccare un'altra direttrice, ma è assolutamente necessario che lo faccia l'Italia, perché è l'unico Paese escluso tra i Paesi fondatori che in realtà può rimettere in moto un equilibrio paritetico tra le nazioni europee, una nuova architave con un nuovo progetto. Penso che per tale motivo questo decreto-legge, contenendo inconsapevolmente sia la minaccia cinese (cioè la nuova frontiera d'Oriente che entra in Europa) che l'uscita dalla Gran Bretagna, ci impone di riflettere su quale sarà il ruolo dell'Italia nei prossimi anni e quale sarà - se ci sarà - il futuro del nostro Paese in Europa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, siamo arrivati al lavoro in Aula dopo un importante lavoro istruttorio in Commissione, che è stato riconosciuto non solo dal relatore, ma anche dal rappresentante del Governo di volta in volta presente in Commissione. Abbiamo lavorato per facilitare e favorire l'emersione del profilo ordinamentale di questo decreto-legge, facendo in modo che venisse tenuto pulito e al riparo da emendamenti e intromissioni.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore D'Alfonso se la interrompo, ma pregherei i colleghi di lasciare liberi i banchi del Governo. (*Commenti dal Gruppo PD*).

D'ALFONSO (PD). Ci siamo applicati per difendere l'integrità, l'omogeneità e l'univocità del decreto-

legge in ragione del fatto che il provvedimento ha un valore ordinamentale e siamo passati da circa 90 proposte di emendamenti a 50 votazioni riferite a emendamenti ritenuti idonei dal punto di vista dell'istruttoria.

Voglio però mettere in evidenza, signor Presidente, che qui si pone anche il problema di come una classe dirigente arriva a conoscere le questioni che di volta in volta vengono poste dall'agenda nazionale ed internazionale. Una prima verità emerge: non è detto che ogni volta, per conoscere, per appurare e diventare consapevoli ci sia bisogno di sbattere il muso sulla vicenda di che rapporto tenere rispetto all'Europa e di quale fascino, anzi di quale atteggiamento laico tenere rispetto all'uscita dall'Europa. Siamo arrivati ormai alla conclusione che rispetto all'Europa un atteggiamento sovranista, ideologico, che non tiene conto della realtà fa male e determina poi una presa di coscienza che nasce purtroppo dalla durezza della realtà.

Vi ricordate i mesi del 2016, e all'inizio del 2017, quando era in voga in Italia la nuova categoria concetto dell'Exit? Ogni realtà territoriale provava a configurarsi con la categoria dell'Exit. Ho potuto leggere su una importante rivista internazionale che si arrivò a teorizzare addirittura la Vatican Exit. Era come la postura di una nuova maniera di essere moderni: l'importante era allontanarsi, discostarsi, mettere in discussione.

Abbiamo adesso rilevato come non è vero che il male assoluto è l'Europa ma si tratta di coniugare una nuova lettura di ciò che dall'Europa ci dobbiamo attendere. Mettiamo in discussione la qualità e la quantità della cittadinanza europea, che significa riflettere quanto ci deve dare in più, su cosa porta in più rispetto alla cittadinanza nazionale, o tutta la partita delle infrastrutture che devono assicurare più qualità nei trasporti, o anche immaginare, per esempio, rispetto all'Europa, la configurazione di una sicurezza internazionale attraverso agenzie di investigazione e di *intelligence* che siano davvero capaci di operare sul piano internazionale.

Questo decreto-legge mette al sicuro la capacità di continuare a vivere e operare di persone, imprese e infrastrutture; persone nella loro diversa declinazione: quando studiano, quando investono, quando si curano, quando vogliono realizzare un progetto di vita.

Anche per le infrastrutture della connessione aerea abbiamo fatto in modo che la dicitura di nazionalità non determini poi difficoltà di connessione internazionale con il nuovo stato terzo che è l'Unione europea nei confronti della Gran Bretagna. Noi avremo una nuova configurazione giuridica nel rapporto tra Regno Unito, Stati membri e Europa. Questo fatto, discusso, ha determinato, rispetto all'accesso al cielo, allo spazio europeo del cielo, una soluzione dal punto di vista normativo.

Allo stesso modo abbiamo discusso di infrastrutture digitali relative alle informazioni che devono velocizzarsi attraverso il 5G senza perdere sicurezza, sovranità e integrità nazionale. Su questo abbiamo lavorato rispetto all'articolo 1 facendo in modo che i progetti di investimento tecnologico e digitale del 5G abbiano, sì, l'informativa e l'autorizzazione di Palazzo Chigi, ma abbiamo anche concordato la presentazione, a breve, di un decreto del Presidente del Consiglio per far sì che i tempi di istruttoria siano stabiliti, per evitare che si allontanino gli investitori.

La lezione che arriva da questo decreto-legge è una lezione - permettetemi - di moralità politica riferita a coloro i quali non volevano mai trovarsi a patire l'eterogenesi dei fini. È straordinario che un Governo sovranista, nazionalista abbia dovuto trovare una soluzione con un decreto-legge riferito proprio al superamento, all'allontanamento, all'uscita dall'Europa. Nei fatti, oggi abbiamo ricentrato il rapporto tra il sistema delle realtà nazionali e l'Europa. Ciò comporta una lezione e ci fa dire che dobbiamo mettere al riparo gli elementi costituzionali, istituzionali e ordinamentali rispetto al dibattito ideologico, che infanga la ragione e che fa in modo che tutto venga ammatassato salvo poi essere costretti a trovare rimedio. Abbiamo lavorato con discernimento ed è per questo che i voti sugli emendamenti sono stati al 90 per cento favorevoli.

Sul piano dell'istruttoria e anche del merito, abbiamo lavorato per fare in modo, per esempio, che gli aeroporti del sistema Italia, ma non solo, non venissero bloccati da Brexit perché non è giusto che tali servizi patiscano per una questione riguardante un impazzimento delle classi dirigenti. Infatti di impazzimento si tratta quando si stabilisce di sottoporre a *referendum* senza idonea informativa l'uscita dall'Europa per una sorta di sottomissione nei confronti dell'idealità impazzita del sovranismo. Provate

a leggere cosa racconta la stampa internazionale circa il cammino che c'è stato tra illusione, disillusione e, adesso, quello che è l'odio nei confronti di quella classe dirigente in Gran Bretagna che aveva fertilizzato come la via d'uscita da ogni problema l'ipotesi della Brexit.

È su questo che parte, significativamente, un incasso, una patrimonializzazione della classe dirigente italiana e della comunità nazionale italiana. Evitiamo di ridurre tutto ad una specie di confronto tra tifoserie. Cerchiamo di coltivare il merito, approfondendo ciò che succede dopo. Se si fa questo, che succede dopo?

Noi abbiamo appreso, per esempio, che la domanda etica è anche una domanda sulle conseguenze. Bisogna coltivare la dimensione etica. Se si fa questo, nei confronti di una nazione, al momento magari si attrae simpatia, ma dopo che accade? C'è un vantaggio per i cittadini, per le imprese, per la capacità del sistema economico di essere competitivo oppure sdraiamo tutto a terra e gettiamo il Paese in quella incertezza che c'è adesso in Gran Bretagna?

Provate a stimare chi, adesso, in Europa prova ancora a sorridere adesivamente rispetto alla scenata dell'uscita dall'Europa. Invece, la partita è discutere nel merito, configurare meglio, precisare, cercare, insomma, che, da un quadro di cooperazione, vengano più diritti, più certezze, più funzionalità e non l'ossequio ad una ideologia impazzita, che già in questa sede ci ha fatto misurare l'errore. Per questo motivo, noi votiamo a favore rispetto al decreto Brexit convertito in legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il Gruppo Lega-Salvini *Premier-Partito Sardo d'Azione* voterà convintamente a favore di questo decreto-legge, con il quale il Governo ha messo ordine in una materia complessa, una materia - vorrei dire - inutilmente complessa. Forse, dovremmo anche interrogarci sul perché la matassa da districare fosse così complicata.

Vorrei partire dalle tante interessanti sollecitazioni che sono arrivate nelle dichiarazioni di voto precedenti, per chiarire che non vi è alcun paradosso se una maggioranza, che si è posta come principio di azione politica la tutela dell'interesse nazionale, interviene per tutelare l'interesse nazionale a condizioni di reciprocità.

Viceversa, quello che ci sembra un po' paradossale, e da cui dobbiamo trarre lezioni, è, probabilmente, l'atteggiamento di quella che io, non per pedanteria, ma per quel minimo di chiarezza che occorre in una sede come questa, continuo a chiamare Unione europea. Quindi, io parlo di progetto unionista e non di progetto europeo. L'Europa è un'altra cosa: c'era prima di noi, c'era prima dell'Unione europea, ci sarà dopo di noi e ci sarà dopo l'Unione europea, che è solo uno dei modi che abbiamo scelto per organizzarci politicamente; forse, non il modo più efficiente.

Io vorrei ricordare, tanto per chiarire da che parte stia l'ideologia impazzita, una simpatica dichiarazione del 20 maggio 2016, che ancora trovate sul sito della Reuters, quando Jean Claude Juncker si esprese così: «i disertori britannici non avranno alcuno sconto dall'Unione europea». Dei toni così bellicosi, da parte di un progetto che viene ancora visto, dalla minoranza di questo Parlamento, come irenico e come responsabile dei famosi settanta anni di pace (che in verità ci ha dato la Nato) sono quantomeno incongrui.

Questo atteggiamento di minaccia ha creato una situazione abbastanza strana.

Vedete, fin da quando le cose sono andate come dovevano andare, è stato chiaro che il progetto unionista si trovava ad un bivio e aveva di fronte a sé due strade ugualmente sbagliate. Infatti, il progetto unionista poteva: o rispettare la scelta dei cittadini britannici, che stavano semplicemente esercitando un diritto garantito loro dai Trattati, e che, quindi, non meritavano per questo di essere minacciati dalle massime autorità europee, che di quei Trattati erano i difensori, e che quindi avrebbero dovuto favorire questo percorso, oppure non rispettare tale scelta. Ma evidentemente si temeva l'emulazione: bisognava dare una punizione esemplare, ma nel momento in cui se ne parlava si rivelava una cosa evidente, cioè che questo progetto non era così attraente come lo si voleva proporre.

(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Dall'altra parte, andando avanti con la minaccia (questa è la strada che si è scelta) si è fatto un danno ancora peggiore, perché si sono creati dei costi di transizione inutili: noi siamo stati qui a districare

tutta una matassa con lo strumento del decreto-legge per sbrogliare la quale ci sarebbero voluti due anni. Poi si è messa in luce un'evidenza, quella che siamo invischiati in un progetto profondamente e sostanzialmente illiberale e che vive sulla minaccia. Il negoziatore Barnier ha fatto sua la filosofia di chi lo ha messo lì, il signor Selmayr, arrivato alla posizione di rilievo che occupa attraverso un procedimento sul quale ci dovremmo tutti interpellare e su cui l'*ombudsman* della Commissione europea ha espresso tanti dubbi, ma poi si è comportato con lo spirito di chi lo aveva messo lì. È una cultura che non ci appartiene, la cultura della *Strafexpedition*: quella contro il Regno Unito doveva essere una spedizione punitiva, ma voler punire il Regno Unito si è già rivelato, da parte di chi c'è dietro a questo negoziatore, cioè da parte della potenza egemone, la Germania, un errore piuttosto grave. In questo strano *game of chicken*, come nella scena del film «Gioventù bruciata», invece che James Dean abbiamo Barnier al volante, ma non glielo abbiamo dato noi; sulla macchina ci siamo noi e la gioventù bruciata sono i nostri figli, il cui futuro è messo a rischio da questo modo spregiudicato di condurre l'azione politica. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Vorrei quindi chiarire che quando si ragiona sul rapporto da tenere con l'Europa dobbiamo riflettere sulla reale lezione che ci viene da questo episodio della storia europea; dobbiamo realmente tener conto del dato di fatto che purtroppo l'Unione europea si rivela una volta di più un luogo particolarmente inefficiente di mediazione degli interessi nazionali, degli interessi di comunità che si raccolgono sotto una Costituzione all'interno di uno Stato, rappresentate da Parlamenti democraticamente eletti. La mediazione europea è particolarmente inefficiente e trasforma un gioco a somma nulla in un gioco a somma negativa. Questo mi sento di dire.

Dall'altra parte basta vedere cosa succede. Noi siamo qui con il paradosso di un sistema al quale chiediamo di assicurare prosperità e pace, che piange il lutto di un mercato finanziario, quello di Londra, che se ne va dimostrando così di non essere capace, non solo di creare politica, ma neanche di creare un mercato. Siamo qui di fronte al paradosso di persone di intonazione liberale che piangono il lutto di un monopolio, quello del mercato borsistico di Londra; quindi l'aggressione da parte dell'Europa (in particolare della Germania) al Regno Unito è qualcosa che rivela la profonda irrazionalità (per la quale noi naturalmente amiamo i nostri fratelli tedeschi, ma che spesso li ha caratterizzati), il loro profondo idealismo e la loro totale assenza di pragmatismo. Non dimentichiamo infatti che il Regno Unito è cliente della Germania e non si è mai visto nel mondo un commerciante che prendesse a calci nel sedere o che minacciasse un suo cliente. Questo è lo spettacolo che ci danno i nostri fratelli tedeschi, con i quali allearsi qualche volta nella nostra storia, di tanto in tanto, si è rivelato un errore.

Allora, a fronte di tanta irrazionalità e incapacità di gestire per il bene della comunità europea un processo che i Trattati comunque disciplinavano e prevedevano, è chiaro che non ci può essere altro che uno sguardo di profonda attenzione critica verso il progetto. Prevedere un progetto irrevocabile, il cui obiettivo peraltro non è definito, perché questa Unione è sempre più stretta ma per arrivare a cosa realmente non si sa, è stato un gesto di grande *hybris* e con grande umiltà dovremmo tutti riflettere seriamente e serenamente su come gestire la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare.

In questa particolare contingenza il Governo italiano ha affrontato con senso di responsabilità i potenziali danni che potevano venire da un atteggiamento di contrasto e punitivo nei riguardi del Regno Unito e ha saputo fare un lavoro che è riuscito a tenere il Paese in sicurezza, come le opposizioni ci hanno riconosciuto, cosa per la quale siamo loro grati, ricambiando altresì il riconoscimento per il loro contributo costruttivo.

Tuttavia è evidente che, se minaccia c'è in quanto sta eventualmente per accadere, cioè l'uscita di un Paese dall'Unione europea, la minaccia non è tanto nella scelta di chi l'ha compiuta, quanto nell'atteggiamento di chi, dall'altra parte, non l'ha accompagnata, ma l'ha gestita con spirito di contrapposizione, per dare una punizione esemplare che, come metodo politico, ritenevamo e speravamo appartenesse ad epoche che pensavamo di esserci lasciati alle spalle. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

[SCIASCIA](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo, il provvedimento oggi in esame prevede le disposizioni che dovrebbero essere adottate in ipotesi di uscita del Regno di Gran Bretagna dall'Unione europea, senza che si raggiunga alcun accordo (cosiddetto *no deal*).

Una breve premessa: il Governo inglese ha richiesto e ottenuto più rinvii per la sua decisione. Giorni fa i Capi di Stato dell'Unione europea hanno proposto una ulteriore possibile proroga della decisione, addirittura al 31 ottobre prossimo venturo, ponendo però, a mio avviso, rilevanti problemi al funzionamento delle istituzioni europee, date anche la concomitanza delle elezioni del Parlamento previste per il periodo dal 23 al 26 maggio. A tale proposito, rammento che la signora May ha dichiarato l'8 aprile che, in caso di voto favorevole del suo Parlamento all'uscita con accordo, tale evento, avverrà in data 22 maggio e quindi il Regno Unito non parteciperà alle elezioni europee. A chi scrive sembra che questo continuo rinvio si atteggi a una vera e propria farsa: chi dice "restiamo", chi dice "usciamo", chi paventa problemi di ordine pubblico, chi addirittura fa previsioni catastrofiche di decisioni per l'autonomia da parte dell'Irlanda del Nord. Insomma, un vero caos.

Si tenga poi presente che, così come riportato giorni fa da uno dei più importanti quotidiani nazionali, uno dei principali consiglieri del Regno di Gran Bretagna ha affermato che sotto il profilo economico la sua nazione, in uscita senza accordo, subirebbe un aumento di almeno il 15 per cento per i generi alimentari e dell'8 per cento per quelli tessili; un vero danno per i consumi del ceto medio-basso. Aggiungasi inoltre che il Regno Unito, ulteriore posta negativa, dovrà versare all'Unione europea ben 40 miliardi di euro, in gran parte nel periodo dal 2019 al 2025.

Non entrero nel merito del provvedimento, composto di 24 articoli, già chiaramente illustrati da coloro che mi hanno preceduto. Rammento solo che le disposizioni, che mi auguro non entrino mai in vigore, tendono a tutelare gli istituti bancari ed assimilati di entrambe le nazioni, sempre ovviamente in ipotesi di recesso, le prestazioni di servizi in Italia e in Gran Bretagna da parte sia dei soggetti italiani che di quelli inglesi, la tutela, anche fiscale, dei cittadini delle due nazioni e le regole per la loro permanenza nelle due nazioni anche in ipotesi di soggetti non cittadini, ma di lunga residenza.

Viene infine prevista - fatto questo di rilevanza non indifferente - la sostituzione del capitale versato dalla Gran Bretagna nella Banca europea degli investimenti, con l'accollo di tale onere, *pro quota*, agli Stati membri.

Altro elemento negativo è quello che, sempre in ipotesi *no deal*, comporterà, sia per i cittadini sia per gli imprenditori, una serie di iniziative non sempre semplici e gradevoli, dovendosi recare forse più e più volte presso le rispettive ambasciate o uffici consolari, al fine di regolarizzare la propria permanenza o attività nei rispettivi Paesi. Un ulteriore effetto negativo si avrà, quasi sicuramente, per l'economia nazionale, in quanto verranno imposti, per le importazioni nel Regno Unito, dazi e altri balzelli anche burocratici, con impatto non certo positivo per le nostre esportazioni verso la Gran Bretagna, che peraltro, secondo le stime UE confermate dall'Istat, non sono di particolare rilevanza, essendo solo il 5 per cento del totale.

Sulla base di tutti questi argomenti, confermando l'augurio che si vada ad un'uscita del Regno Unito con apposito accordo, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

[LICHERI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (*M5S*). Signor Presidente, l'ordine degli interventi in dichiarazione di voto mi permette di utilizzare le osservazioni approfondite e ispirate che sono state fino ad ora avanzate, per tentare, se possibile, una sintesi del dibattito odierno, in maniera tale da uscire questa sera dall'Aula magari con le idee un po' più chiare.

Come hanno detto tutti i colleghi intervenuti, siamo in un momento difficile della storia dell'Europa, perché certamente questa è l'Europa della scontentezza, ovvero l'Europa che non è contenta di sé e della propria identità politica. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad abbassare il volume.

LICHERI (*M5S*). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, questa è un'Europa in cui molti o pochi, per vocazione o, se mi permettete, per calcolo elettorale, si dicono scontenti, perché non si sentono contenuti e rappresentati all'interno di questa Europa. Si tratta di soggetti che, in qualche modo, esprimono una sorta di ribellione rispetto a questa Europa, ma mi chiedo quanto di questo sia genuino e spontaneo e quanto influisca la prossima tornata elettorale, nel parlar male di quell'Europa, alla quale pure si è contribuito, sia nella fase della sua ideazione, sia in quella della sua realizzazione. Certamente il titolo del provvedimento in esame non è ottimistico, perché parla di un'Europa del futuro o del futuro di un'Europa nel cui contesto non ci sarà più il Regno Unito.

E allora è come se, anche questa volta, ci sia caduta addosso una maledizione, perché abbiamo un problema politico, rappresentato dal fatto che un popolo europeo ha scelto di andare via da un'unione politica europea. Invece, ci dobbiamo occupare di questioni economiche. È l'economia che corre al passo con la politica; è la politica che talvolta, come in questo caso, non riesce nemmeno a gestire i fatti economici. Per questo siamo qui con il provvedimento in esame.

Non intendo soffermarmi sui contenuti tecnici del decreto-legge in oggetto, perché sono stati già ampiamente dibattuti e - comunque - questo è un provvedimento necessario e opportuno per mettere in sicurezza i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei nostri cittadini, consumatori e aziende. È con orgoglio che rivendico come l'Italia sia arrivata tra i primi Paesi a difendere giuridicamente gli interessi dei propri cittadini davanti all'evento Brexit.

La domanda che intendo porre è un'altra. L'Europa che resta, ha sufficientemente riflettuto sulle ragioni che hanno spinto il popolo inglese a decidere così come ha fatto? Ascoltando il dibattito che c'è stato in Italia, ho sentito dire che la decisione dei britannici è stata di pancia, umorale, d'impeto e ignorante, come se il popolo inglese sia stato colto all'improvviso da un impazzimento di tipo collettivo.

In realtà, chi ha osservato da vicino il dibattito inglese sa che gli inglesi hanno ponderato quel voto e quella decisione e che due correnti di pensiero si sono confrontate democraticamente. In realtà, quello che è accaduto, signori, è che abbiamo assistito all'epilogo di un processo di sfiducia che ha colpito una parte della cittadinanza europea fino al punto che questa non è più riuscita a intravedere una prospettiva di crescita. Quello che è successo in Inghilterra è una sorta di condizione di malessere che ha colpito tutte le classi sociali - dalla *working class* alla *middle class* - in maniera trasversale, dal benestante al povero. Sarebbe un gravissimo errore considerare il voto britannico come il frutto di una decisione scriteriata.

In ogni caso, quelli che hanno deciso di rimanere dentro questa Europa, quale Europa vogliono? Che Europa volete? Ve la siete fatta questa domanda? Volete l'Europa stile Aquisgrana? L'Europa verticale? L'Europa verticistica? L'Europa fatta di assi? L'Europa intergovernativa? Quella che prevede che il Ministro tedesco faccia parte periodicamente del Consiglio dei ministri francese? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quella che dice che il Ministro francese può andare a far parte del Consiglio dei ministri tedesco? È questa l'Europa che volete?

O volete l'Europa di Visegrád, un modello lontano, freddo, insensibile e incomunicabile? Quel tipo di Europa che dice: «io sto bene a casa mia, quindi non voglio nessun altro»? Questa è la seconda Europa che si prospetta.

Collegli, si tratta di temi importanti, su cui dobbiamo ragionare perché qui si misurano l'euroottimismo o l'euroscetticismo e il confronto tra le diversità di cultura giuridica. Infatti, qui si misura se c'è effettivamente armonia o disarmonia tra i valori, le leggi e le istituzioni. Io non ho intenzione di ritornare sul caso dei trattati internazionali, ma possiamo essere tutti d'accordo che c'è stata una prassi deviante nell'applicazione dei trattati? Penso al *fiscal compact*, che abbiamo recepito nell'articolo 81 della Costituzione (*Applausi dal Gruppo M5S*), che impone l'obbligo del pareggio di bilancio, ma che allo stesso tempo - ma voi tutti l'avete dimenticato - salvaguarda l'ipotesi della potestà parlamentare, che comunque resta espressione della volontà del popolo. Ma questa seconda parte del *fiscal compact* noi l'abbiamo completamente dimenticata.

Per concludere, ad Aquisgrana e a Visegrád c'è solo un modello che può opporsi validamente: è il modello comunitario unitario di Roma. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto*). Di quel modello noi siamo

stati l'origine, la sede anagrafica, l'anima vitale. È quel modello che noi, nei prossimi mesi, dovremo difendere davanti ai 27 Paesi che restano e davanti a tutto il mondo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, con l'amarezza di chi sta salutando un amico, il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea». *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Presidenza informa che l'Assemblea tornerà a riunirsi domani, alle ore 15, per la discussione del Documento di economia e finanza 2019. Come già convenuto per le vie brevi tra i Gruppi parlamentari, le dichiarazioni di voto avranno luogo alle ore 19, con trasmissione diretta televisiva. Seguirà l'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sui più recenti sviluppi della situazione in Libia.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LEONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, nel prendere la parola non posso celare la mia commozione, oltre che il senso di frustrazione, per quanto capitato nella strada provinciale che collega la ben nota Corleone con Partinico e San Cipirello, nella quale si è consumato l'ennesimo incidente automobilistico. Questa volta la vittima del tragico impatto è Giacomina Randazzo, di cinquantasette anni. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze. Un senso di frustrazione in quanto figura istituzionale, ma al contempo un senso di frustrazione in quanto siciliana.

Credetemi, non è facile assistere alla moria dei membri della propria comunità e dei Comuni limitrofi nel percorrere la strada - ormai nota tra i miei concittadini - della morte, a seguito del lungo e perverso gioco a rimpatrio di responsabilità tra Regioni ed enti provinciali, distratti nel garantire la semplice manutenzione delle strade provinciali, che sono delle trazzere, delle trappole mortali, ovviamente anche con i riscontri negativi in termini di economia sui Comuni vicini.

Il nostro Governo si è impegnato, ha inserito una norma specifica che prevede un commissario che avrà poteri sostitutivi per accelerare le procedure, in modo da poter saltare le pastoie burocratiche, che tengono bloccate alcune centinaia di milioni di euro destinati a progetti per la disastrosa viabilità siciliana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PARAGONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (M5S). Signor Presidente, vorrei leggere alcuni passaggi di una lettera drammatica che Riccardo Morpurgo, un ingegnere di sessantaquattro anni, imprenditore edile di Senigallia, ha scritto per dire addio ai suoi cari.

Si è suicidato. È un imprenditore che si è tolto la vita e che forse avrebbe potuto avere un po' più di attenzione da parte del mondo politico e del mondo giornalistico in generale, anche perché in un certo senso lo ha scritto lui stesso, laddove il senso del suo gesto drammatico potesse essere recepito come un urlo. Alcuni passaggi, però, ve li voglio leggere: «Mi sono umiliato sin dove non avrei mai creduto di dovere, potere e saper fare, ancora progettato, ancora relazionato, ancora umiliato, ho financo ipotecato il futuro mio e della mia famiglia, ed inutilmente ho ancora proposto ciò che avrebbe positivamente risolto, solo lo si fosse voluto». E ancora: «Faccio scoppiare fragorosa la bomba, fiducioso che finalmente venga recepito il mio urlo, disperato». È per questo che mi permetto di leggere la sua lettera in quest'Aula. Continua: «Tanti sono gli errori che ho commesso nella mia vita (...) ma mai sono venuto meno ai dettami di correttezza ed onestà. Me ne vado dunque con la faccia

pulita della persona per bene. (...) Con il tragico, e certo insensato, gesto, spero finalmente di riuscire a risvegliare coscienze intorpidite ed animi accecati: mi rivolgo dunque ai responsabili, assolutamente irresponsabili, degli istituti di credito, ma anche ai pubblici amministratori e a chi, abusando del suo infimo potere, si arroga il diritto, tralignando la verità, di divertirsi giocando con la necessità, le ansie, le emozioni del prossimo, senza capacitarsi (FORSE) che il suo divertimento può essere recepito tragicamente da chi lo subisce, ed ancora a coloro che subiscono questa iniqua situazione avvolti nella loro assordante apatia ed indifferenza o, peggio, a coloro che la aggravano con la loro cinica e supponente cupidigia».

Era importante che portassi il senso di questa drammatica lettera perché tutti noi si possa riflettere su quello che i *media* stanno facendo scomparire dalle proprie pagine ma che noi non possiamo assolutamente far scomparire. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[CIRIANI](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*Fdl*). Signor Presidente, a Trieste, a margine della proiezione del film «Red land», dedicato alle vittime delle foibe, un signore ha distribuito dei volantini di carattere molto volgare e triviale, con i quali invitava i ragazzi a non partecipare alla proiezione, definendo il film in maniera che qui non si può riferire. Il problema, Presidente, è che quello non era un signore qualsiasi, ma il docente di quei ragazzi: il professore dell'Istituto nautico di Trieste invitato alla proiezione del film.

Vorrei dirlo in maniera molto franca, Presidente, e me ne assumo la responsabilità: quel professore è indegno di rimanere professore della scuola italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Fantetti*). Non si tratta di libertà di educazione o di libertà di pensiero, ma di capire se una persona è adeguata o meno a rivestire il ruolo di educatore e questa persona evidentemente non lo è.

Due mesi fa a Basovizza, di fronte alla foiba che raccoglie migliaia e migliaia di cittadini italiani di ogni fede politica, infoibati solo perché italiani, tutte le forze politiche presenti (ed erano presenti tutte le forze politiche) hanno detto «mai più morti di serie A e di serie B», «mai più negazionismo», «mai più giustificazioni alla tragedia del confine orientale». Ma c'è qualcuno che non si arrende e non si arrende di fronte a nulla, neanche al dolore, al sangue, alle lacrime dei morti, dei loro parenti e dei loro discendenti. Non si ferma neppure di fronte alla tragedia di una povera ragazza ventenne, Norma Cossetto, che fu rapita, torturata, stuprata e infine gettata ancora viva nella foiba. Di fronte a queste persone mi domando: cosa sarebbe successo se un volantino del genere fosse stato distribuito a margine della proiezione di un film dedicato alla Shoah o alle vittime del terrorismo?

Presidente, il tempo è concluso. Voglio soltanto dire che questo signore, che non voglio neanche citare perché gli darei troppa importanza, doveva scegliere se fare il professore e quindi l'educatore, oppure diventare un miserabile propagandista di odio. Credo che abbia scelto la sua strada e pertanto invito il ministro Bonisoli a cacciarlo dalla scuola italiana. (*Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Fantetti*).

[DI NICOLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli senatori, c'è stato un disguido tra me e la Presidenza, nel pomeriggio, e non sono riuscito ad intervenire. Lo faccio adesso con parole sincere e sentite, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, per esprimere alla grande famiglia di Radio Radicale il nostro cordoglio e la nostra vicinanza per la perdita di Massimo Bordin.

Tanti di noi anche in quest'Aula, negli ultimi decenni hanno potuto seguire l'attività parlamentare (e non solo) attraverso la sua voce. Massimo ci ha accompagnato per anni con i suoi interventi sui quotidiani e in voce, le sue appassionati conversazioni domenicali con Marco Pannella, la sua inconfondibile rassegna stampa. Impeccabile nella panoramica quotidiana, polemica, sapientemente ironica, ma sempre caratterizzata da un punto di vista originale, espresso talvolta con un necessario commento, una chiosa sferzante, una battuta o uno di quei caratteristici e inconfondibili colpi di tosse, più o meno sofferti, che valevano quasi sempre più di un lungo editoriale.

Ci mancherà questa voce, diventata ormai bandiera dell'universo radicale e pannelliano, voce e penna tagliente pure con la rubrica quotidiana che ogni giorno alimentava sulla carta stampata, non sempre condivisibile anche da parte di chi vi parla, ma tuttavia preziosa ed elemento di ricchezza per il nostro

pluralismo informativo, ahimè ancora troppo carente, inadeguato rispetto alle attese dei cittadini.

Ci associamo perciò alle parole della senatrice Emma Bonino con quest'ultimo ricordo e omaggio al giornalista e collega Massimo Bordin, perché ne resti in quest'Aula il prezioso ricordo e l'augurio che la terra gli sia eternamente lieve. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bernini).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Di Nicola. La Presidenza e tutta l'Assemblea si uniscono al cordoglio. *(Il senatore Rampi espone un cartello con la scritta «Salvate Radio Radicale». Commenti dal Gruppo M5S).*

Senatore Rampi, non metta in difficoltà la Presidenza, altrimenti devo chiedere agli assistenti di ritirare il cartello immediatamente. Ritiriamo il cartello, seppur di piccole dimensioni.

BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, voglio iniziare con queste parole: «Con molta tristezza e recriminazione devo ritirare la mia candidatura per la corsa a sindaco del Comune di Agnadello a causa di pesanti minacce ripetute nelle ultime settimane a me e alla mia famiglia». Così inizia la missiva che sta costringendo un candidato sindaco della Lega in Provincia di Cremona a rivedere la sua candidatura a pochi giorni dalla scadenza del termine elettorale.

Di fronte alle sue parole non viene meno solo la candidatura di un uomo che voleva mettersi a disposizione del proprio Paese. Di fronte alle sue parole viene meno la democrazia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Lascia spazio all'odio, alla paura, all'ignoranza di chi non prenderà mai le distanze da fatti di questo tipo, di chi si diverte a definire la Lega dispensatore di odio. Colleghi, è ora di finirla con queste inutili storie. Ditemi una volta, una sola, che qualcuno ha ricevuto danni per conto e nome della Lega! Non c'è mai stato nessun fatto del genere in tutti questi anni di politica. Non è mai accaduto! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Semmai, sono state attaccate le nostre sedi: la mia, a Cremona, è stata addirittura colpita con delle bombe carta nelle settimane precedenti; ci hanno dipinto i muri; ci hanno aggredito i gazebo. E poi noi siamo dispensatori d'odio? Noi siamo quelli che non riescono a poter mettere un candidato sindaco in un piccolo Comune di 3.800 abitanti. È questa la democrazia del 2019 del Paese Italia? Io mi vergogno di queste cose.

Per andare avanti sempre su fatti del genere, quello che è successo non accade solo a uno di noi della Lega, ma a chiunque si può candidare oggi alla carica di sindaco o di assessore al proprio Comune. Io mi auguro che la questura e le Forze dell'ordine intervengano e trovino subito il responsabile e che ci sia una condanna forte, pesante, a chi si macchia di gesti del genere. Poi trovarci qui e fare leggi quando i fatti sono accaduti e quando magari sono successe cose gravi, a me dispiacerebbe molto e penso anche a tutti voi. Quindi spero che la polizia faccia il suo corso, che si chiuda velocemente la vicenda e che questa persona venga messa dove deve stare: in galera. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 18 aprile 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 aprile, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,03).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo

dall'Unione europea (1165) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea ([1165](#)) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)

1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis(Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

- 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
- 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
- 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la

sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».

EMENDAMENTI

1.1

[Mallegni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Urso, de Bertoldi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero i servizi relativi alle reti di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica e mobile basati sulla tecnologia 5G».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «a banda larga».

1.3

[Urso, de Bertoldi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «beni o servizi» inserire le seguenti: «, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo,».

1.4

[Urso, de Bertoldi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative a apparecchiature o dispositivi tecnici in grado di intercettare la corrispondenza o progettati per il rilevamento remoto di conversazioni o la cattura di dati informatici».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sistemi di informazione con rilevamento remoto di conversazioni e cattura di dati informatici».

1.5

[Urso, de Bertoldi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative all'integrità, alla sicurezza e alla continuità operativa degli specifici sistemi elettronici e informatici necessari per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e i sistemi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

1.6

[Urso, de Bertoldi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività di hosting di dati la cui compromissione o la cui divulgazione potrebbe compromettere, in particolare, l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero la difesa nazionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e le attività di hosting di dati».

1.7

[Margiotta](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'integrità e la sicurezza delle reti» con le seguenti: «l'integrità e la sicurezza delle reti 5G».

1.8

[Bottici, Lannutti, Leone, Drago, Fenu](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

1.9

[Margiotta](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;*
- b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».*

1.10

[Margiotta](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».

1.11 (testo 2)

[Mallegni](#), [Conzatti](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta.».

Capo II

MISURE PER GARANTIRE LA STABILITA' FINANZIARIA

Sezione I

MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO IN ASSENZA DI ACCORDO

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.

2. Nella presente sezione l'espressione:

- a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di investimento aventi sede legale nel

- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- d) 'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito' indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- f) 'istituti di moneta elettronica del Regno Unito' indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- g) 'gestori di fondi del Regno Unito' indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;
- m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
- n) 'autorità competenti' indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
- o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

EMENDAMENTO

2.1

[Montani](#), [Saviane](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«*q-bis*) "SICAV del Regno Unito" indica le società di investimento a capitale variabile, aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca

d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.

5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d'Italia.

6. La notifica all'autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.

7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.

9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

EMENDAMENTI

3.1

[Conzatti](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «le banche del Regno Unito,» inserire le seguenti: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito,».

3.100

La Commissione

Approvato

Al comma 7, dopo le parole «istanza prevista», aggiungere le seguenti: «ai sensi della vigente disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

3.2

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia)

1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *m-duodecies*, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma *2-quinquies*, lettera *b*), e comma *2-sexies*, lettera *b*), del TUF, cessano l'attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui:
a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3; *b)* non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera *b)* il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente

articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:

a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;

b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte del cliente.

EMENDAMENTI

4.1

[Conzatti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito» e dopo le parole: «soggetti convenzionati così come le banche» inserire le seguenti: «, i gestori di fondi, gli OICR».

4.2 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di recesso».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

EMENDAMENTO

5.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito)

1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

EMENDAMENTI

6.1

[Conzatti](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla fine del comma.

6.2

[Montani](#), [Saviane](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro i 15 giorni a decorrere dalla data di recesso»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio».*

6.3

[Montani](#), [Saviane](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»;*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»*

6.4

[Conzatti](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che,» fino alla fine del comma.

6.5

[Bottici](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.».

ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo unico della finanza.

Articolo 8.

(Tutela dei depositanti e degli investitori)

1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.
2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-*quater*.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.
5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.
6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

EMENDAMENTO

8.1

La Commissione

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».

ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.
3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.
4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.
5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

Articolo 10.

(Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso)

1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche

tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso.

L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

EMENDAMENTO

10.1

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «e ogni altra disposizione» con le seguenti: «e ad ogni altra disposizione».

ARTICOLI DA 11 A 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso)

1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Articolo 12.

(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)

1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Articolo 13.

(Disposizioni fiscali)

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

13.1

[Bottici](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie

misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

13.200

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole «sono stabilite» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13 13.0.1 (testo 4)

[Montani](#), [Saviane](#)

Ritirato

Dopo l'articolo , inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, assicurativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Ministri dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle Politiche Europee, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e di supporto senza diritto di voto.

3. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato, nel rispetto dell'indipendenza delle Autorità di cui al comma 2, si avvale delle strutture delle Amministrazioni e delle medesime Autorità di cui ai commi precedenti, che provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 13-ter.

(Regolazione proporzionale con norme semplificate per testare innovazioni di settore)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), adotta uno o più regolamenti da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988, il primo dei quali da emanare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

- a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,
- b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;
- c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,
- d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

- a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;
- b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,
- c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

*Art. 13-**quater**.*

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, redigono ciascuna per la parte di propria competenza, con cadenza annuale, una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, assicurativo che utilizzano modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.»

*Art. 13-**quinquies**.*

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 13-*bis* al 13-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

13.0.2

[Montani](#), [Saviane](#)

Ritirato

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Sezione I-*bis*.

DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI TRA BANCHE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI

Art. 13- *bis*.

(Incentivo all'aggregazione aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate

dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota del 1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

Art. 13- *ter*.

(Scissioni bancarie)

1. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

13.0.3 (testo 2)

[Montani](#), [Saviane](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità."

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

13.0.100 (già 19.0.2)

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".».

13.0.101 (già 19.0.5)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

Sezione II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura «per residenza», è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.

8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

14.1

[Alfieri](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

14.2

[Marino](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».

14.3 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.».

14.4

[Marino](#)

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «commi 2, 4, 6, 7» *con le seguenti:* «commi 2, 4, 7, ad esclusione della lettera d)»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «; la continuità del soggiorno ai fini del comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze non oltre i 5 anni consecutivi nel caso di una persona avente il diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, e negli altri casi dalle assenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 14».

14.5

[Marino](#)

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 4, 7» *con le seguenti:* «commi 4, 7 ad esclusione della lettera d)».

14.6

[Marino, Alfieri](#)

Respinto

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La continuità del soggiorno non è pregiudicata dalle assenze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007».

14.7

[Marino](#)

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Il titolare di permesso di soggiorno di cui ai comma 1 o al comma 4 ha il diritto al ricongiungimento familiare con i familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 30 del 2007; si applica l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo per il titolare di permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

5-ter. L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 2 del presente articolo ha gli obblighi e i diritti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad esso si applicano i commi 2 e 7 dello stesso articolo».

14.8

[Alfieri](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. I cittadini del Regno Unito titolari del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 hanno il diritto al ricongiungimento con i familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 del 2007, titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 22 del 2019.

5-ter. Ai cittadini del Regno Unito in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

14.9

[Alfieri](#), [Marino](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007 dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e fino al 31 dicembre 2020».

G14.100

[Bottici](#), [Leone](#), [Lannutti](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuino ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario no-deal;

a livello diplomatico, i rappresentanti del governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti,

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingresso o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-EU;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

(*) Accolto dal Governo

G14.101

[Dessi'](#), [Bottici](#), [Leone](#), [Lannutti](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul

territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica Italiana sul territorio britannico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con in Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

(*) Accolto dal Governo

G14.102

[Bottici](#), [Leone](#), [Lannutti](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14 comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 15 E 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)

1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino

alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 16.

(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)

1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:
 - a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;
 - b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
 - c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.
2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2.920 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.
3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

16.1 (testo 2)

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «anche a Manchester.».

16.2

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;».

16.3

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.4

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Precluso

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.5

[Fantetti](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Conzatti](#)

Precluso

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.100

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo."».

G16.100

[Montevecchi](#), [Bottici](#), [Leone](#), [Lannutti](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale nonché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;

- continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 16

16.0.1

[Lanzi](#), [Bottici](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b)*, inserire le seguenti:

"*b-bis*) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto

continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

17.2000 (già 17.200 e 17.200/1)

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *alla rubrica, dopo la parola «prestazioni» inserire le seguenti: «di sicurezza sociale e»;*
- b) *al comma 1, sostituire le parole «di tutela della salute» con le seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie».*

17.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «britannici» con le seguenti «del Regno Unito».

17.100 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e nell'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per esami, un contingente di personale di n. 67 unità appartenente all'Area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e ad euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente Fondo risorse decentrate del Ministero della salute.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis la dotazione organica, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III, posizione economica F1».

G17.100

[Bottici](#), [Leone](#), [Lannutti](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini UE e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17 **17.0.1000 (già 17.0.100 testo 2)**

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori)

1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

17.0.1

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30/03/2020.».

17.0.100 (già 21.0.1)

[Pergreffi](#), [Montani](#), [Saviane](#)

Sost. id. em. 17.0.1

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Sezione II-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17 -*bis*.

(Tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020».

17.0.200

[Lupo](#), [Pergreffi](#), [Comincini](#), [De Vecchis](#) (*)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre 18 mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az

17.0.2

[Lupo](#), [Bottici](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria

e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

17.0.101 (già 21.0.2)

[Pergreffi](#), [Montani](#), [Saviane](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art.17 -bis.

(Distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (conifpio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

17.0.102 (già 19.0.6)

[Comincini](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2016)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato nella GU 29 novembre 2016, n. 279, dopo le parole "aeroporti dell'Unione Europea" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti situati entro un raggio di 1.500 km"».

Sezione III

PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI

ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

(Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti)

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.

3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19.

(Supporto all'attività internazionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 586 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: «586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».

3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

EMENDAMENTI

19.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1, il comma 350, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è interpretato nel senso che la riduzione del

numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.».

19.2

[Pesco](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.1

[Bottici](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.3 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali", sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto", sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-*bis*, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-*bis*, primo comma, 2432, 2478-*bis*, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

Capo III

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 20.

(Garanzia cartolarizzazione sofferenze)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 24.

EMENDAMENTI

20.1

La Commissione

Approvato

Al comma 3, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.».

20.2

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» con le seguenti: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 21.

(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "alla data della cessione" sono soppresse;

b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;

f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.».

2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";

b) il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento."

4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso,

qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».

5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea.»;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

2) alla lettera d), punto i), le parole "2,70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";

3) alla lettera d) punto ii), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte".

6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Allegato 1. PANIERI CDS

1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

Ubi Banca S.p.a.

Mediobanca Spa

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Atlantia S.p.a.

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

Mediobanca S.p.a.

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Eni S.p.a.

Atlantia S.p.a.

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Eni S.p.a.

7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b., è sostituito dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.";

b) al punto (4), lettera a., le parole "2.70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2.76 volte";

c) al punto (4), lettera b., le parole "8.98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9.23 volte";

d) al punto (5), le parole "I fattori 2.70 e 8.98" sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23";

e) al punto (11) le parole "un tasso di sconto al 2%" sono sostituite dalle seguenti: "un tasso di sconto al 2.75%" e le formule:

" $P3-5y = (7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)/(7+4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y)$ "

" $P3-5y = (7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)$ "

"(CDS7y - CDS5y)"

sono sostituite dalle seguenti:

" $P3-5y = (7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)/(7+4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y)$ "

" $P5-7y = (7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)$ ".

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.1

[Pescò](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«*f-quater*) nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.»

21.2 (testo 2)

[Pescò](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Drago](#), [Marco Pellegrini](#), [Fenu](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G21.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2-septies, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"I medesimi soggetti, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della presente legge, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

- 1) sia l'unico di proprietà del debitore e del proprio nucleo familiare;
 - 2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;
 - 3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;
- b) il nucleo familiare del debitore abbia un reddito lordo nell'anno 2018 inferiore a 20.000 euro."».

21.3 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati tra cui:

- a) cedente, cessionaria-SPV, *servicer*;
- b) *gross Book Value* dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;
- c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;
- d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

La relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

21.3 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno e la trasmette alle Camere, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di *performance* collegati tra cui:

- a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (*servicer*);
- b) valore del prestito al lordo delle rettifiche di valore (*gross Book Value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;
- c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;
- d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.».

21.4

La Commissione

Approvato

Al comma 5, lettera b), le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

21.5

La Commissione

Approvato

Al comma 6, capoverso, numero 3), sostituire le parole: «Eni S.p.a.» con le seguenti: «Eni S.p.a.».

21.6

La Commissione

Approvato

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «è sostituito» con le seguenti: «è sostituito».

G21.2 (già em. 21.2 testo 2)

[Pesco](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Drago](#), [Marco Pellegrini](#), [Fenu](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo III del provvedimento prevede una serie di misure volte ad incentivare la cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche;

con riferimento alle attività relative ai prestiti immobiliari, quando la banca decide di cartolarizzare tali attività, emette dei titoli che hanno come garanzia quei mutui, destinati ad essere venduti a investitori privati o istituzionali;

nella sostanza, la banca cede l'insieme dei suoi mutui alla SPV, istituita *ad hoc*, che quale emette delle obbligazioni da collocare presso gli investitori, utilizzando il ricavato della vendita delle obbligazioni per acquistare i mutui stessi;

in tal modo il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, in quanto il rimborso degli interessi che maturano e del capitale a scadenza collegato alle obbligazioni è

strettamente dipendente dalla effettiva riscossione delle rate dei mutui stessi. I pagamenti destinati agli investitori in titoli cartolarizzati dipendono esclusivamente dai flussi di cassa prodotti dai crediti ceduti;

nell'ambito della procedura di cartolarizzazione, è necessario tutelare le fasce deboli, in particolare i debitori con reddito lordo inferiore a 20.000 euro, i quali rischiano di perdere l'immobile oggetto di esecuzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire - nelle sole ipotesi di prima casa, unico immobile di proprietà e residenza del nucleo familiare - con specifiche procedure volte alla salvaguardia del bene, mediante la concessione di un termine di maggior favore per il debitore, al fine di posticipare l'esecuzione immobiliare oggetto della procedura.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 22.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere integrate» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

22.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».

G22.100 (già em. 22.0.1 e 22.0.2)

[Pesco](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Leone](#), [Drago](#), [Gallicchio](#), [Fenu](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo III del provvedimento prevede una serie di misure volte ad incentivare la cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche;

alcune attività fiscali presenti nel bilancio delle banche e fuori bilancio nei casi non vi sia redditività prospettica risultano sottoutilizzate, si tratta cioè della classe di DTA2 detratte dal capitale primario della banca poiché crediti fiscali non pagabili e dipendenti dalla redditività futura dell'istituto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina che consenta la conversione delle DTA2 in crediti d'imposta a fronte del pagamento di una commissione una tantum, pagata dalla banca per cassa tramite azioni di nuova emissione, in modo che il costo della conversione, determinato utilizzando componenti di attualizzazione e componenti assicurativi, sia in grado di compensare gli effetti negativi sul gettito fiscale per lo Stato.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22 22.0.1

[Pesco](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G22.100

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla della positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono

stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

[Pesco](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Drago](#), [Fenu](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G22.100

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 23.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

23.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1165 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 13 (Disposizioni fiscali), si conferma che le valutazioni contenute nella relazione tecnica sono state formulate tenendo conto di quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica e del fatto che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito;

- con riguardo all'articolo 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani), viene confermata la correttezza della quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui al comma 1, lettera c), finalizzata ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari;

sempre in merito al suddetto articolo 16, vengono date rassicurazioni sulle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, delle risorse utilizzate a copertura dal comma 4 e allocate sui Fondi speciali di parte corrente del Ministero degli esteri per il triennio 2019/2021;

- per quanto attiene all'articolo 18 (Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti), si rappresenta che la sostituzione del capitale britannico avverrà interamente con riserve già costituite della BEL. Altresì, viene rilevato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato attuale, meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale;

- in relazione all'articolo 19, comma 4, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dalla riassegnazione suddetta;

- in merito all'articolo 22 (Disposizioni di attuazione), si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità, con proprio decreto, di integrare le disposizioni di attuazione della normativa sulla Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza-GACS, anche per rafforzare il presidio dei rischi

garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio;

- per quanto riguarda l'articolo 23 (Copertura finanziaria), viene data conferma del fatto che l'utilizzo, per la copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, degli stanziamenti del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non compromette gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate o previste dalla legislazione vigente;

nel presupposto che:

con riferimento all'articolo 18, agli eventuali e futuri oneri, allo stato non prevedibili e non quantificabili, che dovessero manifestarsi per la sostituzione della quota parte del capitale della Banca Europea per gli Investimenti sottoscritta dal Regno Unito si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

- l'incremento di 100 milioni di euro per il 2019 del fondo di garanzia, disposto dall'articolo 23, sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

- all'articolo 22, dopo le parole: «possono essere integrate», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alla disciplina delle GACS, risulta necessario che il Governo trasmetta periodicamente al Parlamento una relazione che dia conto dell'andamento dei flussi di cassa relativi all'attività delle società emittenti, anche al fine di verificare l'adeguatezza della dotazione del fondo di garanzia.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.0.2, 21.2, 21.2 (testo 2), 22.0.1 e 22.0.2.

Sull'emendamento 13.0.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 13-ter", dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; al capoverso "Art. 13-quater", al comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 16.0.1.

Sull'emendamento 13.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1165:

sull'emendamento 13.200, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

sull'emendamento 14.4, il senatore Marco Pellegrini avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 21.5, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

sull'emendamento 22.1, la senatrice Accoto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla

votazione finale, la senatrice Santillo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barbaro, Berardi, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Candiani, Catalfo, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Crimi, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Fedeli, Garavini, Margiotta, Marti, Merlo, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nocerino, Pillon, Pittella, Rojc, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siri, Solinas, Testor, Valente e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), il senatore Pesco ha presentato la relazione sulla "Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019", a conclusione di una procedura d'esame della materia svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 21 marzo, 9, 11 e 16 aprile 2019 (*Doc. XVI, n. 1*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bossi Simone, Pergreffi Simona, Campari Maurizio, Faggi Antonella, Bonfrisco Anna Cinzia, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Introduzione dell'obbligo di installazione del GPS su tutti i convogli ferroviari viaggianti sul territorio italiano (1237)

(presentato in data 15/04/2019);

senatore Quagliariello Gaetano

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza, sullo stato di emergenza e ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 2009 (1238)

(presentato in data 17/04/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

dep. Baroni Massimo Enrico ed altri

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (1201)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.491 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/04/2019);

Commissioni 7^a e 12^a riunite

sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche (1106)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/04/2019).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Campagna Antonella ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (932)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e

produzione agroalimentare), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/04/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 (1138)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/04/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (1139)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/04/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (1140)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/04/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (1142)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/04/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (1143)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 17/04/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (1170)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 17/04/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro difesa Trenta ed altri

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore

della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (1226)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio)
C.1469 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 17/04/2019);
Commissioni 9^a e 13^a riunite
sen. Briziarelli Luca ed altri
Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali (1177)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/04/2019).

Affari assegnati

Sono stati deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, i seguenti affari alla 9^a Commissione permanente:
sulle problematiche operative e gestionali dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) (Atto n. 236);
sulle problematiche della filiera bufalina in Italia (Atto n. 237).

Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 16 aprile 2019, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Pietro Pittalis, in sostituzione del deputato Enrico Costa, dimissionario.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 9 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113 - lo schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 78).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 maggio 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 maggio 2019. Le Commissioni 5^a e 11^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione entro il 1^o maggio 2019.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 15 marzo 2019, il testo di tre raccomandazioni e di sei risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente svoltasi a Parigi il 1^o marzo 2019. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3^a Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2147 - Proteggere i diritti umani nel corso dei trasferimenti di detenuti. Il predetto documento è deferito alla 2^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 99);

raccomandazione n. 2148 - La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale in Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 100);

raccomandazione n. 2149 -Il valore del patrimonio culturale in una società democratica. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 101);

risoluzione n. 2265 - Promuovere la democrazia sviluppando l'economia ed il mercato: il modello della BERS funziona? Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 102);

risoluzione n. 2266 - Proteggere i diritti umani nel corso dei trasferimenti dei detenuti. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 103);

risoluzione n. 2267 - Lo stress da lavoro. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 104);

risoluzione n. 2268 - La cooperazione allo sviluppo: una prevenzione delle crisi migratorie. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 105);

risoluzione n. 2269 -La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 106);

risoluzione n. 2270 -Il valore del patrimonio culturale in una società democratica. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 107).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Garavini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01573 della senatrice Valente ed altri.

Interrogazioni

[BELLANOVA](#), [PITTELLA](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#), [LAUS](#), [COLLINA](#), [PATRIARCA](#), [ASTORRE](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#), [D'ALFONSO](#), [FARAONE](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [PARRINI](#), [SUDANO](#), [MALPEZZI](#), [MISIANI](#), [MIRABELLI](#), [MARINO](#), [STEFANO](#), [RICHETTI](#), [IORI](#), [CUCCA](#), [VATTUONE](#), [D'ARIENZO](#), [MANCA](#), [GARAVINI](#), [BITI](#), [FERRAZZI](#), [COMINCINI](#), [FERRARI](#), [CIRINNA'](#), [BOLDRINI](#), [NANNICINI](#), [VALENTE](#), [PINOTTI](#), [MESSINA](#) Assuntela, [GINETTI](#), [MAGORNO](#), [FEDELI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.* - Premesso che:

con circolare ministeriale del 25 gennaio 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha attivato la misura anti crisi in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 4 gennaio 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Puglia e Invitalia con obiettivo il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzature (Tac), informando i Comuni Pit 9, destinatari delle risorse, sulla tempistica delle domande per accedere agli aiuti da presentare ad Invitalia dalle ore 12 del 29 marzo e sino alle ore 12 del 28 maggio 2019;

la circolare citata seguiva di circa un anno il via libera, datato 7 febbraio 2018, da parte della Corte dei conti allo sblocco delle risorse attivato dal Ministero dello sviluppo economico nella XVII Legislatura, avviato con un tavolo istituzionale di confronto con la delegazione istituzionale della Regione Puglia il 25 luglio 2017, presieduto dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo nel suo ruolo di viceministro dello sviluppo economico;

l'obiettivo del tavolo era riattivare le risorse disponibili e mai utilizzate finalizzate al rilancio delle aree industriali di Brindisi e del Salento e definire le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie addizionali da destinare alla Puglia;

la dotazione complessiva delle risorse, definita dal Ministero, ammontava a circa 55 milioni di euro, di cui 43 milioni derivanti da precedenti stanziamenti rinvenienti dalla legge n. 311 del 2004 (legge

finanziaria per il 2005) e del decreto-legge n. 35 del 2005, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, 12 milioni rinvenienti da risorse nazionali e comunitarie per le aree industriali di crisi non complessa e circa 800 milioni di quota parte da imputare, come da norma, al cofinanziamento regionale;

rilevato che, a quanto risulta agli interroganti:

successivamente alla pubblicazione della circolare ministeriale del 25 gennaio 2019 sul territorio salentino, e specificamente per voce delle imprese dell'area Pit 9, sono emerse difficoltà relative all'attivazione delle domande di aiuto;

in particolar modo, in riferimento al dettato del decreto-legge n. 120 del 1989, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, e ai tetti di investimento ivi indicati, che contemplano una oscillazione da un minimo di un milione e 500 mila euro a un massimo di 3 milioni di euro;

considerato che:

i settori cui le risorse sono destinate, e che rappresentano un pezzo importante del *made in Italy* prodotto nel Mezzogiorno d'Italia, hanno vissuto una crisi fortissima, e nonostante ciò sono stati capaci di mettere in piedi una strategia di riposizionamento: imprese che non si sono arrese e che, se ben supportate, potranno dare un impulso fortissimo alla ripresa economica, anche finalizzate alla conquista di nuovi mercati;

le modalità di attuazione della legge n. 181 del 1989 sono già state oggetto di recente interrogazione al Ministro dello sviluppo economico (3-00754), da parte degli interroganti, relativamente allo stato di avanzamento dei programmi previsti nelle aree di crisi complessa e non complessa, con l'indicazione di almeno tre *vulnus*: procedure troppo complesse tali da scoraggiarne la fruizione, tempi troppo lunghi delle istruttorie da parte di Invitalia, soglia minima inefficace soprattutto in alcune aree del Paese;

nell'accordo di programma sottoscritto il 4 gennaio 2018 si indicavano anche ulteriori modalità di utilizzo delle risorse a disposizione delle imprese: tramite le normative regionali previste per la stipula di contratti di programma, di programmi integrati di agevolazione (PIA) per piccole e medie imprese, o mediante il regolamento della Regione Puglia n. 17/2014 sugli "Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle difficoltà esposte e se non ritengano necessaria la convocazione di un tavolo istituzionale con la Regione Puglia e le rappresentanze delle parti imprenditoriali e sociali volto ad intraprendere un percorso utile ad evitare una nulla o scarsa partecipazione al bando con il conseguente disimpegno delle risorse così faticosamente recuperate;

in che modo intendano intervenire, considerate le difficoltà rilevate dalle imprese nell'accedere agli aiuti previsti dalla legge n. 181 del 1989, per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena fruizione dello strumento e dunque un effettivo rilancio delle attività industriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali, del sostegno dei programmi di investimento e dello sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

(3-00787)

[DAL MAS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

(3-00788)

(Già 4-01535)

[PATRIARCA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a quasi due anni dall'entrata in vigore del codice che ha riscritto le regole fiscali per gli enti *no profit* (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), i decreti attuativi della riforma non sono stati ancora inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, che deve verificarne la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato nel mercato unico;

i nuovi regimi fiscali entreranno in vigore l'anno successivo a quello del via libera di Bruxelles (non prima dell'istituzione del registro unico del terzo settore) ed è evidente che, anche se l'autorizzazione dovesse arrivare entro il 2019, le nuove regole non si applicherebbero prima del 2020; considerato, inoltre, che per la conformità rispetto agli aiuti di Stato, la procedura con la UE può durare mesi. È evidente che i tempi per la piena operatività della riforma rischiano di allungarsi non di poco,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire la piena attuazione della riforma del codice del terzo settore, considerato che ad attendere l'operatività della riforma ci sono oltre 336.000 enti *no profit*, fra i quali 27.000 *onlus* che, in questi mesi, stanno modificando i loro statuti per adeguarli alla nuova disciplina.

(3-00789)

[PEROSINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche risulterebbe essere calcolata in modo errato dall'Agenzia delle entrate;

come riportato dall'articolo di stampa pubblicato sul quotidiano "Italia oggi" del 13 aprile 2019, per le fatture elettroniche l'imposta di bollo sarebbe da ricalcolare, ricontrollando a mano e singolarmente ogni documento per anomalie del *software* in dotazione all'Agenzia;

ad alcuni contribuenti è stato richiesto di pagare un importo a titolo di imposta di bollo pur avendo gli stessi emesso solo fatture con IVA che come tali non danno luogo al pagamento del tributo di bollo;

in altri casi l'importo indicato da pagare sarebbe completamente errato in eccesso rispetto al dovuto; evidenziato che:

pur essendo stato segnalato l'errore all'Agenzia delle entrate, non vi è stato alcun riscontro nonostante la scadenza per i pagamenti sia prevista per il 23 aprile 2019;

rispetto alle semplificazioni auspicate in diverse occasioni dai rappresentanti dell'Agenzia nel corso delle audizioni parlamentari si verificano invece delle complicazioni che gravano economicamente sul contribuente che subisce gli errori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e quali iniziative intenda intraprendere al fine di riparare ad un errore che graverà economicamente sui contribuenti.

(3-00790)

[PEROSINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con riferimento alla dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2017, l'Agenzia delle entrate ha analizzato gli importi comunicati dai contribuenti destinatari della segnalazione di possibile anomalia e dai suoi clienti per le cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di partita IVA;

l'invito ad esaminare i dati utilizzati dall'Agenzia, consultando il prospetto di dettaglio nella sezione "l'Agenzia scrive" dei rispettivi casseti fiscali, fa evincere che da parte dell'Agenzia delle entrate non sono stati incrociati correttamente i dati pur essendo questi trasmessi in modo esatto e puntuale e dal contribuente verificato e dai suoi clienti;

ad esempio, una prestazione imponibile IVA di 10.000 euro, anticipazioni escluse dall'applicazione dell'IVA *ex art. 15* decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 di 1.000 euro indicate correttamente nello spesometro come "N1", sia dal professionista e sia dal cliente, viene letto dall'Agenzia delle entrate come 11.000 euro imponibile IVA, presupponendo un'evasione di 1.000 euro, segnalando quindi una falsa anomalia;

evidenziato che:

il professionista si trova quindi costretto ad un lavoro di raccordo esplicativo che gli uffici periferici con molto dispendio di tempo devono verificare ed inoltrare alla Direzione centrale;

rispetto alle semplificazioni auspicate in diverse occasioni dai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate nel corso delle audizioni parlamentari si verificano invece delle complicazioni che gravano sul contribuente che subisce gli errori dell'Agenzia e deve giustificarsi pur avendo adempiuto in modo corretto agli obblighi fiscali e nei termini di legge,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e quali

iniziative intenda intraprendere al fine di eliminare un disservizio che grava anche economicamente sui contribuenti.

(3-00791)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia, disciplina l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che essa sia posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e che tra i compiti conferiti vi sia l'amministrazione e la destinazione dei beni dopo il provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello;

secondo diversi organi di stampa, una villetta sita a Buccinasco (Milano), sebbene confiscata all'esito dei procedimenti di cui al codice antimafia, sarebbe comunque rimasta nelle disponibilità del figlio del boss criminale Vincenzo Ippolito, noto come Enzino il siciliano;

Vincenzo Ippolito vanta una lunga carriera criminale alle spalle. Dopo aver iniziato con furti, rapine, gioco d'azzardo e scommesse sui cavalli, negli anni successivi è passato all'attività criminale organizzata legata al traffico internazionale di stupefacenti, stringendo diversi rapporti in Sudamerica e in Spagna;

con i proventi delle attività criminali Ippolito ha acquistato negli anni diverse proprietà tra cui due villette a Buccinasco, un appartamento e un'edicola ad Assago (Milano), intestandole a diversi suoi familiari;

nel 2013 le proprietà site nei comuni di Buccinasco e Assago vengono sequestrate e, infine, confiscate. Nonostante la confisca, come riportato dagli organi di stampa, in una delle villette di Buccinasco avrebbe vissuto una famiglia che, dal 2013, avrebbe versato un canone di locazione pari a 900 euro mensili al figlio di Ippolito, per un totale di circa 80.000 euro;

la vicenda è giunta a conoscenza delle competenti autorità locali a seguito della denuncia di diversi condomini per il mancato pagamento delle spese condominiali, per un ammontare di circa 20.000 euro;

considerato, inoltre, che nel Documento di economia e finanza 2019 il Governo vanta importanti interventi apportati in materia di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare, evidenzia le modifiche introdotte al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, chiarendo che: "Sono state emanate norme per la semplificazione delle procedure in materia di gestione contabile e di sequestro e confisca dei beni, in modo da migliorarne le potenzialità (...). Sono inoltre state introdotte norme che permettono all'Agenzia di conseguire una più spiccata autonomia finanziaria, anche attraverso la vendita dei beni oggettivamente inutilizzabili e la gestione degli introiti derivanti dalla messa a reddito degli altri, attivando un circuito virtuoso di valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali necessarie e urgenti iniziative intenda intraprendere al fine di chiarire le cause e le relative responsabilità della situazione, anche alla luce del fatto che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del suo Ministero.

(3-00792)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CIRIANI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'albo dei massofisioterapisti ciechi è stato istituito presso il Ministero del lavoro dalla legge n. 686 del 1961 (recante norme sulla professione e il collocamento dei massaggiatori e dei fisioterapisti ciechi), in particolare dall'articolo 8;

un successivo intervento normativo (legge n. 403 del 1971, recante "Nuove norme sulla professione e il collocamento dei massaggiatori e fisioterapisti ciechi") ha parzialmente riformato la disciplina, mantenendo comunque la previsione dell'apposito albo gestito dal Ministero del lavoro; albo che,

come precisato dall'ANPAL con nota del 30 luglio 2018, a far fede dalla data del 24 luglio 2018, ricade nella gestione di quest'ultima;

il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, recante "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione" ("decreto Lorenzin"), all'articolo 1, nel riordinare le professioni sanitarie, ha ricompreso nell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione un elenco di 17 albi professionali, non comprendente l'albo dei massofisioterapisti ciechi istituito presso il Ministero del lavoro;

secondo quanto segnalato all'interrogante da un cittadino privo di vista, in possesso del titolo di studio in massofisioterapia e regolarmente iscritto all'albo professionale, dalla mancata inclusione dell'albo dei massofisioterapisti ciechi nel novero degli albi ricompresi nell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, come riordinato dal decreto Lorenzin nel 2018, deriverebbero conseguenze penalizzanti per la categoria soggettiva, che si trova nelle condizioni descritte, quali: il blocco nella collocazione mirata presso le strutture sanitarie pubbliche; la difficoltà di esercitare privatamente la professione, stante l'impossibilità o la difficoltà tecnica di emettere le ricevute deducibili in favore dei pazienti o di ottenere il rimborso delle prestazioni da parte delle compagnie assicurative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di verificare l'effettivo impatto negativo delle previsioni, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2018 sull'esercizio della professione da parte dei massofisioterapisti ciechi e quali interventi ritenga di attuare al fine di limitare gli elementi penalizzanti per l'esercizio della professione da parte della categoria.

(4-01579)

[LANNUTTI](#), [COLTORTI](#), [CASTALDI](#), [GRANATO](#), [ACCOTO](#), [LANZI](#), [ANASTASI](#), [PESCO](#), [LEONE](#), [AIROLA](#), [LOMUTI](#), [BUCCARELLA](#), [ROMAGNOLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dalla denuncia del presidente del CMP, il comitato "Marco Polo a difesa del cittadino di Mestre" e dai video da lui resi pubblici sui *social network*, si apprende che le imbarcazioni sequestrate dalla Polizia municipale nelle acque del territorio comunale di Venezia, una volta giunte al deposito giudiziario, verrebbero lasciate in uno stato di totale abbandono, con gravi conseguenze per la struttura e il motore dei mezzi, benché si tratti in molti casi di imbarcazioni che hanno un valore di mercato di alcune centinaia di migliaia di euro;

in particolare, in uno dei video diffusi sul *web* dal comitato, si vedrebbe il proprietario di una delle imbarcazioni poste sotto sequestro, che in passato avrebbe già subito altri quattro sequestri e 1.400 multe, mostrare lo stato in cui versa l'ultimo mezzo sequestrato, dopo mesi passati al deposito e che, a suo dire, sarebbe arrivato nella struttura in perfette condizioni e "in moto". Nel video si vedrebbe l'imbarcazione conservata all'aperto senza alcun telo di protezione, con all'interno acqua oleosa, probabilmente a causa dell'olio motore fuoriuscito, lo scafo e altre parti del mezzo lesionate e quindi compromesse, il motore visibilmente arrugginito a causa dell'acqua stagnante presente nel vano, e alcuni pezzi dell'imbarcazione mancanti, probabilmente portati via da ignoti;

come per le altre imbarcazioni sequestrate in passato al proprietario, anche questo mezzo sarebbe stato requisito, benché con regolare contratto di noleggio stipulato con agenzie internazionali e con regolare autorizzazione del Comune di Mira, che, come altri comuni, appartiene all'area metropolitana di Venezia e si affaccia in laguna;

in pratica, tali mezzi "tipici veneziani" sarebbero stati sorpresi ad esercitare il servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque del comune di Venezia senza il permesso rilasciato da questa amministrazione, con sede a Cà Farsetti. In poche parole, i motoscafi tipo "taxi" operavano con regolare licenza rilasciata dal Comune di Mira, che, assieme ad altri Comuni tutti appartenenti all'area metropolitana di Venezia e con contaminazione lagunare (gran parte della laguna di Venezia è parte integrante del Comune di Mira), concedono l'autorizzazione ad operare in laguna;

considerato che:

la Regione Veneto non fa distinzione tra servizio di noleggio con conducente (Ncc) e granturismo

(Gt), normati, rispettivamente, dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge n. 218 del 2003; il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, all'art. 3, in tema di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, dispone l'abrogazione di una serie di restrizioni all'esercizio delle attività economiche, debitamente dettagliate al comma 9, fra cui le limitazioni relative agli ambiti territoriali di esercizio;

in sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, sempre all'art. 3, il comma 11-*bis*, secondo cui si esenta dall'abrogazione delle restrizioni i soli "servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1", quindi svolti su gomma, senza fare alcun riferimento agli altri servizi di trasporto pubblico non di linea, previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge regionale n. 63 del 1993, riconoscendo, quindi, implicitamente la liberalizzazione ai servizi di trasporto persone non di linea svolti via acqua;

il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, all'art. 1, ribadisce le liberalizzazioni già disposte con decreto-legge n. 138 del 2011, ma esclude dal suo campo di applicazione "i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea" (comma 5). Tuttavia esso non abroga il decreto-legge n. 138 del 2011 e fa espressamente salve le previsioni in quest'ultimo contenute all'art. 3, con la conseguenza che restano esclusi dalla liberalizzazione solo i servizi di taxi e noleggio "su gomma" condotti con veicoli di categoria M1, e non anche i servizi di taxi e noleggio via acqua, come quelli ad esempio appartenenti al proprietario citato, che il 15 aprile 2019 ha iniziato uno sciopero della fame ormeggiando i natanti tra il palazzo della Regione e la Prefettura;

la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha rilevato in una segnalazione del 17 maggio 2012 (AS948) che una limitazione all'attività di Ncc all'ambito territoriale dell'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione è una restrizione ingiustificata per l'accesso al mercato;

con la segnalazione del 2014 (Rif. S2025), l'Autorità ha auspicato una maggiore convergenza e intercambiabilità tra taxi e Ncc, poiché entrambi i servizi integrano il trasporto pubblico locale carente, auspicando la modifica della legge n. 21 del 1992, estendendo alla categoria M1 quanto già previsto per le altre categorie, per abrogare le limitazioni territoriali previste per l'esercizio del noleggio con conducente e in particolare l'art. 3, comma 3, l'art. 8, comma 3, e l'art. 11, comma 4;

considerato inoltre che:

le tariffe taxi sono fisse perché stabilite da regolamento, mentre il noleggio permette la contrattazione. Il decreto-legge n. 138 del 2011 permette di svolgere l'attività nell'intero territorio, senza limitazione alcuna; la legge n. 27 del 2012 liberalizza il contingentamento con esclusione dall'ambito di applicazione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea;

il regolamento del Comune di Venezia impedisce il servizio Ncc nel suo centro storico ai natanti che hanno regolare autorizzazione dai Comuni limitrofi di operare in laguna, come quello di Mira, e concede una riserva vietata dalle disposizioni della legge n. 287 del 1990 ai natanti che hanno l'autorizzazione del Comune veneziano, ledendo le normative di libera concorrenza e mercato;

la recente sentenza n. 8 del 23 gennaio 2013 della Corte costituzionale ha sancito che lo Stato può imporre a Regioni ed enti locali l'adozione di misure a favore della concorrenza nel settore del commercio, offrendo all'amministrazione centrale la possibilità di valutare le politiche di Regioni ed enti locali in tema di sviluppo economico, il cui indirizzo deve ispirarsi alla legislazione europea e ai principi della libera concorrenza e libero mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano a conoscenza delle ragioni che inducono il Comune di Venezia a non considerare le disposizioni di legge che permettono lo svolgimento dell'attività nell'intero territorio senza limitazioni e che liberalizzano il contingentamento con esclusione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, nonché le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente;

se ritengano che l'ampliamento della concorrenza, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale, sia urgente e necessaria per abbattere le tariffe e migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza ed ai consumatori e, di conseguenza, se la stessa attività di sviluppo

economico nel territorio sia gravemente penalizzata dalla normativa vigente nel Comune di Venezia; se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, con urgenza presso l'ente competente affinché venga rimossa la restrizione alla concorrenza e al libero mercato del regolamento del Comune di Venezia, che impedisce l'esercizio di attività commerciali nel centro storico a coloro che hanno una regolare autorizzazione rilasciata dai Comuni limitrofi alla laguna di Venezia e ricompresi nell'area metropolitana, evitando così sequestri impropri a danno dei proprietari dei mezzi, costretti a licenziare decine di addetti ed allo sciopero della fame per richiamare l'attenzione della pubblica opinione; se ritengano di doversi attivare, nei limiti delle proprie competenze, presso il Comune di Venezia affinché venga impedito che le imbarcazioni del valore di alcune centinaia di migliaia di euro rimangano in stato di abbandono nei depositi giudiziari, con la conseguenza di renderle inutilizzabili una volta restituite ai legittimi proprietari o, in caso di vendita all'asta, di ricavarne somme enormemente inferiori al loro valore, arrecando un danno al Comune stesso ed ai cittadini.

(4-01580)

[ORTIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in via Giovanni XXIII a Isernia una struttura che ospita migranti è stata teatro, l'11 marzo 2019, di un *blitz* dei Carabinieri, culminato col sequestro di sostanze stupefacenti e la denuncia di due nigeriani. Lo stesso luogo era già balzato nel marzo 2017 agli onori della cronaca locale a causa di una violenta rissa tra richiedenti asilo di diverse nazionalità, per motivi legati al controllo delle piazze di spaccio isernine;

la Prefettura, a seguito degli articoli di stampa che ancora qualificavano la struttura come centro d'accoglienza temporaneo (CAT), ha precisato di aver risolto per inadempimento, in seguito ai fatti del 2017, la convenzione con la ditta che lo gestiva, disponendo, altresì, il trasferimento degli immigrati che non avevano preso parte alla rissa presso altre strutture convenzionate. Molti dei migranti, tuttavia, non hanno ottemperato alla disposizione: nei loro confronti, la Prefettura ha decretato, dunque, la revoca delle misure di accoglienza;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

una volta revocata la convenzione, la Prefettura di Isernia non è stata più tenuta a verificare l'erogazione dei servizi connessi con l'accoglienza: la struttura è infatti ora da considerarsi come un domicilio privato, dove i controlli potrebbero essere effettuati dalle forze dell'ordine solo qualora si ravvisassero problemi di ordine pubblico o venissero effettuate segnalazioni, come è stato nel caso del recente sequestro di droga;

da quel che è dato sapere, comunque, la struttura continua ad erogare a proprie spese servizi minimi di vitto e alloggio, nelle more della definizione del giudizio intentato dal gestore contro il provvedimento della Prefettura di Isernia;

si suppone che all'interno dell'ex CAT alloggino i migranti che hanno impugnato il trasferimento disposto dalla Prefettura; in ogni caso, potrebbe viverci chiunque, considerando che si tratta di un domicilio privato;

in attesa del pronunciamento degli organi competenti, i migranti vivono in un limbo: liberi di circolare sul territorio, non possono però contare su vitto, alloggio e *pocket money*. Inoltre, la mancanza di un permesso di soggiorno, anche temporaneo, impedisce loro di cercare lavoro nel pur arido contesto economico e produttivo locale,

si chiede di sapere:

se, nelle more del giudizio, il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di verificare che le condizioni di vita ed economiche dei migranti nell'ex centro siano in linea con gli *standard* di accoglienza stabiliti dal decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 ("decreto sicurezza");

quali iniziative intenda assumere per i domicilia privati che prestano attività di accoglienza senza garantire le idonee condizioni di sicurezza per il territorio e i cittadini residenti.

(4-01581)

[LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#), [LANZI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [FERRARA](#), [AIROLA](#), [LOMUTI](#), [LUCIDI](#), [BUCCARELLA](#), [BOTTO](#), [PESCO](#) - *Al Presidente del*

Consiglio dei ministri. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

su "il Fatto Quotidiano" del 9 aprile 2019 è apparsa la notizia dal titolo "Sky, il tg diventa lobby per le aziende in cerca di politici", a firma di Carlo Tecce, in cui si racconta l'attività di *lobbying* del telegiornale della *pay tv*, diretta da Giuseppe De Bellis. Nell'articolo si precisa che «dal prossimo maggio, Sky tg24», che «da poco è stato messo sotto controllo della Direzione Comunicazione e Affari istituzionali», «quella che si usa per la lobby», non sarà più «soltanto un telegiornale che fa informazione (...), ma diventa anche un luogo riservato per i lobbisti che cercano di reclutare politici, dialogare con i parlamentari più riottosi, conquistare fiducia, consenso, sostegno»; secondo il quotidiano, gli incontri dovrebbero avvenire «due volte al mese, come annuncia la nota dell'azienda, negli studi romani del tg», di fronte alla Camera dei deputati. Qui si confronteranno a porte chiuse «politici e imprenditori (...) su temi di loro interessi, ma lontano dal pubblico»;

secondo il quotidiano il primo cliente di Sky sarà «Atlantia dei Benetton, il gruppo che ha in concessione statale le autostrade, le stazioni di ristoro, gli aeroporti di Roma, che si trascina l'onta del crollo del ponte Morandi di Genova», per il quale il Governo aveva promesso punizioni esemplari per la tragedia di agosto 2018, sollevando la questione della revoca delle concessioni autostradali;

secondo Tecce, «SkyTg24 ci mette il marchio (...) il direttore Giuseppe De Bellis invita i parlamentari, per l'occasione quelli delle commissioni Trasporti (Camera) e Lavori pubblici (Senato), (...) che influiscono sul destino di Atlantia, a un incontro a porte chiuse con l'amministratore delegato Giovanni Castellucci. Al solito il tema è largo e vago: aeroporti e sviluppo dell'Italia (...), un'ora e mezza di impegno, al mattino verso le 8 e 30 con il Parlamento e le Commissioni a riposo: trenta minuti per la colazione e le presentazioni informali, il resto per discutere sul nulla, ma prezioso per stringere rapporti». Nell'articolo si spiega che «Atlantia ha prenotato quattro appuntamenti, uno è ufficiale, gli altri tre sono in fase di trattativa»;

si chiarisce inoltre che per l'evento Sky non ha chiesto alcun compenso: «Va precisato, però, che Atlantia con le sue aziende fa pubblicità in televisione e negli anni scorsi ha investito alcune centinaia di migliaia di euro sui canali della piattaforma satellitare e produce una trasmissione che va in onda su Sky Arte, "Sei in un Paese meraviglioso"»;

come riportato dal giornalista, «la sede del telegiornale di Roma viene già sfruttata per ospitare i parlamentari appassionati di calcio con la proiezione delle partite di Champions League e una sana cena a buffet, mentre a Milano le delegazioni di politici - dai giovani under 30 all'intergruppo Innovazione - vanno a visitare i prodigi tecnologici del polo di Rogoredo»;

infine, come riporta il quotidiano, nel momento in cui il giornalista ha contattato Atlantia e Sky Italia per verificare la notizia, «nel pomeriggio, Sky ha diffuso un comunicato atipico (...) per illustrare l'iniziativa, tentativo non originale e maldestro per prevenire eventuali polemiche»;

considerato che:

il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla legge n. 69 del 1963 che dalla stessa carta dei doveri quale "obbligo inderogabile". Gli organi di informazione sono l'anello di congiunzione tra il fatto e la collettività. Essi consentono alla collettività l'esercizio di quella sovranità che secondo l'articolo 1 della Costituzione "appartiene al popolo". Un'informazione che occulta o distorce la realtà dei fatti impedisce alla collettività un consapevole esercizio della sovranità. In più punti la carta dei doveri pone l'accento su quelli che, al pari del dovere di verità, vanno considerati valori etici assolutamente inderogabili: l'autonomia e la credibilità del giornalista; l'autonomia del giornalista serve a garantire l'obiettività dell'informazione. L'informazione obiettiva serve unicamente la collettività, ossia persegue un interesse generale. Il dovere di autonomia vuole impedire che la funzione giornalistica venga subordinata ad interessi particolari. È evidente, quindi, che particolari rapporti del giornalista con soggetti interessati ad un'informazione compiacente sono visti come il fumo negli occhi; tuttavia, non basta qualsiasi tipo di contatto a gettare un'ombra sulla professionalità del giornalista. Anzi, rapporti con i più disparati ambienti sono indispensabili per poter acquisire le notizie e garantire un'informazione precisa, dettagliata. La carta dei doveri vuole stigmatizzare non tanto il rapporto, quanto quegli elementi presenti in esso che indicano uno stato di sudditanza del giornalista o un

interesse in conflitto con il dovere di verità. Insomma, casi il cui verificarsi ingenera quantomeno il dubbio sulla reale capacità o volontà del giornalista di dare vita ad un'informazione obiettiva. La Carta dei doveri tenta una "tipizzazione" di quelle situazioni in presenza delle quali si presume che l'autonomia e la credibilità del giornalista vengano meno. Innanzitutto, stigmatizzando l'adesione del giornalista "ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione"; in mancanza di normative di settore o di un registro nazionale dei lobbisti, in Italia il fenomeno del *lobbying* si è sviluppato in modo per lo più informale e a porte chiuse, ovvero in un sistema di *lobbying ad personam*, basato più che su procedure e comunicazioni valide, su relazioni sociali e personali; questo tipo di *lobbying* "vecchio stile" ha portato spesso a una degenerazione del fenomeno, con manifestazioni gravi e diffuse di corruzione; il settore lobbistico, proprio per l'assenza di regolamentazione adeguata, ha avuto e potrebbe continuare ad avere un impatto negativo sui livelli di trasparenza e di integrità del Parlamento e dei partiti politici; proprio il *lobbying* aziendale desta particolari preoccupazioni, perché vede *manager* di aziende con ingenti risorse a disposizione instaurare relazioni strette e informali con i legislatori, influenzando in tal modo le decisioni politiche e legislative del Paese; come dimostrato da diverse ricerche internazionali, in particolare quella condotta dagli atenei MediaAct della durata di 4 anni (dal 2010 al 2014), pubblicata nel libro "Journalist and media accountability. An international study of news people in the digital age", i giornalisti italiani tra i più pressati dalle *lobby* politico-affaristiche risultano anche i più refrattari a seguire principi e regole deontologiche, che pure il settore offre in modo copioso nel nostro Paese per fare un buon giornalismo, rispettoso e indipendente, si chiede di sapere: se il Governo non ritenga opportuno istituire un registro pubblico dei lobbisti, obbligatorio e trasparente sul modello delle democrazie più avanzate, garantito da un'autorità *super partes*, considerando che negli ultimi anni il numero di lobbisti e società di *lobbying* è aumentato anche in Italia, con gli stessi che invocano una legge di regolamentazione; se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, che potrebbero profilare ulteriori violazioni di leggi.

(4-01582)

[CIRIANI](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

la legge n. 601 del 1962, recante "Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, numero 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre", all'articolo 1, dispone un elenco di materie rispetto alle quali è ammessa la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate da parte dei laureati e diplomati ciechi;

si tratta di un elenco tassativo, che ricomprende le seguenti discipline: "materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto"; i laureati ciechi, prosegue la norma, "sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei licei classici; italiano, latino e storia negli istituti magistrali; italiano e latino nei licei scientifici; italiano e storia negli istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola";

detto elenco risulta essere stato già ampliato dalla citata legge n. 601 del 1962, in quanto la precedente normativa (legge n. 12 del 1955) prevedeva una lista ancora più ristretta ("musica, canto, storia, filosofia, diritto, economia e tutte le materie che non comportino la correzione di elaborati di classe, esperienze di laboratorio o grafiche");

come segnalato all'interrogante da un cittadino privo di vista ed in possesso di laurea in Ingegneria chimica, sulla base del dettato della norma sarebbe conseguentemente preclusa la partecipazione al concorso per l'arruolamento di docenti nelle graduatorie di terza fascia; alla stessa persona, però, sarebbe stata invece consentita la prestazione di attività di insegnamento in qualità di supplente, nelle materie contrassegnate dalle classi di concorso A34 - Scienze e tecnologie chimiche e A20 - Fisica; sulla base di quanto evidenziato, dunque, mentre da un lato ai cittadini privi di vista, proprio per effetto dei limiti disciplinari posti dalla legge n. 601, sarebbe preclusa la partecipazione al concorso

per l'arruolamento di docenti nelle graduatorie di terza fascia e l'abilitazione all'insegnamento nelle medesime materie tecniche, sarebbe invece consentita agli stessi cittadini, nelle medesime condizioni e per le medesime materie, la prestazione di attività di insegnamento in qualità di supplente; attività di insegnamento effettivamente e di fatto prestata, nel caso di specie segnalato all'interrogante, per ben due annualità consecutive e con ottimi risultati sul piano didattico;

emergono elementi di incongruenza che richiedono, ad avviso dell'interrogante, una valutazione rispetto alla necessità di procedere ad un adeguamento: da una parte si rileva infatti il contrasto tra le previsioni di cui alla legge n. 601 del 1962 e l'ormai consolidato orientamento normativo e sociale, correttamente indirizzato verso la più ampia inclusione delle persone con disabilità sul mondo del lavoro, specie nel pubblico impiego; dall'altra, l'evidente incompatibilità con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione oggi disponibili, sia di tipo multimediale che digitale, che hanno consentito di superare ampiamente i limiti posti dalle tecnologie precedenti alla facoltà anche per le persone colpite da disabilità della vista di insegnare materie tecniche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi la vigenza nell'ordinamento dei limiti all'insegnamento da parte dei cittadini privi di vista;

in caso affermativo e alla luce di quanto esposto e considerata l'effettiva possibilità di insegnamento di materie tecniche già sperimentata da parte dei cittadini privi di vista, se non ritenga di valutare l'opportunità di una revisione della legge n. 601 del 1962 nell'ottica di un ampliamento dell'elenco delle materie rispetto alle quali è ammessa la partecipazione ai concorsi a cattedre per l'insegnamento da parte dei cittadini ciechi in possesso dei requisiti.

(4-01583)

[GINETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Visto il decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2017;

visto l'art 41-*bis* del decreto-legge, rubricato "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico", e in particolare il comma 2 "I Comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare";

visto il comma 4 del medesimo articolo, che invece specifica che "Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-*bis* per gli anni 2018 e 2019, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggior incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio";

vista la circolare DPC VSN/0070192 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato la proposta progettuale presentata dalla Regione Umbria inerente ai fondi di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 relativi alle annualità 2017 e 2018,

si chiede di sapere:

quali problematiche impediscano di dare esecuzione alla ricordata circolare DPC VSN/0070192, con cui il Dipartimento della protezione civile ha approvato l'elenco delle proposte provenienti dalla Regione Umbria per l'attribuzione dei fondi, di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 relativi alle annualità 2017-2018;

quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare al fine di consentire la concreta assegnazione delle risorse ai progetti presentati per garantire gli interventi urgenti e indifferibili nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

(4-01584)

[DRAGO](#), [GRANATO](#), [DE LUCIA](#), [PACIFICO](#), [RUSSO](#), [ANGRISANI](#), [LEONE](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [ANASTASI](#), [GRASSI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la condizione in cui versa l'edilizia scolastica in Italia costituisce un'emergenza nazionale ed è tale da compromettere la sicurezza di alunni e insegnanti;

a tal proposito in data 24 ottobre 2018 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato un'interrogazione (3-00328) sulla realizzazione della scuola elementare "Teresa di Calcutta" nel comune di Tremestieri etneo (Catania), sottolineando che all'interno del lotto destinato alla costruzione dell'edificio e, nello specifico, al di sotto delle strutture portanti dello stabile, sembra esservi la presenza di una "faglia sismogenetica attiva". Vista la gravità della situazione, in data 11 febbraio 2019, l'interrogante si recava sul posto, unitamente ad altri colleghi, per verificare le condizioni dell'edificio ma l'ingresso al plesso scolastico veniva loro sostanzialmente vietato;

considerato che:

l'unica risposta finora pervenuta a tale atto è quella del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Borrelli, che suggeriva di "eseguire delle analisi geoelettriche ERT e lo scavo della trincea esplorativa del terreno a sud della scuola stessa" (prot. n. DIP/0001004 del 9 gennaio 2019);

a seguito della risposta, in data 10 aprile sono stati effettuati controlli da parte della protezione civile finalizzati all'installazione di sensori sismici a garantire la sicurezza dello stabile;

durante i controlli si è verificato uno spiacevole incidente in quanto un tecnico è caduto da una scala ferendo tre studenti e rompendo un banco, come si è appreso da un *post* pubblicato alle ore 13.02 sulla pagina "Facebook" del Comune di Tremestieri etneo e dalle relative interazioni da parte dei genitori interessati. In particolare il *post* comunicava: "Monitoraggio del territorio ai fini della sicurezza. Oggi presso la scuola Madre Teresa di Calcutta si sono volute le opportune verifiche in ordine alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio in caso di sisma. Grazie alla Protezione Civile che con sofisticate apparecchiature ha registrato le vibrazioni dell'edificio rispetto a fenomeni naturali come il vento, si è adesso in grado di calcolare su scala la resistenza della struttura a sollecitazioni di magnitudo elevata. Il monitoraggio costante è alla base della sicurezza";

a causa dell'urto i bambini sono stati portati al pronto soccorso con contusioni e refertati. L'orario di uscita degli studenti, visto l'accaduto, dalle ore 16.00 è stato anticipato alle ore 13.00;

con una nota il sindaco Santi Rando ha precisato che il Comune sta provvedendo a "esaminare l'iter procedimentale messo in atto, al fine di ricostruire la dinamica degli eventi" in seguito alla comunicazione ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'imminente svolgimento di attività tecnico-scientifica di indagine presso il plesso,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non intenda attivarsi affinché siano intraprese tutte le opportune iniziative per garantire l'incolumità di studenti, docenti e tutto il personale, ovvero per trasferire in un altro edificio, più sicuro e stabile, l'intera popolazione scolastica;

se non voglia attivarsi al fine di indagare sulla conformità dei controlli e sul perché siano stati fatti durante l'orario scolastico in presenza di bambini e insegnanti e non quando il plesso era chiuso;

quale sia la capacità della struttura di resistenza a sollecitazioni di magnitudo elevata;

se risultino accertamenti in corso relativi alla progettazione e all'approvazione all'edificazione della scuola elementare "Teresa di Calcutta".

(4-01585)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a seguito di una segnalazione pervenuta all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) i controlli effettuati sul posto nel corso dell'anno 2013 a cura del locale comando stazione di Polizia forestale, unitamente agli ispettori ambientali dell'ARPAT aventi qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, individuavano all'interno dello stabilimento ubicato nell'ex cava in località Paterno, nel comune di Vaglia (Firenze), la presenza di numerosi grandi sacchi contenenti

polveri di natura e provenienza ignote;
successivi accertamenti hanno consentito di stabilire che si tratta di centinaia di tonnellate di rifiuto proveniente dalla società Med link di Aulla (Massa e Carrara), ditta che commercia sabbie di vari spessori (o *mesh*) provenienti dall'Australia, e che ritira dai propri clienti il rifiuto derivante dalle attività che impiegano le sabbie abrasive vendute dalla stessa società. Le sabbie originarie provenienti dall'Australia risultano peraltro radioattive, come si evince da documenti della stessa Med link, con varie concentrazioni;

il rifiuto in questione consiste in sabbie esauste, contenenti anche residui dei metalli oggetto di taglio o sabbiatura, comprese le vernici asportate con tale tecnica. Dalle analisi chimiche prodotte dalle ditte utilizzatrici, infatti, nei loro residui di lavorazione risultavano presenti molti metalli pesanti quali rame, piombo, nichel ed anche, più raramente, mercurio in concentrazioni molto elevate;

l'accumulo progressivo del rifiuto in grande quantità presso la Med link ha costretto l'azienda stessa a trovare una soluzione per lo smaltimento, conferendo le sabbie al proprietario dell'ex cava citata che le pagava un euro a tonnellata. In realtà, si evince dalla stessa relazione tecnica prodotta in proposito dalla Med link ai fini di ottenere l'autorizzazione che dal presunto recupero delle sabbie si ottenevano due granulometrie riutilizzabili ed un rifiuto, da allontanare conformemente alle disposizioni in materia di rifiuti;

l'azienda a cui fa capo l'ex cava di Vaglia non risultava titolare di nessuna autorizzazione per trattare rifiuti e riusciva solo a stoccare le centinaia di sacchi contenenti le sabbie direttamente sui piazzali dell'ex cava senza nessuna protezione;

alla segnalazione all'autorità giudiziaria, con il reato ipotizzato di traffico illecito di rifiuti ed associazione a delinquere, ha fatto seguito un procedimento giudiziario presso la Procura Antimafia di Genova, pervenuto a sentenza in data 11 giugno 2018,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche di carattere normativo, per impedire che le sabbie, contenenti metalli pesanti in varie concentrazioni, possano essere immesse nell'ambiente senza nessuna precauzione, in virtù di una sentenza del Tribunale di Genova;

quali accertamenti intenda effettuare sulle sabbie provenienti alla società Med link dall'Australia che sembrano contenere radioattività naturale in varie concentrazioni;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per normare l'uso di tali sabbie, sia della Med link sia di altre ditte, e dei rifiuti derivanti dal loro uso, al fine di prevenirne lo smaltimento nell'ambiente senza nessuna precauzione;

quale destinazione in particolare intenda prevedere per i materiali provenienti dalla sabbiatura delle grandi navi, cioè dalla sverniciatura delle grandi navi ancorate nei porti, ed in particolare delle navi militari, che potrebbero aver utilizzato vernici al mercurio come prodotti antivegetativi.

(4-01586)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con decreto ministeriale si è insediata l'8 gennaio 2019 una commissione di accesso presso il Comune di Arzano (Napoli), per verificare se ricorrono le condizioni previste dell'art. 143 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

all'indomani delle elezioni amministrative del 2017, gravi episodi di violenza e di intimidazione hanno colpito alcuni amministratori locali e giornalisti di Arzano;

nel comune di Arzano, come in tutti i comuni dell'area a nord di Napoli, sanguinose organizzazioni camorristiche si contendono il controllo del territorio, tra cui i *clan* protagonisti della faida di Scampia ("clan della 167") e il *clan* Moccia, come recenti omicidi hanno dimostrato e come è noto all'Arma dei Carabinieri;

lo scenario politico all'indomani del voto per le amministrative del 2017 ha visto una maggioranza composta da alcuni partiti del centro-sinistra (liste civiche, DemA e Rifondazione comunista) mentre sono all'opposizione altri partiti del centro-sinistra (PD, liste civiche) i cui esponenti anche non eletti sono ex sindaci ed ex amministratori locali degli anni '80 e '90 durante il periodo di "tangentopoli";

in seguito a questo risultato elettorale, un grave e presente pericolo di infiltrazioni camorristiche e

gravi irregolarità e presunti illeciti nell'azione amministrativa hanno indotto il prefetto di Napoli a richiedere al Ministro in indirizzo l'invio della commissione d'accesso;
in questo contesto si sta svolgendo il lavoro della commissione nominata che dovrebbe concludersi entro 180 giorni;
al fine di delineare lo scenario di fondo in cui ha operato l'amministrazione locale, cioè la grande pervasività della politica deviata e di gruppi criminali, si ritiene utile focalizzare l'attenzione sull'assfissante presenza di alcuni tra i più pericolosi *clan* della camorra con capacità di penetrazione nelle amministrazioni locali come dimostrano i numerosi provvedimenti di scioglimento degli Organi elettivi, per accertate infiltrazioni camorristiche nel 2008 e 2015;
alcuni degli accadimenti evidenziati da denunce e articoli di stampa e le stesse motivazioni che hanno determinato l'invio della commissione di accesso metterebbero in evidenza collegamenti tra la politica e la criminalità organizzata, che avrebbe fornito un aperto sostegno anche in chiave elettorale alla coalizione alla guida dell'ente comunale fino a marzo 2019, dando luogo ad un insano e teso confronto politico che ha visto diverse fazioni dei *clan* egemoni del territorio schierarsi con alcuni dei candidati;
nell'ottica di un ipotizzato *pactum sceleris* fondato su basi non certo a favore della collettività, le indagini giudiziarie collocherebbero anche le aggressioni di matrice mafiosa, avvenuta nei giorni immediatamente antecedenti al turno di ballottaggio nei pressi del comitato elettorale, e successivamente ai danni di alcuni cronisti con l'utilizzo di armi e il lancio di bombe carta per essersi resi "colpevoli" di aver scopercchiato collegamenti diretti tra criminalità e politica e tra candidati eletti e imprenditori che sul territorio detengono il monopolio di accreditamenti, attività commerciali e capannoni in disuso, su cui proprio in questi giorni sarebbero state presentate richieste di rilascio per la realizzazione di appartamenti;
un *focus* specifico va dedicato all'apparato burocratico dell'ente, che sarebbe stato anche ostruzionistico nei confronti degli accertamenti ispettivi e di cui si evidenzia l'inadeguatezza nell'assolvimento dei compiti istituzionali quanto a competenze e a senso del dovere, specie per quel che attiene ai livelli dirigenziali o di responsabilità dei settori. Situazione, questa, che già non ha consentito di realizzare una difesa efficace dai tentativi di infiltrazione del malaffare nella gestione dell'ente, aggravata sia dalla presenza di elementi che presentano legami con esponenti di spicco della criminalità organizzata che dalla totale assenza di controlli da parte della compagine politica,
si chiede di sapere:
con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda assicurare che il lavoro di acquisizione di dati e documenti da parte della commissione d'accesso proceda nella più piena serenità e libero da condizionamenti e pressioni delle forze politiche locali;
a che punto siano le indagini per individuare gli esecutori e i mandanti del grave episodio di violenza intimidatoria esercitato verso dipendenti comunali, candidati e giornalisti.

(4-01587)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00790 e 3-00791 del senatore Perosino, rispettivamente sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sulla dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00788 del senatore Dal Mas, sulle conseguenze degli accordi tra Italia e Cina riguardo in particolare alle opere infrastrutturali;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00787 della senatrice Bellanova ed altri, sul rilancio delle attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale del territorio salentino;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00789 del senatore Patriarca, sulla piena operatività del codice del terzo settore.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 33a seduta pubblica del 7 agosto 2018, a pagina 602, all'ultima riga sostituire le parole: "Marco Pellegrini" con le seguenti "Emanuele Pellegrini".

Nel Resoconto stenografico della 99ª seduta pubblica del 19 marzo 2019, a pagina 213, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla seconda riga del secondo capoverso, prima delle parole: "Di Micco" aggiungere le seguenti: "Taricco, per attività della 9a Commissione permanente;"

Nel Resoconto stenografico della 100ª seduta pubblica del 20 marzo 2019, a pagina 112, alla quarta riga, prima della parola "Arrigoni" aggiungere le seguenti: "Taricco, per attività della 9a Commissione permanente;"

Conseguentemente nei resoconti stenografici della 99ª e della 100ª seduta pubblica inserire nelle caselle relative a tutte le votazioni del senatore Taricco un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alla medesima pagina:

"(*) Il senatore Mino Taricco è in missione e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione."

